

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

453ª SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

LUNEDÌ 14 SETTEMBRE 2026

Presidenza del presidente LA RUSSA,
indi del vice presidente RONZULLI
e del vice presidente CASTELLONE

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Casa Riformista: IV-CR; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del presidente LA RUSSA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 11,32).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1971) Deputati BIGNAMI ed altri. - Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Approvato dalla Camera dei deputati)

(61) BOCCIA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali

(1822) MALAN ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al

decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 11,53)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1971, già approvato dalla Camera dei deputati, 61 e 1822.

Ricordo che nella seduta di venerdì 11 settembre è proseguito l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati all'articolo 1 e ha avuto inizio l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 2.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1971, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100, precedentemente accantonato, sul quale la rappresentante del Governo ha espresso un invito alla trasformazione in ordine del giorno.

GIORGIS (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIS (PD-IDP). Signor Presidente, chiusi i festeggiamenti, torniamo alla vergognosa previsione che avete introdotto nella giornata di giovedì della scorsa settimana, in base alla quale avete quadruplicato - ripeto quadruplicato - il numero delle firme necessarie per partecipare alle prossime elezioni politiche. È del tutto evidente che un innalzamento così sproporzionato, senza peraltro aver noi capito quali ne sarebbero le vere ragioni, sia quanto mai inaccettabile.

L'unico dato che a noi è apparso chiaro è che la scelta di quadruplicare il numero delle firme è perfettamente coerente con lo spirito di questo provvedimento e con il suo intendimento, perché è una misura fatta apposta per provare a penalizzare e a svantaggiare le opposizioni. Questa è l'unica spiegazione possibile, perché altrimenti davvero non si capisce per quale motivo si debba quadruplicare il numero delle firme necessarie.

Un conto, onorevoli colleghi, è scoraggiare o comunque non incentivare la frammentazione e le firme che non sono rappresentative di alcun vero indirizzo politico, ma qui non si tratta di scongiurare le cosiddette liste farlocche, le liste finte, le liste che non sono espressione di un indirizzo politico e di un numero ragionevole di cittadini. Qui si tratta di aver moltiplicato, quadruplicato, il numero delle firme necessarie per presentare liste, e ciò nell'intento che realtà politiche, soggetti che non sono oggi rappresentati, ma che riscuotono un consenso importante o comunque meritevoli di essere rappresentati in Parlamento, ne rimangano esclusi.

Noi che cosa abbiamo proposto invece? Abbiamo proposto di applicare, anche per quanto riguarda la presentazione delle liste alle elezioni politiche, lo stesso identico istituto che è stato sperimentato con successo per la raccolta delle firme, relative alle consultazioni referendarie, cioè il ricorso alla firma digitale attraverso lo SPID, che ha dato - lo ripeto - buona prova. Non si hanno notizie di frodi, non si hanno notizie di firme false.

Allora noi ci chiediamo per quale motivo vi state opponendo all'applicazione di questa buona pratica anche per la raccolta delle firme per le elezioni politiche? Noi vorremmo una risposta, ma una risposta seria, signor Presidente, che non si limiti a dire che, siccome avete innalzato di quattro volte, non potete vanificare quella misura attraverso le firme digitali, non potete contraddire la scelta di penalizzare le opposizioni consentendo una raccolta digitale. Noi vorremmo una risposta seria, non una risposta di questo tipo.

Per queste ragioni, signor Presidente, insisto nel chiedere che questo emendamento venga messo in votazione, ma soprattutto che, prima di procedere alla votazione, il Governo o autorevoli esponenti della maggioranza si alzino, prendano la parola e dicano per quale motivo una pratica che ha dato buona prova pochi anni fa non possa essere ripetuta anche per quanto riguarda le prossime elezioni politiche.

La democrazia che si chiude, la democrazia che si blindi, non è una democrazia solida e forte. Non stiamo facendo un buon servizio alla rappresentanza, non stiamo facendo un buon servizio a quei cittadini che invece vorrebbero partecipare al confronto democratico proprio attraverso la rappresentanza politica e istituzionale. (*Applausi*).

GAUDIANO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAUDIANO (M5S). Signor Presidente, per quanto riguarda il MoVimento 5 Stelle, su questo tema molto particolare, vorrei dire che l'introduzione della norma che prevede ben 6.000 firme alle prossime elezioni politiche è un vero e proprio attentato al diritto di rappresentanza e di partecipazione (*Applausi*). Le 6.000 firme per ogni collegio rappresentano sicuramente un *vulnus* anche per i partiti più grandi. Noi speriamo che il presidente Mattarella, insigne costituzionalista, blocchi questa norma tesa a restringere in modo netto gli spazi di democrazia e libertà.

Questa, Presidente, è una norma "salva casta" - dobbiamo essere chiari - e serve solo a garantire le poltrone dei soliti noti. Come giustamente ha detto il presidente Giuseppe Conte, con questa norma non sarebbero mai entrati in Parlamento personaggi del calibro di Marco Pannella e della compianta Emma Bonino. Le elezioni, di qualsiasi livello esse siano, rappresentano sempre la cifra con cui il cittadino esprime la propria volontà di partecipazione e indirizzo della vita politica del Paese. Il diritto di voto, signor Presidente, deve essere gelosamente custodito ed esercitato.

Il tempo che quotidianamente oggi stiamo vivendo ci consegna un quadro tragico a livello internazionale, fatto di tensioni, guerre, discriminazioni e di totale negazione dei diritti minimi. Voi invece che cosa fate? State tentando di porre in essere una legge elettorale contorta e macchinosa, che mira a esaltare ancora di più il potere delle segreterie politiche. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dal senatore Giorgis.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

MUSOLINO (IV-CR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO (IV-CR). Signor Presidente, intervengo soltanto per segnalare che non sono riuscita a votare. Le chiedo di poter annotare il mio voto.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo agli ulteriori emendamenti all'articolo 1, accantonati nella scorsa seduta, a partire dall'emendamento 1.202, a pagina 171.

Prima devo correggere una mancanza: anche il senatore Crisanti compie gli anni. Auguri di cuore, senatore Crisanti. (*Applausi*). Anche le quote azzurre, non solo le quote rosa, in questo caso.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.202, presentato dalla senatrice La Marca e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Gli emendamenti 1.203 e 1.204 sono preclusi.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.205, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori, fino alle parole «*lettere e*».

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.206.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.207, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.208, presentato dal senatore Losacco e da altri senatori. (*Commenti*).

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.209, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Gli emendamenti 1.213 e 1.212 sono ritirati.

L'emendamento 1.214 è precluso.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.215, presentato dalla senatrice Gaudiano e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.216, presentato dal senatore Giacobbe e da altri senatori, identico all'emendamento 1.217, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

La senatrice Gaudiano segnala che non è riuscita a votare. Ne prendiamo atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.218.

CATALDI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALDI (M5S). Signor Presidente, apro una parentesi prima dell'intervento. Francamente diventa un po' difficile sia votare che decidere di intervenire perché, signor Presidente, stiamo passando da una pagina all'altra, il tempo di sfogliare e già si è votato.

PRESIDENTE. Intervenga. Vede che appena ha segnalato abbiamo interrotto la votazione e le abbiamo dato la parola? Non ci lamentiamo della gamba buona.

CATALDI (M5S). Signor Presidente, mi sembra che voi sappiate benissimo che quella che state votando è un disegno di legge truffa. Lo sapete benissimo, ma fate finta che non sia così. Fate finta di mostrare un'apertura. Quali sono le finzioni?

Sulle preferenze: dopo che abbiamo insistito per riconoscere il diritto di voto dei cittadini, voi fate un emendamento per cui le preferenze sono finte. Ve lo avevano detto anche gli auditi in Commissione. Se bloccate il primo della lista e mettete il listone, quello che diranno i cittadini conterà al massimo per un 20%.

Poi cosa fate? Scrivete l'emendamento Zedda, che finge di risolvere un problema. Ogni giorno noi vi abbiamo ricordato che stavate facendo un imbroglio ai danni dei cittadini, perché stavate cercando di cambiare il risultato, sottraendo voti alla coalizione del campo largo. Lo avevate fatto inserendo a tavolino una soglia sotto la quale sostanzialmente il campo largo non avrebbe potuto prendere il premio di maggioranza, con un elemento, che dimostrava la malafede: il fatto che si poteva recuperare una sola forza politica sottosoglia, perché voi ne avevate una soltanto nella vostra coalizione. Adesso fate finta di aver rimosso questo ostacolo per le forze politiche più piccole e ne avete inserito un altro, con il vincolo delle firme. Quindi avete spostato dal seggio al banchetto un ostacolo democratico al diritto dei cittadini di essere rappresentati. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.218, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 1.220 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.221.

VERINI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI (PD-IDP). Signor Presidente, mentre parlava il nostro collega Giorgis, riflettevo sul fatto che il vostro atteggiamento su questo tema, sia nel merito che nel metodo, mi ricorda una pubblicità che andava per la

maggiore qualche anno fa in televisione. Rappresentava un idraulico, il quale, in una stanza, si accorgeva di uno zampillo d'acqua che scendeva dal soffitto; l'idraulico metteva una mano e, mentre teneva la mano, si accorgeva di un alto zampillo e metteva un'altra mano; poi ne arrivava un altro e provava col piede, ma era complicato, fino a che arrivavano venti zampilli e la casa si allagava.

Ecco, nel vostro atteggiamento ho trovato questo. Siccome questo provvedimento elettorale lo fate per appattumarvi e condizionare un possibile risultato, prima mettete un premio abnorme, poi innalzate in maniera abnorme il numero di firme per impedire di partecipare a forze che potrebbero concorrere. Avete provato a mettere l'altra mano o il piede, come faceva l'idraulico, per non conteggiare i voti reali di forze che non raggiungano il 20%. (*Applausi*). Poi ancora introducete tutti gli artifici possibili e immaginabili, ma anche poco decenti dal punto di vista democratico e costituzionale. Ho l'impressione che, con questi comportamenti e con queste modalità di procedere, voi la casa della democrazia la facciate allagare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.221, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.219 (testo 2), presentato dal senatore Durnwalder e dalla senatrice Unterberger.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti da 1.222 a 1.224 sono preclusi.

L'emendamento 1.225 è inammissibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, nel testo emendato.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.174 (testo 2).

GIORGIS (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIS (PD-IDP). Signor Presidente, l'emendamento 2.174 (testo 2) è importante perché realizza esattamente ciò che noi abbiamo denunciato come una delle tante manifestazioni di palese irragionevolezza. E soprattutto è un emendamento che conferma quanto sia falsa e ipocrita la vostra narrazione secondo la quale sarebbero state introdotte delle preferenze che consentono ai cittadini di scegliere direttamente i propri rappresentanti.

Questo emendamento disciplina l'ipotesi in cui la coalizione che consegue il premio ottenga anche un consenso nel riparto proporzionale tale da superare la soglia che è stata fissata in 113 componenti per il Senato e, di

conseguenza, disciplina dove si vadano eventualmente a sottrarre gli eletti. Questo emendamento prevede che, nell'assegnazione degli eletti, si parta da coloro che sono candidati nel listone bloccato e che, se il numero di seggi complessivamente conquistati sia superiore alla soglia fissata in 113, debbano essere considerati non eletti coloro che invece nell'attribuzione proporzionale avevano conquistato, in forza del voto dei cittadini e in forza delle preferenze conquistate, il seggio.

Ora, voi capite che questo modo di procedere alla distribuzione dei seggi conferma che l'ultimo dei criteri possibili, l'ultima delle modalità per definire chi siano i componenti è proprio quella della scelta dei cittadini attraverso le preferenze.

Quindi noi avremo il caso, qualora ci fosse da parte dei cittadini un considerevole consenso a una coalizione, in cui chi ha conquistato moltissime preferenze e moltissimo consenso, in base al numero dei voti che proporzionalmente dovrebbero far scattare un numero corrispondente di collegi, non verrà eletto nonostante il voto dei cittadini. Al suo posto verrà invece eletto chi è stato indicato nella lista bloccata, che peraltro i cittadini non potranno neanche conoscere nei contenuti, se non - come suggeriva prima il senatore Parrini - strappando il tabellone che verrà affisso in giro per la città con tutti i 70 candidati alla Camera o tutti i 35 al Senato. Non dimentichiamoci, infatti, che sulla scheda ci saranno tre o quattro nomi: l'elettore penserà di concorrere all'elezione di quei tre o quattro candidati e invece concorrerà all'elezione di ben 70 deputati o 35 senatori, e la preferenza espressa non conterà assolutamente nulla, perché prima scatteranno quei deputati o quei senatori.

Per queste ragioni noi voteremo contro, ma soprattutto vorremmo che fosse chiaro quanto sia truffaldina la narrazione secondo la quale voi avreste introdotto delle vere preferenze. *(Applausi)*.

MAIORINO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signor Presidente, io ho trascorso letteralmente il fine settimana a spiegare alle persone comuni (amici, conoscenti o semplicemente vicini di casa e persone del vicinato), che me lo chiedevano, come funzioni questo disegno di legge elettorale. Non ci hanno capito letteralmente niente, perché è un sistema diabolico. È un sistema escogitato per far credere all'elettorato che il potere torni nelle sue mani attraverso l'espressione delle preferenze, laddove in realtà lo si occulta all'interno delle segreterie di partito.

Sapete cosa c'è? Noi del MoVimento 5 Stelle abbiamo subito l'attuale legge elettorale, che era stata disegnata da destra e sinistra - come purtroppo spesso fa la politica ultimamente - apposta per tenere fuori un movimento politico. Oggi voi state facendo di peggio, però: in quella legge elettorale era almeno chiaro che decidevano le segreterie di partito chi inserire nelle liste e chi far eleggere, mentre con questa voi invece ingannate gli elettori. Ho sentito la premier Giorgia Meloni dire che con questo provvedimento elettorale gli elettori potranno indicare il Premier, la coalizione e i parlamentari. Due su tre sono balle. Potranno indicare la coalizione? Vero,

meno male e grazie al cielo. Potranno indicare il Premier? Davvero, Presidente? Allora è incostituzionale, perché il Premier lo indica il Presidente della Repubblica e, quindi, abbiamo ragione noi nel dire che è incostituzionale, che state violando le prerogative del Presidente della Repubblica e, quindi, state prendendo in giro gli elettori. Oppure no? (*Applausi*).

Potete indicare i parlamentari: falso, falsissimo, perché - come è stato appena spiegato dal collega Giorgis - ci sono i 105 supernominati che hanno la priorità su tutto e su tutti. Qualora il numero dei parlamentari eccedesse quello che una singola Camera può contenere, quelli che sono stati votati con le preferenze se ne restano a casa per far entrare i 105 supernominati e tutti i partiti intorno al 10-12%, quindi la maggior parte dei partiti, eleggeranno solo i capi i capilista stabiliti dalle segreterie di partito. Appena un 18% del Parlamento sarà eletto con le preferenze. Questo è un provvedimento supertruffa.

Aggiungo che è una truffa verso gli elettori ed è anche una truffa verso i candidati, perché chi avrà interesse a correre a cercare le preferenze, quando sa che è una corsa completamente inutile, perché gli unici che entreranno saranno i nominati dalle segreterie di partito? (*Applausi*).

Il nostro voto, ovviamente, è contrario a questo emendamento. (*Applausi*).
DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, anche io, che pure sono stato per molti anni e sono ancora nella segreteria di partito e quindi penso che tutto sommato non sia un dramma se anche le segreterie di partito concorrono a discutere i candidati di una lista, dico che trovo vi sia un aspetto davvero insopportabile di questa vostra proposta di legge elettorale e penso che almeno questo punto vada spiegato al Paese. Ho già avuto modo, in quest'Aula, di dire che la nuova legge elettorale dividerà i candidati in tante categorie e sottocategorie e già solo questo mi sembra profondamente sbagliato, ma c'è un punto su cui io vorrei che il Governo o qualche esponente della maggioranza potessero dare una risposta per spiegare al Paese perché si è scelto di fare così. Stiamo parlando del premio di maggioranza: io personalmente considero questo premio di maggioranza sbagliato nel merito, perché penso sia troppo grande, anzi abnorme, e che sia rischioso eleggere molti parlamentari attraverso il premio di maggioranza perché si avvicinano molto pericolosamente le soglie che la Costituzione ha posto per una serie di circostanze particolarmente delicate, come l'elezione del Capo dello Stato o dei giudici costituzionali. Da un punto di vista di cultura politica, quindi, esprimo un dissenso rispetto all'ipotesi del premio.

C'è però una risposta che vorrei veramente poteste dare. Anche ammettendo la logica del premio di maggioranza - perché voi dite che il premio di maggioranza serve perché impedisce il pareggio e bisogna dare ad una coalizione un numero di parlamentari in più per evitare le paludi parlamentari, le larghe intese, le cose che sono accadute negli anni passati,

i governi tecnici - e quindi accettando l'idea che il premio di maggioranza serve a questo, qualcuno, signor Presidente, può ragionevolmente, con parole chiare, che capiscano tutti, spiegare perché il premio di maggioranza si assegna con un listino separato e non si assegna invece con uno scorrimento dei migliori candidati, dei migliori partiti della coalizione? (*Applausi*). Qual è il motivo per cui esiste un listino separato e non esiste lo scorrimento? Esiste sempre lo scorrimento: i listini esistevano solo in alcune Regioni in passato e sono stati tolti di mezzo proprio perché erano un mercato e il listino serve esattamente perché dovete riproporre la logica del mercato. Ve lo dico io, come sarà fatto il listino della maggioranza, di chi vincerà le elezioni: sarà fatto su un patto politico, molto probabilmente non trasparente, e quei partiti che hanno dovuto magari cedere qualcosa in termini di linea politica saranno ricompensati attraverso una maggiore rappresentanza nel listino. Lo dico in italiano, perché i cittadini devono capire: la Lega ha accettato che non ci siano più i collegi uninominali? Forza Italia ha accettato che ci siano anche semplicemente un po' di preferenze? Benissimo, saranno ricompensati da una trattativa sul listino. (*Applausi*).

Questa è l'unica verità di questa vicenda e va detta per quella che è, perché almeno chi si trova fuori da qui deve capire di cosa stiamo parlando. C'è un modo per attribuire il premio di maggioranza normalmente, senza trattative - se proprio lo volete fare, insisto - ed è quello che esisteva, ad esempio, nelle vecchie leggi elettorali. Abbiamo già avuto in Italia casi di leggi elettorali che prevedevano un premio di maggioranza, ma naturalmente quel premio si distribuiva proporzionalmente ai partiti attraverso un meccanismo che si chiama scorrimento; in questo caso, peraltro, avete anche introdotto le preferenze dal secondo in poi, quindi lo scorrimento aumenterebbe il numero dei candidati eletti con le preferenze e invece, guarda caso, non lo volete fare e questo perché è più utile, ma non al Paese, bensì a voi. È sempre la solita storia: una legge elettorale che è stata pensata non perché serve al Paese, ma perché serve al partito di Giorgia Meloni e ai suoi alleati e questo non è accettabile. (*Applausi. Commenti*).

PRESIDENTE. Senatore Licheri, ha un sussulto di verbosità.

MALAN (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FdI*). Signor Presidente, dichiaro anzitutto il voto a favore dell'emendamento 2.174 (testo 2), che però non ha a che fare con le cose che sono state dette, perché contiene una norma di chiusura tecnica che - ripeto - ha poco a che fare con quanto è stato detto.

Visto che coloro che hanno parlato prima di me hanno parlato della legge elettorale, faccio presente che questa legge è molto semplice. C'è chi ha detto che è molto difficile da capire, mentre è molto semplice: chi vince le elezioni ha la maggioranza per governare. (*Applausi*). Questo è un fatto abbastanza semplice. Dunque, chi perde le elezioni non dovrebbe andare al Governo, visto che gli italiani avrebbero deciso. Sappiamo che è spesso

successo l'opposto, ma noi siamo del parere che sia opportuno andare in questa direzione.

Aggiungo una cosa. La questione del listino, del premio di maggioranza nazionale e dei capilista bloccati non sono due cose che si sommano, perché coloro che sono compresi nella lista per il premio di maggioranza nazionale devono anche essere capilista. Pertanto, se la loro coalizione vince lasciano il loro posto da capolista e verrà eletto qualcuno che ha preso più preferenze degli altri candidati. *(Applausi)*.

Aggiungo ancora un'altra cosa. Anche tra le leggi elettorali del passato, ricordo quella in vigore dal 1994 (che credo che per qualche ragione si chiami mattarellum) che prevedeva due categorie diverse (coloro che erano nel collegio uninominale e coloro che erano nel proporzionale) e al Senato c'era un meccanismo diverso. Infatti, al Senato non c'era la lista proporzionale, ma lo scorrimento avveniva a favore di coloro che erano nei collegi uninominali e che avevano preso le cifre elettorali maggiori.

Pertanto, non ci sono, in questo senso, delle cose al di fuori di ciò che è già stato fatto, approvato e usato. C'è la novità, effettivamente, per cui coloro che sono scelti dagli italiani andranno a governare e si saprà anche, salvo che succedano cose che per cui nessuna coalizione prende la maggioranza, chi sarà il Presidente del Consiglio. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.174 (testo 2), presentato dal senatore Lisei e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2, nel testo emendato. *(Commenti)*. Senatore Bazoli, questa volta aveva il tempo. Annullo la votazione. Le votazioni arrivano a sorpresa. Sono una dietro l'altra, è facile da capire.

BAZOLI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, desidero intervenire anche perché ho sentito le parole del presidente Malan, che però dice cose che sono solo parzialmente vere.

Presidente Malan, lei dice che questa legge elettorale garantirà a chi vince di governare. Semplicemente non è vero, perché garantisce a chi vince di governare alla condizione che le coalizioni prendano il 42%, altrimenti, se nessuna delle coalizioni prende il 42%, ci sarà un proporzionale puro. Voi state vendendo una merce che è falsa, perché la legge elettorale contempla l'ipotesi che ci sia invece una rappresentanza puramente proporzionale che non garantirà affatto a chi vince o a chi arriva primo di governare, perché a quel punto sarà tutto un gioco parlamentare. Quindi, voi state dicendo una cosa che non è vera, perché l'ipotesi che nessuna delle coalizioni prenda il 42% non è peregrina e non è assolutamente imprevedibile o impossibile, perché può tranquillamente verificarsi, come si è verificata in

passato, quando un terzo polo è arrivato e ha impedito, appunto, di raggiungere la maggioranza. Quindi voi state dicendo una cosa che è falsa. Allo stesso modo, sulle preferenze e sul fatto che si sceglieranno le persone che verranno in Parlamento, devo ribadire quello che ha detto prima il collega Giorgis, perché il meccanismo è tale per cui, nell'ipotesi in cui si superasse quella soglia di seggi che possono essere attribuiti a una maggioranza che vincesse, allora anche le persone che hanno preso le preferenze rischierebbero di rimanere a casa. Quindi, in realtà, anche questa è una cosa che voi continuate a dire, ma che è smentita dai fatti. Non vendete notizie o merci che in realtà sono totalmente destituite di fondamento.

PRESIDENTE. Naturalmente io do la parola su tutti gli interventi. Non mi permetto di interloquire, ma il suggerimento è di cercare di intervenire sugli emendamenti e non in generale. Forse, per la speditezza dei lavori ciò non farebbe male.

CATALDI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALDI (M5S). Signor Presidente, non sono d'accordo con le premesse del senatore Bazoli quando dice che il senatore Malan ha detto cose parzialmente vere. Io ricordo bene che il senatore Malan ha esordito dicendo una cosa che è chiaramente falsa, una finzione, ossia che con questo sistema elettorale, che lui considera semplice - a tal proposito io non so quale testo abbia letto il senatore Malan, perché quello che ho letto io sembra incomprensibile - (*Applausi*) chi vince ha la maggioranza per governare. Mi dica dove legge questa cosa, perché a me sembra che ottenere il 42% non significhi aver vinto le elezioni. Voi stabilite una finzione attraverso la quale la parte politica che ha perso le elezioni diventa magicamente la maggioranza. (*Applausi*).

Non mi sembra che chi vince governi quando voi mettete una regola attraverso la quale voi selezionate chi può partecipare alle elezioni. Guarda caso, questa selezione tira fuori dal campo largo delle forze politiche che, invece, vorrebbero partecipare alla competizione elettorale.

Poi, senatore Malan, non mi sembra che chi vince abbia la maggioranza quando voi ricorrete a un metodo che risale addirittura ai primi dell'Ottocento e che viene considerato un metodo truffaldino, cui è stato dato un nome, il *gerrymandering*, cioè quel sistema che ridisegna i collegi per guadagnare ancora seggi elettorali. Sono tutti metodi truffaldini che voi state applicando per distorcere il risultato delle prossime elezioni. (*Applausi*).

BORGHI Enrico (IV-CR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (IV-CR). Signor Presidente, ho chiesto di poter intervenire alla luce delle affermazioni rese in quest'Aula dal collega senatore Malan. Come probabilmente lei ricorderà, nell'intervento che ho svolto la scorsa settimana avevo provato ad enucleare quelli che, dal nostro punto di vista, sono i quattro aspetti di potenziale incostituzionalità di questa norma.

Le parole del capogruppo Malan, però, sollevano una quinta problematica, perché il collega ha esplicitamente asserito che, con questa legge, verrà scelto il Presidente del Consiglio. Giova qui ricordare che l'articolo 92 della Costituzione, che vorrei permettermi di leggere, reca la seguente dizione: «Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri». Questa legge restringe la libertà, l'autonomia, la responsabilità del Capo dello Stato, Presidente della Repubblica. (*Applausi*).

Se voi aveste voluto ottenere un risultato di questa natura, avreste dovuto seguire la via maestra, che era quella della modifica della nostra Carta costituzionale. Avreste dovuto introdurre il cosiddetto premierato che, come abbiamo dibattuto in quest'Aula, modificava questa previsione, tant'è vero che proprio questo argomento fu oggetto di molti dibattiti e di molte votazioni. Poi, per motivi politici tutti interni alla vostra coalizione, ai dissidi interni alla vostra coalizione, ai diverbi presenti all'interno del Governo, questa modifica costituzionale è stata messa in archivio.

Ora si tenta surrettiziamente di introdurre, per via di una legge ordinaria, una modifica di natura costituzionale. Quindi, è di tutta evidenza che anche questo sarà un argomento che sarà sottoposto al vaglio, alla valutazione e alla decisione della Corte costituzionale. Quindi, anche alla luce del dibattito di oggi, mi sento di dover riproporre una proposta che è caduta evidentemente nel nulla ma che, anche alla luce di queste affermazioni, a mio giudizio è indispensabile.

Le forze politiche di governo si devono assumere la responsabilità di dire che la norma non verrà resa operativa prima della pronuncia della Corte costituzionale su questo testo (*Applausi*), perché, diversamente, rischieremmo di trovarci in una condizione - già accaduta in passato - di chiamare gli italiani al voto su una norma che ha dei tratti palesemente incostituzionali. (*Applausi*).

LISEI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LISEI (FdI). Signor Presidente, sul tema dell'individuazione della soglia bisogna che cerchiamo di far pace con la Corte costituzionale: l'indicazione di una soglia minima per la quale ottenere un premio elettorale è una delle indicazioni che ha sempre dato la Corte costituzionale. L'indicazione del 42 per cento va in quella direzione, cioè di garantire il premio a chi ha effettivamente ottenuto una quota di consenso sufficiente a ottenere il premio elettorale; se la soglia fosse più bassa, si andrebbe in conflitto; molto più bassa, chiaramente, perché la Corte costituzionale ha dichiarato legittima la soglia del 40 per cento sull'*italicum*, una legge che ha fatto il centrosinistra. Noi abbiamo cercato di aggiungere qualche punto per rendere la soglia ancora più solida di fronte alla Corte costituzionale, perché questo è il dettato della giurisprudenza della Corte costituzionale.

Dopodiché, capisco che qualcuno, forse per timore di perdere, auspichi il pareggio e questo è un auspicio che viene probabilmente dalla sinistra, ma

le soglie servono a questo: a garantire che la legge elettorale sia compatibile con il dettame della Corte costituzionale. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Fatte salve le prerogative del Capo dello Stato, dice comunque la legge. Ripeto che potete intervenire su tutto, ma cerchiamo di tenere a mente che stiamo votando l'articolo 2.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

NICITA *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICITA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, le posso chiedere la cortesia di non chiosare gli interventi dell'opposizione? *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Non ho chiosato, ho letto un pezzo della legge. Non ho chiosato.

NICITA *(PD-IDP)*. L'altra settimana ha chiosato sul tema delle preferenze.

PRESIDENTE. L'altra settimana è passata.

NICITA *(PD-IDP)*. Qualche giorno fa. Poi ha chiosato sull'idea della raccolta delle firme, citando l'esperimento. Oggi di nuovo. Per favore.

PRESIDENTE. Sarà fatto, l'accontenterò. Non è sull'ordine dei lavori, ma l'accontenterò lo stesso.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

UNTERBERGER *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 3.4.

L'articolo 3 riguarda il collegio Bolzano-Bassa Atesina. Noi della SVP abbiamo depositato un emendamento di stralcio e se avete un attimo di pazienza vi spiego perché. Come forse sapete, la materia è disciplinata dall'articolo 111 del pacchetto. Il pacchetto è un accordo tra l'Austria e l'Italia per tutelare le minoranze linguistiche, con ancoraggio internazionale. La misura di cui all'articolo 111 prevede che per il Senato nel Sud Tirolo devono esserci tre collegi che devono favorire l'elezione di rappresentanti che rispecchiano la popolazione.

Nel nostro territorio ci sono due terzi di popolazione di madrelingua tedesca e un terzo di madrelingua italiana. Dopo lunghe trattative, questa misura è confluita in una legge del 1991 e l'Austria, nel 1992, ha dato la quietanza liberatoria della lite tra Italia e Austria davanti alle Nazioni Unite. Questa cosa non è mai stata cambiata, neanche dalle leggi elettorali che si sono susseguite nel tempo.

Adesso la maggioranza, con un articolo, stralcia sei Comuni dove gli abitanti sono prevalentemente di madrelingua tedesca, con la motivazione che il collegio deve essere assicurato a un rappresentante di madrelingua italiana. Ovviamente condivido che il terzo collegio spetta, come previsto anche nel pacchetto, a un rappresentante di madrelingua italiana, ma il fatto è che è già così: già adesso c'è il 60% della popolazione di madrelingua italiana e infatti sono stati eletti Bressa, Spagnolli, Palermo,

tutti rappresentanti di madrelingua italiana. Ci si chiede allora perché si debba cambiare questo collegio. Fatto sta che la popolazione della Bassa Atesina è su tutte le furie. In pieno agosto hanno organizzato manifestazioni, addirittura fiaccolate, con la partecipazione di centinaia di persone che hanno protestato contro la divisione del loro collegio. È un territorio che ha una forte identità, legato da una storia comune, da una lingua comune, da una cultura comune e soprattutto ricorda ancora che, sotto il fascismo, la Bassa Atesina è stata aggregata alla Provincia di Trento invece che alla Provincia di Bolzano. Per quei Comuni, quindi, non è semplicemente un collegio elettorale, è di più, e soffrono tanto di questa divisione.

Rivolgo un ultimo appello alla maggioranza. Per favore, accettate quello che sente la popolazione del territorio e che è sostenuto anche da tante persone di madrelingua italiana e tenete questo collegio così com'è. Votate il nostro emendamento di stralcio. (*Applausi*).

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 12,45)

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signora Presidente, intervengo a integrazione di quello che ha spiegato la senatrice Unterberger. Avete capito che questa legge in Alto Adige e in Trentino non si applica, nel senso che da noi rimangono tre collegi elettorali uninominali, sia in Alto Adige che in Trentino, e alla Camera rimangono due collegi, sia in Trentino che in Alto Adige, uninominali, più un collegio plurinomiale che elegge tre rappresentanti. Per garantire in qualche modo al partito di maggioranza di lingua tedesca dell'Alto Adige almeno uno dei rappresentanti del collegio plurinomiale della Camera, è stata stabilita una soglia di voti che, ove raggiunta, consente a questo partito di avere il rappresentante, anche con questa nuova legge, che permetterebbe, invece, soltanto l'assegnazione a partiti nazionali dei collegi plurinominali. Ma cosa è successo? È successo che l'onorevole Urzì, che è in questo caso l'autore dell'emendamento che ha portato all'articolo 3, ha fatto "il Trump". (*Applausi*).

Tutti ricorderete che, qualche mese fa, Trump, il Presidente americano, ha modificato d'imperio i confini dei collegi elettorali in America per fare eleggere gli amici suoi. La stessa cosa fa l'onorevole Urzì, nel senso che propone la modifica dei confini del collegio in cui sono stato eletto io per fare eleggere un italiano. Guarda caso, io sono anche un italiano (e per italiano intendo un sudtirolese di madrelingua italiana). Guarda caso, anch'io sono sudtirolese di madrelingua italiana, sono un italiano, ma forse io sono l'italiano sbagliato. (*Applausi*).

In sudtirolese, in dialetto altoatesino, si dice "*der falsche Walscher*", l'italiano sbagliato. L'italiano giusto evidentemente è un italiano di centrodestra. (*Applausi*).

Al di là di questo, che mi pare un discorso discutibile, si crea un precedente pericoloso con questa modifica dei confini perché, qualora dovesse ancora cambiare la legge elettorale (sappiamo che potrà cambiare, perché in Italia

la legge elettorale dura un po' di anni, poi la cambiano), magari si tornerà a collegi uninominali e ci ritroveremo con qualche Governo che dirà: cambiamo i confini così eleggiamo gli amici nostri. Questo mi pare che cozzi con il carattere di generalità che dovrebbero avere le leggi.

A questo si aggiunge un aspetto che ha già in qualche modo evidenziato la senatrice Unterberger, e cioè che per noi delle autonomie è fondamentale il coinvolgimento delle popolazioni interessate e degli enti locali - ossia i Comuni - nelle decisioni che riguardano il territorio. In questo caso non è successo; è arrivata dall'alto la proposta di modificare i confini e i Comuni e i cittadini l'hanno saputo leggendo i giornali. Quindi non è un caso che tutti i consigli comunali dei Comuni della bassa atesina che verrebbero esclusi da questo collegio hanno adottato un provvedimento in cui chiedono di non farlo; lo hanno fatto tutti, a larghissima maggioranza se non all'unanimità. Pensate a dei Comuni che hanno governi di un colore e opposizione di un altro che unanimemente dicono: no, questi confini non vanno cambiati. Credo, per le mie convinzioni personali e democratiche, che quando i Comuni chiedono unanimemente delle cose bisognerebbe almeno ascoltarli. In questo caso, invece, evidentemente la maggioranza vuole andare dritta in questa direzione e non lo vorrà fare. Tra l'altro, la bassa atesina è un comprensorio e i Comuni gestiscono insieme servizi (servizi sociali, i servizi ambientali, servizi sanitari, mobilità), quindi, essendo una comunità unica, vorrebbe essere una comunità unica anche nello stesso collegio elettorale.

Il mio emendamento propone quindi di sostituire questo articolo con un altro in cui si ripristina la proporzione di genere, che è andata a perdersi nei meandri delle varie modifiche fatte a questa legge. *(Applausi)*.

BIANCOFIORE (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*). Domando di parlare sul complesso degli emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCOFIORE (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*). Signor Presidente, devo ahimè dissentire con la collega Unterberger e con il collega Spagnolli. Vorrei che per una volta quest'Assemblea ascoltasse - lo leggo testualmente - il testo della misura 111 del pacchetto di leggi per l'Alto Adige che reca modifica delle circoscrizioni elettorali per le elezioni del Senato. Questa cosa la dedico più alla mia maggioranza e a tutto il resto del Parlamento che ai colleghi della Volkspartei. Cito: «allo scopo di favorire la partecipazione al Parlamento dei rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e tedesco della provincia di Bolzano, in proporzione alla consistenza dei Gruppi stessi»; modifica della legge 27 febbraio 1958.

Quindi qui si parla di garanzia del gruppo italiano e del gruppo tedesco, ma attenzione: in proporzione. I colleghi della Volkspartei sanno che io ho proposto di tutelare la minoranza a trecentosessanta gradi, di scrivere per legge che alla minoranza spettano gli attuali seggi. La minoranza di lingua tedesca, quindi la Südtiroler Volkspartei, avrebbe garantiti gli attuali seggi che ha in Parlamento (che comunque con questa legge le verrebbero garantiti comunque), ma ho chiesto che venisse data alla maggioranza - a tutti gli italiani, insomma - la possibilità di far eleggere i propri elettori

anche con il proporzionale, come nel resto d'Italia. Secondo me, ha anche dei profili di incostituzionalità che in una legge nazionale ci sia un metodo, il rosatellum, per il Trentino-Alto Adige e un metodo, il proporzionale, per il resto d'Italia. *Ergo* si verrà eletti nel prossimo Parlamento con un sistema proporzionale e da noi si manterranno i collegi.

Tra l'altro, era previsto un collegio per la minoranza di lingua tedesca dalla misura 111, che poi è stata attuata successivamente nel 1991, mentre il resto era proporzionale, anche alla Camera. Questo è un appello che rivolgo alla mia maggioranza: cercate di rivedere questa cosa alla Camera, perché non è pensabile che noi introduciamo un sistema a collegi uninominali per la Camera, che non c'era neanche nel porcellum di Calderoli, e lasciamo i collegi, che non hanno alcuna motivazione di essere, soprattutto per la Camera dei deputati.

Quella è un'invenzione, e lo ribadisco a beneficio della mia maggioranza, che spero mi ascolti: i collegi alla Camera della passata legge elettorale, il cosiddetto rosatellum, sono un'invenzione del Governo Renzi. Quest'ultimo, non a caso, disegnò un collegio - quello sì, collega Unterberger, e lei lo sa benissimo - appositamente per la collega Boschi. Fu allargato, infatti, l'originario collegio di Bolzano-Laives per farlo diventare Bolzano-Bassa Atesina, al fine di consentire agli elettori di lingua tedesca di votare la collega Boschi; altrimenti, nel confronto diretto con la sottoscritta, che era il suo contraltare, probabilmente non ce l'avrebbe fatta a essere eletta.

La mia maggioranza sta quindi favorendo, ancora una volta, le opposizioni. Tant'è che in questo momento c'è da dire con molta chiarezza che la collega Unterberger ha detto una palese verità: ha fatto i nomi del collega Spagnoli e del compianto defunto collega Bressa, tutti candidati italiani eletti grazie ai voti tedeschi. In caso contrario, il candidato italiano da solo non ce la farebbe mai, poiché i Comuni della Bassa Atesina sono a maggioranza di lingua tedesca.

Allora vorrei dire ai colleghi della Südtiroler Volkspartei: lasciateci almeno eleggere i rappresentanti di centrodestra e di centrosinistra con il sistema proporzionale. La minoranza nessuno la tocca, sarà sempre garantita; lasciate però che il proporzionale faccia la sua parte, anche per quanto riguarda il voto italiano. Altrimenti non si capisce per quale motivo dovremmo mantenere i collegi uninominali, in particolar modo alla Camera, quando abbiamo un sistema totalmente diverso nel resto d'Italia.

Mi appello veramente alla mia maggioranza: la misura 111 del pacchetto di leggi per l'Alto Adige parla di proporzione e non si riferisce a un singolo collegio, ma a un territorio individuato laddove vi sia la presenza di minoranze. (*Applausi*).

PAITA (IV-CR). Domando di parlare sul complesso degli emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAITA (IV-CR). Signora Presidente, avrei evitato questo intervento, se non avessi ascoltato la ricostruzione a dir poco allucinante, se non mitomane, fatta dalla collega Biancofiore sulla definizione del collegio elettorale. Ci tengo quindi a puntualizzare, per suo tramite, che secondo questa tesi noi avremmo disegnato in passato (non facevo parte del Parlamento, ma me

ne assumerei pienamente la responsabilità) un collegio appositamente per la collega Boschi, che era peraltro candidata in altri collegi e che, come ricordano tutti, non ha certamente bisogno di un collegio costruito su misura per poter essere eletta, poiché per lei parlano competenze e capacità.

Mi chiedo se la narrazione personale della collega Biancofiore possa spingersi fino a sfiorare il ridicolo. Mi permetto di intervenire solo per dire che bisognerebbe tutti avere il senso della misura quando si raccontano i fatti e si vuole piegarli ai fini di un racconto e di una narrazione personale. Immagino che, se la collega Boschi fosse seduta in questo momento nei banchi del Senato, mi avrebbe chiesto di evitare questo intervento, perché non ce n'era bisogno; ma lo faccio comunque, perché i cittadini che da fuori ascoltano un intervento inverosimile come quello della collega Biancofiore hanno il diritto di sapere che si tratta di menzogne raccontate per mettere in rilievo la propria figura.

Quindi mio malgrado, e nonostante non fosse strettamente necessario, ho ritenuto doveroso precisare che i fatti raccontati sono del tutto privi di qualsiasi fondamento. (*Applausi*).

PARRINI (PD-IDP). Domando di parlare sul complesso degli emendamenti. **PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

PARRINI (PD-IDP). Signora Presidente, sono abbastanza stupefatto per gli interventi che ci sono stati. Prima di tutto, ho molto apprezzato gli interventi della senatrice Unterberger e del senatore Spagnolli, che, con molta delicatezza e con un linguaggio assai misurato, ci hanno spiegato che cosa?

Ci hanno spiegato che, per quanto riguarda il collegio uninominale del Senato a Bolzano, la maggioranza, proditoriamente, con un emendamento presentato all'ultimo momento nell'Aula della Camera, ha tolto dei Comuni da un collegio e li ha appiccicati ad altri collegi, facendo tutto questo con l'unico scopo di rendere più improbabile la vittoria di un candidato di centrosinistra e più probabile quella di un candidato di centrodestra. (*Applausi*).

Io ritengo che, di fronte a queste operazioni, si debba usare un linguaggio meno misurato di quello che hanno usato i senatori Spagnolli e Unterberger e mi assumo la responsabilità di definire questo modo di cambiare le carte in tavola mentre la partita sta per iniziare un'operazione da bari (*Applausi*), perché questo è stato fatto: si è barato. Non c'è un altro verbo nella lingua italiana per definire quello che è stato fatto. E di fronte a un'operazione da bari bisogna indignarsi anche perché - come ho ricordato in un mio precedente intervento - questa operazione è stata fatta con un colpo di mano avvenuto sottobanco. Cioè: non è stata insediata una commissione tecnica alla quale è stata data una direttiva politica (*Applausi*); non è stata fatta un'attività di raccolta pareri sul territorio per capire se i Comuni interessati da questo *gerrymandering* fossero d'accordo oppure no. È stato fatto tutto alla chetichella, di nascosto, all'ultimo momento, con un colpo sotto la cintura. Non si fa così: questa è una scorrettezza estrema.

E poi - questa è la precisazione che mi interessa di più - vorrei invitare i senatori della maggioranza a non esercitarsi nel racconto "a capocchia" della storia dei sistemi elettorali in questo Paese. (*Applausi*). Sono stato particolarmente ferito dall'intervento del senatore Malan, che ha parlato del miglior sistema elettorale che questo Paese abbia avuto negli ultimi trent'anni, e cioè la legge Mattarella, facendone un racconto completamente fantasioso e ai limiti della diffamazione rispetto alla bontà di quella legge. (*Applausi*).

Caro senatore Malan - mi ascolti - guardi che la parentela tra la legge Mattarella e quella che voi avete "cucinato", sa quant'è su una scala da 1 a 10? È zero! (*Applausi. Commenti*). Nella legge Mattarella - caro senatore Malan, capisco le interruzioni, ma sarebbe meglio non interrompere - per l'attribuzione dei seggi della quota proporzionale (non per l'attribuzione di un premio di maggioranza spropositato) c'erano dei listini bloccati di circoscrizione che - informo il senatore Malan - avevano una dimensione massima di quattro candidati. Voi, per l'aggiudicazione del premio, avete fatto due listoni nazionali di 70 e 35 candidati. (*Applausi*). I listoni occulti nazionali nella legge Mattarella non c'erano né alla Camera, senatore Malan, né al Senato, dove la quota proporzionale dei seggi veniva attribuita attraverso il recupero dei migliori perdenti nei collegi uninominali. Quindi non inventi le cose, non racconti in maniera distorta un sistema elettorale che, ripeto, è il migliore che l'Italia abbia avuto negli ultimi trent'anni. Lasci in pace il mattarellum e pensi alle porcherie che sono in questa legge elettorale. (*Applausi*).

Alla senatrice Biancofiore vorrei dire che la sua narrazione di come è nato il collegio uninominale del 2018 è un'opera di fantasia. È un'opera di fantasia, cara senatrice Biancofiore, per la semplicissima ragione che qui stiamo parlando della modifica dei confini di un collegio uninominale esistente.

L'ha capito questo? Lei l'ha capito che stiamo modificando un collegio uninominale esistente? Io l'ho ascoltata in silenzio e vorrei che lei facesse lo stesso. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Senatrice Biancofiore, lei è intervenuta prima. Non scaldiamo gli animi.

PARRINI (*PD-IDP*). Nel caso dell'emendamento soppressivo che noi abbiamo presentato ...

PRESIDENTE. Senatore Parrini, si rivolga a me.

PARRINI (*PD-IDP*). Bene, mi rivolgo alla senatrice tramite lei.

Stiamo presentando un emendamento soppressivo di una disposizione che cancella, cambia i confini di un collegio uninominale esistente. C'è un collegio uninominale e se ne fa un altro per sfavorire l'avversario politico e favorire la maggioranza. Questa è l'operazione. Nel 2018 la legge interveniva dopo che alle elezioni precedenti c'era stata la legge n. 270 del 2005 (cosiddetto porcellum), che - indovina indovinello - quanti collegi uninominali prevedeva in Trentino-Alto Adige? Zero. (*Applausi*). Quindi, di che cosa parla - mi rivolgo alla Presidente - la senatrice Biancofiore? Prima

di fare accuse, anche facendo nomi e cognomi di colleghi, dovrebbe studiare quello che è avvenuto in questo Paese. (*Applausi*).

GAUDIANO (M5S). Signor Presidente, desidero intervenire sul complesso dell'articolo 3 per lasciare agli atti una nostra dichiarazione.

Per quanto riguarda questo articolo, va detto che interviene nel modificare i confini dei collegi senatoriali di Bolzano e non solo. Il modo in cui vengono disegnati i collegi può modificare il risultato elettorale e quindi incidere direttamente sulla rappresentanza delle diverse comunità linguistiche.

Qual è il problema principale, o - meglio - la criticità principale di questo articolo? È sicuramente il metodo. Mi rivolgo alla collega Biancofiore e le chiedo: ma perché questa modifica è stata inserita alla Camera durante l'esame in corso d'opera? Qual è il motivo? Ricordo, peraltro, che stiamo intervenendo su un territorio particolarmente delicato: un territorio a Statuto speciale, che lei conosce molto bene, dove vi sono diversi gruppi linguistici. Penso che la maggioranza dovrebbe, a questo punto, spiegare sulla base di quali dati demografici, territoriali e linguistici siano stati ridisegnati i collegi. Ditelo chiaramente che è una legge elettorale creata, elaborata e fatta a fine legislatura per garantire la stabilità futura della vostra forza politica. (*Applausi*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ALBERTI CASELLATI, ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.6. Invito inoltre a ritirare l'emendamento 3.31. Sui restanti emendamenti esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Senatore Lisei, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 3.31?

LISEI (FdI). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.1, identico agli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4.

CATALDI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALDI (M5S). Signor Presidente, intervengo su questo emendamento soppressivo perché abbiamo veramente a che fare con un sistema assurdo di geometria elettorale che vuole ridisegnare un collegio per il chiaro vantaggio a favore di questa maggioranza di Governo.

Non pensiamo, però, che sia un'idea originale di questa maggioranza. No, c'è un precedente storico, che è stato in qualche maniera copiato e preso come spunto di ispirazione.

Dobbiamo tornare indietro nel tempo, negli Stati Uniti, ai primi del 1800, quando un Governatore del Massachusetts decide di ridisegnare il collegio elettorale. È un furbetto. Capisce che il suo elettorato era diviso per zone, per aree territoriali, con aree che sono a lui favorevoli ed altre no. Nel ridisegnare questo collegio elettorale, dunque, traccia dei confini un po' contorti, per tenere fuori le aree non a suo favore.

Alla fine viene fuori una forma un po' allungata, strana, con contorni irregolari. Un giornalista, come se guardasse le forme delle nuvole, ci intravede la forma di una salamandra e capisce che era un uno strumento truffaldino. Cosa fa questo giornalista, allora? Dà un nome a questa tecnica truffaldina, unendo il nome della salamandra con quello di questo Governatore, Elbridge Gerry, ed il nome che viene fuori è, appunto, *gerrymandering*.

È un fatto storico, però oggi, nelle democrazie, quel nome ricorda una sola cosa ed ha un solo significato: è una truffa elettorale, signor Presidente, che la maggioranza sta replicando. (*Applausi*). L'articolo 3 fa esattamente questo. Modifica il collegio di Bolzano, sposta i Comuni, sapendo che questi spostamenti non toccano il risultato da dove vengono sottratti, che vengono accorpati per ottenere un seggio in più.

Signor Presidente, è una truffa elettorale ed è un altro degli elementi di questa legge che va cancellato. Voteremo, pertanto, a favore dell'emendamento soppressivo dell'articolo.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.1, presentato dai senatori Floridia Aurora e Spagnolli, fino alle parole «*l'articolo*».

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 3.2 a 3.4.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.6 (testo 2).

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, siccome avevamo il sospetto che il nostro emendamento non sarebbe stato votato, abbiamo presentato un testo 2, un emendamento in subordine che prevede una soluzione. Se già dovete spostare dei Comuni dal collegio Bolzano-Bassa Atesina, almeno spostateli tutti, così la Bassa Atesina rimane unita e viene aggregata interamente al collegio di Merano.

Non è una soluzione ottimale, perché in un collegio rimangono due Comuni e nell'altro circa cinquanta, però abbiamo tenuto conto del forte desiderio e della pretesa della Bassa Atesina di rimanere insieme. Vi preghiamo allora di votare a favore almeno di questo emendamento che abbiamo presentato in subordine.

BIANCOFIORE (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCOFIORE (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*). Signor Presidente, se la senatrice Unterberger parla del testo 2, mi vede assolutamente d'accordo. Io ritorno al collegio Bolzano Laives, per quanto riguarda il collegio italiano, e questo conferma ancora una volta tutto quello che io ho detto precedentemente. Infatti, fino al ridisegnamento, da parte del

rosatellum (anche se qua parliamo di Senato) del collegio Bolzano-Laives in collegio Bolzano-Bassa Atesina, il collegio era Bolzano-Laives. Quindi, ringrazio la SVP-Volkspartei per averlo proposto.

Io lo capisco perfettamente, essendo nata e cresciuta in Alto Adige.

Volete che non capisca quali sono le differenze etniche, qual è la situazione del mio territorio e anche come il partito di maggioranza assoluta venga - tra virgolette - taglieggiato dai partiti dell'estrema destra tedesca che sono in forte aumento, anche guardando all'altra parte del Brennero, alla Germania?

Resta il fatto che del Trentino-Alto Adige è stato fatto un *pot-pourri* e al collega che mi ha preceduto - senatore Parrini - dico che lei dovrebbe studiarla - lo dico tramite lei, signora Presidente - la legge elettorale, perché qua abbiamo il ministro Calderoli: c'erano eccome i collegi nel porcellum al Senato. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Si rivolga a me, senatrice Biancofiore.

BIANCOFIORE (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Scusi. Collega Parrini...

PRESIDENTE. No, si rivolga a me.

BIANCOFIORE (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Però, capisce, continua a dire di no. Basta che studiano, anche la senatrice Paita. Io non volevo offendere la collega Boschi, che è anche un'amica, ma volevo dire una pura verità: è stato disegnato di proposito un collegio per permetterle di essere eletta in un collegio uninominale grazie all'accordo tra Renzi e la Südtiroler Volkspartei di quel momento lì. Questa è storia e ci sono i giornali che ne hanno parlato. (*Applausi*).

PARRINI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD-IDP). Signora Presidente, intervengo semplicemente per dire che non è che può diventare tutto un'opinione. Nel 2013, senatrice Biancofiore, alla Camera furono eletti... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Allora, le regole valgono per tutti. Lei guardi me e si rivolga a me. Se non mi vuole guardare, può anche non farlo.

PARRINI (PD-IDP). La guardo molto volentieri. Nel 2013, alla Camera, in Trentino-Alto Adige sono stati eletti 12 deputati. (*Commenti della senatrice Biancofiore*) Sto parlando della Camera.

PRESIDENTE. Senatrice Biancofiore, non potete parlare tra di voi. Io devo mantenere la calma, perché almeno oggi, che è il mio compleanno, non mi voglio arrabbiare. (*Applausi*).

PARRINI (PD-IDP). Lo dico senza alcuna rabbia, ma non può essere continuamente spostato il piano della discussione. È stata fatta un'osservazione molto malevola nei confronti di una collega che è stata in passato eletta nel collegio uninominale della Camera. Quindi, stavo parlando di quello che succedeva con la legge Calderoli nel 2013 alla Camera. Nel 2018, l'operazione che la collega denuncia non poté avvenire per la semplice ragione che non si veniva da un sistema elettorale che prevedesse alla Camera i collegi uninominali, che erano previsti soltanto al

Senato. Quindi, non si poteva fare una manipolazione di un collegio uninominale che non esisteva. Non so dirla più chiaramente di così, però credo che il dibattito, se continuasse ulteriormente, sarebbe stucchevole.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.6 (testo 2), presentato dai senatori Durnwalder e Unterberger.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Sono pertanto preclusi gli emendamenti da 3.7 a 3.40.

L'emendamento 3.31 è ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

ALBERTI CASELLATI, *ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa.* Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4.

PATUANELLI *(M5S).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI *(M5S).* Intervengo per una questione tecnica. Abbiamo votato l'articolo 3?

PRESIDENTE. Quando ho detto che, se approvato preclude tutti i successivi, abbiamo votato un emendamento che di fatto sostituisce interamente l'articolo 3. Non serve votare l'articolo 3.

Non essendo stati presentati sull'articolo 4 altri emendamenti oltre a quelli soppressivi, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

GIORGIS *(PD-IDP).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIS *(PD-IDP).* Signora Presidente, l'articolo 4 ha a che fare il tema della permanente e costante ridefinizione, nel senso di aggiornamento, della composizione della Commissione incaricata di formulare le indicazioni per la determinazione e la revisione dei collegi elettorali, sulla base delle risultanze del censimento generale della popolazione. Noi, sia con gli emendamenti soppressivi, sia con una serie di altri emendamenti, che purtroppo in Commissione non si è potuto approfondire, ma che io spero che in quest'Aula invece si prendano un po' più sul serio, abbiamo messo in evidenza come la modalità attraverso la quale si sta procedendo alla riscrittura delle leggi elettorali sia davvero riprovevole e discutibile dal punto di vista della corretta corrispondenza tra il numero di elettori e l'ampiezza dei collegi. Sarebbe opportuno che ogni manutenzione alla legge elettorale (in questo caso non è una manutenzione, ma un vero e proprio stravolgimento e una riscrittura della legge elettorale) avvenisse solo ed esclusivamente a seguito di un aggiornamento anche delle caratteristiche della composizione di ogni circoscrizione, facendo naturalmente uso dei dati che l'Istat fornisce. Cosa sta capitando in questo caso? Sta capitando che si ridefiniscono i collegi senza tenere in alcuna considerazione quella che dovrebbe essere la prassi consolidata, ossia la ridefinizione delle

circoscrizioni basata sulla valutazione, da parte di commissioni tecniche, delle trasformazioni dal punto di vista demografico di un territorio. In questo caso non si è assolutamente voluto procedere alla nomina di alcuna commissione tecnica, né si è voluto garantire quel costante adeguamento e quella procedura che l'articolo della legge che voi state sopprimendo, invece, prescriveva. Questa soppressione è funzionale alla rapida introduzione di un sistema elettorale che non tiene conto neanche di quelle valutazioni tecniche che sarebbero comunque necessarie per garantire una corretta corrispondenza tra la definizione del numero degli eletti in ogni circoscrizione e il numero di abitanti elettori che in quella circoscrizione esercitano il proprio diritto di voto. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 4 altri emendamenti oltre a quelli soppressivi 4.1, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, 4.2, presentato dal senatore Pirondini e da altri senatori e 4.3, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo stesso. *(Segue la votazione)*.

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

ALBERTI CASELLATI, ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1.

LORENZIN (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZIN (PD-IDP). Signora Presidente, poiché stiamo parlando della ripartizione dei seggi, credo che sia importante che ci sia un momento di chiarezza. Vorrei aver capito male, ma a un certo punto durante il dibattito - e mi rivolgo a lei, visto che oggi è il suo compleanno, invece che al senatore Malan - è stato detto che i candidati capilista saranno tutti nel listino col premio. È impossibile, a meno che io non abbia letto un altro disegno di legge! Vuol dire che il listino col premio dovrebbe essere di 400 persone. Affinché sia molto chiaro a tutti, è vero che quelli che sono nel listino devono essere capilista, ma ogni partito, nei collegi plurinominali, presenta i propri capilista e non possono essere tutti automaticamente candidati nel listino del premio di maggioranza. *Ergo*, lo scorrimento di cui parlava il presidente Malan, che di fatto permetterebbe una maggiore ampiezza per l'elezione di persone che sono scelte con l'altro metodo, cioè con le crocette, non esiste.

Soltanto una parte, tra l'altro dell'intera coalizione, sarà dentro quel premio e non tutti i capilista. Quindi, poiché parliamo di attribuzione dei seggi, diciamocelo chiaramente che questo proporzionale con le preferenze in questo disegno di legge non esiste; esistono invece dei candidati più sicuri,

che sono quelli sia capilista sia nella lista del premio di maggioranza, ed altri che dipendono da una specie di bussolotto elettorale. (*Applausi*).

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, resterò nel merito dell'articolo 5, che prevede una norma transitoria che riguarda molto il gran dibattito di questi giorni rispetto al tema della raccolta firme. Ricordo che, a normativa vigente, l'esonero alla raccolta delle firme per la presentazione delle liste era previsto per i partiti politici costituiti in Gruppo parlamentare in entrambi i rami del Parlamento. Questa disposizione normativa viene adesso modificata alleggerendo questo carico e prevedendo l'esonero anche per chi ha una rappresentanza in un solo ramo del Parlamento.

Sappiamo inoltre che viene introdotto un criterio attraverso il quale anche le componenti del Gruppo Misto venutesi a creare in corso legislatura avranno una facilitazione, perché resta per loro la previsione delle 1.500 firme. Tutto questo in un contesto in cui, con questa disposizione transitoria, si favorisce ulteriormente le rappresentanze già esistenti in Parlamento, dicendo che non è da inizio legislatura che deve esserci il Gruppo parlamentare, ma entro il 31 dicembre 2025. In più, si introduce una norma attraverso la quale si impedisce la partecipazione alla competizione elettorale a quelli che stanno fuori e che vogliono entrare. È il ritorno della casta politica che vuole mantenere il proprio sedere su queste poltrone (*Applausi*), e che impedisce a chi sta fuori di entrare dentro. Si facilita chi oggi è in Parlamento.

Faccio allora una proposta e guardo in particolare al Gruppo di Fratelli d'Italia e al presidente Malan: prevediamo immediatamente un emendamento del Governo che dica che tutti devono raccogliere 6.000 firme (*Applausi*); tutti, quindi chi sta dentro, chi sta fuori, chi vuole fare un partito nuovo, chi ha il Gruppo Misto, chi non ce l'ha. Tutti devono raccogliere 6.000 firme per collegio: voglio vedere chi riesce a farlo. Perché dobbiamo autoproteggerci? Perché non presentiamo una norma semplice che faccia sì che tutti abbiano le stesse condizioni?

Oggi ho letto con grande interesse un'intervista al «Corriere della Sera» fatta all'onorevole Donzelli, esponente relevantissimo di Fratelli d'Italia, il quale dice: secondo l'Unione europea si deve stare al di sotto dell'1% dell'elettorato per la raccolta firme, noi siamo allo 0,6%, non ci saranno difficoltà a trovare 6.000 firme su un milione di elettori. Questa dichiarazione fatta al «Corriere della Sera» da uno dei più alti esponenti che dice il falso dovrebbe essere censurata anche della sua forza politica. Il Molise - lo cito sempre - ha 243.000 elettori, per cui raccogliere 6.000 firme non equivale a meno dell'1%, ma è più del 2,5% (è anzi il 2,46%). Questo vale anche per la Basilicata. Soprattutto il parametro reale è - vista la partecipazione attuale degli italiani - vedere quante persone sono andate a votare. Sapete quanti sono i collegi in cui hanno votato più di un milione di persone e quindi si applica il criterio dello 0,6%? Sono quattro i collegi in cui ha votato più di un milione di persone. Sono 14, su 49, i collegi della Camera che hanno più di un milione di aventi diritto. Stiamo parlando di

una cifra che è impossibile da raggiungere; ripeto, è impossibile da raggiungere.

Allora dico: vogliamo mettere una norma che renda impossibile la partecipazione alle elezioni per tutti quelli che stanno fuori? Allora mettiamola anche per quelli che stanno dentro. *(Applausi)*.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signora Presidente, vorrei dire al senatore Patuanelli che le sue ragionevolissime e, secondo me, indiscutibili osservazioni non fanno però purtroppo i conti - né per lui, né per tutti noi, né per il Paese - con un dato un po' più banale rispetto a questi numeri secondo me molto efficaci. Ancora una volta, infatti, anche sulla vicenda della raccolta delle firme e della possibilità o no di presentarsi alle urne, la destra, l'attuale Governo e la maggioranza hanno scelto una strada molto precisa, perché sanno perfettamente che, scegliendo quella strada, si penalizzano gli avversari: sia quelli che si potrebbero candidare nel centrosinistra, sia coloro che potrebbero dare vita a piccole liste a supporto di Vannacci, per dirla fino in fondo. Invece cerca di tutelare sé stessa.

Come sempre, quando si mette mano alla legge elettorale, non lo si fa perché si abbiano in testa le magnifiche sorti e progressive o perché si voglia dare un contributo al Paese, migliorare la democrazia, elevare il rapporto tra rappresentanti e rappresentati o ridurre l'astensionismo; lo si fa unicamente perché si pensa a un interesse di parte, cercando in maniera truffaldina di utilizzare lo strumento elettorale per vincere le elezioni.

Ebbene, il risultato è questo: persino una vicenda che, come dice giustamente il collega Patuanelli, dovrebbe essere oggettiva (quella delle firme), viene prestata a un interesse di parte. Questa norma è stata pensata per sfavorire la coalizione di centrosinistra, per penalizzare un'eventuale coalizione alternativa guidata da Vannacci e per aiutare la maggioranza di destra. Ma è tollerabile, secondo voi, andare avanti in questo modo e discutere così una materia importante come la legge elettorale? Io penso di no.

C'è però una cosa che non si può fare: sequestrare questa discussione senza che gli italiani e le italiane ci capiscano nulla. Noi, come parlamentari dell'opposizione, abbiamo almeno questo dovere: dobbiamo disvelare ai cittadini quello che si nasconde davvero dietro la norma che si sta costruendo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1, presentato dalla senatrice Damante e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.2.

CATALDI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALDI (M5S). Signor Presidente, volevo segnalare con piacere che ieri è successa una cosa interessante: questa maggioranza ha scoperto che esiste la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa. Buongiorno! (*Applausi*). Mi sembra, insomma, che siamo stati lì a segnalarvelo durante tutti i lavori che abbiamo svolto in Commissione e anche in quest'Aula.

Tuttavia, il collega Donzelli non è che se ne sia accorto perché la vuole rispettare, no: lo ha fatto soltanto per giustificare il provvedimento con cui si richiede una raccolta di firme più impegnativa sul territorio nazionale. Richiama soltanto questa parte del codice di buona condotta in materia elettorale, per dire che, comunque, la Commissione di Venezia fissa un tetto pari all'1% degli elettori.

Vorrei allora ricordare al collega Donzelli che quell'1% non è un obiettivo da raggiungere, bensì un tetto massimo tollerabile. (*Applausi*). A questo tetto voi avete aggiunto anche altri elementi, che non possono assolutamente essere accettati, poiché avete aumentato da un terzo a un mezzo il numero dei collegi in cui vanno raccolte le firme. In questo modo avete quadruplicato la richiesta, che è passata all'improvviso a una dimensione non più proporzionata.

E non è tutto. Cosa fate adesso con l'articolo 5? Esonerate dalla raccolta delle firme i partiti che sono già presenti in una delle Camere, frapponendo così ostacoli a chi potrebbe diventare un pericolo nella competizione elettorale.

Visto che avete tirato in ballo la Commissione di Venezia, vorrei ricordare che il suo impianto normativo andrebbe letto nella sua interezza: vi è infatti una disposizione, in questo codice di condotta, che stabilisce che non si debba legiferare in materia elettorale a ridosso delle consultazioni, in particolare negli ultimi dodici mesi di legislatura.

Vi chiedo allora: siete in grado di smentire le voci di corridoio secondo cui vorreste andare al voto nella prossima primavera? Perché, se così fosse, stareste violando una fondamentale norma democratica. Se invece è vero che pensate di andare al voto a ottobre, benissimo: fate allora in modo che l'entrata in vigore di questa legge venga differita di almeno dodici mesi. Altrimenti, questa diventa una legge antidemocratica, che viola proprio i principi di quella Commissione di Venezia di cui vi siete accorti e che è stata menzionata ieri dal collega Donzelli. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.2, presentato dal senatore Giorgis.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

PARRINI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD-IDP). Signor Presidente, vorrei brevemente aggiungere le mie parole a quelle dei senatori Patuanelli e De Cristofaro per far presente

che il richiamo alla normativa europea appare quantomeno bizzarro e poco giustificabile.

Il fatto sostanziale è che si è deciso dalla sera alla mattina, di colpo, d'improvviso, di quadruplicare un requisito di legge per innalzare di quattro volte, appunto, la barriera che una forza politica non presente in Parlamento deve superare per potersi presentare alle elezioni. È lì lo scandalo: non c'è alcuna normativa europea che possa giustificare una mossa fatta così maldestramente e così scopertamente per danneggiare gli avversari politici.

E c'è di più. Forse non è ben chiaro che dover raccogliere 300.000 firme è qualcosa di enorme per un motivo molto semplice, che già da qualche osservatore è stato fatto notare: tutti i colleghi dovrebbero sapere che nel nostro Paese, per sostenere validamente una richiesta di referendum popolare, servono 500.000 firme. Ora, sarà mai possibile che, per presentare una lista alle elezioni, serva più della metà delle firme necessarie per promuovere un referendum abrogativo?

Questo è un esempio che dimostra l'illogicità dell'iniziativa che avete assunto, oltre alla sua enorme scorrettezza. (*Applausi*).

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, è come una gara a tappe: a ogni voto di un articolo si compone un pezzo della nuova legge elettorale. Sta venendo fuori il vestito che la maggioranza sta realizzando su sé stessa, ed è un vestito oggettivamente inadeguato per una democrazia avanzata come la nostra.

In questo caso aggiungiamo il pezzo sulla protezione dei partiti, che si somma alla penalizzazione di chi sta fuori. Come ricordava il senatore Parrini, abbiamo già messo dei tasselli in questa corsa a tappe negli articoli precedenti: dall'indicazione del Premier alla presentazione del programma di coalizione che, delle due l'una, o è incostituzionale o è una truffa. Ricordo che nel 2022 la maggioranza si è presentata in coalizione davanti agli elettori con un candidato *in pectore* - ed era evidente che fosse la presidente Meloni, perché aveva un consenso elettorale enorme rispetto alle altre componenti - ma gli altri due gruppi più grandi avevano il simbolo con scritto "Salvini Premier" e "Berlusconi Presidente". Signor Presidente, io voglio vedere alle prossime elezioni: ci sarà il nome della Meloni nel programma elettorale e poi ci sarà ancora "Berlusconi Presidente" e "Salvini Premier"? È veramente una presa in giro degli italiani.

Lo diceva bene la senatrice Maiorino: la Presidente del Consiglio ha dichiarato *urbi et orbi* l'altro giorno che con la nuova legge elettorale i cittadini potranno scegliere il Presidente del Consiglio, la coalizione e i propri rappresentanti. Ebbene, due di queste tre cose sono totalmente false. Non mi stupisce, perché la stessa Presidente del Consiglio la ricordiamo alla pompa di benzina sulle accise; la ricordiamo dire che 300.000 immigrati sono una sostituzione etnica quando era all'opposizione, per poi fare un decreto flussi non da 300.000 come quelli di prima, ma da 500.000 (*Applausi*); o dire "se vuoi sostenere i pagamenti digitali va bene,

ma a me la truffa delle commissioni bancarie non la dai", per poi andare a Palazzo Chigi e dire "mi dicono che devo abolire e non si può, è incostituzionale". Questo è il Presidente del Consiglio di oggi: è questa roba, per cui non mi meraviglia questo.

Mi meraviglia che tantissime persone della maggioranza con cui ci confrontiamo la pensino esattamente come noi, ma poi il pulsante che premono è sempre quello sbagliato. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.0.1, presentato dalle senatrici Musolino e Paita, fino alla parola «entro».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano preclusi la seconda parte e l'emendamento 5.0.2.

Gli emendamenti 5.0.3 e 5.0.4 sono inammissibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 6, che invito i presentatori a illustrare. *(Commenti)*.

Capigruppo, mettetevi d'accordo e io prendo atto della decisione.

MALAN (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FdI). Signor Presidente, propongo una pausa dei lavori di circa un'ora e mezza.

PRESIDENTE. Visto che anche gli altri Gruppi sono d'accordo, sospendo la seduta fino alle ore 15.

(La seduta, sospesa alle ore 13,36, è ripresa alle ore 15,04).

Presidenza del vice presidente CASTELLONE

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GIACOBBE (PD-IDP). Signor Presidente, mi accingo a illustrare gli emendamenti del Partito Democratico all'articolo 6.

Con l'articolo 6 siamo arrivati al capitolo dei senatori del mondo ed è un concetto molto importante. Oggi speravo che un Governo di centrodestra, dopo vent'anni di rappresentanza parlamentare di eletti all'estero, potesse celebrare il lavoro dell'onorevole Mirko Tremaglia, che invece oggi stiamo distruggendo. *(Applausi)*. Checché ne dica il senatore Barcaiuolo, è quello che stiamo facendo: malgrado gli argomenti che ci ha presentato qualche giorno fa, stiamo distruggendo l'eredità dell'onorevole Tremaglia.

Il concetto principale è il seguente: quando fu introdotta la legge per il voto degli italiani all'estero, l'onorevole Tremaglia fece un lavoro certosino per cercare di trovare un equilibrio tra rappresentanza proporzionale e rappresentanza territoriale. Il risultato fu stabilire quattro ripartizioni che

erano basate su storia, caratteristiche e differenze generazionali dell'emigrazione italiana nel mondo. C'è il Sud America, dove c'è un'emigrazione molto anziana (fine dell'Ottocento-inizio del Novecento) e ci sono anche delle aree di crisi e, quindi, un interesse particolare delle nuove generazioni ad avere un legame con l'Italia. C'è il Nord America, una zona di capitalismo avanzata, dove l'emigrazione italiana è leggermente più recente (inizio del Novecento), ma dove si è consolidata molto bene e dove si sono stabilite delle organizzazioni enormi, come la National Italian American Foundation (NIAF) o la Sons of Italy Foundation, che mantengono dei rapporti con l'Italia e dove c'è oggi anche un minimo di emigrazione professionale.

Poi c'è l'Europa, Paesi vicino all'Italia, grandissime comunità di origine italiana, dove l'emigrazione è transiente, nel senso che è facile ritornare in Italia dall'Europa ed è facile recarsi in Europa: si torna spesso in ogni caso e si mantengono rapporti vivi e forti con il nostro Paese. Poi c'è il resto del mondo, dove c'è un'emigrazione più giovane, due-tre generazioni dal Secondo dopoguerra; in Sudafrica forse qualche anno prima. C'è una ripartizione lontanissima dall'Italia, l'Indo-Pacifico, dove c'è una forte nuova emigrazione, in particolare un'emigrazione professionale in Asia e in Africa, così come in Oceania.

Le ripartizioni furono individuate non solo sulla base della storia dell'emigrazione, ma anche sulla base dei potenziali rapporti che ciascuna di queste aree aveva con l'Italia. Infatti, il Nord America è una realtà consolidata anche dal punto di vista economico e, in maniera significativa, un grande partner commerciale con l'Italia. L'Indo-Pacifico, che fa parte del resto del mondo, ha un alto tasso di sviluppo, grandi prospettive di nuovi mercati, *export* e *business*, grande importanza geopolitica e militare. Capisco che ad alcuni dei nostri colleghi di maggioranza la cosa non interessa, ma ogni tanto parlare un po' più piano ci farebbe comodo.

Cito solo due criteri dell'onorevole Tremaglia: uno sguardo alla comunità e una forte considerazione agli interessi dell'Italia. Ecco perché - come dicevo prima, tramite lei, signora Presidente, al senatore Barcaiolo - penso che oggi, eliminando uno dei due aspetti, la rappresentanza territoriale, stiamo di fatto distruggendo quello che fu il lavoro dell'onorevole Tremaglia. L'onorevole Tremaglia pensò a una rappresentanza minima in ciascuna ripartizione: un deputato e un senatore e gli altri deputati e senatori allocati in maniera proporzionale. Purtroppo, la riduzione dei parlamentari ha causato il fatto che la proporzionalità si può solo applicare alla Camera. Ma, se eliminiamo quel tipo di proporzionalità - l'abbiamo detto in passato - è come se considerassimo l'Italia una grande circoscrizione e ovviamente le Regioni con meno abitanti non potrebbero garantirsi una presenza al Senato. Ecco perché la Costituzione ci permette di avere dei minimi garantiti anche per le piccole Regioni.

Per ciò che riguarda questa riforma, se viene approvata, così come il Nord America... (*Richiami del Presidente*). Presidente, avrei diritto a 10 minuti per presentare tutti gli emendamenti del PD all'articolo, se non vado errato, altrimenti mi organizzo in maniera diversa.

PRESIDENTE. Senatore Giacobbe, sono 10 minuti se lei è l'unico a parlare del Gruppo, se non ci sono altri interventi in illustrazione.

GIACOBBE (PD-IDP). Poi parleremo in dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Sì, certo.

GIACOBBE (PD-IDP). In sede di illustrazione degli emendamenti sono l'unico.

PRESIDENTE. Se lei è l'unico, allora ha a disposizione dieci minuti.

GIACOBBE (PD-IDP). Dicevo che, se non garantiamo la rappresentanza minima a queste aree geografiche, è come se trattassimo l'Italia come circoscrizione unica e piccole Regioni come Molise e Basilicata non avrebbero rappresentanza. Con la vostra riforma - e questo è l'effetto vero - io non sarò più rieleto in questo Parlamento, perché non posso competere con i numeri che ci sono in Sud America o in Europa, così come i miei colleghi del Nord America. Perderemo quindi, in Senato e alla Camera, la rappresentanza di italiani che risiedono nel Nord America e nel resto del mondo. (*Applausi*). Questo deve essere chiaro.

Abbiamo poi scoperto i senatori del mondo. Io sapevo che noi italiani siamo bravissimi innovatori, abbiamo fantasia, produciamo beni di grande qualità, ma introduciamo i senatori del mondo? Quando parlo del mio mandato (resto del mondo: Asia, Africa, Oceania), tutti mi guardano in maniera strana, pensando a quanto vasta sia quell'area. A partire da ora, il record nel *book* dei Guinness verrà cambiato: non più resto del mondo, ma tutto il mondo. A questo punto, visto che ci sono i viaggi extragalattici, visto che ci sono anche piani per fare delle colonie sulla Luna e su Marte, facciamolo dell'universo, includiamo anche gli italiani che stanno sulla Luna e su Marte. (*Applausi*).

Non posso immaginare che i senatori del mondo che saranno eletti in Europa o nel Sud America andranno mai in Australia, trenta ore di volo all'andata e trenta al ritorno; non posso immaginare che conoscano le tematiche degli imprenditori italiani in Mongolia o possano conoscere le tematiche dall'accordo di sicurezza sociale con la Nuova Zelanda, per non parlare delle opportunità di *export* nei Paesi con alto tasso di sviluppo o anche della presenza di materie prime, inclusi i minerali critici che abbiamo in alcuni Paesi della mia ripartizione. Soprattutto, non conoscono le nuove generazioni in quei Paesi, che sono oggi i primi ministri, i governatori, i parlamentari, gli scienziati, i professori con i quali l'Italia ha un interesse enorme a mantenere dei rapporti. Eliminando il rappresentante di quella zona, cancelliamo una ulteriore possibilità di entrare in contatto con quelle realtà. Io sono sicuro che i senatori del mondo troveranno difficile conoscere e mantenere contatti con quelle realtà. Forse nella mente dei partiti di maggioranza c'è il fatto che i senatori del mondo debbano essere ricercati fra quanti hanno il dono dell'ubiquità; oppure, visto che siamo in fase di intelligenza artificiale, gli daremo un *chip* che metteranno nel proprio cervello, con il quale avranno chiara tutta la situazione nel mondo; oppure forse state pensando che possano muoversi alla velocità della luce, magari utilizzando i viaggi intergalattici che alcuni dei grossi magnati mondiali stanno promuovendo.

Passiamo alle cose serie, colleghi. Questa è l'occasione per fermarvi. Se voi pensate che dobbiamo cambiare qualcosa in questo provvedimento, *so beat*, come si dice in inglese, andiamo avanti, ma pensiamoci, riflettiamo assieme al CGIE (Consiglio generale degli italiani all'estero) ai Comites, con le comunità italiane. Questa è l'occasione, approvando i nostri emendamenti, per rinviare una decisione che possiamo prendere in futuro, pensandoci bene. Rispettiamo la memoria dell'onorevole Tremaglia anche in questa maniera. È questo lo scopo dei nostri emendamenti: cercare di rinviare una decisione a un momento in cui avremo avuto la possibilità di pensarci bene.

Abolendo le ripartizioni non state colpendo il PD. È vero che il PD perderà dei seggi, la nostra rappresentanza si potrebbe ridurre, ma chi state colpendo sono i cittadini italiani che vivono in Nord America e che vivono nella ripartizione del resto del mondo (*Applausi*), Asia, Africa, Oceania e Antartide, che non avranno più dei rappresentanti. Se volevate dei seggi, prendeteli in maniera leale. Io lo dico sempre: sarei felice di perdere le mie elezioni, se di fronte a me avessi un candidato del centrodestra che fosse in grado di portare soluzioni, di rappresentare un'alternativa per i propri elettori. Non si fa così, non è con un colpo di penna, inventando i senatori del mondo, che si vince la competizione. Abbiate il coraggio di confrontarvi, il coraggio di rendicontare ai vostri elettori, il coraggio di studiare e promuovere soluzioni alle esigenze dei vostri elettori. Invece, i senatori del mondo e dell'universo non dovranno fare nulla di tutto ciò.

Saranno conosciuti solo da quanti li conoscono nei Paesi in cui vivono.

Non dovranno rendicontare, non avranno alcuna idea di quello che succede nel resto del mondo.

Allora, per favore, ricordiamoci che le elezioni si vincono con conoscenza, dedizione, impegno, altruismo, capacità e costanza. Per i senatori del mondo, anzi dell'universo, non è necessaria alcuna di queste caratteristiche: saranno ignoti a quasi tutto il mondo.

Colleghe e colleghi, oggi è il momento di riflettere, fermarci e correggere il grande errore che il Parlamento italiano sta per fare. (*Applausi*).

MENIA (*FdI*). Signor Presidente, inizierò questa mia illustrazione con alcune considerazioni e anche alcuni piccoli ricordi. Anche poco fa ho sentito richiamare la memoria dell'onorevole Tremaglia, al quale volevo molto bene. Ricordo che nel 2001, quando la legge sul voto all'estero fu approvata e lui poi si rivolse al cielo salutando suo figlio che non c'era più, chiese a me di fare la dichiarazione di voto: ero alla Camera e quello era il Gruppo Alleanza Nazionale. Pertanto, quel lascito e quel portato li ho nel cuore e credo sia stata una cosa bellissima. (*Applausi*). È questo il motivo per il quale, anche se in solitaria, ho ritenuto di presentare tre soli emendamenti: due sostanzialmente analoghi e un altro. A che cosa servivano nel mio modo di ragionare? Servivano a dare un elemento in più di riflessione al Governo stesso. Pongo la questione ancora una volta e dopo farò quello che devo fare, ma lasciate che ve lo spieghi ancora una volta.

Per quanto riguarda il primo, la legge Tremaglia istituì la circoscrizione estero con la volontà di dare una sorta di diritto di tribuna a degli italiani

che vivevano fuori dai confini per essere, dentro il Parlamento italiano, gli ambasciatori di quelle diverse italianità. Io a quelle italianità voglio bene, perché esiste un'Italia fuori dai confini che parla la nostra lingua, che produce per noi, che ha l'amore della nostra gente ed è bellissima. Vorrei che questo lascito, anche per molti che non lo comprendono e sul quale polemizzano, rimanesse. Quella legge fu modificata dal Governo Renzi alcuni anni fa e, in particolare, si stabilì che gli italiani residenti in Italia possono candidarsi tanto in Italia quanto all'estero, mentre i residenti all'estero possono candidarsi soltanto nella circoscrizione estero. Per il principio dell'uguaglianza, ritengo che quella norma fin dal principio non sia stata costituzionale, ma la ritengo comunque illogica rispetto alla creazione della circoscrizione estero. Vuoi essere ambasciatore degli italiani che vivono all'estero? Devi vivere all'estero. Quindi i miei due emendamenti proponevano *sic et simpliciter* questo principio, uno dei quali rafforzato dal fatto che si deve essere almeno per due anni residenti, altrimenti qualcuno furbamente - come accadeva - cambiava residenza un mese prima.

L'altro emendamento, invece, riguarda l'attribuzione dei seggi. Mi si dice: noi abbiamo fatto una grande battaglia sulle preferenze, non si può non tener conto dell'aspetto delle preferenze anche all'estero. Ma così com'è congegnato adesso questo provvedimento, ho delle perplessità. Mi limito a guardare, per esempio, il censimento degli italiani all'estero: su 7 milioni di italiani all'estero, abbiamo 3,5 milioni in Europa; nel resto del mondo 2,2 milioni sono sudamericani (argentini e brasiliani, sostanzialmente), e voi conoscete il fenomeno degli ultimi anni, per il quale proprio questo Parlamento e questo Governo sono intervenuti per limitare i riconoscimenti della cittadinanza italiana, che sono aumentati a dismisura. Quando si votò per la prima volta la legge Tremaglia, erano 3,5 milioni gli italiani all'estero, mentre oggi sono 7 milioni, ma molti sono riconoscimenti di cittadinanza per un avo del 1800.

Ora, è chiaro che, procedendo con le preferenze nel collegio mondiale per il Senato, nel collegio resto del mondo che mette tutti insieme (esclusa l'Europa) alla Camera, noi produrremo un effetto per cui, quando tu hai un bacino di 2 milioni su cui esprimere preferenze, è chiaro che si mangeranno il Nord America. Negli Stati Uniti abbiamo 350.000 italiani, in Canada oltre 200.000: non arriveranno mai, eppure quelli sono due Paesi del G7, è in un certo senso un peccato perdere quella rappresentanza. L'amico Giacobbe, che ha appena parlato e viene dall'Australia, è inutile che provi a concorrere, perché perderà per forza.

Per questo motivo la mia proposta era una riflessione: usiamo il vecchio metodo delle provinciali, cioè quelli che si fanno i collegi, ed entra il miglior numero elettorale, cioè la miglior percentuale (sostanzialmente era questo). Capisco che questo sistema collide di fatto con tutto il resto, però la specificità dell'estero - secondo me - doveva portare a una riflessione ulteriore.

Ho esposto sostanzialmente quello che volevo e quello che proponevo. Dopodiché non mi metterò a fare il Pierino, tutti contro tutti; se mi diranno - come immagino - di ritirare i miei emendamenti, per amore di coalizione

lo farò. Però - ripeto - vorrei che questa voce almeno restasse: credo di aver offerto degli argomenti di riflessione quantomeno intelligenti. Questo è il motivo per cui ho voluto comunque illustrarli, qualunque sia la fine che essi faranno. (*Applausi*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ALBERTI CASELLATI, *ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa*. Signor Presidente, formulo un invito al ritiro per gli emendamenti 6.2, 6.16 e 6.17. Esprimo parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1.

LA MARCA (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA MARCA (*PD-IDP*). Signora Presidente, in realtà stavo aspettando il 6.5 per intervenire, ma vorrei spiegare un po' il senso di questo emendamento. In parte lo ha già spiegato molto bene il collega Giacobbe: il senso dell'emendamento a mia prima firma è sostanzialmente di sopprimere la proposta...

PRESIDENTE. Ora però siamo in dichiarazione di voto, senatrice La Marca. L'illustrazione l'ha fatta il senatore Giacobbe e, quindi, magari interveniamo in dichiarazione di voto sul 6.5.

LA MARCA (*PD-IDP*). Sì, vorrei intervenire sostanzialmente sull'emendamento a mia prima firma 6.5.

PRESIDENTE. Però non ci siamo ancora arrivati, siamo al 6.1, che è soppressivo.

MALPEZZI (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (*PD-IDP*). Signora Presidente, il 6.1 è un emendamento soppressivo e devo dire che ho ascoltato anche con grande interesse l'intervento del senatore Menia, che si intende della materia, perché, da italiano che non vive all'estero, conosce, per storia e per sua sensibilità, gli italiani che vivono all'estero.

Non si offenderà il senatore Menia se attribuisco anche a me stessa, per storia familiare, il fatto di aver avuto tutta una serie di contatti da cittadina italiana residente però all'estero per diversi anni. So quanto il lavoro degli eletti all'estero sia delicato e fondamentale per chi vive all'estero, per gli italiani che vivono all'estero.

E - lo dico ai colleghi che magari non hanno avuto la possibilità di fare questo tipo di esperienza - non basta dire che tanto comunque avremo il supersenatore del mondo, dotato di magici poteri, e due altri eletti all'estero alla Camera, perché la legge questo dice.

Signor Presidente, serve un lavoro capillare anche per colleghi già grandi come quelli del rosatellum, serve saper riconoscere che un eletto all'estero, ad esempio, si interfaccia con i problemi burocratici che chi vive e lavora

all'estero, ed è iscritto all'AIRE ed è cittadino italiano, si trova a vivere ogni giorno.

Per esempio, cari colleghi, sapete che ci sono state delle difficoltà con lo SPID, con l'identità digitale, per un cittadino italiano che risiede all'estero? E sapete che i nostri parlamentari eletti all'estero hanno provato in tutti i modi a trovare delle soluzioni? O ancora, a capire in che modo aiutare i cittadini che hanno origini italiane, e che stanno all'estero da tantissimi anni, nella ricostruzione delle pensioni o per tante piccole questioni che possono riguardare la casa o il fatto di tenere collegato un filo con il nostro Paese, da cui comunque provengono?

Io ho vissuto all'estero, signor Presidente. Ho vissuto da donna strutturata, che aveva tantissimi elementi a disposizione e una certa facilità nel muoversi perché parlavo le lingue e per tante altre ragioni; ma ho conosciuto diverse tipologie di italiani all'estero che quella struttura - che magari tanti di noi possono avere per la propria storia - non l'avevano. E lì, il rappresentante italiano eletto da loro era il punto di riferimento per non recidere quel legame forte e importante con il nostro Paese.

Lo dico perché è bellissimo vedere in che modo promuovono la cultura e la tradizione. E lo dico senza avere l'interesse di essere candidata in quei posti, perché vivo da un'altra parte; lo dico perché conosco il lavoro delicato che i colleghi eletti all'estero fanno per i cittadini italiani che vivono da un'altra parte.

Mi chiedo, allora, rivolgendomi alla maggioranza che da sempre utilizza il termine "nazione" per distinguersi: i nostri italiani che vivono all'estero li considerate per caso di serie B, tanto da pensare che non abbiano bisogno di una rappresentanza capillare sui loro territori? Oltretutto, una rappresentanza che si gioca la scelta con le preferenze da tempo e che quindi, se non lavora, non viene votata. I parlamentari eletti all'estero portano a casa le preferenze per il lavoro che fanno nella loro quotidianità, curando il territorio e curando poi il lavoro del Parlamento. *(Applausi)*.

Lo dico perché penso che un approfondimento in più, cari colleghi, rispetto a quel valore lo dobbiate: non lo dovete al Partito Democratico, non lo dovete alle opposizioni, ma lo dovete a quei cittadini che stanno dall'altra parte del mondo e che non vogliono perdere il collegamento con il loro Paese d'origine. Cancellare questa storia significa cancellare quello che voi continuate a dire di voler difendere; ma, come per tante cose, spesso più a parole che nei fatti. *(Applausi)*.

SCALFAROTTO (IV-CR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-CR). Signora Presidente, parlo anch'io da ex iscritto all'AIRE. La prima cosa che mi viene da dire è che è veramente singolare che la forza politica alla quale tutti riconosciamo l'iniziativa della legge che ha consentito agli italiani all'estero di essere rappresentati nel Parlamento - una pratica che poi è stata copiata anche da altri Paesi amici e alleati - vada ora a mortificarla. È evidente che una circoscrizione "resto del mondo" va a vanificare completamente il rapporto tra l'eletto e il proprio territorio. Come possiamo pensare che ci siano colleghi, nella prossima legislatura,

che rappresentano gli italiani nel mondo - dell'orbe terracqueo, come direbbe qualcuno - che possano svolgere onestamente il proprio lavoro e il proprio ruolo di rappresentanti di comunità? È evidente che un collegio così ampio è irraggiungibile. Questo è un problema che abbiamo - badate bene - anche nel nostro Paese: dal giorno in cui fu assunta la sciagurata decisione di ridurre il numero dei parlamentari, tutti ci confrontiamo con collegi elettorali enormi, dove rendere conto del proprio operato è diventato praticamente impossibile.

Anche questa legge fa strame del rapporto di rappresentatività che deve intercorrere tra l'eletto e l'elettore, con la possibilità per l'eletto di farsi carico delle esigenze dei propri elettori e di restituire poi loro il senso del mandato per chiedere loro la fiducia. Abbiamo dei collegi enormi. Anche questa volta i collegi saranno enormi, perché se dobbiamo togliere 35 posti al Senato e 70 alla Camera per persone elette in un listone nazionale, è evidente che queste non avranno il vincolo territoriale degli eletti in un particolare territorio. Quindi è un po' la cifra di questa legge elettorale il fatto di spaccare - "scassare", mi viene da dire - questo rapporto e allontanare ancor di più gli eletti dagli elettori, con tutto quello che ne deriva in termini di solidità delle istituzioni democratiche e di disaffezione alla politica.

Se non c'è nessun vincolo, nessun contatto tra chi viene eletto e chi lo elegge, evidentemente questo comporta una maggiore distanza dalla politica e ciò diventa paradossale proprio nel collegio estero. I nostri colleghi eletti all'estero hanno fatto un lavoro eccellente - lo diceva prima la collega Malpezzi - perché le difficoltà che gli italiani residenti all'estero si trovano ad affrontare spesso sembrano da lontano assolutamente insormontabili e delle volte - bisogna anche dire la verità - le decisioni che i nostri Governi hanno preso sono state punitive nei confronti degli italiani all'estero. Pensiamo, per esempio, ai temi della tassazione delle proprietà che questi italiani acquistano all'estero o del rapporto con la residenza locale. Anche semplicemente farsi produrre una carta d'identità elettronica o un passaporto diventa a volte una specie di odissea. Pensiamo anche al tema delle pensioni, per cui chi vive all'estero spesso viene penalizzato per questo fatto e non si pensa che magari un pensionato è il padre o la madre di un cervello in fuga che, semplicemente, sono andati a fare il nonno o la nonna dei nipotini nati dai propri figli che, dopo essersi laureati in Italia, sono andati a lavorare all'estero e non possono avere il cumulo delle pensioni e l'aumento della pensione perché, in quanto residenti all'estero, vengono considerati ricchissimi.

Se siamo venuti a conoscenza di questi problemi spesso è stato perché i nostri colleghi eletti all'estero si sono fatti portavoce di quelle comunità, con le specificità che ne derivano. È per questo che voglio chiedere al collega Menia, se mi presta la sua attenzione, se mi dà la possibilità di sottoscrivere l'emendamento 6.2, perché mi sembra ben congegnato e volto a evitare alcuni dei problemi che sono emersi nella redazione di questo testo di legge. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Prendo atto della sua richiesta di sottoscrivere l'emendamento 6.2, che sarà sottoposta al senatore Menia.

MAGNI (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signora Presidente, la mia dichiarazione di voto è a favore dell'emendamento in oggetto, volto ad abrogare questo articolo della legge che la maggioranza si appresta ad approvare, a testimonianza di quanto tiene al rapporto tra gli elettori e gli eletti.

Quando la legge è stata definita aveva un criterio molto ampio, però nelle aree d'influenza dell'emigrazione verso gli altri Paesi del mondo. Quindi allora si è ritenuto, dopo una discussione molto complicata (non è stato facile arrivare a quella legge), di dare una rappresentanza ai cittadini italiani che vivono e lavorano all'estero.

Ora parliamoci chiaro: stabilire che c'è un solo senatore davvero è una presa in giro. Che rapporto c'è tra rappresentati e rappresentanza degli italiani all'estero? Nella legge che state proponendo, ovviamente fate un listone in cui non c'è rapporto con i cittadini del territorio. In sostanza, è un voto dato al capo. Per questo ho definito "capocrazia" questa legge.

Ne consegue che i cittadini italiani all'estero non vedranno più la propria rappresentanza, perché sfido chiunque a dire che in questo caso sono rappresentati. Questo è un pugno in un occhio alla rappresentanza. Per questa ragione, vi chiedo di votare per l'abrogazione di questo articolo. Altrimenti, è giusto che gli italiani nel mondo sappiano che questa maggioranza ha deciso di togliere loro la rappresentanza.

(*Applausi*).

CATALDI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALDI (*M5S*). Signora Presidente, devo dare ragione alla senatrice Malpezzi. Per questa maggioranza i cittadini italiani all'estero sono cittadini di serie B, sono figli di un Dio minore e lo state dimostrando con questo provvedimento.

Signor Presidente, è una questione di buonsenso. Con più di sei milioni di italiani all'estero, l'unico provvedimento che sapete fare è quello di togliere loro la rappresentanza. Con questo provvedimento, sostanzialmente voi create un collegio che va dall'Australia al Canada. Quindi, un domani, un senatore non sarà più rappresentante di un territorio, ma sarà il rappresentante del pianeta Terra. Quello che voglio dire è che c'è qualcosa che non va, perché sembra che questa maggioranza abbia qualcosa contro i cittadini italiani all'estero. Lo avevamo già visto in passato, quando ci siamo occupati del tema della cittadinanza. Alla fine, ho capito una cosa: per voi, il problema non sono gli italiani all'estero. Il problema è come votano gli italiani all'estero. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1, presentato dal senatore Boccia e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 6.2, sul quale la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e sul quale vi è anche un invito al ritiro da parte del Governo. Chiedo al senatore Menia se accetta l'invito al ritiro.

MENIA (FdI). Signor Presidente, ritiro l'emendamento anche se, rispetto alle considerazioni che ho fatto prima, non comprendo la motivazione di questo invito.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.2 è stato ritirato. Il senatore Scalfarotto, però, aveva chiesto di sottoscriverlo, cosa che può fare anche perché è stato ritirato durante le dichiarazioni di voto.

SCALFAROTTO (IV-CR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-CR). Signora Presidente, oltre a fare mio l'emendamento al nostro esame, desidero sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Senatore Scalfarotto, le ricordo che su questo emendamento la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

SCALFAROTTO (IV-CR). Chiedo infatti sia posto ai voti attivando la relativa procedura.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, procediamo dunque alla votazione.

BORGHI Enrico (IV-CR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (IV-CR). Signora Presidente, non entro nel merito della valutazione degli uffici, ma mi lasci preliminarmente dire che trovo un po' complicata l'improcedibilità nel momento in cui la norma proposta dal collega Menia non ha un impatto di carattere economico e finanziario, ma puramente ordinamentale. *(Applausi)*.

Peraltro, signora Presidente, noi abbiamo chiesto di farlo nostro perché oggettivamente questa proposta va nella direzione di tentare di risolvere un problema che comunque si è presentato in passato in ordine alle modalità di elezione dei nostri rappresentanti all'estero, perché - come ricorderanno anche i colleghi che erano presenti nelle scorse legislature - l'elezione con preferenze all'estero aveva determinato una serie di problematiche, al punto tale che diversi colleghi sollevarono una serie di eccezioni, parlando di un numero anche rilevante di voti che erano stati fatti col normografo e in maniera impraticabile. Ci fu addirittura un collega che venne dichiarato decaduto ed entrò il successivo.

Quindi, la trasformazione di questi collegi in uninominali, a maggior ragione nel momento in cui si estende il livello della circoscrizione a una dimensione così ampia, non sembrerebbe una cosa banale, tenuto conto del fatto che - com'è stato ricordato in precedenza - l'effetto dell'allargamento farà sì che vi saranno determinati territori che certamente non concorreranno neppure alla possibilità di essere eletti, mentre la trasformazione in un collegio uninominale di tipo proporzionale potrebbe anche consentire astrattamente, in determinate condizioni, ad altri territori - dovrei usare

più correttamente la parola Continenti - di concorrere alla loro determinazione e alla loro elezione.

Quindi, mi pare che questo emendamento sia degno e meritevole di un'espressione. Per questo lo abbiamo voluto sottoscrivere e crediamo anche che un minimo di riflessione di merito, che sia anche di natura bipartisan e che spezzi queste camicie di ferro che il Governo ha voluto mettere al Parlamento per poter entrare nel merito di valutazioni nella nostra autonomia e libertà, sia uno degli elementi che concorrono anche a dire che siamo qui per fare questo e non per fare i caporali di giornata che sbattono i tacchi e dicono di sì a quello che vuole il Ministro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.2, presentato dal senatore Scalfarotto, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.3.

GIACOBBE (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOBBE (PD-IDP). Signora Presidente, faccio una brevissima dichiarazione di voto, perché questa è l'ultima occasione per potere dire di non votare questo articolo: soprassediamo, pensiamoci. Al momento nel mondo abbiamo cinque seggi uninominali, cioè si elegge solo un parlamentare (quattro al Senato, uno alla Camera). Sono quattro senatori e un deputato e se è vero - come il collega Barcaiuolo ha detto in precedenza - che basta un voto per vincere (nei collegi uninominali è così), qual è il vantaggio del collegio uninominale? Il candidato dev'essere conosciuto dai propri elettori, perché è uninominale con le preferenze: eleggiamo un parlamentare, ma abbiamo due candidati, per cui quando sono candidato, c'è un numero due del mio partito con il quale mi devo confrontare, non solo per il voto al partito, ma anche per il voto di preferenza. Questo mi impone di conoscere gli elettori, di essere conosciuto da essi e di rendicontare loro: questo è il coraggio che vi manca, quello di dover rendicontare agli elettori. *(Applausi)*.

Se non vincete seggi all'estero, non è perché non vogliono votare il centrodestra, ma è perché non siete in grado di dimostrare all'elettorato (e io li conosco bene, gli elettori) che conoscete i suoi problemi e che potete rendicontare su quello che avviene. La rendicontazione nei seggi uninominali è fondamentale ed è questo il motivo per cui io penso che dobbiamo mantenere questo sistema di voto.

Il fatto che gli italiani nel mondo vengono trattati da cittadini di serie B è vero. Quando ho visto questa proposta di modifica della legge elettorale ho pensato: ma si può essere così miopi di fronte a una realtà molto chiara? Avete cambiato la legge sulla cittadinanza l'anno scorso; l'effetto di quella legge sarà un declino progressivo e proporzionale enorme del numero dei cittadini italiani nel mondo, quindi, nell'arco di una o due legislature, chi

avrà diritto al voto all'estero sarà ridotto ai minimi termini. In un certo senso, sta diventando quasi anacronistico il voto dei cittadini italiani all'estero. Perché non avviamo una seria riflessione su come vogliamo che le comunità italiane nel mondo partecipino alla vita istituzionale e parlamentare in Italia, anziché eliminare qualcosa che al momento c'è e che, per quello che serve, sta funzionando? Abbiamo infatti dei rappresentanti che rendicontano ai propri elettori, mantengono i rapporti e, credetemi, molto spesso sono in grado di fornire informazioni, consigli e legami anche a rappresentanti del Governo. Infatti, quando vengono nel mio Paese molto spesso si rivolgono a noi, perché conosciamo meglio quel territorio. *(Applausi)*.

Votiamo quindi a favore dell'emendamento 6.3. Molto spesso il lavoro che facciamo è bipartisan, non segue linee di partito, perché all'estero i problemi dei cittadini italiani sono problemi di tutti e non hanno una connotazione politica, di destra o di sinistra. L'emendamento 6.3 vi darà questa opportunità. Approvatelo per fermarci, per poter riflettere e tornare, se necessario, anche a cambiare questa legge, ma facendolo in maniera partecipata e partecipativa. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.3, presentato dal senatore Giacobbe e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.4.

PARRINI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD-IDP). Signora Presidente, vorrei lasciare a verbale la necessità che ci sia una riflessione ulteriore della maggioranza sull'opportunità di procedere con questa manipolazione dei collegi esteri, alla Camera e al Senato. È un'operazione molto sporca, quella che viene fatta, per le ragioni che ha indicato bene il senatore Giacobbe. Vorrei ricordare ai colleghi che stiamo parlando di quattro ripartizioni, quelle volute dalla legge Tremaglia, che hanno una consistenza molto diversa, oltre che, ognuna, una sua specificità. Prendendo come riferimento le ultime elezioni del 2022, abbiamo avuto 2,6 milioni di aventi diritto al voto nella ripartizione Europa, 1,5 milioni di aventi diritto al voto nella ripartizione Sud America, una quantità di aventi diritto al voto pari a 400.000 nella circoscrizione Nord e Centro America e una consistenza di aventi diritto al voto di 245.000 abitanti nella circoscrizione Resto del mondo, prevalentemente in Australia.

È evidente, anche soltanto dando un'occhiata a questi numeri, che quando la legge fu approvata, fu compiuta una scelta giusta, quella di tenere conto della necessità di rappresentare proporzionalmente gli italiani all'estero, ma anche di dare una considerazione e uno spazio importante alle singole emigrazioni, che hanno, ognuna, una propria identità, una propria specificità, una propria storia. La storia e l'identità dell'emigrazione nel

resto del mondo e in Australia non è la stessa di quella che c'è stata in Europa, non è la stessa di quella che c'è stata nel Nord America, non è la stessa di quella che c'è stata nel Sud America.

Con l'operazione che viene messa in campo - vorrei dire le cose chiaramente - non si fa niente di logico. Quello che guida la maggioranza nel proporre un intervento che avrà come conseguenza ciò che ricordava il senatore Giacobbe, e cioè il fatto che gli italiani che risiedono nella circoscrizione Resto del mondo e nella circoscrizione Nord America si ritroveranno senza rappresentanza, non ha alcun senso. Quindi perché si fa questa operazione, quando evidentemente non ha alcun senso e non ha alcuna sostenibilità? La si fa perché in questo modo il Partito Democratico, che alle ultime elezioni, nel 2022, ha eletto nei collegi esteri tra Camera e Senato sette parlamentari, probabilmente, guardando i dati del 2022, eleggerà tre parlamentari. Quindi è una pura operazione di rapina: si devono togliere quattro parlamentari all'attuale opposizione (*Applausi*), e pur di ottenere questo scopo non si esita a fare un pasticcio che rimarrà negli annali come una delle peggiori azioni di scorrettezza compiute dalla maggioranza di turno contro l'opposizione in questo Parlamento.

Mi vorrei rivolgere al senatore Menia - tramite la Presidente - per fare un appello. Credo che non ci si possa limitare alle parole: giustamente il senatore Menia ha ricordato che lui voleva e vuole, credo alla memoria, molto bene al senatore Tremaglia, ma se si vuole bene e se si vuole omaggiare la memoria del senatore Tremaglia, che un grande contributo dette alla stesura di questa legge, non si ritirano gli emendamenti che si sono presentati, e si vota in favore degli emendamenti del PD che sopprimono questa porcheria. (*Applausi*). Se lei, senatore Menia, parla di amore di coalizione, le dico che per l'amore di coalizione la memoria del senatore Tremaglia non viene onorata e tutto l'affetto che lei dice di provare nei suoi confronti viene messo in posizione secondaria rispetto alla ragion di partito. (*Commenti*). So che queste parole vi fanno arrabbiare, ma le ho dette con pacatezza e perché... (*Commenti*).

PRESIDENTE. Lasciate che il senatore Parrini concluda l'intervento, grazie.

PARRINI (PD-IDP). Ho terminato, Presidente.

Annuncio il voto favorevole del Gruppo PD sull'emendamento in esame. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.4, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori. (*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.5.

LA MARCA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA MARCA (PD-IDP). Signora Presidente, questa proposta di riforma non è soltanto un atto di puro opportunismo politico, ma è uno sfregio alla memoria del ministro Tremaglia. (*Applausi*). Stiamo sfregiando il ricordo e

il buon lavoro fatto dal ministro Tremaglia, tanto caro al collega Menia, e vi spiego perché.

Intanto, con tutto il rispetto per i colleghi che mi hanno preceduto e che sono intervenuti in modo molto corretto, credo di essere almeno una dei due senatori che possono veramente parlare di estero, essendo in questo Senato una dei due nata e cresciuta all'estero, quindi so di cosa parlo. Lo ripeto: sono nata e cresciuta in quei territori e conosco le esigenze delle persone e dell'elettorato. È uno sfregio al ricordo del ministro Tremaglia, che conosceva le particolarità e le esigenze delle comunità italiane all'estero e voleva dare effettività alla rappresentanza, al voto degli italiani all'estero, avendo ben capito la diversità di queste comunità. Non parlo di una comunità, ma, come diceva lui, delle comunità.

Ebbene, come credo di aver detto nel mio intervento in discussione generale, siamo arrivati quasi a 7 milioni di concittadini nel mondo, per non parlare di altri milioni di oriundi. Prendiamo l'esperienza della sottoscritta: rappresento un continente e mezzo, ben mezzo milione di concittadini residenti tra Canada e Panama.

Ora, ditemi voi, i Paesi tra Canada e Panama hanno storie diverse, hanno problematiche diverse, hanno esigenze diverse. Ebbene, io faccio fatica, seppur per me la cosa più importante, da sempre, dal primo giorno, sia dare una dignitosa rappresentanza al mio elettorato, avendo un filo diretto con ognuno di loro, rispondendo sempre comunque alle loro esigenze, cercando di essere presente sul territorio il più possibile, come i miei colleghi Crisanti e Giacobbe.

Vorrei rivolgervi una domanda: voi, che vi riempite la bocca di italiani all'estero, ditemi come farà il prossimo senatore, qualora andasse in porto questa sciagurata riforma, a rappresentare dignitosamente gli italiani in tutto il mondo? Pensate che gli italiani in Australia abbiano le stesse esigenze degli italiani negli Stati Uniti, in Sud America o in Svizzera? Assolutamente no.

L'opportunismo politico è talmente palese che gli italiani all'estero, a prescindere dalle affinità politiche, si sono mobilitati tutti sin da subito - come ho detto in discussione generale - perché questa è un'offesa, una vera offesa non soltanto alla nostra storia, ma alla nostra intelligenza come italiani all'estero. Offende la storia e la dignità di tutti gli italiani nel mondo. (*Applausi*).

È per questo che si sono mobilitati tutti, ma dico tutti, dal CGIE (Consiglio generale degli italiani all'estero), ai Comites (Comitati italiani residenti all'estero), alle Camere di commercio italiane nel mondo, alle associazioni socioculturali sul territorio. Quindi vi lascio con questo pensiero: ripensateci, ma, qualora andasse in porto questa sciagurata riforma, vedrete che la storia ci darà ragione e la Corte costituzionale dichiarerà questa riforma incostituzionale, soprattutto per quanto riguarda il collegio estero. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.5, presentato dalla senatrice La Marca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.6.

CRISANTI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISANTI (PD-IDP). Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico su questo emendamento, ma colgo anche in questo caso l'occasione per ribadire che questa maggioranza - e qui non è retorica - ha l'intenzione sistematica di punire gli italiani all'estero. Sono i fatti a documentarlo: avete approvato una legge sulla cittadinanza per cui praticamente due genitori italiani residenti all'estero di fatto non possono trasmettere la cittadinanza al proprio figlio, avete sterilizzato i benefici per il rientro degli italiani all'estero, avete sterilizzato le pensioni degli italiani residenti all'estero e adesso vi apprestate a sterilizzare la rappresentanza degli italiani all'estero.

Ora uno si chiederebbe: ma perché gli italiani all'estero si disinteressano dell'Italia? Bene, vediamo quanto votano gli italiani all'estero, a parte il fatto che sono - come abbiamo detto - 6,5 milioni. Il 26% degli italiani all'estero vota. Voi direte che è poco, ma non è poco, perché, se confrontiamo questa percentuale con i residenti all'estero che votano in Portogallo, Spagna, Francia e Inghilterra, che hanno una legislazione simile alla nostra, ci rendiamo conto che l'Italia ha una percentuale altissima di votanti all'estero, la seconda più alta dopo la Francia. Quindi, gli italiani all'estero sono molto interessati ai destini dell'Italia e a quello che succede qui in Italia.

Eleggono quattro senatori e sei deputati. Ecco, signora Presidente, vorrei che lei testimoniassse al senatore Spagnoli che non è l'unico senatore o l'unico deputato sbagliato che viene eletto, perché, com'è stato ribadito, gli italiani all'estero eleggono praticamente tre senatori per l'opposizione e quattro deputati per l'opposizione. (*Applausi*). Quindi è chiaro che ridisegnare i collegi ha l'impatto di "rapinare" (questa è la parola giusta) la rappresentanza agli italiani all'estero e diminuire il numero di senatori e deputati dell'opposizione. Io penso che questa sia una cosa di cui vergognarsi e non di cui essere fieri.

Parliamo un attimo, a questo punto, delle circoscrizioni: abolendo le quattro circoscrizioni ne create una, udite bene, di 149 milioni di chilometri quadrati. La circoscrizione media in Italia è di circa 4.000 chilometri quadrati. Ora, voi mi dovete spiegare come, con un sistema a preferenze, gli elettori conoscano i candidati. Guardate che le preferenze, lo dice la parola stessa, significano che si preferisce qualcuno rispetto a un altro; ma perché lo si preferisce? Per i valori che porta, per l'empatia che comunica, per il programma. Ma come fanno 7 milioni di italiani, sparsi su 149 milioni di chilometri quadrati, a decidere quale candidato votare?

È chiaro che questo disegno di legge è una censura definitiva e drammatica sul rapporto tra eletto ed elettore, cosa che voi avete fatto, tra l'altro, anche con il listone. (*Applausi*). Quindi, questo disegno di legge è

veramente la testimonianza di una volontà politica di eliminare il rapporto tra eletto ed elettori.

Bisogna poi considerare l'evoluzione futura: voi approvate questo provvedimento oggi, ma le sue conseguenze si rifletteranno sulla prossima legislatura e su quelle a venire. La riforma della cittadinanza che avete varato penalizzerà progressivamente gli italiani residenti in America Latina, in Oceania e negli altri Continenti, finendo per avvantaggiare unicamente i residenti in Europa. Ciò significa che, nel giro di due o tre legislature, si eleggeranno soltanto deputati e senatori europei. E con quale risultato? Che tutte le istanze e i bisogni dei territori dell'Australia e dell'America Latina verranno completamente ignorati.

Ma guardate alla stessa Europa: credete davvero che le esigenze dei lavoratori frontalieri in Svizzera siano paragonabili a quelle dei residenti nel Regno Unito post-Brexit? Bisogna essere ciechi per non vederlo. (*Applausi*).

Infine, permettetemi un ultimo richiamo indirizzato direttamente al Governo: desidero ricordare che esiste un organo, il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), chiamato per legge a esprimere un parere obbligatorio non vincolante che voi avete sistematicamente ignorato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.6, presentato dal senatore Crisanti e da altri senatori. (*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.7, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori. (*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.8.

VERINI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI (PD-IDP). Signor Presidente, utilizzo questo momento e gli interventi importanti che hanno preceduto il mio per chiedere di poter citare parole pronunciate con un altro linguaggio da persone che sono state, se non proprio qui, da queste parti qualche anno prima di noi. Preventivamente - devo dirlo - chiedo scusa a Concetto Marchesi, Alessandro Natta e Gerardo Bianco se la "citazione" non sarà proprio perfetta: *Dum Romae disputatur et pugnatur, Italia patitur. Italia patitur propter arrogantiam et calliditatem huius gubernationis, quae, pro eo quod de rei publicae commodis cogitet, id tantum agit ut leges electorales defraudet. Hoc facit ut revera civium suffragia decipiat et voluntatem popularem fallat.*

PRESIDENTE. Senatore, deve trattarsi di una citazione, non di un in testo in latino, perché sa che deve usare l'italiano per parlare in quest'Aula.

VERINI (PD-IDP). *De his rebus considerate Periclis orationem ad Athenienses...*

PRESIDENTE. Senatore, le devo togliere la parola, se non conclude l'intervento, per favore.

VERINI (PD-IDP). Concludo, il senso è chiaro: è possibile che sia incorso in qualche errore, signor Presidente, ma il mio latino scolastico è certamente migliore e, soprattutto, meno dannoso del vostro *latinorum* a base di porcellum e stabilicum. (Applausi). Del resto, *imperitura porcata est, sicut Calderoli dixit. (Applausi).*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.8, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori. (Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.9, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori. (Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.10, presentato dal senatore Delrio e da altri senatori. (Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.11, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori. (Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.12, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori. (Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.13, presentato dal senatore Crisanti e da altri senatori. (Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.14.

LORENZIN (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZIN (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo per ribadire un paio di concetti. Uno è già stato espresso e ovviamente va a conforto del nostro parere favorevole a questo emendamento: l'idea di ridisegnare i confini dei collegi elettorali parte dal presupposto di cambiare il destino elettorale e, quindi, l'attribuzione dei seggi in questo Parlamento (lo abbiamo visto per il caso di Bolzano e lo vediamo ora in modo ancora più eclatante per la questione degli eletti all'estero). Soltanto questo fatto dovrebbe far ribaltare il tavolo di questo Senato, facendoci dire che questo disegno di legge elettorale sta andando veramente verso un destino che inciderà in modo molto negativo sia sulla partecipazione politica dei nostri cittadini all'elezione (quindi al momento più importante), sia sul tema dei temi su

cui tutti i partiti politici e i commentatori dibattono ormai da anni su tutti i giornali e nei consessi dove si parla della partecipazione politica degli italiani, cioè la disaffezione al voto.

Voi dovete spiegarmi che cos'è che può provocare una maggiore disaffezione al voto: un sistema elettorale in cui, innanzitutto, non si capisce se chi si vota viene poi effettivamente eletto o ha la possibilità di essere eletto e un sistema elettorale talmente tanto criptico per cui nessuno, oggettivamente, nel dibattito del Paese, sa esattamente che cosa andrà a definirsi? Non solo, la maggioranza, che qui fa la narrazione di questa legge elettorale, in tutti i suoi interventi, dal primo giorno (dal senatore Lisei, a Malan e, adesso, a Menia e altri), in realtà racconta quello che le piacerebbe fosse questa legge elettorale, con una distorsione nei fatti. La legge elettorale la state raccontando alla vostra stessa maggioranza in modo diverso da quella che è fattualmente, perché, secondo me, avete dei seri problemi a farla passare così come eletta. Questo è un tema.

Il secondo tema che solleva questo articolo sui nostri cittadini all'estero è stato già detto in parte, collegandolo poi alla nuova norma sulla cittadinanza: preclude nel prossimo futuro, legislatura dopo legislatura, un fatto molto importante. Altri Paesi che hanno moltissimi cittadini residenti in altri Continenti o che vi hanno preso la cittadinanza (penso al rapporto tra la Spagna e il Sud America, ma non solo, anche a tutta quella sponda atlantica), stanno ormai da anni attuando delle politiche esattamente inverse alle nostre, cercando di richiamare persone originarie a tornare a investire, lavorare e studiare nel Paese di origine per cercare anche di recuperare cittadini e persone in una fase d'inverno demografico.

Noi abbiamo milioni di persone, figli di italiani all'estero, e questa dovrebbe essere una riflessione di questa maggioranza. Noi stiamo loro dicendo: non solo non vi vogliamo più e non ci interessate, ma vi stiamo estromettendo da una partecipazione e quindi anche da un cordone ombelicale, culturale, emozionale, affettivo con quella che era la madre patria di origine. Io credo che, nel medio e lungo termine, questo sia un errore enorme per un Paese che ha bisogno, invece, di far tornare persone qui, di essere attrattivo e accogliente. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.14, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.15.

GIORGIS (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIS (PD-IDP). Signor Presidente, noi ripetiamo spesso che vorremmo riuscire, in quest'Aula, ad avere dei momenti di vero confronto. Lo ripetiamo spesso, perché non ci rassegniamo all'idea di vedere un Parlamento ridotto sostanzialmente a un votificio, dove non si fa neanche uno sforzo, da parte di chi sostiene le proposte di legge, di spiegare il

perché le sostiene, di dire pubblicamente quali sarebbero per i nostri concittadini i buoni effetti derivanti dall'eventuale approvazione dei disegni di legge che qui discutiamo.

Da un lato, non ci rassegniamo a questa mortificazione del Parlamento, che è un'anticipazione di quello che, con il premierato e con questo disegno di legge elettorale, voi volete formalizzare e istituzionalizzare; dall'altro, devo dire che sono molto colpito da come non vi sia una reazione neanche di fronte a interventi che non parlano d'altro rispetto al metodo della legge. Sono interventi che provocano e che dovrebbero suscitare una reazione nella maggioranza.

Come hanno spiegato bene il senatore Crisanti, la senatrice La Marca e il senatore Parrini, quando, in apertura dell'esame dell'articolo 6, il senatore Giacobbe ha dettagliatamente motivato quali sarebbero i rischi di queste conseguenze, non vi è stato un esponente della maggioranza che abbia detto: no, non è vero, noi vogliamo garantire la rappresentatività anche degli eletti all'estero.

Vi è un collegio "mondo" che ha una dimensione tanto sproporzionata e irragionevole? Sì, ma questo comporterà dei vantaggi. Insomma, neanche due parole per difendere quello che state votando.

Ed è abbastanza avvilente constatare che l'unico esponente della maggioranza che ha preso la parola su questo argomento, il senatore Menia, è anche l'unico che ha presentato degli emendamenti che hanno avuto il parere contrario del Governo. È possibile che, nella maggioranza, prenda la parola solo chi viene sconfessato dal Governo? (*Applausi*).

Non è un aspetto così secondario questo, perché, in questi passaggi, in questo modo di operare, in questo disprezzo nei confronti dell'argomentazione, della giustificazione e della spiegazione, vi è molto di più di una tattica parlamentare e molto di più di un'insofferenza per il tempo che passa e che voi vorreste venisse ulteriormente accelerato. Qui c'è un modo d'intendere la rappresentanza parlamentare. (*Applausi*).

Vi è qualcosa di profondo, qualche cosa che ha a che vedere, appunto, con il modo in cui s'interpreta la propria funzione e si considera il lavoro di quest'Assemblea. Quindi, proviamoci, almeno di fronte a delle provocazioni così evidenti, che sono però talmente fondate che dovrebbero imporre o di bocciare questa riforma e riscrivere l'articolo 6 oppure di fare uno sforzo, prendere la parola e provare a offrire ai cittadini, che magari decideranno di cercare di capire di che cosa si sta trattando, qualche spunto per valutare il vostro obiettivo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.15, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori. (*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.16, sul quale il rappresentante del Governo ha espresso un invito al ritiro. Chiedo al senatore Menia se accetta l'invito al ritiro.

MENIA (FdI). *Nuntio vobis cum maestitia: emendationem meam retraho. (Applausi).*

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

C'è un invito al ritiro anche sull'emendamento 6.17. Senatore Menia?

MENIA (FdI). Lo ritiro.

MAIORINO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signora Presidente, *magna cum excusatio*, chiederei di fare mio l'emendamento 6.17.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

MAIORINO (M5S). Vorrei anche indicarne le ragioni, signora Presidente, con questo facendo un plauso al tentativo del collega Menia. Per suo tramite, signora Presidente, rendo nuovamente noto ai colleghi e alle colleghe di destra che abbiamo fatto nostro questo emendamento.

Che cosa stabilisce l'emendamento 6.17? Davvero un minimo di buonsenso: chi ci ascolta immagino che trasalirà nel sapere che questo emendamento corregge una stortura. Loro innovano il collegio estero e fanno il collegio estero planetario, un unico collegio per tutto l'intero globo terracqueo, giusto? Questo emendamento chiede che perlomeno chi viene candidato dai partiti, perché abbiamo già stabilito che questa legge permetterà di entrare in Parlamento soltanto ai nominati dei partiti, per il collegio estero sia perlomeno effettivamente residente all'estero. Invece no, quest'obbligo non c'è: quindi l'emendamento prevede che chi viene candidato nel collegio del globo terracqueo viva effettivamente in quel globo e non piuttosto in Italia, perché questo di candidare nel collegio estero è un giochetto che fanno le segreterie di partito per trovare un posticino anche a qualche altro amico di partito. Invece deve effettivamente risiedere all'estero.

Quindi, grazie collega Menia per aver fatto questo tentativo onorevole, però forse avrebbe dovuto mantenere il punto. Pertanto, voteremo a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.17, presentato dalla senatrice Maiorino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.18, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

GIORGIS (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIS (PD-IDP). Signora Presidente, nella votazione che si è appena svolta per errore ho votato contro, anziché a favore.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.19, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.20, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.21, presentato dal senatore Nicita e da altri senatori.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.22, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.23, presentato dal senatore Manca e da altri senatori.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.24, presentato dalla senatrice Rando e da altri senatori.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.25, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.26, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.27, presentato dalla senatrice Rossomando e da altri senatori.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.28, presentato dal senatore Verini e da altri senatori.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.29.

[NICITA](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICITA (PD-IDP). Signora Presidente, o *kalós kagathós ánthropos stérgei bíon* (ὁ καλὸς καὶ ἀγαθὸς ἄνθρωπος στέργει βίον): l'uomo dabbene ama la vita. *Kalós kagathós* significa "buono e bello", che è una delle caratteristiche della Grecia antica, della *pólis*, del rispetto del voto, cioè di coloro che, da altre parti, inventarono il concetto di democrazia. I miei colleghi, che io ringrazio, sono stati molto generosi, anche seguendo l'invito del senatore Giorgis, a entrare nel merito e dimostrarvi quali sono le caratteristiche concrete di questa riforma che fate per il voto degli italiani all'estero. Personalmente io, nonostante sia partito dal greco, la vedo in un modo molto più concreto: basta chiedersi quanti italiani all'estero sono stati votati, quanti voti sono andati al centrodestra e quanti sono andati al centrosinistra. È molto semplice, lo vediamo anche in quest'Aula. Allora, sommando tutte le innovazioni, quella che viene fuori è una regola semplice: raccattare, sulla base delle proprie aspettative, tutti i seggi possibili, in un'ipotesi che è stata calcolata da chi ha scritto queste norme, per il centrodestra.

Questo non solo rivela una distorsione nel disegno di una legge che dovrebbe riguardare il funzionamento delle elezioni per tutti, ma rivela, sommandola a tutte le questioni che abbiamo visto prima (premio di maggioranza, preferenze finte e così via), anche una paura concreta del Governo più longevo della Repubblica di perdere le prossime elezioni. (*Applausi*).

Io mi sono convinto, cari colleghi, in questi tre giorni di dibattito, che in effetti, vista la vostra paura, noi queste elezioni le vinceremo comunque, che siano fatte con preferenze vere o con preferenze finte, con soglie di vario tipo, con italiani all'estero dimenticati. Eravamo partiti con la ricerca dei criminali per il globo terracqueo e, alla fine, quelli che abbiamo eliminato sono gli italiani all'estero. (*Applausi*).

Nonostante questo, gli italiani lo comprendono, comprendono che non si cambiano le regole per cercare di vincere, perché alla fine, quando ciò rivela soltanto la propria paura, si può essere longevi quanto si vuole, ma anche la longevità, ahimè, finisce. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.29, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Omissis

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1971, 61 e 1822 (ore 16,23)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.30, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.31, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.32, presentato dal senatore Losacco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.33, presentato dal senatore Sensi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.34, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.35.

ZAMBITO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAMBITO (PD-IDP). Signor Presidente, questa mattina il collega Verini ha fatto una bellissima rappresentazione di un idraulico che mette le mani e poi i piedi per tappare gli zampilli. Anche con l'articolo 6 l'impressione è che si faccia questo: arraffare qualche senatore in più per garantirsi la vittoria. Questa volta però lo si fa davvero tradendo un po' colui che è stato il padre di questo provvedimento per dare rappresentanza a coloro che abitano all'estero (che era peraltro del centrodestra) e lo si fa anche senza nessun senso del pudore. Ovviamente è chiaro l'arcano che sta dietro a questa proposta: siccome, di quattro senatori, tre sono eletti dal Partito Democratico o comunque dal centrosinistra e uno dal centrodestra, e siccome, di sei deputati, quattro sono eletti dal centrosinistra e due sono eletti dal centrodestra, allora si fa una ripartizione e si riduce il numero, in modo che gli eletti siano non solo tutti quelli del centrodestra, ma si garantisca che quelli del centrosinistra in qualche modo non vengano neppure eletti, arraffando così qualche seggio in più.

Richiamo di nuovo il collega Verini, che si è dimenticato, secondo me, di concludere il suo intervento dicendo una cosa, che dico io in questo momento: non c'è nessuna legge che vi potrà consentire, prendendo meno voti, di vincere le elezioni, quindi smettetela, perché non serve a niente. Queste sono solo proposte che vi fanno perdere la faccia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.35, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.36, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.37, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.38, presentato dalla senatrice Lorenzin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.39, presentato dal senatore Misiani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.40, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.41, presentato dal senatore Giacobbe e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.42, presentato dal senatore Crisanti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.43, presentato dalla senatrice La Marca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.44, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.45.

GIACOBBE (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOBBE (PD-IDP). Signora Presidente, io purtroppo oramai sono depresso: dopo una giornata del genere e alla fine di tutti questi emendamenti, non c'è stata ragione che i partiti di maggioranza abbiano capito. Ovviamente, quando poi parliamo della rappresentanza in Australia

e in quella parte del mondo, vedremo se avranno lo stesso entusiasmo che hanno dimostrato oggi.

Poi c'è un'altra cosa che non capisco, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo: state approvando una legge elettorale con un premio di 105 seggi; avevate bisogno dei due seggi in più che prendete all'estero per garantire al Governo la stabilità? Due seggi andrete a prendere, perché, con tutto questo scherzo, è vero che il PD perderà tre o quattro seggi, ma qualche seggio andrà al MoVimento 5 Stelle, ad AVS o ad altri partiti del centrosinistra, non andrà tutto al centrodestra.

Però oramai siamo arrivati alla fine e quindi con l'emendamento 6.45 vi proponiamo un'ultima cosa su cui riflettere. Per favore, è una richiesta molto semplice e circoscritta, pensateci. Non chiediamo di rinviare l'entrata in vigore della legge, ma che siano rinviate alla legislatura successiva esclusivamente le disposizioni contenute nell'articolo 6, che modificano la rappresentanza degli italiani nel mondo.

Vi è una distinzione molto importante, perché, mentre la legge elettorale nel suo complesso riguarda l'Italia, e quindi siamo vicini, cambia magari la composizione, però i territori continueranno ad avere dei rappresentanti eletti in Parlamento, all'estero state privando delle aree enormi (il resto del mondo, Asia, Africa, Oceania, Antartide, Nord America) della possibilità di avere dei rappresentanti. Non potete comunicare una cosa del genere senza dare alle comunità la possibilità di prepararsi a questo evento, quindi vi chiediamo di rifletterci con attenzione.

Ormai la decisione è stata presa: l'articolo 6, essendo stati respinti tutti gli emendamenti, verrà confermato nella vostra formulazione. Vi chiediamo solamente un rinvio alle elezioni successive. Questo rinvio servirebbe per dare alle comunità il tempo di comprendere il nuovo sistema, di costruire nuove forme di coordinamento fra territori che fino ad oggi hanno avuto percorsi autonomi. Servirà a permettere ai cittadini italiani dell'Asia, dell'Africa e dell'Oceania di mettersi in contatto con i sudamericani e con gli europei, perché i soli eletti saranno quelli del Sud America e dell'Europa. Quindi dovranno mettersi in contatto con le nostre comunità, a quella distanza, per far sì che si possa stabilire una maniera diversa di relazionarsi con il Parlamento italiano e con le istituzioni italiane.

Non possiamo cancellare dall'oggi al domani una rappresentanza territoriale costruita in decenni e pensare che le comunità possano semplicemente adattarsi dalla sera alla mattina. Se una comunità rischia di non avere più un proprio rappresentante, colleghe e colleghi, dobbiamo almeno darle il tempo di riprendersi e di organizzarsi, affinché la perdita della garanzia territoriale non diventi anche perdita della loro voce politica, non diventi perdita dei rapporti con le istituzioni.

Quindi, se siete convinti che questa norma sia giusta e che il nuovo assetto della circoscrizione estero sia migliore, dateci almeno la possibilità di rinviare l'applicazione della norma per i prossimi cinque anni. Il nostro emendamento non mette in discussione il complesso della legge, ma solamente questa norma: chiede esclusivamente di rinviare l'applicazione dell'articolo 6.

Credetemi, pensateci. Parliamo di milioni di cittadini distribuiti in Continenti diversi, a migliaia di chilometri di distanza gli uni dagli altri. Non possiamo ridisegnare la loro rappresentanza e applicare immediatamente il nuovo sistema, come se stessimo semplicemente spostando una linea su una cartina. Dietro quelle circoscrizioni ci sono comunità, associazioni, Comites, istituzioni, territori e cittadini che hanno costruito nel tempo un rapporto con i propri rappresentanti. Noi chiediamo di preservare quella rappresentanza, ma, se la maggioranza non vuole farlo, chiediamo almeno una cosa ragionevole: date alle comunità italiane nel mondo il tempo necessario per organizzarsi rispetto a un cambiamento che rischia di privare alcune di esse della propria rappresentanza parlamentare.

Ringrazio il Presidente e i colleghi per avermi ascoltato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.45, presentato dal senatore Giacobbe e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, dopo quello che è successo, mi sento di poter dire che agli italiani all'estero non rimarrà che seguire l'indicazione di Orazio nella famosa «Ode a Leuconoe»: *carpe diem*. (*Applausi*). Mi permetto di recitarne almeno l'ultimo verso, la metrica è la strofe asclepiadeo minore: «*Dum loquimur, fugerit invida aetas: carpe diem quam minimum credula postero*».

Il significato è: mentre parliamo, fugge inesorabile il tempo; acchiappa il giorno credendo il meno possibile nel futuro. A "futuro" potremmo sostituire "Parlamento italiano" e, quindi, credendo il meno possibile nel Parlamento italiano. (*Applausi. Commenti*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.1, presentato dal senatore Scalfarotto e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, per la verità anche all'articolo precedente era stato presentato un emendamento per mettere in condizione i cittadini di avere un'informazione univoca, un sistema univoco,

una segretezza reale del voto. Lo scopo era quindi preparare un'informazione in grado di raggiungere i cittadini che si apprestano al voto e in particolare, ovviamente, chi vota per corrispondenza.

Questo è lo scopo sostanziale degli emendamenti che abbiamo presentato e non si capisce per quale ragione, visto che sono ad invarianza di costi, abbiano ricevuto tutti un parere contrario. (*Applausi*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ALBERTI CASELLATI, ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 7.1, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

CATALDI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALDI (M5S). Signor Presidente, l'articolo 7 fa una cosa molto semplice, anche condivisibile, se vogliamo: da un lato, rende più sicuro il voto all'estero e poi prevede una deroga all'obbligo di raccolta delle firme; lo fa per i partiti e per i Gruppi politici che al momento della convocazione dei comizi siano già costituiti. C'è anche un'altra deroga che viene concessa nel caso in cui sia stato ottenuto un seggio alla Camera o al Senato. Bene, benissimo, mi piace.

Peccato, però, che in Italia la stessa regola esiste: l'avete approvata nel precedente articolo 5, che però prevede che il Gruppo sia costituito in una data che è già scaduta, che è il 31 dicembre 2025, e avere un seggio non basta. Allora mi sembra una contraddizione che forse andava sanata, altrimenti, allo stato attuale, se devi costituire una lista, ti conviene emigrare all'estero. (*Applausi*).

LORENZIN (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZIN (PD-IDP). Signor Presidente, mi metto nei panni di chi ascolta questo dibattito e non conosce i tecnicismi della legge elettorale.

In primo luogo, abbiamo trasformato il voto degli italiani all'estero in una specie di rappresentazione cinematografica: avete presente Star Wars, quando c'è l'Assemblea intergalattica? Abbiamo una nuova circoscrizione elettorale pianeta Terra, con gli eletti che sono dei supercandidati, perché devono avere dei superpoteri per potersi candidare e garantire quella che sembra alla base di tutto questo dibattito e cioè la rappresentanza, il collegamento con gli elettori. Mi sembra chiaro, in tutto questo disegno di legge elettorale, che la maggioranza sia veramente uscita allo scoperto: non gliene importa assolutamente niente di come vengono elette le persone in questo Parlamento, ma le interessa solo rivedere il giochetto e fare in modo di non perdere.

In secondo luogo, a parte Star Wars e avere il pianeta Terra come circoscrizione elettorale, cadiamo sempre nello stesso vizio e lo abbiamo già visto.

Come per Bolzano, dove si è cambiata la circoscrizione e poi abbiamo visto che non si possono raccogliere le firme e quindi un partito nuovo per raccogliere le firme deve avere più dell'1% (in alcune Regioni è totalmente incalcolabile), vale anche per quelli all'estero. Non solo c'è la circoscrizione pianeta Terra, ma c'è una contraddizione in termini, per cui anche le misure che c'erano prima, che permettevano la partecipazione, non ci sono più.

Io mi chiedo: ma chi l'ha scritto questo provvedimento? (*Applausi*). Mi vengono veramente dei dubbi. Non so dove sono questi geni del legislativo. Sono degli artisti che devono aver fatto ricorso a qualche ispirazione distopica, perché veramente l'effetto, per eterogenesi dei fini, è incredibilmente distorsivo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti da 7.2 a 7.4 sono inammissibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.5, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.6, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati all'articolo 8, che invito i presentatori a illustrare.

CAMUSSO (PD-IDP). Signor Presidente, che la rappresentanza non sia all'origine delle modalità con cui è stato elaborato questo provvedimento lo abbiamo capito credo tutti e assolutamente in tutto il Paese.

Tuttavia, dentro questo non affrontare il tema della rappresentanza ci sono poi delle particolari cattiverie che si articolano. Stiamo esaminando un articolo che dovrebbe discutere dei fuorisede. La definizione che l'articolo dà dei fuorisede fa capire che voi vi riferite in realtà a degli esiliati più o meno volontari, perché il vostro concetto di un periodo di vita fuori sede richiede una tale permanenza che forse non corrisponde più a questa idea. Peraltro, che i fuorisede non vi fossero particolarmente simpatici lo

avevamo già scoperto nel corso di questa legislatura in tutte le occasioni in cui avete trovato ostacoli, invece che disponibilità a dar loro effettivamente il voto. Però, quando si legifera, bisognerebbe anche sapere a che cosa ci si riferisce e determinare norme che siano utilizzabili dalle persone.

Allora io vorrei proporvi il tema, per esempio, dei lavoratori che nell'indotto dell'Ilva rischiano di perdere il lavoro nel prossimo periodo. Quelle sono imprese impiantistiche e di manutenzione e nulla potrebbe escludere che quei lavoratori ricevano dalla stessa impresa la proposta di andare a lavorare presso altri impianti corrispondenti. E non lo sanno nove mesi prima, non possono saperlo nove mesi prima. Eppure a loro sarà negato il diritto di votare, perché o tu hai un incarico di lavoro che dura più di nove mesi o ti sarà preclusa la possibilità, come fuorisede, di votare nel luogo dove stai lavorando.

Non sto parlando di persone che hanno professionalità e stipendi tali da non avere problemi economici: stiamo parlando di lavoratori che sono in appalto, di lavoratori in somministrazione, di lavoratori che spesso hanno difficoltà. Se voi aveste un po' di memoria su cosa vuol dire lavorare fuori sede, vi ricordereste che non molto tempo fa, quando ci fu una stagione in cui nelle imprese del Nord si era ripreso ad assumere, molti servizi raccontavano di lavoratori che dormivano in automobile nel parcheggio della fabbrica in cui lavoravano. Un impiego di alcuni mesi non dà una garanzia di stabilità e costringe le persone a risparmiare anche su queste cose.

Vorrei inoltre dire che anche uno studente fuorisede non rientra in questi parametri, perché non ha deciso un anno prima che facoltà farà e dove la farà. Non ha deciso un anno prima se ha opportunità di trasferirsi o meno per approfondire gli studi. Non ha deciso un anno prima se c'è un istituto tecnico superiore (ITS) che corrisponde al suo disegno professionale per cui deve trasferirsi. Voi avete costruito una norma per raccontare che date il voto ai fuorisede, senza concretamente darglielo. *(Applausi)*.

A quei pochissimi che corrisponderanno a questi criteri, proponete allora un altro tema: votano non per la loro circoscrizione, ma per quella in cui si sono trasferiti. Quindi, se fossero moltissimi i fuorisede che ricadono in questa specifica - ma credo che, date le caratteristiche che proponete, non siano così tanti - quando accederanno alla possibilità di votare, scopriranno di votare per altri.

È vero che, con il sistema che avete costituito, per tutti sarà un mistero sapere esattamente per chi votiamo. Quindi, da questo punto di vista, fanno parte di una compagnia più larga. In realtà, però, in prospettiva questo è un modo di falsare il significato del voto. È un modo di falsare la rappresentanza e di impedire che davvero ci sia una corrispondenza tra il voto delle persone e chi si elegge concretamente come rappresentante.

Questa è la cifra di tutto questo disegno di legge ed è la dimostrazione che non c'è alcun intento di permettere ai cittadini di partecipare concretamente e di vedere eletti coloro che vogliono come rappresentanti. Vi è la pura costruzione di un vestito su misura, ma temo che abbiate già sbagliato la taglia. *(Applausi)*.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, vorrei riprendere il ragionamento che facevo prima, perché questo è un altro dei tipici casi che ho riferito di rapporto tra elettore ed eletto, cioè la possibilità di esprimere il proprio voto ed essere messi nella condizione di esprimerlo.

Come veniva detto adesso dalla senatrice Camusso, pensiamo a un lavoratore assunto in azienda di somministrazione di manodopera. Se viene mandato a lavorare in un posto, come fa a tornare a casa a votare? Per questa ragione abbiamo presentato emendamenti in questa direzione, per favorire realmente la partecipazione al voto.

Se si vuole favorire la partecipazione, bisogna rimuovere gli ostacoli che la impediscono e non mi pare che in questo caso vi sia una tale volontà. Quindi, prima ancora che il diritto di voto, qui si altera il diritto di ogni cittadino a essere uguale. Si crea, cioè, una disuguaglianza ed è per questa ragione che è necessario modificare la proposta di legge che voi avanzate con gli emendamenti che noi abbiamo presentato.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

ALBERTI CASELLATI, *ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa*. Signor Presidente, sull'articolo 8 esprimo parere favorevole, con riformulazione, sull'emendamento 8.26. L'emendamento 8.48 credo sia stato ritirato.

Esprimo parere contrario su tutti i restanti emendamenti e anche sugli ordini del giorno.

PRESIDENTE. La senatrice Spinelli, prima firmataria dell'emendamento 8.26, sul quale vi è parere condizionato della 5ª Commissione, ha accettato la riformulazione proposta. Confermo che l'emendamento 8.48 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1.

GIORGIS (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIS (*PD-IDP*). Signor Presidente, questo è un emendamento sostitutivo con il quale abbiamo provato a predisporre un testo che superi le criticità che la senatrice Camusso ha appena evidenziato.

Sono criticità che attengono - da un lato - alle condizioni che avete posto affinché davvero chi si trova fuori sede possa comunque esercitare il proprio voto, condizioni che appunto lo ostacolano in maniera eccessiva, irragionevole e rendono di fatto molto difficile votare per coloro che, per ragioni di lavoro, cura o salute, sono costretti a non poter rientrare presso il seggio di naturale residenza; dall'altro - come appena ricordato dalla senatrice Camusso - la vostra proposta solleva un tema di rappresentatività e, in particolare, il rischio che la mobilità, per quanto forzata, per quanto costretta e per quanto non volontaria, diventi un fattore che potrebbe mettere in discussione e incrinare quel rapporto che ci dev'essere e che

dev'essere predeterminato, nel momento in cui si definiscono le candidature e l'ampiezza dei collegi, tra elettori ed eletti.

Noi non possiamo non evitare che, attraverso un significativo spostamento in un altro territorio, si determini un esito elettorale diverso da quello che invece si sarebbe determinato se non si fosse, appunto, consumato un trasferimento di elettori significativo. Questo - lo capite benissimo - è un tema molto serio, tant'è che nella nostra proposta, recuperando anche un lavoro molto prezioso che fu fatto durante la precedente legislatura da un comitato tecnico istituito presso la Presidenza del Consiglio per contrastare il progressivo astensionismo che si stava e si sta diffondendo in maniera preoccupante nel nostro Paese, fu predisposto un Libro bianco da una serie di esperti. Il comitato era presieduto dal professor Bassanini e, tra i tanti suggerimenti che esso avanzava, c'era anche quello di sperimentare il voto anticipato presidiato: una modalità attraverso la quale garantire davvero che chi si trova per ragioni obiettive nell'impossibilità di recarsi a votare nel seggio naturale possa ugualmente esercitare il voto, ma senza che ciò determini il rischio di falsare quello che sarebbe stato l'esito senza lo spostamento e, soprattutto, scongiurando il rischio che si possano scegliere il luogo, ma soprattutto il collegio e quindi i candidati da votare.

In conclusione, signora Presidente, anche in questo caso non abbiamo avuto una sola parola per spiegare le ragioni della vostra proposta e anche qui viene il sospetto che l'obiettivo sia quello di trarre un vantaggio immediato nelle prossime elezioni. È assai difficile che questo disegno di legge possa infatti durare nel tempo. Se avessimo il tempo di approfondire, ci renderemmo conto che questa ipotesi che avete formulato, se da un lato sembra andare incontro a una domanda reale di partecipazione, dall'altro potrebbe innescare comportamenti assai poco corrispondenti all'interesse generale e alla certezza dell'esito rispetto alle reali preferenze dei cittadini. *(Applausi)*.

LOMBARDO (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (*Misto-Az-RE*). Signora Presidente, anch'io vorrei intervenire sul complesso degli emendamenti, anche perché, visto che i lavori sono seguiti da una scolaresca di studenti che hanno sentito dissertazioni in varie lingue, credo che per loro sia interessante sapere che con questo disegno di legge elettorale si fa un'apertura rispetto al tema del voto dei fuorisede. La si fa però in maniera non completa e questo è un peccato, perché rischiamo di perdere un'opportunità.

La partecipazione al voto non è più - ahimè - quella del 90%, dei tempi successivi alla fine della Seconda guerra mondiale e all'inizio della nostra attività repubblicana, ma è in costante calo. Siamo arrivati al 60% e forse perché manca la fiducia, manca il legame con le istituzioni democratiche, ma non si percepisce più neanche il diritto di voto, che non è solo un diritto, bensì anche un dovere civico. Non è solo un diritto quello di votare e di partecipare all'attività democratica del nostro Paese, ma è anche un dovere civico.

Eppure ci sono anche coloro che vorrebbero votare, ma non possono, perché si trovano a studiare o a lavorare fuori dal loro Comune di residenza. Ecco, mettere limiti come la preiscrizione al 31 dicembre o termini come i nove mesi e non riuscire a consentire la piena partecipazione al voto è un'innovazione che rischia di rimanere a metà strada.

La maggior parte degli emendamenti che stiamo proponendo, come opposizioni, cercano di raccogliere questa opportunità, ma di estenderla davvero affinché consenta una partecipazione effettiva dei fuorisede alla vita democratica del nostro Paese. Ecco perché, signora Presidente, auspico che la maggioranza possa vedere negli emendamenti presentati dall'opposizione non la volontà di non cogliere l'opportunità che è stata data già con un segnale alla Camera, ma di coglierla appieno, di coglierne tutti gli aspetti, di far sì che la partecipazione possa essere sempre più attiva. Altrimenti, come sempre, ci divideremo tra chi ha presentato e favorito la partecipazione degli studenti fuori sede e chi avrebbe voluto di più, ma rischiamo di perdere un'occasione per chi siede in quest'Aula e anche per chi, fuori da quest'Aula, auspica una partecipazione più ampia possibile dei lavoratori e degli studenti fuori sede.

SCALFAROTTO (IV-CR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-CR). Signora Presidente, intervengo per affrontare una questione che credo sia veramente di fondamentale importanza, quella del voto ai fuorisede e alle persone che non sono in sede il giorno delle elezioni. Noi sappiamo bene che l'affluenza alle urne scende continuamente da ormai troppo tempo e dovremmo porci collettivamente il problema non soltanto delle persone che non vogliono più votare, ma soprattutto di quelle che non possono più votare. Appare un paradosso che, in un momento nel quale la disaffezione alla politica si manifesta con una discesa dell'affluenza alle urne, ci siano persone che vogliono votare e non sono messe in condizione di farlo.

Mi avvicino a questo tema con profondo rispetto per le complicazioni e le complicità tecniche che ci sono. Ho avuto l'onore di servire come Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno e di lavorare con l'Ufficio elettorale, che è fatto di persone di grandissima competenza e di grandissima attenzione. Tuttavia, mi sento comunque di rivolgere una raccomandazione a questo Governo e ai Governi che verranno. Io credo che abbiamo l'imperativo categorico di utilizzare le tecnologie che si fanno sempre più sviluppate e che ci consentono, in questo momento, di svolgere operazioni delicatissime; pensate a tutte le operazioni bancarie che svolgiamo da remoto.

So bene che la definizione del voto come personale, uguale, libero e segreto comporta che il modo migliore per rispettare questi quattro requisiti sia stare chiusi in una cabina con una scheda cartacea, perché in quel modo il voto è personale, uguale, libero e segreto e qualsiasi altra manifestazione del voto, per esempio da remoto, può dar luogo a pericoli di inquinamenti. Mi rendo conto anche che le nuove tecnologie rischiano di consentire permeabilità e dovremmo evitare a tutti i costi che qualche malintenzionato

da Mosca entri nei nostri sistemi elettorali, cosa che a loro piacerebbe moltissimo fare (ci provano indirettamente, figuriamoci se lo potessero fare direttamente), però questo non ci può fermare, perché noi ci affidiamo alla tecnologia - lo ripeto - per operazioni delicatissime (tutti i nostri mercati finanziari funzionano su quella base), per cui credo che, al di là degli aspetti politici - e direi che politicamente dovremmo essere tutti d'accordo che i fuorisede debbano poter votare - dovremmo trovare delle soluzioni, a breve, che amplino al massimo la partecipazione di chi non si trova nella propria città.

E questo può essere fatto perché già lo facciamo, per esempio, per i militari o per coloro che sono malati e degenti da lungo tempo, però il tema dell'individuazione di strumentazioni tecnologiche che, grazie alla *blockchain* o ad altri elementi di questo genere, ci garantiscano la sicurezza del voto, la rapidità del voto e soprattutto la possibilità di votare da remoto - lo ripeto, in modo sicuro e garantito - credo che debba essere in cima alla nostra agenda politica. Lo dico al Ministro dell'interno *pro tempore* e lo dico anche a chi prenderà il suo posto nel prossimo Esecutivo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.2, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 8.3, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

GIORGIS (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIS (PD-IDP). Signor Presidente, vorrei spiegare questo emendamento, che non si limita a intervenire attraverso abrogazioni, soppressioni o riduzioni della proposta, ma si fa carico di proporre un sistema alternativo, una modalità alternativa per garantire davvero a chi, per ragioni di studio, di lavoro o di cura, si trova nell'impossibilità di recarsi nel seggio dove risiede e dove naturalmente dovrebbe esercitare il proprio diritto di voto.

Con questa proposta prevediamo innanzitutto che ci siano dei tempi ragionevoli per trasmettere la richiesta di esercitare il proprio voto in un luogo diverso da quello naturale, attraverso una comunicazione che prevediamo possa avvenire anche in forma digitale, attraverso il ricorso

allo SPID. E prevediamo che il Comune presso il quale sono amministrate le liste elettorali proceda immediatamente alla registrazione della richiesta di poter esercitare il voto in un altro luogo, in modo da scongiurare in radice il rischio che ci sia un doppio voto, ossia un voto nel luogo dove si ha il domicilio e un voto nel luogo dove si risiede. Naturalmente, debbono organizzarsi le condizioni perché sia possibile esercitare il voto nel domicilio dove si è momentaneamente collocati, dove momentaneamente si è costretti a vivere - lo ripeto, per ragioni di cura, di lavoro o di studio - e facendo in modo che quel voto effettuato materialmente dove ci si trova valga e venga computato nell'ambito della circoscrizione elettorale dove si è residenti.

Questa proposta - come dicevo prima - l'abbiamo avanzata facendo tesoro di un lavoro che invece mi sembra che non sia stato neanche tenuto in considerazione da parte del Governo. Quando abbiamo chiesto di approfondire questa innovazione e di prendere sul serio la domanda di partecipazione che oggi molte persone avanzano e che purtroppo non trova soddisfazione - abbiamo chiesto di farlo in maniera seria, guardando anche alle esperienze di altri Paesi e a quello che era stato il frutto di questa commissione di studio - abbiamo ricevuto la risposta che riceviamo sempre, onorevoli colleghi, che è la stessa che temo darete anche voi a questo nostro emendamento, cioè il silenzio: un silenzio che non si capisce se è imbarazzato o sprezzante, un silenzio da mancanza di conoscenza della posta in palio.

Non lo so, è difficile, ma è comunque un silenzio che avvilisce - devo dire la verità - perché, a fronte di uno sforzo che riprende un lavoro serio fatto dallo stesso Governo, non riusciamo neanche ad attivare un minimo di discussione o un minimo di approfondimento.

La realtà è che, nonostante raccontiate di voler garantire il voto ai fuorisede, in effetti è un po' come con le preferenze, cioè dite di voler introdurre le preferenze e poi fate una finta; dite di voler garantire il voto ai fuorisede, ma poi introducete un meccanismo che sapete benissimo essere di difficilissima attuazione, perché le condizioni poste sono tali che molti non potranno soddisfarle.

Forse è per questo che c'è il silenzio, un silenzio che, oltre ad essere poco rispettoso dei doveri che la carica impone, è anche il silenzio imbarazzato di chi non ha argomenti per replicare a questo tipo di preoccupazioni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.3, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.4.

LICHERI Sabrina (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICHERI Sabrina (M5S). Signora Presidente, in una riforma della legge elettorale che mortifica principi come il pluralismo, la rappresentatività, il rapporto tra elettore ed eletto, c'è una piccola luce, l'attenzione riservata ai fuorisede, il diritto di voto riconosciuto ai fuorisede. Ovviamente accogliamo con favore quest'apertura, che però non ci vede soddisfatti, perché è un'apertura a metà, giacché rende l'esercizio di questo diritto molto complicato e poco realizzabile.

Parto da un primo elemento, quello della scadenza al 31 dicembre dell'anno precedente per manifestare la volontà di esercitare questo diritto di voto: una data poco realistica - come dicevo prima - perché, con un notevole preavviso, uno deve sapere dove si troverà a febbraio o a marzo dell'anno successivo, non tenendo conto che un'opportunità di lavoro o un cambiamento del proprio corso di studi possono portare a lavorare o a studiare in un Paese lontano dal Comune di residenza, con un preavviso non così ampio. Questo è il primo elemento che noi, con le nostre proposte emendative, cerchiamo di correggere. Vogliamo dare un contributo sincero e, pertanto, non ostacoliamo la norma intesa nella sua genericità. Però, poiché appunto vogliamo che sia concreto a tutti gli effetti questo esercizio del diritto, vi proponiamo invece un termine di preavviso di 45 giorni, che non è una scadenza da esercitare all'ultimo minuto e che può essere utilizzata in maniera efficace, anche tenendo alto lo sguardo negli uffici elettorali, che in tutta questa riforma non sono stati minimamente considerati, ai quali state veramente complicando la vita. Con questa proposta emendativa cerchiamo di aiutare sia gli elettori che temporaneamente - questa è una parola chiave di cui non avete tenuto conto nella formulazione di questa previsione - si trovano fuori dal loro Comune di residenza, sia gli uffici elettorali che devono governare la nuova riforma elettorale.

Un altro elemento che cerchiamo di migliorare con la nostra proposta emendativa è forse più importante. Voi riconoscete, sì, ai fuorisede la possibilità di esercitare il diritto di voto a condizione che non votino i rappresentanti del loro territorio e del loro Comune di residenza, che sicuramente conoscono. Parliamo del Comune di residenza e, quindi, di un territorio al quale chiediamo loro di slegarsi, se proponiamo di esercitare questo diritto di voto riferito a candidati che alla fine chi esercita il diritto di voto non può conoscere.

Quindi, riconosciamo l'esercizio del diritto di voto a chi sta lontano dal proprio Comune di residenza, garantendogli però il mantenimento del legame con il Comune di residenza e, quindi, la possibilità di votare i rappresentanti che si sono candidati nel suo Comune di residenza. Questo significa poter esercitare veramente le preferenze. Poi è chiaro che, se parliamo di preferenze farlocche - e con questa previsione voi ce lo confermate - allora forse ha anche senso il modo in cui è stata formulata questa norma. (*Applausi*).

Quindi vi rivolgiamo un ultimo appello affinché le nostre proposte vengano accolte, altrimenti questo esercizio del diritto di voto riconosciuto ai fuorisede rimane una barzelletta che non fa neanche ridere. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.4, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 8.5 è inammissibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.6, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.7.

MALPEZZI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI *(PD-IDP)*. Signora Presidente, mi scuso per non essere riuscita ad intervenire prima. Quando abbiamo affrontato questo articolo, ci siamo subito resi conto che era l'articolo del "vorrei ma non posso", che è assolutamente coerente con tutto il resto di questo disegno di legge elettorale. "Vorrei ma non posso" o "farlocco", che è il termine che la collega Zambito ormai ha utilizzato più volte per questo disegno di legge elettorale, perché la maggioranza ha inserito una serie di questioni apparentemente reali, ma poi effettivamente non tali. Sulle preferenze lo abbiamo già detto: sono farlocche, perché non sono reali. Anche il voto fuori sede, che ora loro rivendicano, è farlocco, perché si sposa davvero con il "vorrei ma non posso" delle preferenze.

Facciamo un esempio e vediamo cos'ha dichiarato la maggioranza in quest'Aula e anche fuori da quest'Aula: vogliamo ricordare quali sono stati gli slogan sui social dopo il voto sull'emendamento Lisei per l'introduzione delle preferenze? "Finalmente arrivano le preferenze", le preferenze consentono un rapporto tra eletto ed elettore, e quindi il riconoscimento sul territorio; ebbene, vediamo come funzionano le preferenze con i fuorisede. Se io dalla Calabria mi sposto a studiare a Firenze e voglio votare, non posso votare per il senatore Irto, che magari conosco come mio senatore di riferimento e per il quale vorrei votare, perché vivo a Firenze, ma chiaramente ci vivo momentaneamente. Posso esprimere il voto, ma devo votare chi è candidato nel luogo in cui mi trovo. Scusate, ma questo vuol dire che allora devo continuare a vivere nella città in cui sto studiando o lavorando momentaneamente? È questa la possibilità che mi viene data? O invece non sarebbe più giusto che il mio voto venisse legato alla mia storia e, quindi, magari a dove voglio provare a continuare a vivere o a lavorare? Questo è un elemento che dovrebbe essere tenuto in considerazione.

E allora io chiederei ai colleghi della maggioranza di provare a spiegare a noi che cosa intendono per collegamento tra eletto ed elettore, e che cosa intendono rispetto alla rappresentatività. Se io sono temporaneamente in un posto, vuol dire che ci sono solo per quel momento: ci posso essere per lavoro, ci posso essere per studio, ci posso essere semplicemente per una

pausa di sei mesi e, se in quel periodo ci sono le elezioni, mi devo pagare il biglietto del treno o dell'aereo, che sono sempre cari. Lo sapete benissimo, perché quando ve lo abbiamo documentato ci avete detto che erano tutte cose giuste. Io non ho sentito colleghi schierarsi contro il fatto di voler far votare chi si trovava fuori sede.

Fatto sta che, quando avete avuto la possibilità di realizzare quello che vi avevamo suggerito, lo avete fatto al contrario; o meglio, lo avete fatto nella coerenza di tutta la vostra legge elettorale: cioè del farlocchismo, cioè del "vorrei ma non posso", cioè del "mi costruisco un sistema che fa sempre più comodo a me". Magari posso decidere di far iscrivere in massa in un determinato momento delle persone in quella zona, così sono sicura di avere più voti.

State attenti, colleghi, perché quando parliamo del rapporto tra eletto ed elettore, ci riferiamo a una cosa importante. Non possiamo semplicemente predicarlo e poi non professarlo, oppure mettere in difficoltà chi cerca di professarlo perché, come ha spiegato bene prima la collega Licheri, la norma è addirittura piena di balzelli (quando ti devi iscrivere, entro quanto tempo, quanto tempo prima, che cosa devi fare). C'è una burocratizzazione del voto che è un disincentivo al voto. Attenzione, perché questo non avvicina l'elettore e non crea sicuramente un legame tra eletto ed elettore. Colleghi, se avete detto che siamo tutti disponibili ad agevolare il voto dei fuorisede, agevoliamolo veramente, non sulla carta del farlocchismo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.7, presentato dal senatore Magni e da altri senatori. *(Segue la votazione)*.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.8.

NATURALE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATURALE (M5S). Signora Presidente, siamo arrivati quasi alla fine dell'esame degli emendamenti e ci troviamo di fronte alla consapevolezza piena di cosa questo provvedimento vuol portare.

Come sempre, questa destra punta un problema e puntualmente non lo risolve. Vediamo il caos che si è creato e vediamo come l'elettore sicuramente sarà più motivato ad andare a votare. Quindi abbiamo risolto anche il problema dell'astensionismo, secondo voi? No. È invece evidente come le criticità portano davvero ad allontanare dal voto. Pensiamo al danno che con questo articolo viene fatto proprio ai giovani, che sono i primi a vivere fuori sede e che ambiscono a entrare in politica e a esprimersi sulle necessità del proprio territorio. Questi, pur se davvero stanno fuori già da un anno (perché, appunto, il requisito è di nove mesi di vita fuori sede), che cosa possono fare? Votare per un territorio che non conoscono e, quindi, per rappresentanti che di fatto non lo sono? Essi, infatti, sono fuorisede per un tempo determinato e quando torneranno nel loro territorio

avranno perso un voto. Si toglie così personalità alla figura del politico, mentre l'identità del politico dovrebbe essere chiara.

Questa massa informe di eletti non ha la funzione che invece l'elettore al giorno d'oggi vorrebbe che la politica svolgesse: un politico che ci mette la faccia e che è responsabile e portavoce delle necessità del suo territorio. In quest'articolo vedo un tradimento proprio a danno dei giovani, dei lavoratori, di coloro che hanno più bisogno di una politica che risponda alle necessità reali dei cittadini. Invece questa destra, questa maggioranza pensa solo a tutelare le sue poltrone e vuole soprattutto un elettorato ignorante, nel senso che non capirà come votare perché la stessa scheda elettorale è un ginepraio, come abbiamo detto tutti in Commissione, compresi i vari auditi. È davvero una vergogna che dovrebbe essere cassata a brevissimo termine dalla Corte costituzionale e questo è il mio auspicio.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.8, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.9, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.10.

GIORGIS (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIS (PD-IDP). Signora Presidente, in questo tentativo che facciamo tutti noi di darci delle risposte che suppliscano al vostro silenzio, al momento l'unica idea che ci è venuta, di fronte alle perplessità, alle critiche che abbiamo sollevato e che hanno sollevato diversi senatori, è che in effetti la scelta di come strutturare il voto dei fuori sede sia, in realtà, coerente con la sostanziale assenza di qualsiasi possibilità di scegliere i propri rappresentanti.

In effetti, se ci pensiamo bene, i 70 candidati come premio della Camera o i 35 candidati come premio al Senato sono una lista unica. Pertanto, è del tutto irrilevante che io la voti in Piemonte, in Lombardia, in Veneto, in Puglia, in Calabria, in Italia o all'estero: quella è la lista. Che poi ci siano, sulla specifica scheda, alcuni nomi è davvero senza conseguenze, senza significato.

Da questo punto di vista, dunque, la nostra richiesta è di preservare comunque un rapporto con il territorio dove si risiede e si è deciso di continuare a risiedere. Chi è fuori sede, infatti, non ha spostato la residenza, ma solo il domicilio, perché sa che quello spostamento è temporaneo. Quindi, vi è sì il tema di come preservare il legame col territorio, però, in effetti, se la lista è unica nazionale e quei nomi sono blindati a livello nazionale, in un caso avrò la soddisfazione di vedere alcuni nomi e nell'altro altri, ma sono nomi puramente casuali, in quanto frazione della lista complessiva.

Inoltre, quella frazione non deve neanche corrispondere al radicamento sul territorio, perché quei cinque nomi sulla scheda possono tranquillamente essere cinque persone che appartengono a un solo partito o cinque persone tutte residenti che aspirano ad essere candidate, e sono candidate, come capilista in altre Regioni. Quindi, non c'è nessun vincolo di corrispondenza con il territorio.

Se poi consideriamo che saranno veramente pochissimi coloro che potranno essere eletti con le preferenze e che, se si vota per forze politiche che non superano il 10 o l'11%, vengono eletti solo i capilista bloccati, allora forse è questo che non osate dire, ma che state pensando: in fin dei conti, bloccato uno o bloccato un altro, è sempre una scelta non rimessa alla libertà d'indicazione da parte dei cittadini. Tutto sommato, anche questo modo piuttosto finto di garantire un pieno diritto di voto ai fuori sede è perfettamente coerente. *(Applausi)*.

MUSOLINO (IV-CR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO (IV-CR). Signora Presidente, gli emendamenti che abbiamo presentato, compreso quello sul quale sto facendo la dichiarazione di voto, come ha detto prima anche il senatore Giorgis, vogliono effettivamente dare voce al diritto degli elettori che si trovano temporaneamente fuori dal loro Comune di residenza di poter esercitare la loro espressione di voto in maniera tale da non subire una discriminazione e non essere privati della possibilità di concorrere ad eleggere il rappresentante del loro territorio.

Il punto è questo. Siamo ben consapevoli delle difficoltà tecniche che può avere un ufficio elettorale nell'organizzare uno spoglio, tenendo conto di voti che arrivano da elettori che si trovano temporaneamente fuori sede. Però, voglio richiamare la vostra attenzione sul fatto che questa potrebbe essere la più grande operazione di *gerrymandering* di questa proposta di legge.

Se voi pensate, infatti, che verranno attribuiti i voti degli studenti fuori sede non ai Comuni della loro residenza, ma ai Comuni del loro temporaneo domicilio, tutte le città universitarie avranno un'aliquota di votanti che non appartengono a quel territorio, ma contribuiranno a esprimere il voto di quei collegi elettorali.

È davvero una questione di equità del voto: non è più ancorato al territorio, non è più espressione di quel territorio, ma deriva da elettori che non esprimono il voto relativo a quel territorio. Se questo lo consideriamo a prescindere, nel contesto generale del listone che viene eletto con il premio di governabilità - come lo chiamiamo nel disegno di legge - con la violazione del principio, perché è violato nella sostanza, che il Senato si elegge su base regionale, e ci mettiamo pure il conferimento di voti da elettori che non appartengono a quel collegio, perché risiedono altrove, ma si trovano temporaneamente domiciliati in quel collegio, abbiamo chiuso il cerchio con un voto che viene veramente falsato nella sostanza. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.10, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.11.

ZAMBITO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAMBITO (PD-IDP). Signora Presidente, l'articolo 8 del disegno di legge è l'esatta rappresentazione di quello che diciamo complessivamente da giorni sulla legge elettorale. Abbiamo detto che questa legge elettorale è cambiata mille volte a seconda dei sondaggi e anche questo emendamento, che dice di concedere il voto ai fuorisede, in realtà non lo fa, perché impone numerosi paletti burocratici che rendono impossibile votare per i fuorisede. Quando dicevo che questo disegno di legge è ispirato dai sondaggi, anche quest'articolo si spiega leggendo i sondaggi, che mostrano che nella fascia di età tra 18 e 29 anni il primo partito è il PD (18%), il secondo il MoVimento 5 Stelle (17%), il terzo AVS (16%); solo quarto Fratelli d'Italia con il 14%. Quindi, sì, diamoglielo il voto agli studenti fuori sede, però non facciamoli votare troppo, perché sennò si rischia davvero di prendere un boomerang in testa.

Quindi cosa si decide di fare? Si decide di dire: vi dovete iscrivere entro il 31 dicembre dell'anno precedente alle elezioni. Ora questa cosa è piuttosto ridicola e andrebbe cancellata ed è la ragione per cui abbiamo presentato questo emendamento soppressivo per cancellare questa norma. Perché andrebbe cancellata? Non lo sa nemmeno la Presidente del Consiglio quando andremo a votare - del resto non lo può sapere, perché è il Presidente della Repubblica che indice le elezioni - figuriamoci se lo fanno gli studenti fuorisede che si devono iscrivere nelle liste il 31 dicembre dell'anno prima. Facciamo il caso che su questa legge elettorale fosse capitato un incidente nell'introduzione di quelle preferenze farlocche che abbiamo votato la scorsa settimana; se, ad esempio, fosse prevalsa nella mente della presidente Meloni l'idea di essere davvero coerente e quindi la maggioranza avesse votato l'emendamento delle opposizioni, probabilmente il Governo sarebbe caduto e in tal caso gli studenti quando avrebbero dovuto iscriversi? Il 31 dicembre 2025? Che ne sapevano? È chiaro che queste norme sono state scritte con la malattia della sondaggite, ma soprattutto sono norme che vengono scritte per poter raccontare una verità che non esiste.

Insomma, quella del centrodestra è una continua mistificazione della realtà, una narrazione che purtroppo non corrisponde alla verità. Peccato però che i giovani non sono così stupidi e lo capiscono perfettamente, tant'è che considero veritiero il sondaggio che vi ho letto. *(Applausi).*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.11, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.12.

PARRINI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD-IDP). Signora Presidente, anche sul voto ai fuorisede mi sembra che siamo di fronte a una operazione della maggioranza che tende a presentare una norma come produttiva di effetti che, in realtà, non produce. Ci è capitato di vedere questo tipo di atteggiamento del centrodestra sulle preferenze; abbiamo fatto una lunga discussione la scorsa settimana e, alla fine, l'emendamento del PD che introduceva sul serio le preferenze non è passato, è stato bocciato dopo ventiquattr'ore di travaglio da parte della maggioranza, su richiesta della Presidente del Consiglio, che ha cercato così di salvare la propria maggioranza, anche a costo di andare contro le cose che ha detto per anni quando era all'opposizione. Si è preferito, in quella circostanza, votare in favore di preferenze che sono così limitate (una spruzzatina di preferenze nella legge elettorale) da essere a tutti gli effetti farlocche. Lo stesso tipo di operazione si vede ripetere oggi sulla questione dei fuorisede.

Intendiamoci, io sono dell'opinione che qualcosa sia meglio di niente in questo caso e che, quindi, un piccolo passetto in avanti si sia fatto; ma da qui a presentare la modifica varata alla Camera come una svolta che ha cambiato in maniera rilevante le condizioni di accesso al voto di chi, per ragioni di cura, per ragioni di studio, per ragioni di lavoro, si trova a vivere lontano dal proprio luogo di residenza, insomma c'è da fare un passo molto grande. Teoricamente si è concesso un diritto importante, ma il pregiudizio che si ha nei confronti di chi è fuori sede (lavoratore, studente, *caregiver*) è tale che si è fatta la scelta di far contare il suo voto non per la circoscrizione di residenza, ma nella circoscrizione di temporaneo domicilio, cosa che io non credo sia spiegabile sotto nessun punto di vista. Inoltre, si è cercato di accompagnare la concessione del diritto con il più classico degli ostruzionismi all'esercizio del diritto stesso, cioè attraverso la fissazione di paletti così restrittivi da rendere l'esercizio di questo diritto estremamente difficile. Tant'è che rimane fortissima l'impressione, leggendo queste norme e vedendo anche il vostro atteggiamento rispetto ai nostri emendamenti, che la concessione che avete fatto sia stata... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, c'è un collega che sta parlando. Vi prego, prestiamo attenzione.

PARRINI (PD-IDP). In realtà avete pochissimo desiderio di dare il diritto di voto effettivo a queste persone, perché verso queste persone nutrite un pregiudizio negativo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.12, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori. (*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.13.

LORENZIN (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZIN (PD-IDP). Signora Presidente, la vicenda del voto dei fuorisede secondo me è molto grave, soprattutto perché tutti i partiti politici in questi anni si sono impegnati in audizioni fiume alla Camera e al Senato per trovare una soluzione e per dire, a parole, che volevano effettivamente permettere il voto ai giovani che studiano in una città diversa da quella in cui sono nati e alle persone che, per motivi di salute, sono costrette a risiedere in altri Comuni o in altre Regioni.

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 17,35)

(Segue LORENZIN). Mi riferisco, in questo caso, non soltanto a chi è ammalato: pensate a chi ha figli minori e bambini che purtroppo sono ospitati in alcuni grandi ospedali, in alcune grandi strutture in Italia; i genitori devono seguirli e stare con loro.

Lo stesso vale nel caso dei lavoratori che ha così ben rappresentato la collega, senatrice Camusso. Ebbene, noi tutti abbiamo presentato proposte di legge per utilizzare anche la modernità che ci accompagna, che non è solo negativa, ma è anche positiva nel momento in cui possiamo avere facilmente l'interoperabilità dei dati tra le questure, le prefetture, gli stati civili, riuscendo quindi a incrociare i dati e ad avere la garanzia che chi voterà in una residenza diversa da quella abituale in realtà non stia truccando il voto o cose di questo genere.

Ebbene, abbiamo detto che su questo disegno di legge ci sono state tantissime proposte diverse. Siete arrivati oggi al momento della verità e scopriamo che in realtà per un fuorisede la strada per votare effettivamente è irta di ostacoli. Negli emendamenti che abbiamo presentato, proponiamo delle soluzioni; noi non stiamo facendo ostruzionismo, ma vi abbiamo presentato delle modalità alternative per facilitare il voto per i fuorisede (dalla tempistica al modello di registrazione, dalla modulistica al modello di controllo), e voi ci state dicendo sistematicamente di no. Con questa maggioranza su questa legge elettorale vige un'ossessione, cioè rendere veramente difficile per le persone votare. È esattamente l'opposto di quello che voi state predicando fuori da quest'Aula, dove vi beate di dire che finalmente le persone potranno scegliere chi votare. No, non solo non potranno scegliere chi votare, ma sarà molto difficile per loro poter votare e, nel caso in cui fossimo di fronte a nuove proposte di nuovi partiti politici, sarebbe difficile addirittura poter raccogliere le firme per presentarsi. Quindi l'esercizio della democrazia è sempre più sotto una sorta di cappello, sotto la supremazia della burocrazia ed è reso complesso e difficile. Questo porterà ancora più sfiducia nell'elettorato e ancora maggiore distanza tra eletto ed elettore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.13, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori. (Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 8.14.

D'ELIA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ELIA (*PD-IDP*). Signor Presidente, l'emendamento 8.14, come gli altri che abbiamo votato, come ha sottolineato la senatrice Lorenzin, interviene a rendere più semplice e accessibile il diritto di voto ai fuorisede che in questo articolo in qualche modo si evoca, ma poi non viene reso veramente praticabile. Lo dico perché è stata una discussione importante che ha attraversato questa legislatura. È indubbio che si fa un piccolo passo avanti, ma se vogliamo dare una risposta vera alle persone che, per motivi di studio, di lavoro o di salute, si trovano nel momento delle elezioni fuori dalla località in cui sono residenti, dobbiamo rendere davvero esigibile questo diritto. Questo articolo non lo fa e pone una serie di ostacoli burocratici. In questo caso, l'emendamento 8.14, di cui sono prima firmataria, riduce da nove mesi a un mese la residenza necessaria per poter votare nel luogo in cui si risiede.

Voglio però sottolineare che eravamo partiti da una campagna importante che aveva coinvolto tanti giovani e che si chiamava "Voto dove vivo", e in occasione delle elezioni europee c'era stato un riconoscimento di questo diritto, addirittura anche una corsa - penso ad Azione Universitaria - a intestarsi una battaglia che altri avevano fatto. Poi il Governo ha fatto un passo indietro, dopo quelle europee, e adesso si scrive questo articolo, ma in una determinata modalità. Chi può davvero iscriversi entro il 31 dell'anno prima?

Quanti ragazzi e ragazze sanno che si voterà l'anno successivo o quanti lavoratori? Lo ha detto la senatrice Camusso nel suo precedente intervento: a fronte di una crisi industriale, magari a un lavoratore viene offerta come opportunità un trasferimento; costui si trova quindi improvvisamente a vivere in un altro luogo, senza aver avuto la possibilità di iscriversi l'anno prima per esercitare questo diritto.

Per tale motivo io credo che, se vogliamo prendere sul serio questa questione e non fare un semplice spot, un po' com'è stato fatto sulla vicenda delle preferenze, la maggioranza dovrebbe accogliere alcuni di questi emendamenti. Di fronte al grande astensionismo che ormai caratterizza questo Paese, bisognerebbe raccogliere la sfida di rendere più semplice l'esercizio del voto per chi desidera esprimerlo, se davvero l'intenzione è quella di varare una legge che vada incontro al diritto di voto delle persone.

Per questo vi chiedo di sostenere questo emendamento. Ciò è tanto più necessario in quanto, come il Presidente ha ricordato, saranno preclusi gli emendamenti successivi, che diminuiscono la durata: sei mesi sono davvero tanti per poter accedere a questo diritto, troppi rispetto a motivi di salute - che non è detto siano così duraturi - a causa dei quali una persona si ritrova a vivere in un'altra città. (*Applausi*)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.14, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti*».

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 8.15 a 8.21.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.22.

CAMUSSO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMUSSO (PD-IDP). Signor Presidente, il rischio che stiamo correndo, visto che non volete confrontarvi con la sequenza degli emendamenti che sono stati presentati, è quello di trattare i fuorisede con la modalità del "vorrei ma non posso". Riconosciamo, cioè, che essi vorrebbero votare, ma li mettiamo nelle condizioni di non poterlo fare; il che è forse ancora peggio che non dare loro alcuna soluzione. Non è che non vediamo che uno spiraglio è stato aperto, ma è sempre complicato riconoscere uno spiraglio per poi vedere che le persone sono comunque messe nell'impossibilità di usufruirne.

Come sempre, quando si approvano norme che limitano la volontà di partecipazione, l'impossibilità di partecipare ricade su chi si trova nelle condizioni più fragili: su coloro per i quali, per esempio, un viaggio rappresenta un costo insostenibile o per i quali saltare dei turni di lavoro per spostarsi è una condizione impraticabile; o ancora, su chi riesce a continuare a studiare grazie a una borsa di studio, ma non è nelle condizioni di disperdere risorse per questo fine. In realtà, stiamo operando una doppia discriminazione: da un lato, non costruiamo le giuste condizioni per chi è fuori sede e, dall'altro, questo peso grava proprio su chi ha già maggiori difficoltà di partecipazione.

Con questo emendamento proponiamo che si intervenga almeno su un elemento, che non riguarda la durata del domicilio precedente al voto, ma le singole fattispecie che si determinano. Proponiamo cioè di tutelare coloro che, pur non soddisfacendo tutti i requisiti, si trovano in questa posizione. Ciò consentirebbe di conciliare i calendari delle elezioni con gli impegni derivanti dal lavoro o dalle scelte di studio, ma soprattutto con gli imprevisti: la necessità di accettare un lavoro all'ultimo minuto o la situazione in cui si debbano risolvere problemi di assistenza e di natura familiare che richiedono di trovarsi altrove.

Credo che non sarebbe utile lasciare l'idea di aver affrontato il tema senza essere stati in grado di dare ad esso una chiave risolutiva, né dare l'impressione di non saper offrire una soluzione praticabile per tutti coloro che vorrebbero partecipare, ma non hanno le condizioni materiali per farlo, se privati di strumenti che evitino loro un eccessivo dispendio di risorse. Credo che l'approvazione dell'emendamento rappresenterebbe un segnale importante e darebbe a questa legge - che ne ha ben poco - il senso che l'obiettivo fondamentale è quello di favorire la partecipazione, anziché frapporre ostacoli a chi vorrebbe partecipare. *(Applausi)*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.22, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori. *(Segue la votazione)*.

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.23, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.24.

IRTO *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IRTO *(PD-IDP)*. Signor Presidente, questo è un emendamento, al pari degli altri, che prova a migliorare questa parte del provvedimento, perché il rischio vero è che questa legge elettorale sia quella dei soli annunci: l'annuncio delle preferenze e le preferenze non ci sono, l'annuncio che la sera del voto si saprà chi ha vinto le elezioni e probabilmente non sarà così, e poi c'è un altro slogan, che è quello di consentire ai fuorisede di votare, ma secondo noi, per com'è congegnata, la norma è molto restrittiva ed è molto complesso che questo possa avvenire. Abbiamo quindi presentato degli emendamenti non solo per restringere i tempi, ma per consentire, per esempio, come diceva prima la senatrice Camusso, di presentare la richiesta, entro trenta giorni dalla consultazione, ai soggetti che per motivi di studio o di lavoro si trovano fuori dal loro luogo di residenza. È una norma di buonsenso, che in questo disegno di legge elettorale potrebbe consentire, in calcio d'angolo, di salvare almeno il diritto di voto per i fuorisede. Noi lo diciamo da tempo. Abbiamo tentato più volte di mettere in campo questa iniziativa legislativa, anche ascoltando tutto quel mondo associazionistico esterno che ha molto lavorato e ha tanto chiesto alla politica e al Parlamento di intervenire. Sarebbe un intervento di civiltà; se approvassimo uno di questi emendamenti, potremmo riuscire, almeno sui fuorisede, ad andare oltre gli slogan che questo disegno di legge elettorale contempla in tutte le sue parti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.24, presentato dal senatore Magni e da altri senatori. *(Segue la votazione).*

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.25.

NICITA *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICITA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, su questa vicenda del voto fuori sede apro una parentesi per un settore che conosco bene e che questo Governo conosce molto bene - o dovrebbe - che riguarda i fuorisede siciliani. Questo Governo emanò un decreto-legge, definito decreto-asset, nel quale aveva fissato dei tetti ai prezzi dei biglietti aerei; e poi ha ritirato quella norma perché non era compatibile con la normativa europea e ha corretto il testo chiedendo all'Antitrust di fare un'indagine conoscitiva sul prezzo dei voli proprio per i fuorisede, per i lavoratori siciliani. Quell'analisi era corredata da un'indagine campionaria dalla quale emerge che il 40% dei soggetti che viaggiano soprattutto nella stagionalità sono siciliani e la maggior parte di quei siciliani, che hanno un rapporto continuativo con la propria terra, non

riesce a programmare i viaggi con un anticipo sufficiente per avere dei prezzi più bassi. Abbiamo quindi un atto ufficiale che nasce da una norma di questo Governo e che ci fa capire esattamente tutto quello che, almeno per i siciliani, i miei colleghi hanno evidenziato. I numeri sono questi: nessuno riesce a programmare in tempo un viaggio nemmeno per Natale, Pasqua e Ferragosto, proprio a causa di tutte le questioni che riguardano il lavoro.

Abbiamo quindi un indicatore che ci fa capire che queste date così anticipate rispetto al momento del voto non sono programmabili, perché già quando ci sono delle date fisse di festività non si riesce - persino lì - a programmare. Quindi abbiamo degli elementi informativi proprio sui fuorisede, lavoratori e studenti, che ci fanno capire che questa norma non risolverà il problema, che diventa semplicemente un'enunciazione perché si scontra con la concretezza della programmazione e i suoi costi. Siamo consapevoli che stiamo enunciando un diritto, ma, guardando alle abitudini di spostamento che l'Antitrust ha misurato non più di qualche mese fa, vi è la conferma che questo diritto resterà semplicemente una facoltà.

Per questo chiediamo di votare questo emendamento che restringe la tempistica e la rende più prossima, ma anche più coerente e concreta con le reali dinamiche di spostamento di chi sta fuori sede.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.25, presentato dal senatore Magni e da altri senatori. *(Segue la votazione).*

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.26 (testo 2), formulazione che recepisce le condizioni poste dalla 5ª Commissione.

PIRRO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, ho letto l'emendamento della collega Spinelli nel fascicolo e ho pensato: perfetto, votiamo a favore.

Purtroppo, con voi c'è sempre un "ma" dietro l'angolo. Anche quando vorremmo essere d'accordo con voi, fate di tutto perché non sia più così. Infatti, alla fine su questo emendamento ci asterremo.

Vorrei però spiegarlo, perché il Governo presieduto da Giorgia - donna, madre e cristiana (cito le parole della Presidente, mica me le sono inventate io) - è arrivato in Commissione bilancio con una riformulazione, che è quella su cui stiamo per votare, e magicamente, dacché l'intenzione della collega era fare in modo che i *caregiver* prestassero assistenza presso la residenza della persona assistita o presso una struttura sanitaria, si è persa l'assistenza presso la residenza ed è rimasta solo l'assistenza presso le strutture sanitarie.

Io mi domando se chi al Governo ha deciso per questa riformulazione si sia mai messo nei panni di un *caregiver* con un familiare malato di Alzheimer, per esempio, che magari non richiede particolari terapie riabilitative o continuative presso una struttura sanitaria, ma semplicemente ha bisogno di un figlio, un fratello o un nipote che non risiede in quella Regione, ma

che sia disponibile a prestare assistenza a domicilio per evitare che l'anziano in questione vada a dormire con il rubinetto del gas aperto. Allora no, lì non hai diritto a votare come fuorisede e non importa se devi andare a votare e lasci scoperta l'assistenza al tuo familiare malato.

Vi faccio un esempio ancora peggiore. Voi proprio non vi mettete nei panni delle persone e la Presidente, che spesso si ammanta del suo ruolo di madre (sempre Giorgia donna, madre e cristiana), non pensa neanche a quei genitori che magari sono costretti a uscire dalla propria Regione per le condizioni di salute di un figlio e che magari si trovano a vivere per un periodo in una città diversa, anche se temporaneamente quel figlio non riceve delle terapie, semplicemente perché magari è in attesa di un trapianto. Infatti, se vivono in un'isola sperduta non sono sicuri di trovare un volo in caso arrivi la telefonata che salva la vita al figlio perché è disponibile un organo e, allora, si trasferiscono armi e bagagli in un'altra Regione.

E siccome non è ricoverato in una struttura sanitaria, non ha diritto a votare. Ecco che cosa fa il Governo di Giorgia, madre e cristiana. *(Applausi)*.

PIROVANO (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIROVANO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma a questo emendamento.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e l'autorizza in tal senso.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.26 (testo 2), presentato dalla senatrice Spinelli e da altri senatori, formulazione che recepisce le condizioni poste dalla 5ª Commissione permanente.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

GIACOBBE (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOBBE (PD-IDP). Signor Presidente, desidero comunicare che nella precedente votazione ho sbagliato ad esprimere il mio voto.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.27.

MALPEZZI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (PD-IDP). Signor Presidente, come avrà notato, all'articolo 8, a parte l'emendamento soppressivo con cui avevamo proposto modifiche, abbiamo provato a migliorare il lavoro svolto fino a qui su un tema che immagino sia caro anche a lei. Non è semplicemente il tema dei fuorisede, ma riguarda la possibilità di esercitare un diritto.

Signor Presidente, siccome è uomo di legge, sa benissimo che la formulazione che avete trovato - o meglio, che è stata trovata (non la voglio coinvolgere nella fase di elaborazione) - per il voto fuori sede non

rappresenta davvero la piena possibilità di un elettore di esprimere ed esercitare un proprio diritto.

Quando, nel 2019, come ricordava prima la collega D'Elia, è partita la campagna "Voto dove vivo", lanciata per tanti aspetti e in altrettante circostanze anche dal collega Meloni, che anticipatamente si era fatto portatore di questa istanza - parlo del collega Marco Meloni, perché noi usiamo gli articoli declinati al maschile quando si tratta di uomini e quelli al femminile quando parliamo di donne - noi già da tanti anni l'avevamo portata avanti. La campagna "Voto dove vivo", però, diceva una cosa molto chiara: consentire al cittadino con diritto di voto che si trovava momentaneamente e temporaneamente fuori dal proprio Comune di residenza di esprimere il proprio voto rispetto alla propria residenza.

Signor Presidente - lo ripeto - lei è uomo di legge. Volevo chiedere a lei - ma evidentemente non mi è possibile farlo - se ritiene che questa norma sia rispettosa appieno del diritto dell'elettore. Infatti, come avete considerato gli italiani all'estero dei cittadini di serie B, così state considerando anche gli elettori fuorisede dei cittadini di serie B. Io non penso che lei e la maggioranza voleste questo, però, ora come ora, se non modificherete la norma, la situazione è questa: un cittadino fuori sede non potrà votare ed esprimere il diritto di voto per il proprio collegio di appartenenza.

Il collegio di appartenenza è quello dove risiede e dove ha la propria vita. Quella che sta vivendo fuori sede è una parentesi della sua vita, che magari in futuro andrà a coincidere con la propria scelta di vita, con il proprio progetto di vita. Però, nel momento in cui il cittadino è fuorisede, quella è una parentesi.

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 18)

(Segue MALPEZZI). E allora voi state dicendo all'elettore fuori sede: ti diamo la possibilità di votare - come se quello non fosse un diritto - ma facciamo in modo che il tuo voto non possa incidere sul territorio da cui tu provieni e nel quale, fino a prova contraria, continui a vivere, perché la tua residenza è là. Non viene intesa la temporaneità dello spostamento e questo crea uno squilibrio, perché quel cittadino non avrà un proprio rappresentante, perché il rappresentante che voterà non sarà il rappresentante del suo territorio.

Io continuo a ripetere che questa cosa non è il "Voto dove vivo"; questa è un'altra farloccata che vi serve per dire: abbiamo dato il voto a chi sta fuori sede. Non è così. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.27, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.28.

ZAMPA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAMPA (PD-IDP). Signora Presidente, sarei curiosa di capire la ragione per cui l'emendamento 8.28 non sia stato accolto in Commissione e mi piacerebbe che il Governo e la maggioranza la spiegassero, perché si tratta di un tema delicatissimo che riguarda i degenti in ospedale e nelle case di cura e di ricovero. La richiesta era semplicemente che si potessero continuare ad applicare in questi casi le disposizioni di cui all'articolo 51 del testo unico delle leggi recanti norme per le elezioni della Camera dei deputati: mi riferisco al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Quando parliamo di voto e in questo caso del fondamentale esercizio di democrazia che spetta di diritto a ogni cittadino e lo incrociamo con il tema della degenza in ospedale e in casa di cura, quindi di persone che si trovano sperabilmente per un tempo breve, temporaneamente, nell'impossibilità di recarsi a un seggio, incrociamo due diritti straordinariamente importanti. Sarà che sono cresciuta con la cultura dello straordinario valore del voto e con la cultura del diritto-dovere dei cittadini di esprimere un voto, ma credo sia un fatto molto grave non aver accolto un emendamento che semplicemente chiedeva alla maggioranza e al Governo di continuare ad applicare disposizioni che semmai andrebbero semplificate, ma che certamente chiedevano di escludere questa categoria di cittadini dalle nuove procedure per gli altri elettori fuori sede. È un fatto molto grave che dice anche dell'arroganza, da un lato, e della miopia con cui la maggioranza guarda in questo momento alla legge elettorale, come se fosse semplicemente un risultato da brandire, tra l'altro ignorando che ogni volta che si calpesta in questo modo la democrazia e il rispetto della democrazia si fa una cosa che torna indietro come un boomerang. Non ho mai visto imporre o cercare di manomettere leggi elettorali in maniera grave come sta avvenendo in quest'Aula in queste ore e in questi giorni, senza che nemmeno la storia in qualche modo li faccia pentire di averlo fatto.

Chiedo davvero al Governo e alla maggioranza di ripensare a questo e di escludere dalle nuove procedure per gli elettori fuori sede - che sono inaccettabili - una categoria di cittadini a cui dovremmo guardare con un maggior rispetto e attenzione, accogliendo e anzi rendendo assolutamente semplice l'accesso al voto e l'esercizio del diritto di voto.

Quindi ripensateci; sarebbe un buon segnale che, almeno su un punto così delicato come questo, ci fossero un incontro e la capacità di ascoltare e di cogliere il senso di ciò che l'opposizione vi chiede. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.28, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.29, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.30, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.31, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 8.32, su cui la Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

GIORGIS (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIS (PD-IDP). Signora Presidente, questi sono emendamenti di semplificazione e di garanzia che la modalità attraverso la quale viene assicurato l'accesso al diritto di voto sia la più semplice possibile. Come si fa a dire di no a un emendamento che prevede che la presentazione della domanda e il rilascio dell'attestazione non debbano comportare l'applicazione di imposte, diritti di segreteria o altri oneri a carico dell'elettore? Ma è evidente! Se si vuole garantire il diritto di voto ai fuorisede, non si può immaginare che vengano disposte previsioni che onerano da un punto di vista economico il cittadino fuorisede che chiede di esercitare il proprio diritto di voto. Lo capisce chiunque che questo è un emendamento ovvio, sul quale non ci sarebbe neanche da discutere. Il Governo dà parere favorevole e nel provvedimento si esplicita ciò che probabilmente non può che essere così; ma in ogni caso esplicitarlo non arreca alcun danno.

Lo stesso vale per alcuni emendamenti che abbiamo appena trattato e che avevamo presentato insieme al senatore Magni e agli altri componenti della Commissione: una modulistica semplice, riconoscibile, standardizzata, che consenta, con la massima velocità possibile, di presentare la domanda e ottenere da parte dell'amministrazione certezza sulla sua correttezza. Si tratta di aspetti che stupisce che non vengano neanche presi in esame. C'è come una forza che oramai non consente di rallentare, un'inerzia che non riuscite a vincere, per cui non bisogna mai intervenire, non bisogna prendere la parola, tutti gli emendamenti dell'opposizione devono comunque avere parere negativo, indipendentemente da ciò che dicono, anche se potrebbero rendere più agevole il voto per i nostri concittadini. Davvero, è curioso.

È come se, oramai, non foste più in grado di sottrarvi a una prassi che avete inaugurato all'inizio della legislatura, ma che nel corso del tempo è andata sempre più consolidandosi. È una prassi che, come abbiamo già avuto modo di dire, offende e umilia il Parlamento. Se viene avanzata una proposta migliorativa, un'ipotesi di correzione e d'integrazione che neanche mette in discussione un pur assai discutibile indirizzo politico, perché non valutarla con attenzione? Perché non avere neanche la cura di leggerla ed eventualmente di dire no? Perché? Noi ascolteremmo il perché, mica ci metteremmo, a quel punto, ad alzare i toni. Spiace che, neanche verso la conclusione di questi lavori, ci sia un gesto di resipiscenza, una qualche disponibilità almeno a simulare un po' di riguardo per lo sforzo che abbiamo fatto di stare nel merito. Questi sono emendamenti che stanno al merito. Certo, propongono aspetti non decisivi; su quelli decisivi abbiamo in tutti i modi sollecitato una reazione, che non c'è stata, quindi è difficile immaginarla su questi aspetti secondari. Tuttavia proprio su questi aspetti secondari si poteva, senza prendere la parola e spiegare la contrarietà, dare semplicemente un parere favorevole, quasi in automatico. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.32, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.33.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, desidero solo ribadire - come ho cercato di dire brevemente all'inizio e come ha appena detto anche il senatore Giorgis - che l'unico difetto che hanno tutti questi emendamenti è quello di non favorire la trasparenza, la partecipazione e la messa in condizione di coloro che sono fuori sede di partecipare al voto. Parliamo di una legge elettorale che dovrebbe garantire il futuro Parlamento e che quindi non è di proprietà della maggioranza, e che dovrebbe essere dell'insieme del Parlamento. Eppure non c'è stato nessuno sforzo di tener conto delle osservazioni, delle proposte e dei suggerimenti che vengono dati dall'opposizione, perché siete arroganti. Questa sì che si può chiamare legge-truffa, perché è una truffa quella che state facendo: sostanzialmente dite di favorire i fuorisede, ma poi dite no a tutto quello che dovrebbe favorire la loro partecipazione al voto. Bisogna che i cittadini sappiano che non solo c'è una truffa sul premio di maggioranza, ma anche sulla modalità di partecipazione. Questo atteggiamento che avete è intollerabile e per alcuni versi deprimente. C'è un ventre molle che non riceve assolutamente disponibilità al confronto. Avete deciso così e così dev'essere, però perderete ugualmente le elezioni. *(Applausi)*.

D'ELIA *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ELIA (PD-IDP). Signor Presidente, vorrei anche io sottolineare un aspetto, come hanno fatto il senatore Giorgis e il senatore Magni. Questo provvedimento comunque deve tornare alla Camera, perché ci sono i famosi emendamenti Lisei, quindi non è che dobbiamo approvare un testo così. L'emendamento della collega Zampa sostanzialmente chiedeva garanzie per i degenti in ospedali e case di cura sull'applicazione e la possibilità di esercitare il loro diritto di voto, così come fino ad oggi è stato garantito. Intanto bisogna sapere che c'è questa possibilità, poi bisogna iscriversi. In questo emendamento si semplifica la possibilità di iscriversi, tra l'altro non solo in maniera telematica, proprio perché spesso il *digital divide* rende più difficile per alcune fasce di popolazione esercitare un diritto, se questo viene garantito solo attraverso una richiesta telematica. C'è poi un emendamento sulla questione della disabilità e la possibilità di aiutare le persone rendendo accessibile questo diritto.

Davvero non si capisce perché su questi emendamenti, che non vanno a togliere o a modificare chi potrà esercitare il voto, ma semplicemente semplificano le modalità attraverso cui esercitare il diritto di voto ai fuorisede, non si possa esprimere un parere favorevole da parte della maggioranza. (Applausi).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.33, presentato dal senatore Magni e da altri senatori. (Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.34, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.35, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.36, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.37, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.38, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.39, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.40, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.41, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.42, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.43, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.44, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.45, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.46.

NICITA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICITA (PD-IDP). Signora Presidente, anche in questo caso l'emendamento che proponiamo è non soltanto di assoluto buon senso, ma fa parte di quel gruppo di proposte emendative già evidenziate dal senatore Giorgis. Non si comprende per quale ragione - e mi appello veramente a lei, signora Ministro - non vi debba essere un parere favorevole. Stiamo inserendo, dopo il comma 11, un comma 11-*bis* nel quale si stabilisce che, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con un regolamento adottato ai sensi di legge, su proposta del Ministro dell'interno, siano

emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. Ciò comprende i criteri per l'individuazione e la predisposizione delle sezioni elettorali e le forme di coinvolgimento nelle operazioni di voto, con modalità che garantiscano i criteri normalmente assicurati e previsti per la segretezza, l'integrità e la libertà del voto.

Siccome questo testo fa riferimento anche all'insieme delle nuove modalità che sono intervenute, ci chiediamo per quale ragione si debba votare contro un emendamento di questo genere. Si tratta infatti di una norma di chiusura dell'articolo, che serve a precisare quali siano le disposizioni da attuare una volta approvata la legge, affinché tutto possa svolgersi in modo coerente, garantito e sicuro, visto che vengono introdotte delle innovazioni. Vorrei capire, sinceramente, per quale motivo, anche su una norma di questo genere, vi sia un parere contrario del Governo, visto che - come ha ricordato la collega D'Elia - si dovrà comunque tornare alla Camera. Questo significa semplicemente - lo confermiamo per qualcuno che si sia distratto - che c'è una chiusura totale su qualunque tipo di emendamento. Se avessimo presentato anche un emendamento nel quale avessimo scritto che si devono inviare le informazioni, si devono controllare le schede elettorali per i nuovi aventi diritto, avreste bocciato anche quello.

Non posso credere, quindi, che la bocciatura sia nel merito: il merito è che si bocciano tutti gli emendamenti delle opposizioni, perché questo disegno di legge elettorale tutto fa tranne che dialogare nel Parlamento con tutti per riforme che dovrebbero guardare al senso della nostra democrazia e non a una democrazia che va a senso unico. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.46, presentato dal senatore Nicita e da altri senatori. *(Segue la votazione)*.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.47, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 8.48 è stato ritirato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno.

ALBERTI CASELLATI, ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa. Signor Presidente, sull'ordine del giorno G8.1 esprimo parere favorevole, con la riformulazione il cui testo ho già consegnato. Esprimo parere contrario sugli ordini del giorno G8.2 e G8.3. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G8.4 con la riformulazione il cui testo ho già consegnato.

PRESIDENTE. Senatore Cataldi, accetta la riformulazione?

CATALDI *(M5S)*. La accetto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.1 (testo 2) non verrà posto ai voti.

PRESIDENTE. Senatrice Di Girolamo, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G8.2?

DI GIROLAMO (M5S). Insisto per la votazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G8.2, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Senatrice Damante, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G8.3?

DAMANTE (M5S). Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G8.3, presentato dalla senatrice Damante e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Senatrice Gaudio, accetta la riformulazione proposta dal Governo per l'ordine del giorno G8.4?

GAUDIO (M5S). Sì, la accetto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.4 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 8.0.1, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, questo emendamento propone sostanzialmente di recepire anche in Italia il Regolamento europeo del 2024 - in vigore da ottobre 2025 - sulla pubblicità politica. Ora, sappiamo tutti che si parla sempre di interferenze, anche fuori dal nostro Paese. E allora il tema è recuperare e mettere sotto controllo la questione di chi fa una pubblicità o di chi la sponsorizza, il costo e, sostanzialmente, conoscere chi la paga: stiamo parlando di questioni digitali, in sostanza, che anche con la questione dell'intelligenza artificiale rappresentano un tema rilevante e molto complicato, col rischio di influenzare.

Per quali ragioni si dice di essere contrari a questo emendamento? Il problema è garantire la libertà delle persone, perché non si può agire dopo che è successo, ma bisogna prevenire. Si propone, in sostanza, di recepire una normativa che è in vigore dal 2024.

La ragione per cui proponiamo questo emendamento è dare certezza che tutti i cittadini abbiano la possibilità di sapere, soprattutto con riferimento alla questione del digitale, come avviene, se è uno spot politico,

sponsorizzato da chi, da chi è stato pagato e come si inserisce nelle spese elettorali. In sostanza, occorrono una pari dignità per tutti, una competizione elettorale trasparente e libera e un sistema che consenta a ciascuno di decidere con la propria testa e non perché influenzato da un algoritmo che continua ad agitarsi nella sua testa 24 ore su 24. Credo che sia un problema che ci dovremmo porre tutti, perché condiziona tutti noi e non è un problema di maggioranza e opposizione.

Per questa ragione, insisto e vi chiedo di votare a favore dell'emendamento.

GIORGIS (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIS (PD-IDP). Signor Presidente, chiedo anzitutto al senatore Magni di poter sottoscrivere l'emendamento, perché lo considero molto importante e bisognerebbe davvero, onorevoli colleghi, aprire una seria discussione.

Questo è un tipico esempio di legislazione elettorale di contorno, cioè di quell'insieme di disposizioni che cercano di garantire l'uguaglianza del voto e delle condizioni di confronto elettorale tra i diversi candidati e le diverse forze politiche e che in qualche modo, attraverso questa garanzia dell'uguaglianza del confronto elettorale, garantiscono anche un voto libero e consapevole da parte dei cittadini.

Cosa dice questo emendamento? Anzitutto impone trasparenza: quando i messaggi elettorali sono sponsorizzati, bisogna che il cittadino lo veda immediatamente, veda cioè che si tratta di un messaggio sponsorizzato. È poi necessario che si sappia chi sponsorizza il messaggio elettorale. Giustamente - sottolineava il senatore Magni - i cittadini devono sapere da chi i candidati sono sostenuti economicamente.

C'è poi la questione più importante, che credo non si possa eludere e che soprattutto non si possa non discutere, quando si riscrive la legge elettorale: il sostegno economico e i limiti alla spesa elettorale, per consentire che non ci sia un'influenza economica sui risultati del voto. È evidente che i capisaldi dello Stato di diritto si fondano sul principio della separazione del potere, di cui la Costituzione si occupa e si preoccupa, e che però non è solo e tanto la separazione delle funzioni (legislativa, esecutiva e giudiziaria), quanto la separazione sostanziale del potere: la separazione del potere politico dal potere economico e la separazione del potere politico e del potere economico dal potere mediatico.

Se non garantiamo questa separazione, rendiamo possibile che il circuito politico sia nelle mani e nella disponibilità del potere economico. E, se ciò avviene, viene meno - lo ripeto - un aspetto decisivo e fondamentale di ogni democrazia pluralista.

Come si fa a garantire che il potere economico non determini l'esito politico, non condizioni il risultato politico? Come si fa a fare in modo che il potere economico non possa distorcere la volontà dei cittadini e in qualche modo determinare risultati che non corrispondono a un confronto ad armi pari tra le diverse proposte politiche?

Bisogna mettere dei tetti, bisogna mettere dei limiti e soprattutto bisogna prevedere norme che non consentano l'aggiramento di quei limiti. Cosa prevede questo emendamento? Prevede, come recita al terzo capoverso, che le spese sostenute per la produzione, la pubblicazione, la sponsorizzazione e l'amplificazione dei messaggi politici a pagamento siano considerate spese elettorali e siano imputate al candidato, al partito, al movimento politico, alla lista o al comitato promotore nel cui interesse sono state sostenute anche quando il pagamento sia effettuato da terzi.

Se non ci interroghiamo su come garantire parità di condizioni e come evitare che terzi soggetti sostengano e quindi condizionino il risultato elettorale attraverso il potere economico, voi capite che rischiamo di compromettere tutto quanto il meccanismo democratico istituzionale.

Questo disegno di legge elettorale è caratterizzato - ve lo abbiamo detto - da un tentativo di predeterminare l'esito a vantaggio delle forze politiche di Governo. Avete tentato in tutti i modi. Avete provato a mettere soglie farlocche, le avete riscritte, poi avete provato a introdurre il sistema delle liste e delle firme che impediscono ad alcuni di presentarsi. Qui, però, c'è un altro aspetto, che non si può trascurare e sul quale io chiedo che, anche se sono diverse ore che stiamo discutendo, piuttosto si accantoni tale emendamento e domani mattina, prima di fare le dichiarazioni di voto, si apra un confronto su questo aspetto, perché è troppo importante per non essere neanche affrontato, specie in un momento nel quale si sta scrivendo una legge elettorale a colpi di maggioranza e in spregio ai criteri di ragionevolezza e uguaglianza che dovrebbero sempre presiedere a ogni riforma della legge elettorale. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il senatore Magni ha accettato la richiesta del senatore Giorgis di aggiungere la firma all'emendamento 8.0.1.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.1, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 8.0.2, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

ROJC (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROJC (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo per sottolineare quanto la rappresentanza sia determinante per qualsiasi democrazia e come lo sia in maniera specifica per i territori che presentano peculiarità che hanno determinato per loro uno status particolare con Statuti speciali.

La democrazia si misura anche da quanto vengono considerate le specificità dei singoli territori e delle singole Regioni. L'emendamento chiede di applicare le clausole di salvaguardia alle Regioni a Statuto speciale e alle Province di Trento e Bolzano. Non dirò perché le singole Regioni abbiano

avuto questo status, perché in quest'Aula dovrebbe essere molto chiaro. *(Applausi)*.

SPAGNOLLI *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma mia e del senatore Patton a questo emendamento.

PRESIDENTE. La senatrice Rojc accetta le richieste di aggiungere la firma all'emendamento 8.0.2.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.2, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ALBERTI CASELLATI, *ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 9.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 9.1, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

CATALDI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALDI *(M5S)*. Signor Presidente, questo è un emendamento soppressivo, ovviamente. Vorrei, però, fare alcune considerazioni.

In una democrazia seria le regole del gioco dovrebbero essere scritte insieme e non dovrebbero essere scritte a ridosso delle elezioni. Questo non è un problema di rispetto delle opposizioni: è un problema di rispetto del diritto di voto dei cittadini.

Colleghi, non stiamo chiedendo di cancellare questo disegno di legge elettorale, ormai l'avete approvato. È soltanto l'ultimo articolo, quello sull'entrata in vigore. Vi stiamo chiedendo però il rispetto del codice di condotta della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa. Colleghi, il codice di condotta l'abbiamo inventato noi, nasce da un'idea italiana e doveva nascere per insegnare alle nuove democrazie come si scrive una legge elettorale. Quale esempio sta dando oggi l'Italia? Lo abbiamo scritto per gli altri e ci stiamo accorgendo che oggi questo codice servirebbe a noi. Colleghi, non stiamo chiedendo nulla. Che cosa ci chiede il codice di condotta? Ci chiede che si eviti di cambiare le regole del gioco quando mancano appena dodici mesi: è un arco temporale di rispetto. Guardiamoci intorno: che cosa fa, ad esempio, la Grecia? Nella Grecia cambiano le leggi elettorali, hanno addirittura inserito un premio di maggioranza - è uno dei pochi Paesi in Europa, oltre all'Italia - anche se l'hanno modulato, non

l'hanno reso un premio rigido, come avete fatto voi, però, siccome in Grecia hanno capito che le leggi elettorali si scrivono insieme, se non si raggiungono due terzi dei voti saltano una legislatura e si legifera dopo i successivi cinque anni.

Quello che vi stavamo chiedendo era una cosa molto semplice e potete rimediare, perché davvero, colleghi, siamo a una linea di confine, superata la quale c'è la differenza tra un sistema democratico e uno che non lo è. La linea di confine è molto semplice. Volete fare questa legge, la volete approvare? Benissimo, ma differitene l'entrata in vigore. Noi abbiamo proposto diciotto mesi, differitela di dodici. Almeno state dimostrando di rispettare quelle che la Commissione di Venezia stabilisce come regole base perché una legge elettorale sia democratica. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.1, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.2, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.1.

MAIORINO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signora Presidente, in chiusura della maratona che abbiamo fatto all'interno di quest'Aula per approvare una legge elettorale davvero truffa, questo emendamento che cosa chiede? Chiede semplicemente che, quando si approva una legge elettorale *in limine* della legislatura, questa entri in vigore non nella legislatura immediatamente successiva, ma in quella dopo ancora. È chiaro che avete trovato un espediente per aggirare l'ostacolo che pure i Padri e le Madri costituenti avevano messo all'interno della Costituzione, ossia quei dodici mesi entro i quali non si possono cambiare le regole del gioco.

Signora Presidente, alla fine di queste giornate vorrei cogliere l'occasione per lasciare agli atti un paio di osservazioni. Durante questa legislatura serissime alluvioni hanno investito alcune Regioni del nostro Paese. Durante questa legislatura sono scoppiate guerre terribili: è stato attaccato l'Iran da parte di Trump e Netanyahu; c'è stato un genocidio, che è ancora in corso, sebbene a bassa intensità. Ci sono state crisi energetiche, che stiamo ancora vivendo. C'è una crisi economica in corso, dovuta alle scelte

sbagliatissime fatte da questo Governo, in ambito sia estero sia nazionale, in cui si è scelto di non intervenire. I cittadini devono sapere che l'unico caso in cui questo Parlamento si è riunito di venerdì e di lunedì non è stato per arginare e per affrontare quelle emergenze e le crisi nazionali e internazionali. Mai! Siete stati a casa vostra di venerdì e di lunedì, ma siete venuti qui per difendere il vostro potere (*Applausi*), per cercare di ancorarvi, ancora, a quei seggi, perché avete paura che, nella prossima legislatura, con le regole oggi in vigore, li avreste persi. I cittadini questo lo devono sapere e lo devono sapere anche i cittadini disperati che scrivono a noi, ma che sono sicura scrivano anche a voi.

Ho il messaggio di un cittadino anonimo qualunque, anzi di un imprenditore, uno di quelli che voi dite di difendere: gli imprenditori! Scrive: "Ho un'azienda che produce sacchi da quarant'anni. Pago mediamente 45.000 euro di corrente al mese. Solo ad agosto, per sette miseri giorni di lavoro, mi è arrivata una fattura di 25.000 euro, a luglio di 65.000. Il mio consulente energetico mi dice che è meglio che stacco le macchine di notte, perché il PUN sta raggiungendo punti incredibili. Secondo le analisi, corro il rischio che le fatture...". (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego, siamo alla fine.

MAIORINO (*M5S*). "... arrivino a 100.000 euro mensili. Mi dite voi come possiamo uscire da questa situazione? Mi dite come posso organizzare...". (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice Maiorino, ma io non riesco a sentire. Ci sono le dichiarazioni di voto anche per la maggioranza, se volete intervenire. Altrimenti, per favore, ascoltiamo la senatrice Maiorino. (*Applausi*).

MAIORINO (*M5S*). Grazie, Presidente, anche perché non sono parole mie. Sono davvero parole di uno dei tanti cittadini disperati, di un imprenditore che vi dice che, se continuerà questa crescita dei costi, ad ottobre metterà 20 operai in cassa integrazione, perché non se ne può più di questo schifo, ecco! Ha esattamente ragione, non se ne può più di una politica che guarda soltanto ai propri interessi, mentre il Paese affoga. (*Applausi*).

VALENTE (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTE (*PD-IDP*). Signora Presidente, questo emendamento prova ancora una volta a chiedervi un supplemento di riflessione, almeno di buon senso rispetto ai tempi. È noto e lo abbiamo detto a più riprese in discussione generale e nel dibattito in Commissione. Abbiamo richiamato tutti il pronunciamento, il cosiddetto codice di condotta della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, che credo abbia espresso non un capriccio, ma un principio di buon senso - almeno noi crediamo - e, soprattutto, volto ancora una volta a mettere l'elettore nelle condizioni di esercitare un voto libero, ma soprattutto consapevole.

Chiedere al Parlamento di non legiferare, di non cambiare le regole del gioco a ridosso di una competizione elettorale va esattamente ed esclusivamente in questa direzione. Non vi può essere un interesse di

parte, se una Commissione come quella di Venezia dà questa indicazione, esprimendo una sorta di codice di buon comportamento, appunto un codice di condotta in materia elettorale, che si ispira esclusivamente a questo principio. Voi, in coerenza con quanto avete espresso in tutto questo dibattito e nel corso di questa discussione generale, invece confermate la vostra posizione sulla consapevolezza dell'elettore, sul fatto che l'elettore esprima un voto in maniera consapevole e, in questo senso, libera. Il voto, infatti, può essere libero solo se è consapevole, se so cosa voto, chi voto, come voto, come il mio voto impatterà sull'esito finale, sulla rappresentanza degli organismi deputati a rappresentarmi domani. Solo così sarà effettivamente un voto libero.

Con questo emendamento proviamo ancora una volta, in maniera ostinata e nella consapevolezza di provare almeno a farvi ragionare nell'interesse generale, su codici di comportamento direi basici, quelli che dovrebbero essere i minimi comuni denominatori che dovremmo condividere per stare dentro quest'Aula, a dirvi: scriviamo le regole del gioco, ma facciamole con due modalità. La Commissione di Venezia dice che in via del tutto eccezionale, se c'è un consenso unanime, si può pure fare: si possono cambiare le regole del gioco, perché significa che si interpreta un largo sentimento della popolazione. Quindi evidentemente non vi è una necessità di dare un tempo utile, perché evidentemente sono cose così semplici, così largamente e chiaramente condivise, che non c'è bisogno di un tempo congruo di anticipo per riscrivere le regole. In questo caso, invece, siete ostinatamente andati avanti a scrivere le regole da soli e a cambiarle all'ultimo minuto utile. Adesso, nella vostra forza di comando, potrete decidere da soli anche quando portarci a elezioni, perché qualcuno ovviamente asseconda anche questo, come la legge elettorale: dovremo vedere come vanno i sondaggi, che cosa succede al movimento di Vannacci, come crescete, come diminuisce il vostro consenso. Quando capirete che è il momento migliore per voi, porterete il Paese al voto, mai mettendo davanti gli interessi generali del Paese. Noi dovremo in qualche modo fare i conti con la forza dei vostri numeri in quest'Aula e, quindi, dovremo prenderne atto.

In questo caso, ancora una volta mi appello semplicemente a un po' di buon senso e alla capacità di anteporre l'interesse generale a quello particolare, che è la ragione per cui tutti dovremmo essere qui. Dovremmo scrivere le regole del gioco se largamente condivise, quindi di buon senso (se sono largamente condivise sono semplicemente di buon senso). Una modifica può essere certamente necessaria all'ultimo minuto, perché cambia un'esigenza.

Voi state riscrivendo di fondo le regole del gioco, quelle che non siete riusciti a cambiare nel corso di questi lunghi quattro anni perché - come ho sempre detto anche intervenendo in discussione generale - pesi, contrappesi ed equilibri definiti dalla nostra Carta costituzionale ve l'hanno impedito. Ora riscrivete quindi le regole - come dire - partendo dal manico, quindi tentando in qualche modo di riscrivere la rappresentanza in Parlamento per averne domani eventualmente la possibilità, qualora

doveste vincere. Ovviamente noi crediamo che gli italiani abbiano ben capito che a ispirarvi sia solo la voglia di resistere legati a queste poltrone. Anche in questo senso, questa ennesima forzatura anche dei tempi va esattamente solo in questa direzione: tutelare i vostri interessi, tutelare semplicemente le vostre paure di non farcela e di non essere pronti. Vi state semplicemente predisponendo: qualora vi dovesse servire immediatamente, perché capite che è il momento utile, avrete una legge elettorale fatta a vostro uso e consumo, esclusivamente nel vostro interesse. (*Applausi*).

Per questo motivo, con questo emendamento vi diciamo: aspettate, prendete tempo, date tempo agli elettori di conoscere almeno il senso del loro voto, in che direzione andrà e a che cosa servirà. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.1, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.2.

PARRINI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD-IDP). Signor Presidente, penso che si tratti di un emendamento molto importante, poiché le regole del gioco non dovrebbero essere a disposizione della maggioranza *pro tempore*, non dovrebbero essere approvate a colpi di maggioranza e non dovrebbero essere operazioni sartoriali realizzate per favorire gli interessi della maggioranza e danneggiare l'opposizione. Come ottenere questo risultato?

La questione che l'emendamento 9.0.2 pone è seria, oggi riguarda noi, ma domani potrebbe riguardare un'altra parte politica. Ci sono Paesi nei quali non c'è stato bisogno di fare interventi normativi perché, nel corso del tempo, si è stabilita una convenzione, una regola non scritta che nessuna parte politica ha mai avuto il coraggio di violare. Quindi ci sono Paesi in cui non si è mai proceduto a modifiche a colpi di maggioranza delle regole elettorali a ridosso delle elezioni.

Ci sono altri Paesi che hanno scelto una strada che la nostra Assemblea costituente, confidando che ci sarebbe stato un senso di responsabilità nelle classi dirigenti presenti e future, decise di non percorrere, e cioè quella di costituzionalizzare la regola elettorale. Per esempio, in Germania e in Spagna la legge elettorale può essere modificata, ma è trattata come una legge di revisione costituzionale, con i *quorum* tipici di una legge di revisione costituzionale. Quindi, è giuridicamente impossibile che una maggioranza usi una modifica delle regole per danneggiare l'opposizione, tanto più sotto elezioni.

Ci sono altri Paesi - lo ricordava il senatore Cataldi - che, per prevenire colpi di mano come quello al quale purtroppo stiamo assistendo, per esempio la Grecia, hanno fatto una legge che dice che, se una legge elettorale non è stata approvata con due terzi di maggioranza, e cioè se

non c'è la garanzia che sia stata una legge elettorale largamente condivisa da maggioranza e opposizione, la sua entrata in vigore avviene non immediatamente dopo la sua approvazione, ma nella legislatura successiva. Questo per impedire che, appunto, ci sia una manipolazione delle regole per conseguire un interesse immediato di bottega.

Credo che, se riuscissimo a fare un dibattito pacato sulle riforme istituzionali in questo Paese, dove la riflessione e le scelte si fanno a larga maggioranza, la strada della costituzionalizzazione potrebbe avere un senso e non dovremmo trascurarla. Però oggi siamo chiamati qui a dare un'opinione e a esprimere una posizione e, quindi, vi lanciamo una sfida: se davvero questo provvedimento è stato pensato non per gli interessi a breve termine della maggioranza *pro tempore*, ma per gli interessi a lungo termine del Paese, perché opporsi alla richiesta di non farlo entrare immediatamente in vigore? In tal modo si potrebbe spazzare via il sospetto che sia stato fatto per la vera ragione per cui è stato fatto, e cioè non per gli interessi del Paese a lungo termine, ma per il terrore della maggioranza attuale di perdere il potere nelle prossime elezioni.

Votando questo emendamento ci togliereste un argomento polemico di primaria grandezza, perché ogni nostro discorso sulla natura opportunistica e utilitaristica della riforma dovrebbe essere rimesso nel cassetto. Ne dovremmo cercare altri per opporci a questa riforma, ma non certamente quello secondo cui la state facendo per andare meno peggio alle prossime elezioni o per cercare di mantenere il potere, anche se il vostro consenso sta calando.

Quindi mi auguro che ci sia, da parte della maggioranza, un supplemento di riflessione. Gli esempi sono tanti: quello che sta avvenendo in Italia in questo momento non è mai avvenuto in nessuna grande democrazia europea. Purtroppo il nostro Paese, da questo punto di vista, ha una storia che non è rassicurante, perché la prima violazione avvenne nel 1953, quando ci fu il primo cambiamento di una legge elettorale a colpi di maggioranza a ridosso delle elezioni; poi è avvenuto altre volte e sta avvenendo un'altra volta ancora. È un vizio dal quale ci dobbiamo liberare. E, approvando questo emendamento, che le opposizioni hanno presentato in maniera unitaria, si darebbe un bell'esempio di senso istituzionale e di cultura delle regole. (*Applausi*).

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signora Presidente, sposo totalmente le tesi che ha espresso or ora il senatore Parrini, ma aggiungo un aspetto che forse la maggioranza non ha considerato. E qui chiamo il Segretario generale, che ha contezza della storia e delle vicende del Senato, per dire che votare una legge elettorale prima del voto porta sfortuna: dopo si perdono le elezioni.

Vorrei richiamare l'attenzione di coloro che sanno di correre il rischio di non essere rieletti: fate attenzione, votate questo emendamento, così avete

maggiori possibilità di essere confermati. Se va avanti questa legge in questo modo, rischiate veramente di perdere, lo dico per voi.

PRESIDENTE. Senatore Spagnolli, il Segretario generale mi dice che non si ritiene competente in materia di scaramanzia.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.2, presentato dal senatore Pirondini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.3, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Si è così concluso il voto degli emendamenti.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Omissis

La seduta è tolta *(ore 18,57).*

Allegato A

**DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44,
COMMA 3, DEL REGOLAMENTO**

***Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica (1971)***

N.B. Per gli emendamenti e gli ordini del giorno già esaminati si rinvia all'Elenco cronologico dei Resoconti, sedute nn. 451 e 452.

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, i periodi dal secondo fino alla fine del comma sono soppressi;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le circoscrizioni sono ripartite nei collegi plurinominali di cui alla tabella A.2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto previsto per le circoscrizioni di cui all'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, con l'eventuale attribuzione di un premio di governabilità da assegnare, alle condizioni previste dall'articolo 83, alla lista singola o alla coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi a livello nazionale in entrambe le Camere e che abbia conseguito almeno il 42 per cento dei voti validi in ciascuna di esse. Il premio di governabilità è assegnato, nelle diverse circoscrizioni, a liste circoscrizionali appositamente presentate, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2-bis, per un totale di settanta seggi complessivi. Alla lista singola o alla coalizione di liste assegnataria del premio di governabilità non possono comunque essere attribuiti più di duecentoventi seggi complessivi, ad esclusione dei seggi conseguiti nella circoscrizione Estero ».

2. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. - 1. Le elezioni nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol* sono regolate dalle norme contenute nel titolo

VI del presente testo unico. La circoscrizione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* è costituita in un unico collegio uninominale. La circoscrizione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* è ripartita nei collegi uninominali di cui alla tabella A.1 - Regione: Trentino-Alto Adige/*Südtirol* - Circoscrizione: Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177; i restanti seggi sono assegnati con metodo proporzionale in un unico collegio plurinominale, secondo quanto disposto dall'articolo 93-*septies*, comma 2. I voti espressi nelle circoscrizioni di cui al presente articolo sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste nonché del totale dei voti validi nazionali esclusivamente ai fini indicati dall'articolo 83, comma 1-*sexies*. I seggi attribuiti nelle medesime circoscrizioni sono computati ai fini della verifica di cui all'articolo 83, comma 1, lettera *f-bis*).

2. Con riferimento alla circoscrizione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste*, con il termine "lista" si intende il partito o il gruppo politico organizzato che abbia depositato il contrassegno ai sensi dell'articolo 14, cui i candidati nel collegio uninominale della circoscrizione sono tenuti a collegarsi ai fini di cui all'articolo 83, comma 1-*sexies*, anche nel caso in cui tale partito o gruppo politico organizzato non presenti candidature in altre circoscrizioni ».

3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« Art. 3. - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi, sulla base dei risultati riportati nell'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, sono effettuate:

a) l'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico;

b) la distribuzione tra le circoscrizioni di cui alla medesima tabella A, a esclusione delle circoscrizioni di cui all'articolo 2, di un numero complessivo di settanta seggi, da assegnare quale premio di governabilità, alle condizioni previste dall'articolo 83.

2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, per ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, a esclusione delle circoscrizioni di cui all'articolo 2, sulla base dei risultati riportati nell'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, sono altresì determinate:

a) per il caso di attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione dei seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera a), detratti quelli a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera b);

b) per il caso di mancata attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione di tutti i seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera a) ».

4. All'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « il nome del candidato nel collegio uninominale e » sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'eventuale attribuzione del premio di governabilità ».

5. All'articolo 14, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « e nei collegi uninominali » sono sostituite dalle seguenti: « o nei collegi uninominali costituiti nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol* ».

6. All'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;

b) al comma 3, le parole: « da loro indicata come capo della forza politica » sono sostituite dalle seguenti: « da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. Nel caso di liste collegate tra loro, queste dichiarano obbligatoriamente il medesimo nome. Nel caso di cui al secondo periodo, la dichiarazione è sottoscritta dai presidenti o dai segretari dei partiti o dei gruppi politici collegati in coalizione »;

c) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Sono fatti salvi le prerogative del Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92 della Costituzione, nonché il rispetto di quanto disposto dall'articolo 67 della Costituzione »;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Nel medesimo atto del deposito del contrassegno, i partiti o i gruppi politici organizzati che si presentano singolarmente o collegati tra loro ai sensi del comma 1, se intendono concorrere all'attribuzione del premio di governabilità di cui all'articolo 1, comma 4, dichiarano altresì il collegamento con partiti o gruppi politici organizzati che si presentano, singolarmente o collegati tra loro, per l'elezione del Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 »;

e) al comma 4, le parole: « commi 1, 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 2, 3 e 3-*bis* »;

f) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Gli adempimenti di cui ai commi 3 e 3-*bis* si applicano ai partiti o gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, che intendono presentare candidature esclusivamente in una

regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, solo ove tali partiti o gruppi politici abbiano dichiarato il collegamento in una coalizione, ai sensi dei commi 1 e 2, con partiti o gruppi politici che intendono presentare liste in altre circoscrizioni ».

7. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « nei collegi uninominali della circoscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « delle liste circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità ».

8. All'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « , con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominal, » sono soppresse;

b) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno un terzo delle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, ad esclusione delle liste o dei candidati collegati a liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentati esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche »;

c) il comma 1-*bis* è abrogato;

d) al comma 2, primo periodo, le parole: « in entrambe le Camere » sono sostituite dalle seguenti: « in almeno una delle Camere »;

e) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

« 2-*bis*. Le liste singole e le coalizioni di liste che si siano presentate ai sensi del comma 1 presentano altresì, in ciascuna delle circoscrizioni in cui si siano presentate, limitatamente a quelle cui spettino seggi da assegnare quale premio di governabilità ad esito della distribuzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), liste di candidati circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. In caso di coalizione di liste, le liste circoscrizionali di cui al primo periodo sono le medesime per la coalizione nel suo complesso e sono presentate singolarmente da ciascuna delle liste coalizzate ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 1, che si siano presentate nella circoscrizione. I candidati delle liste circoscrizionali accettano la candidatura con la sottoscrizione della stessa. Ciascuna lista singola o coalizione di liste che intende concorrere all'attribuzione del premio di governabilità è tenuta a presentare un numero di candidati circoscrizionali pari al numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, quale premio di governabilità, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), a pena di inammissibilità della lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. Per ogni candidato sono

indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e la circoscrizione nella quale è presentato »;

f) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

« 2-*ter*. Nel caso di elezioni per il rinnovo della sola Camera dei deputati, i partiti o gruppi politici organizzati presentano esclusivamente liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali ai sensi del comma 1 e non presentano liste di candidati circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità ai sensi del comma 2-*bis* »;

g) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il numero dei candidati non può essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominali nell'ambito della distribuzione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b); in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a sei »;

h) al comma 3.1, primo periodo, le parole: « presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali » sono sostituite dalle seguenti: « delle liste circoscrizionali di cui al comma 2-*bis* presentate da ogni lista o coalizione di liste »;

i) al comma 3-*bis*, le parole: « alla lista » sono sostituite dalle seguenti: « a ciascuna delle liste presentate ai sensi dei commi 1 e 2-*bis* ».

9. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « uninominali » è sostituita dalle seguenti: « nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità collegata alle medesime liste o coalizioni, a pena di nullità »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità è tenuto a candidarsi, in una lista presentata nei collegi plurinominali che sia collegata alla lista circoscrizionale in cui è candidato, in almeno un collegio plurinominali della circoscrizione in cui è presentata la lista circoscrizionale in cui è candidato, in posizione di capolista, ovvero nelle posizioni successive a quella di capolista a condizione che anche tutti i candidati che lo precedono nella medesima lista di collegio plurinominali siano candidati nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. Fermo restando quanto disposto dal primo periodo, il candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità può essere candidato, con il medesimo contrassegno, anche

in circoscrizioni diverse da quella di cui al primo periodo, in collegi plurinominali, fino ad un massimo di cinque »;

d) al comma 5, le parole: « alcun collegio plurinominali o uninominali del territorio nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « nessuna delle liste di cui all'articolo 18-*bis* ».

10. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati » sono sostituite dalle seguenti: « e le liste di candidati circoscrizionali, presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, di cui all'articolo 18-*bis*, comma 2-*bis*, devono essere presentate ».

11. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « nei collegi uninominali » sono sostituite dalle seguenti: « delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità ».

12. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 1-*ter*), dopo le parole: « programma elettorale » sono inserite le seguenti: « o che non abbiano dichiarato il nome e il cognome della persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri »;

b) al primo comma, dopo il numero 2) è inserito il seguente:

« 2-*bis*) comunica l'elenco delle liste presentate per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali e delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, all'Ufficio centrale nazionale, il quale:

a) verifica se vi siano liste che non rispettano la condizione di cui all'articolo 18-*bis*, comma 1, secondo periodo; in caso affermativo ne comunica l'elenco agli Uffici centrali circoscrizionali, i quali le dichiarano non valide;

b) comunica a tutti gli uffici centrali circoscrizionali l'elenco, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità »;

c) al primo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente:

« 4) cancella dalle liste di cui ai commi 1 e 2-*bis* dell'articolo 18-*bis* i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione »;

d) al primo comma, numero 5), le parole: « dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste » sono sostituite dalle seguenti: « cancella dalle liste di cui ai commi 1 e 2-*bis* dell'articolo 18-*bis* »;

e) al primo comma, numero 6-*bis*), le parole: «in ciascun collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;

f) al primo comma, numero 6-*ter*), dopo le parole: «rinuncia alla candidatura,» sono inserite le seguenti: «di decesso del candidato entro la data di svolgimento delle elezioni, ovvero a seguito»;

g) il quarto comma è abrogato.

13. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nomi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, e ai nomi dei candidati delle liste presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio. Sui manifesti è riportato, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, l'elenco dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, come comunicato ai sensi dell'articolo 22, primo comma, numero 2-*bis*), lettera b)».

14. All'articolo 30, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità».

15. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno della lista, a fianco del quale, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione. Al di sotto del rettangolo di cui al primo periodo, entro un altro rettangolo, sono riportati i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;

b) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello contenente i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità sono posti all'interno di un rettangolo più ampio»;

c) al comma 3, secondo periodo, le parole: « sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale » sono sostituite dalle seguenti: « sono posti sopra quello dei candidati della lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità »;

d) al comma 4, primo periodo, le parole: « il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale » sono sostituite dalle seguenti: « i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità »;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis.* Nel caso in cui una lista singola non abbia presentato candidature in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, ai sensi dell'articolo 18-*bis*, comma 1, terzo periodo, nei collegi plurinominali in cui non sono state presentate candidature la scheda di votazione e il manifesto di cui all'articolo 24 non recano nemmeno la lista circoscrizionale da tale lista presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità ai sensi dell'articolo 18-*bis*, comma 2-*bis*. In caso di liste coalizzate, la disposizione di cui al periodo precedente si applica ai collegi plurinominali nei quali nessuna delle liste coalizzate abbia presentato candidature »;

f) al comma 5:

1) le parole: « e per il candidato uninominale ad essa collegato » sono sostituite dalle seguenti: « e per i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità ad essa collegati »;

2) le parole: « sul nome del candidato uninominale » sono sostituite dalle seguenti: « sul rettangolo contenente i nomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità ».

16. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, secondo periodo, le parole: « e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale » sono soppresse;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, i voti sono validi a favore della lista. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale ».

17. All'articolo 59-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore della lista »;

b) al comma 2, le parole: « e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale » sono soppresse;

c) al comma 3, le parole: « il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale » sono sostituite dalle seguenti: « i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità » e le parole: « il candidato non è collegato » sono sostituite dalle seguenti: « i predetti candidati non sono collegati ».

18. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, terzo periodo, le parole: « e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale » sono soppresse;

b) al comma 3, quarto periodo, le parole: « e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale » sono soppresse;

c) al comma 3, il quinto periodo è sostituito dal seguente: « Prende altresì nota dei voti espressi nel solo rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità collegati a più liste »;

d) al comma 3-bis, le parole: « e i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale » sono soppresse.

19. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 2), le parole: « e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale » sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: « e per i singoli candidati » sono soppresse.

20. All'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è abrogata;

b) la lettera b) è abrogata;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale e dei voti espressi nel solo rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle liste

circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 58, terzo comma, ultimo periodo, che sono attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio plurinominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi »;

d) la lettera *d)* è abrogata;

e) la lettera *g)* è abrogata;

f) la lettera *h)* è abrogata.

21. All'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: « Uffici centrali circoscrizionali » sono inserite le seguenti: « e fermo restando quanto previsto dal comma 1-*sexies* »;

b) al comma 1, lettera *c)*, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che non siano state ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi della lettera *e)*, numeri 2-*bis*) e 2-*ter*) »;

c) al comma 1, dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

« *d-bis*) calcola i valori di cui alle lettere *a)* e *c)* escludendo i voti espressi nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, ai fini della ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale, di cui alle lettere *f)* e *g)* del presente comma e ai commi 1-*bis* e 1-*ter*) »;

d) al comma 1, lettera *e)*:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: « individua quindi le coalizioni di liste e le liste ammesse alla ripartizione dei seggi, identificandole nelle seguenti: »;

2) al numero 1), le parole: « o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore » sono soppresse;

3) al numero 2), le parole: « o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore » sono soppresse;

4) dopo il numero 2) sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*) le liste collegate con altre nelle coalizioni di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste collegate con altre nelle coalizioni di cui al medesimo numero 1) rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

2-*ter*) per ciascuna coalizione di liste di cui al numero 1), la lista che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle non ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi del numero 2-*bis*) »;

e) al comma 1, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

« e-*bis*) comunica all'Ufficio centrale circoscrizionale della circoscrizione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* le cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste calcolate ai sensi della lettera d), nonché le liste e le coalizioni ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi della lettera e);

e-*ter*) individua quindi tra le liste singole e le coalizioni di liste di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

e-*quater*) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista singola o della coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-*ter*), corrisponda ad almeno il 42 per cento del totale nazionale dei voti validi;

e-*quinquies*) qualora la verifica di cui alla lettera e-*quater*) abbia dato esito positivo, verifica se nell'elezione del Senato della Repubblica la lista singola o la coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera e-*bis*), del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sia quella collegata, ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 3-*bis*, del presente testo unico, alla lista singola o alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-*ter*) del presente comma, e verifica altresì se essa abbia conseguito almeno il 42 per cento del totale nazionale dei voti validi espressi nell'elezione del Senato della Repubblica;

e-*sexies*) qualora le verifiche di cui alla lettera e-*quinquies*) abbiano dato congiuntamente esito positivo, assegna alla lista singola o alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-*ter*), il premio di governabilità di cui all'articolo 1, comma 4, pari a settanta seggi, e procede ai sensi della lettera f);

e-*septies*) qualora la verifica di cui alla lettera e-*quater*) abbia dato esito negativo, ovvero una o entrambe le verifiche di cui alla lettera e-

quinquies) abbiano dato esito negativo, procede ai sensi del comma 1-*bis* »;

f) al comma 1, lettera f):

1) al primo periodo, le parole da: « procede al riparto » fino a: « primo comma » sono sostituite dalle seguenti: « procede al riparto provvisorio dei seggi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), del presente comma in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di queste, determinata ai sensi della lettera *d-bis*) del presente comma »;

2) al secondo periodo, le parole: « delle coalizioni di liste e delle singole liste di cui alla lettera e) del presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « di tali coalizioni di liste e singole liste »;

g) al comma 1, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:

« *f-bis*) verifica se il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o alla lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, ivi compresi quelli assegnati ai sensi della lettera f), sia superiore a duecentoventi seggi complessivi; in questo totale sono compresi i seggi assegnati a tale coalizione o lista singola nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, come risultanti dalle comunicazioni di cui agli articoli 93, comma 3-*bis*, lettera c), e 93-*septies*, comma 3;

f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera *f-bis*) abbia dato esito negativo, conferma il riparto dei seggi effettuato ai sensi della lettera f) e prosegue ai sensi delle lettere g) e seguenti; qualora la verifica di cui alla lettera *f-bis*) abbia dato esito positivo, prosegue ai sensi del comma 1-*ter* »;

h) al comma 1, lettera g), le parole da: « che abbiano conseguito sul piano nazionale » fino a: « lettera f) del presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alla lettera e), numeri 2-*bis*) e 2-*ter*). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali nazionali di tali liste, determinate ai sensi della lettera *d-bis*), per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera f) »;

i) al comma 1, lettera h):

1) le parole: « di cui alla lettera e) » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi della lettera f) »;

2) le parole: « determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione. Divide quindi » sono sostituite dalla seguente: « divide »;

3) dopo le parole: « numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, » sono inserite le seguenti: « di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), »;

l) al comma 1, lettera i):

1) le parole: « lettera *g*), primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « lettera *e*), numeri *2-bis*) e *2-ter*) »;

2) le parole da: « In caso negativo, procede » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « In caso negativo, con riferimento alle liste eccedentarie e alle liste deficitarie, procede ai sensi della lettera *h*), periodi nono e seguenti »;

m) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis*. Nei casi di cui alla lettera *e-septies*) del comma 1, l'Ufficio centrale nazionale distribuisce i seggi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*), secondo quanto disposto ai sensi delle lettere *f*), *g*), *h*) e *i*) del comma 1 del presente articolo.

1-ter. Qualora la verifica di cui alla lettera *f-bis*) del comma 1 abbia dato esito positivo, l'Ufficio centrale nazionale, ferma restando l'applicazione del premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera *e-sexies*), procede come segue:

a) assegna alla coalizione o alla lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità un numero di seggi pari alla differenza tra il numero centocinquanta e il numero dei seggi attribuiti alla medesima coalizione o alla lista singola nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol*; divide quindi la cifra elettorale nazionale di tale coalizione o lista singola per il numero di seggi così determinato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto della parte frazionaria del quoziente;

b) procede ad un nuovo riparto ai sensi della lettera *f*) del comma 1, relativamente ai soli seggi spettanti alle coalizioni e alle liste singole di cui ai numeri 1) e 2) della lettera *e*) del comma 1 diverse da quella cui è stato attribuito il premio di governabilità, pari alla differenza tra il numero 314 e il numero di seggi calcolato ai sensi della lettera *a*). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per il numero di seggi determinato ai sensi del primo periodo, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o lista singola per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle liste singole per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

c) procede ai sensi della lettera *g*) del comma 1, ripartendo tra le liste tra loro coalizzate i seggi spettanti a ciascuna coalizione ai sensi delle lettere *a*) e *b*) del presente comma;

d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni e alle liste singole ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *c)*. A tale fine, per la coalizione o la lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, divide la rispettiva cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui alla lettera *a)*, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla coalizione o alla lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Analogamente, per le altre coalizioni e liste singole, divide le rispettive cifre elettorali circoscrizionali per il quoziente elettorale di minoranza di cui alla lettera *b)*, secondo periodo, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione a tali coalizioni e liste singole. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici, ottenendo così il quoziente di attribuzione circoscrizionale. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione e lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni e alle liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni e alle liste singole che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni e le liste singole alle quali è stato già attribuito il numero di seggi a esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna delle coalizioni e delle liste singole corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *c)*. In caso negativo, con riferimento alle coalizioni e alle liste singole eccedentarie e alle coalizioni e alle liste singole deficitarie, procede ai sensi del comma 1, lettera *h)*, periodi nono e seguenti;

e) successivamente, per ciascuna coalizione di liste, procede a ripartire i seggi a questa assegnati nelle circoscrizioni ai sensi della lettera *d)* tra le liste ammesse, procedendo come disposto dal comma 1, lettera *i)*.

1-quater. L'Ufficio centrale nazionale procede ai sensi del comma 1-*bis* anche qualora si siano svolte le elezioni per il rinnovo della sola Camera dei deputati.

1-quinquies. Qualora, per qualsiasi motivo, la coalizione o la lista singola cui è attribuito il premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera *e-sexies*), non disponga del prescritto numero di candidati all'interno delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, nelle circoscrizioni in cui tali candidati difettino, e limitatamente al numero di candidati mancanti, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi corrispondenti alla coalizione o alla lista singola cui è attribuito il premio di governabilità secondo le disposizioni dell'articolo 86, comma 1, periodi secondo e seguenti. In assenza di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale procede alle

operazioni di cui all'articolo 86, comma 1, periodi secondo e seguenti, nella circoscrizione in cui la coalizione o la lista singola cui è attribuito il premio di governabilità abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente, o, in mancanza di parti decimali non utilizzate, sulla base delle parti decimali già utilizzate, secondo l'ordine decrescente.

1-sexies. I voti espressi nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol* sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste nonché del totale dei voti validi nazionali, ai fini del raggiungimento delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi di cui al comma 1, lettera e), e dell'individuazione della lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale di cui al comma 1, lettera e-ter), nonché ai fini del raggiungimento della soglia minima prevista per l'attribuzione del premio di governabilità di cui al comma 1, lettera e-quater). Tali voti non sono considerati ai fini della ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale, di cui ai commi 1, lettere f) e g), 1-bis e 1-ter»;

n) al comma 2, dopo le parole: «a ciascuna lista» sono aggiunte le seguenti: «e la singola lista o coalizione di liste eventualmente assegnataria del premio di governabilità».

22. All'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute dall'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede:

a) alla proclamazione dei candidati della lista circoscrizionale presentata dalla lista singola o dalla coalizione di liste cui è stato attribuito il premio di governabilità;

b) all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste, in tutti i casi diversi da quello di cui all'articolo 83, comma 1-ter. A tale fine l'Ufficio:

1) determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste cui sono attribuiti seggi nella circoscrizione per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente;

2) divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono assegnati alle liste con la maggiore cifra elettorale

circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. L'Ufficio esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi a esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2;

3) accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, i seggi attribuiti in eccesso sono sottratti alla lista nei collegi in cui li ha ottenuti con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione; alla lista cui sono stati attribuiti seggi in numero minore di quelli spettanti, i seggi sono assegnati nel collegio in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* L'Ufficio centrale circoscrizionale, qualora i seggi siano stati assegnati alle liste ai sensi dell'articolo 83, comma 1-ter, procede come segue:

a) determina, ai fini della ripartizione, il quoziente elettorale circoscrizionale della lista singola ovvero delle liste della coalizione cui è stato attribuito il premio di governabilità, limitatamente alle liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione, e il quoziente elettorale circoscrizionale delle altre liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione, di seguito denominate, rispettivamente, "gruppo di liste di maggioranza" e "gruppo di liste di minoranza". Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascun gruppo di liste per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato;

b) divide poi, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale del gruppo di liste di maggioranza per il rispettivo quoziente elettorale determinato ai sensi della lettera a), ottenendo così l'indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di maggioranza, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi della medesima lettera a), ottenendo così l'indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di minoranza, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati al gruppo di liste per il quale le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, al gruppo di liste che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

c) successivamente accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario;

d) procede quindi all'assegnazione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, per ciascun gruppo di liste, procede ai sensi del comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 3) ».

23. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è abrogato;

b) al comma 4, primo periodo, le parole: « di cui al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 2 »;

c) il comma 6 è abrogato;

d) al comma 7, primo periodo, le parole: « di cui al comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 5 ».

24. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. Il deputato eletto nella lista di candidati presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nella lista di candidati presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità ».

25. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, tra quelli assegnati ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e-*sexies*), alle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità è assegnato, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione, nel caso in cui la lista circoscrizionale fosse collegata ad una lista singola, ovvero, nel caso in cui la lista circoscrizionale fosse collegata ad una coalizione di liste, al candidato primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione, della lista coalizzata che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si procede con le liste facenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente già utilizzate, secondo l'ordine decrescente. Nel caso di circoscrizione suddivisa in più collegi plurinominali, il seggio è assegnato alla lista individuata ai sensi del secondo periodo nel collegio plurinominali ».

ove essa abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale percentuale di collegio »;

b) al comma 2, le parole: « commi 2, 3, 4 e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 2, 4 e 5 ».

26. Al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 92:

1) al primo comma, prima del numero 3) è inserito il seguente:

« 2-ter) i candidati nel collegio uninominale, all'atto della presentazione della candidatura, si collegano con una lista singola o con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 14, nel rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione rese ai sensi dell'articolo 14-bis e con le modalità stabilite dall'articolo 93-*quinquies*, commi 2 e 3 »;

2) al primo comma, numero 3), le parole: « insieme con il contrassegno di ciascun candidato, » sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; ciascun candidato nel collegio uninominale indica il contrassegno della lista, o i contrassegni delle liste coalizzate, cui è collegato ai sensi del numero 2-ter) »;

3) al primo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente:

« 4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello descritto nelle tabelle G e H allegate al presente testo unico. Essa reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno »;

4) il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« L'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in

coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.

Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo »;

b) all'articolo 93:

1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e) »;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. L'Ufficio centrale elettorale, inoltre:

a) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nel collegio uninominale collegati a più liste in coalizione, di cui all'articolo 92, terzo comma, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nel collegio uninominale, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi;

b) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

c) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e il totale dei voti validi della circoscrizione ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1-sexies, nonché il nominativo del candidato nel collegio uninominale proclamato eletto e la lista o le liste ad esso collegate ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1, lettera f-bis) »;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

« Art. 93-quinquies. - 1. Le elezioni nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono disciplinate dalle disposizioni del presente testo unico, in quanto applicabili, con le modificazioni e integrazioni di cui al presente articolo e agli articoli 93-sexies e 93-septies. I candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario; i seggi da assegnare con metodo proporzionale sono attribuiti con le modalità di cui all'articolo 93-septies, comma 2.

2. I candidati nei collegi uninominali sono collegati con una lista singola o con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 14, nel rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione rese ai sensi dell'articolo 14-*bis*. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista o delle liste a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Il candidato nel collegio uninominale indica, nella dichiarazione di collegamento, il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale.

3. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale è presentato e il contrassegno o i contrassegni, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, con esso collegati, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega per i fini di cui al comma 2. Ciascun candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal contrassegno di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

4. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53 del 1990. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare.

5. Per la presentazione delle liste di candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale si applicano, in quanto compatibili e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente titolo, le disposizioni degli articoli 18-*bis*, 19 e 20.

6. La presentazione delle liste di candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata ai sensi dell'articolo 20 presso la cancelleria della Corte d'appello di Trento.

Art. 93-*sexies*. - 1. La votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello descritto nelle tabelle H-*bis* e H-*ter* allegate al presente testo unico. Per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale con metodo proporzionale, secondo il rispettivo ordine di presentazione.

2. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati di lista sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno nonché i nomi e i cognomi dei candidati di lista.

3. L'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nomi e i cognomi dei candidati di lista. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

4. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.

5. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.

Art. 93-*septies*. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76:

a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio uninominale; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale;

b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e); in caso di parità, è eletto il candidato più giovane di età;

c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle

singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione, di cui all'articolo 93-sexies, comma 4, secondo periodo, che sono attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi;

d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;

e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

f) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione, ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1-sexies.

2. Ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 1, lettera e-bis), l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale tra le liste e le coalizioni ammesse, come individuate nella medesima comunicazione; a tal fine:

a) divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste singole e delle coalizioni ammesse per il numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o lista singola per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle liste singole per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

b) ripartisce i seggi assegnati a ciascuna coalizione di liste tra le liste coalizzate. A tal fine, per ciascuna coalizione calcola il quoziente elettorale di coalizione dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste coalizzate, per il numero di seggi da distribuire. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a

ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

c) proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista della circoscrizione, secondo l'ordine di presentazione.

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, i nominativi dei candidati nei collegi uninominali proclamati eletti e la lista o le liste ad essi collegati, nonché il numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista, ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1, lettera *f-bis*).

Art. 93-*octies*. - 1. Nelle circoscrizioni di cui al presente titolo nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale, a pena di nullità.

2. Il candidato in un collegio uninominale di una delle circoscrizioni di cui al presente titolo o nelle liste presentate per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale della circoscrizione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* non può essere candidato nelle liste presentate, nelle altre circoscrizioni, ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità.

3. Il candidato in un collegio uninominale delle circoscrizioni di cui al presente titolo può essere candidato, con il medesimo contrassegno, in collegi plurinominali, fino al numero massimo di cinque. Il candidato che risulta eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale »;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol* ».

27. All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « candidatura nel collegio uninominale o più di una » sono soppresse.

28. All'articolo 119, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « dei candidati nei collegi uninominali e » sono soppresse.

29. Le tabelle *A-bis* e *A-ter* allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituite dalle tabelle *A-bis* e *A-ter* di cui all'allegato 1 alla presente legge. Le tabelle G e H allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituite dalle tabelle G, H, *H-bis* e *H-ter* di cui all'allegato 2 alla presente legge.

EMENDAMENTI

1.100

Giorgis

Respinto

Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Le sottoscrizioni degli elettori necessarie ai fini di cui al comma 1 possono essere raccolte anche in modalità digitale mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. Nel caso di raccolta delle sottoscrizioni mediante documento informatico, i presentatori della lista predispongono un documento informatico che reca le specifiche indicazioni previste dalla normativa vigente, e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista per le sottoscrizioni autografe dal comma 1. Le sottoscrizioni raccolte elettronicamente sono depositate con invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo a tal fine indicato dalla cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale competente, o mediante consegna digitale equivalente, nella stessa data in cui è effettuato il deposito di eventuali firme autografe raccolte al medesimo scopo, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-*quinquies*), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotata del contrassegno a stampa previsto dall'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Ai fini di cui al presente comma, il Ministero dell'interno invia ai soggetti che ne facciano richiesta, entro settantadue ore dalla richiesta, un elenco delle circoscrizioni e dei collegi plurinominali, con l'indicazione dei comuni compresi in ciascun collegio, in formato XML oppure JSON."».

1.202

La Marca, Giorgis, Cataldi, De

Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Respinto

Al comma 20, sopprimere la lettera c).

1.205

Franceschelli, Giorgis, Cataldi, De

Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 20, sopprimere le lettere e) ed f).

1.206

De

Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Precluso

Al comma 20, sopprimere la lettera e).

1.207

Magni, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, De

Cristofaro, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Respinto

Al comma 20, sopprimere la lettera f).

1.208

Losacco, Giorgis, Cataldi, De

Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Respinto

Sopprimere il comma 21.

1.209

Malpezzi, Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto
Respinto

Al comma 21, sopprimere la lettera a).

1.215

Gaudiano, Giorgis, De Cristofaro, Musolino, Maiorino, Cataldi, Parrini, Valente, Meloni
Respinto

Al comma 21, sopprimere la lettera c).

1.216

Giacobbe, Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto
Respinto

Al comma 21, lettera d), sopprimere il numero 1.

1.217

De
Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente
Id. em. 1.216

Al comma 21, lettera d), sopprimere il numero 1).

1.218

Maiorino, Gaudiano, Giorgis, De Cristofaro, Musolino, Cataldi, Parrini, Valente, Meloni
Respinto

Al comma 21, lettera d), sopprimere il numero 2).

1.220

Durnwalder, Unterberger
Ritirato

Al comma 21, lettera d), numero 2), dopo le parole: "al numero 1)," aggiungere le seguenti: "le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento» e";

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

al numero 3), dopo le parole: "al numero 2)," aggiungere le seguenti: "le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti «15 per cento» e";

al numero 4), capoverso 2-bis) sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "15 per cento".

1.221

Cucchi, Giorgis, Cataldi, Musolino, De
Cristofaro, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente
Respinto

Al comma 21, lettera d), sopprimere il numero 3).

1.219 (testo 2)

Durnwalder, Unterberger
Approvato

Al comma 21, lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) al numero 2), le parole: «e le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1)» sono sostituite dalle seguenti «in coalizione» e le parole: «ai sensi dell'articolo 77» sono soppresse;

Conseguentemente,

al medesimo comma 21, lettera d), numero 4), capoverso "numero 2-bis)", sostituire le parole: nelle coalizioni di cui al medesimo numero 1) con le seguenti: in coalizione;

al comma 26, lettera c), capoverso "articolo 93-septies", comma 1, lettera f), dopo le parole: a mezzo di estratto del verbale, inserire le seguenti: i nominativi dei candidati nei collegi uninominali proclamati eletti e la lista o le liste ad essi collegati, .

al medesimo comma 26, lettera c), capoverso "articolo 93-septies", comma 2, alinea, sostituire le parole: nella medesima comunicazione; a tal fine: con le seguenti: nella medesima comunicazione. Ai fini delle operazioni di cui al presente comma, sono considerate liste singole anche le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui all'articolo 83, comma 1, lettera e) numero 1), ove esse abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e), numero 2-bis). L'Ufficio: .

1.222

Durnwalder

Precluso

Al comma 21, lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) al numero 2), la parola: «nonché» è soppressa e le parole: «o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore» sono sostituite dalle seguenti: «nonché le liste rappresentative della minoranza linguistica slovena, presentate esclusivamente nella regione Friuli-Venezia Giulia, che abbiano conseguito almeno l'uno per cento dei voti validi espressi nella regione medesima»;

Conseguentemente:

al medesimo comma, medesima lettera, numero 4), capoverso:

sopprimere la parola: nonché;

aggiungere, in fine, le parole: , nonché le liste rappresentative della minoranza linguistica slovena, presentate esclusivamente nella regione Friuli-Venezia Giulia, che abbiano conseguito almeno l'uno per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Dopo l'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto il seguente:

«Art. 83-ter. - 1. Uno dei seggi assegnati alla circoscrizione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 3, comma 2, è attribuito alla lista rappresentativa della minoranza linguistica slovena alle condizioni stabilite dal presente articolo. 2. La lista rappresentativa della minoranza linguistica slovena deposita il contrassegno ai sensi dell'articolo 14 ed è presentata esclusivamente nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia. Può presentarsi singolarmente o collegata con altre liste, nel rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione rese ai sensi dell'articolo 14-bis. 3. L'Ufficio centrale nazionale, ricevute le comunicazioni di cui all'articolo 77, verifica se vi siano liste rappresentative della minoranza linguistica slovena che abbiano ottenuto almeno l'uno per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e), numeri 2) e 2-bis). In caso di verifica positiva, attribuisce uno dei seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale, tra quelle di cui al primo periodo. 4. In caso di attribuzione del seggio ai sensi del comma 3, l'Ufficio centrale nazionale comunica all'Ufficio centrale circoscrizionale la lista rappresentativa della minoranza linguistica slovena a cui è stato attribuito il seggio, nonché la coalizione nel caso in cui essa sia collegata con più liste.

5. Nel caso in cui la lista rappresentativa della minoranza linguistica slovena a cui è stato attribuito il seggio ai sensi del comma 3, sia collegata alla coalizione cui è stato attribuito il premio di governabilità ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e-quinquies), il seggio è conteggiato nel totale dei seggi attribuiti a tale coalizione ai fini della verifica di cui all'articolo 83, comma 1, lettera f-bis).».

1.223

Di Girolamo, Gaudiano, Giorgis, De

Cristofaro, Musolino, Maiorino, Cataldi, Parrini, Valente, Meloni

Precluso

Al comma 21, lettera d), sopprimere il numero 4).

1.224

Pirondini, Gaudiano, Giorgis, De
Cristofaro, Musolino, Maiorino, Cataldi, Parrini, Valente, Meloni

Precluso

Al comma 21, lettera d), numero 4), sopprimere il capoverso 2-bis).

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato « decreto legislativo n. 533 del 1993 », sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: « dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica » sono sostituite dalle seguenti: « riportati nell'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, per l'assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita nei collegi plurinominali di cui alla tabella B.2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali è effettuata con metodo proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di governabilità da assegnare, alle condizioni previste dall'articolo 16-*bis*, alla lista singola o alla coalizione di liste che abbia conseguito il maggior numero di voti validi a livello nazionale in entrambe le Camere e che abbia conseguito almeno il 42 per cento di voti validi in ciascuna di esse. Il premio di governabilità è assegnato, nelle diverse circoscrizioni regionali, a liste circoscrizionali appositamente presentate, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, per un totale di trentacinque seggi complessivi. Alla lista singola o alla coalizione di liste assegnataria del premio di governabilità non possono comunque essere attribuiti più di centotredici seggi complessivi, ad esclusione dei seggi conseguiti nella circoscrizione Estero »;

c) il comma 2-*bis* è abrogato;

d) il comma 2-*ter* è sostituito dal seguente:

« 2-*ter*. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati riportati nell'ultimo decreto del Presidente

della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, e con esclusione delle regioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, sono determinate:

a) la distribuzione tra le regioni di un numero complessivo di trentacinque seggi, da assegnare quale premio di governabilità, alle condizioni previste dall'articolo 16-*bis*;

b) per il caso di attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione regionale dei seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, detratti quelli di cui alla lettera a) del presente comma;

c) per il caso di mancata attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione regionale di tutti i seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1 »;

e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La regione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* è costituita in un unico collegio uninominale »;

f) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422 »;

g) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-*bis*. I voti espressi nelle regioni di cui ai commi 3 e 4 sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste nonché del totale dei voti validi nazionali esclusivamente ai fini indicati dall'articolo 16-*bis*, comma 1-*sexies*. I seggi attribuiti nelle medesime regioni sono computati ai fini della verifica di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera f-*bis*).

4-*ter*. Con riferimento alle regioni di cui ai commi 3 e 4, con il termine "lista" si intende il partito o il gruppo politico organizzato che abbia depositato il contrassegno ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, cui i candidati nei collegi uninominali delle medesime regioni sono tenuti a collegarsi ai fini indicati dall'articolo 16-*bis*, comma 1-*sexies*, anche nel caso in cui tale partito o gruppo politico organizzato non presenti candidature in altre regioni ».

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: « suddivise in collegi uninominali e in collegi plurinominali » sono sostituite dalle seguenti: « suddivise in collegi plurinominali, fatti salvi i collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, e con l'eventuale attribuzione del premio di governabilità di

trentacinque seggi distribuiti tra le circoscrizioni regionali con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2-ter».

3. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Nel medesimo atto del deposito del contrassegno, i partiti o i gruppi politici organizzati che si presentano singolarmente o collegati tra loro ai sensi del comma 1, se intendono concorrere all'attribuzione del premio di governabilità di cui all'articolo 1, comma 2, dichiarano altresì il collegamento con partiti o gruppi politici organizzati che si presentano, singolarmente o collegati tra loro, per l'elezione della Camera dei deputati, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

4. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) le parole: « nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale » sono sostituite dalle seguenti: « circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È ammessa la presentazione di liste anche in una sola regione »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Nel caso di elezioni per il rinnovo del solo Senato della Repubblica, i partiti o gruppi politici organizzati presentano esclusivamente liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e non presentano liste di candidati circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2-bis, del medesimo testo unico »;

c) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Il numero dei candidati non può essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale nell'ambito della distribuzione di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera c). In ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a sei »;

d) al comma 4-bis:

1) al primo periodo, le parole: « presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali della regione » sono sostituite dalle seguenti: « , a livello nazionale, presentate nelle circoscrizioni regionali da ogni lista o coalizione di liste ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità »;

2) al terzo periodo, dopo le parole: « L'Ufficio elettorale regionale » sono inserite le seguenti: « trasmette i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate, da ciascuna lista singola o coalizione di liste, ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, all'Ufficio centrale nazionale, il quale »;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'Ufficio centrale nazionale comunica a tutti gli uffici elettorali regionali l'elenco, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità ».

5. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a):

1) le parole: « nei collegi uninominali » sono sostituite dalle seguenti: « delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sui manifesti sono riportati, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni regionali, ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, come comunicati ai sensi dell'articolo 9, comma 4-bis, ultimo periodo »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Nel caso in cui una lista singola non abbia presentato candidature in tutti i collegi plurinominali della regione, nei collegi plurinominali in cui non sono state presentate candidature la scheda di votazione e il manifesto non recano nemmeno la lista circoscrizionale da tale lista presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. In caso di liste coalizzate, la disposizione di cui al periodo precedente si applica ai collegi plurinominali nei quali nessuna delle liste coalizzate abbia presentato candidature ».

6. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: « il venticinquesimo anno di età » sono sostituite dalle seguenti: « la maggiore età ».

7. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: « e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale » sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul rettangolo contenente i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, i voti sono validi a favore della lista. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le

liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale ».

8. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è abrogata;

b) la lettera b) è abrogata;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale e dei voti espressi nel solo rettangolo contenente i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità collegati a più liste in coalizione, che sono attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio per il numero dei voti espressi tracciando un segno sul solo rettangolo contenente i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità collegati a più liste in coalizione, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi »;

d) la lettera d) è abrogata;

e) la lettera g) è abrogata;

f) la lettera h) è abrogata.

9. All'articolo 16-*bis* del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: « Uffici elettorali regionali » sono inserite le seguenti: « e fermo restando quanto previsto dal comma 1-*sexies* »;

b) al comma 1, lettera c), il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che non siano state ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi della lettera e), numeri 2-*bis*) e 2-*ter*) »;

c) al comma 1, lettera e):

1) l'alinea è sostituito dal seguente: « individua quindi le coalizioni di liste e le liste ammesse alla ripartizione dei seggi, identificandole nelle seguenti: »;

2) al numero 1), le parole da: « ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute » fino alla fine del numero sono soppresse;

3) al numero 2), le parole da: « , nonché le liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), » fino alla fine del numero sono soppresse;

4) dopo il numero 2) sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*) le liste collegate con altre nelle coalizioni di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste collegate nelle coalizioni di cui al medesimo numero 1) che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione;

2-*ter*) per ciascuna coalizione di liste di cui al numero 1), la lista che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle non ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi del numero 2-*bis*) »;

d) al comma 1, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

« e-*bis*) individua quindi tra le liste singole e le coalizioni di liste di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

e-*ter*) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista singola o della coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-*bis*), corrisponda almeno al 42 per cento del totale nazionale dei voti validi;

e-*quater*) qualora la verifica di cui alla lettera e-*ter*) abbia dato esito positivo, verifica se nell'elezione della Camera dei deputati la lista singola o la coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e-*ter*), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sia quella collegata, ai sensi dell'articolo 8, comma 1-*bis*, del presente testo unico, alla lista singola o alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-*bis*) del presente comma, e verifica altresì se essa abbia conseguito almeno il 42 per cento del totale nazionale dei voti validi espressi nell'elezione della Camera dei deputati;

e-*quinquies*) qualora le verifiche di cui alla lettera e-*quater*) abbiano dato congiuntamente esito positivo, attribuisce alla lista singola o alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-*bis*), il premio di governabilità di cui all'articolo 1, comma 2, pari a trentacinque seggi, e procede ai sensi della lettera f);

e-sexies) qualora la verifica di cui alla lettera *e-ter*) abbia dato esito negativo, ovvero una o entrambe le verifiche di cui alla lettera *e-quater*) abbiano dato esito negativo, procede ai sensi del comma 1-*bis* »;

e) al comma 1, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

« *f*) procede, per ciascuna regione, a una prima distribuzione provvisoria dei seggi di cui all'articolo 1, comma 2-*ter*, lettera *b*), tra le coalizioni e le singole liste individuate ai sensi della lettera *e*), numeri 1) e 2), in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna coalizione e lista singola per il numero dei seggi da assegnare nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione e lista singola per il quoziente elettorale regionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione e lista singola. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle coalizioni o liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Determina poi il totale nazionale dei seggi assegnati in base a tale attribuzione provvisoria a ciascuna coalizione di liste e lista singola. Tale totale è dato, per ciascuna coalizione e lista singola, dalla somma dei seggi ad essa assegnati in ciascuna regione. Infine, ordina all'interno di un'unica graduatoria nazionale crescente i resti che in ciascuna regione hanno dato luogo all'attribuzione di seggi alla coalizione o alla lista singola di cui alla lettera *e-bis*) »;

f) al comma 1, dopo la lettera *f*) sono aggiunte le seguenti:

« *f-bis*) verifica se il totale dei seggi assegnati alla coalizione o alla lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, ivi compresi quelli assegnati ai sensi della lettera *f*), sia superiore a centotredici seggi complessivi; in questo totale sono compresi i seggi assegnati a tale coalizione o lista singola nelle regioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, come risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21, comma 2-*bis*, lettera *c*);

f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera *f-bis*) abbia dato esito negativo, conferma il riparto dei seggi effettuato ai sensi della lettera *f*) e comunica il risultato delle operazioni agli Uffici elettorali regionali ai sensi del comma 1-*septies*;

f-quater) qualora la verifica di cui alla lettera *f-bis*) abbia dato esito positivo, prosegue ai sensi del comma 1-*ter* »;

g) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. Nei casi di cui al comma 1, lettera *e-sexies*), l'Ufficio procede, per ciascuna regione, alla distribuzione dei seggi di cui all'articolo 1, comma 2-

ter, lettera c), tra le coalizioni e le liste singole individuate ai sensi dei numeri 1) e 2) della lettera e) del comma 1 del presente articolo in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di queste, secondo quanto disposto dal comma 1, lettera f), periodi secondo e seguenti. Procede poi alle comunicazioni agli Uffici elettorali regionali di cui al comma 1-*septies*.

1-ter. Nel caso di cui al comma 1, lettera f-*quater*), l'Ufficio procede come segue:

a) ferma restando l'assegnazione dei trentacinque seggi del premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera e-*quinquies*), sottrae alla coalizione o alla lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità un numero di seggi pari alla differenza tra il numero totale dei seggi ad essa attribuiti ai sensi del comma 1, lettera f), comprensivo dei seggi ad essa assegnati nelle regioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, come risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21, comma 2-*bis*, lettera c), e il numero 78. I seggi sono sottratti nelle regioni sulla base della graduatoria nazionale crescente dei resti di cui al comma 1, lettera f), ultimo periodo, in numero pari a quanto determinato ai sensi del periodo precedente;

b) in ciascuna regione in cui è stato sottratto un seggio ai sensi della lettera a), è corrispondentemente assegnato un seggio alla coalizione o alla lista singola diversa da quella cui è stato attribuito il premio di governabilità che, a seguito della ripartizione regionale di cui al comma 1, lettera f), presenta il maggiore resto non utilizzato, ovvero, nel caso in cui non vi siano resti non utilizzati, a quella che presenta la maggiore cifra elettorale regionale.

1-quater. L'Ufficio elettorale centrale nazionale procede ai sensi del comma 1-*bis* anche qualora si siano svolte le elezioni per il rinnovo del solo Senato della Repubblica.

1-quinquies. Qualora, per qualsiasi motivo, la coalizione o la lista singola cui è attribuito il premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera e-*quinquies*), non disponga del prescritto numero di candidati all'interno delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, nelle circoscrizioni in cui tali candidati difettino, e limitatamente al numero di candidati mancanti, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi corrispondenti alla coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità secondo le disposizioni dell'articolo 83, comma 1-*quinquies*, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in quanto applicabili.

1-sexies. I voti espressi nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol* sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste, nonché del totale dei voti validi nazionali, ai fini del raggiungimento delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi di cui al comma 1, lettera e), e dell'individuazione

della lista singola o della coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale di cui al comma 1, lettera *e-bis*), nonché ai fini del raggiungimento della soglia minima prevista per l'attribuzione del premio di governabilità di cui al comma 1, lettera *e-ter*).

1-septies. Al termine delle operazioni, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, comunica agli Uffici elettorali regionali: l'elenco delle liste e delle coalizioni di liste individuate ai sensi del comma 1, lettera *e*); la coalizione o la lista singola eventualmente assegnataria del premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera *e-quinquies*); l'assegnazione dei seggi alle coalizioni di liste e alle liste singole nella rispettiva regione come determinata ai sensi del comma 1, lettere *f*) e *f-ter*), ovvero nei casi di cui ai commi *1-bis* e *1-ter*».

10. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - 1. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma *1-septies* dell'articolo 16-*bis* l'Ufficio elettorale regionale procede:

a) alla proclamazione dei candidati della lista circoscrizionale presentata dalla lista singola o dalla coalizione di liste cui è stato attribuito il premio di governabilità;

b) per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate ammesse al riparto di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *e*), numeri *2-bis*) e *2-ter*). A tal fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali regionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già determinato dall'Ufficio elettorale centrale nazionale, ottenendo così il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

2. I seggi spettanti alle liste in ciascuna regione sono determinati dalle attribuzioni effettuate dall'Ufficio centrale nazionale per le coalizioni di liste e per le liste singole e comunicate ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma *1-septies*, nonché dalle assegnazioni di seggi effettuate per le liste coalizzate ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. Nel caso in cui la regione sia ripartita in più collegi plurinominali, l'Ufficio elettorale regionale procede ad assegnare nei collegi plurinominali i seggi assegnati a ciascuna lista in sede regionale. Il numero di seggi da assegnare alle liste nei collegi plurinominali è determinato ai sensi:

a) dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera b), nel caso in cui i seggi siano stati assegnati alle coalizioni e alle liste singole a seguito dell'attribuzione del premio di governabilità, ai sensi dell'articolo 16-bis, commi 1 e 1-ter;

b) dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera c), nel caso in cui i seggi siano stati assegnati alle coalizioni e alle liste singole senza l'attribuzione del premio di governabilità, ai sensi dell'articolo 16-bis, commi 1-bis e 1-quater.

4. In tutti i casi diversi da quello di cui all'articolo 16-bis, comma 1-ter, l'Ufficio procede alla distribuzione dei seggi assegnati al collegio tra le liste con le seguenti modalità:

a) determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste cui sono attribuiti seggi nella circoscrizione regionale per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente;

b) divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per il quoziente elettorale di collegio di cui alla lettera a). La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono assegnati alle liste con la maggiore cifra elettorale di collegio; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. L'Ufficio esclude dall'assegnazione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi a esse assegnato nella circoscrizione regionale, ai sensi del comma 2;

c) successivamente, accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione regionale ai sensi del comma 2. In caso negativo, i seggi attribuiti in eccesso sono sottratti alla lista nei collegi in cui li ha ottenuti con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione; alla lista cui sono stati attribuiti seggi in numero minore di quello spettante, i seggi sono assegnati nel collegio in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata.

5. Nel caso di cui all'articolo 16-bis, comma 1-ter, l'Ufficio procede con le seguenti modalità:

a) determina il quoziente elettorale regionale della lista singola ovvero delle liste della coalizione cui è stato attribuito il premio di governabilità, limitatamente alle liste cui sono assegnati seggi nella regione, e il quoziente elettorale regionale delle altre liste cui sono assegnati seggi nella regione, di seguito denominati, rispettivamente, "gruppo di liste di maggioranza" e "gruppo di liste di minoranza". Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali regionali delle liste di ciascun gruppo per il totale dei seggi loro assegnati nella regione e trascura la parte frazionaria del risultato;

b) divide poi, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale del gruppo di liste di maggioranza per il rispettivo quoziente elettorale determinato ai sensi della lettera a), ottenendo così l'indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di maggioranza, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi della lettera a), ottenendo così l'indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di minoranza, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera b), e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da assegnare nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati al gruppo di liste per il quale le parti decimali dei quozienti di assegnazione siano maggiori e, in caso di parità, al gruppo di liste che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale di collegio; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

c) successivamente, accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi ad esso assegnato nella circoscrizione regionale ai sensi del comma 2. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario;

d) procede quindi all'assegnazione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, per ciascun gruppo di liste, procede ai sensi del comma 4, lettere a), b) e c) ».

11. All'articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: « dai commi 4, 6 e 7 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 4 e 7 ».

12. Alla rubrica del titolo VII del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: « che eleggono un solo senatore e per la regione » sono sostituite dalle seguenti: « Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e ».

13. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « nei collegi delle regioni che eleggono un solo senatore » sono sostituite dalle seguenti: « nel collegio uninominale della regione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* » e le parole: « Trentino-Alto Adige » sono sostituite dalle seguenti: « Trentino-Alto Adige/*Südtirol* »;

b) alla lettera a):

1) le parole: « nelle regioni che eleggono un solo senatore » e le parole: « , insieme al deposito del relativo contrassegno, » sono soppresse;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ciascun candidato nel collegio uninominale indica il contrassegno della lista, o i contrassegni delle liste coalizzate, cui è collegato ai sensi della lettera *a-bis*) »;

c) dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

« *a-bis*) i candidati nel collegio uninominale, all'atto della presentazione della candidatura, si collegano con una lista singola o con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 8, nel rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione rese ai sensi dell'articolo 14-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 »;

d) la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

« *c*) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello descritto nelle tabelle *B-bis* e *B-ter* allegate al presente testo unico. Essa reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno »;

e) dopo la lettera *c*) sono inserite le seguenti:

« *c-bis*) l'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale;

c-ter) nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale;

c-quater) se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo ».

14. Al comma 1 dell'articolo 20-*bis* del decreto legislativo n. 533 del 1993 è premesso il seguente:

« 01. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è regolata dalle disposizioni del titolo VI del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in quanto applicabili ».

15. All'articolo 21 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « voti validi » sono aggiunte le seguenti: « , anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera e) »;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. L'ufficio elettorale regionale, inoltre:

a) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *a-bis*), attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi;

b) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;

c) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista e il totale dei voti validi della regione ai fini di quanto disposto dall'articolo 16-*bis*, comma 1-*sexies*, nonché i nominativi dei candidati nei collegi uninominali proclamati eletti e la lista o le liste ad essi collegati, ai fini di quanto disposto dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *f-bis*) ».

16. All'articolo 21-*ter*, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole: « nel collegio uninominale di una regione che elegge un solo senatore o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige » sono sostituite dalle seguenti: « in uno dei collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol* ».

17. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle tabelle A, B, B-*bis* e B-*ter* di cui all'allegato 3 alla presente legge.

EMENDAMENTO

2.174 (testo 2)

Lisei, Pirovano, Rosso, Gelmini, De Poli

Approvato

Al comma 9, lettera g), capoverso "comma 1-ter", lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nel caso in cui, terminata la graduatoria nazionale dei resti di cui al comma 1, lettera f), ultimo periodo, risultino ancora seggi da sottrarre, l'Ufficio prosegue sottraendo gli ulteriori seggi nelle regioni in cui la coalizione o la lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità ha conseguito la minore cifra elettore regionale percentuale, calcolata come rapporto tra la cifra elettorale regionale e il totale dei voti della regione, moltiplicato per cento. I seggi sono sottratti, uno per regione, fino alla concorrenza del numero determinato al primo periodo. Sono escluse dalle operazioni di cui al terzo periodo, le regioni in cui è già stato sottratto un seggio ai sensi del secondo periodo e quelle in cui alla coalizione o alla lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, a seguito delle operazioni di cui al comma 1, lettera f), è stato attribuito un solo seggio. Nel caso in cui, al termine delle operazioni di cui ai periodi precedenti, risultino ancora seggi da sottrarre, l'Ufficio ripete le operazioni di cui ai periodi terzo e quarto fino alla concorrenza del numero di seggi determinato al primo periodo, escludendo dalle operazioni le regioni in cui alla coalizione o alla lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, anche a seguito delle operazioni di cui ai periodi precedenti, risulti attribuito un solo seggio.

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Non posto in votazione (*)

(Modifica delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol)

1. Alla tabella delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige per la elezione del Senato della Repubblica, allegata alla legge 30 dicembre 1991, n. 422, le sezioni « 4. - COLLEGIO DI BOLZANO », « 5. - COLLEGIO DI MERANO » e « 6. - COLLEGIO DI BRESSANONE » sono sostituite dalle corrispondenti sezioni di cui all'allegato 4 alla presente legge.

2. Alla tabella B.1 - Regione: Trentino-Alto Adige/Südtirol - Circoscrizione: Trentino-Alto Adige/Südtirol, allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177, le sezioni relative ai collegi uninominali « Trentino-Alto Adige/Südtirol - U04 (Bolzano/Bozen) », « Trentino-Alto Adige/Südtirol - U05 (Merano/Meran) » e « Trentino-Alto Adige/Südtirol - U06 (Bressanone/Brixen) » sono sostituite dalle corrispondenti sezioni di cui all'allegato 5 alla presente legge.

(*) Approvato l'emendamento 3.6 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo.

EMENDAMENTI

3.1

[Aurora Florida](#), [Spagnoli](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere gli allegati 4 (Articolo 3, comma 1) e 5 (Articolo 3, comma 2).

3.2

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

3.3

[De Cristofaro](#), [Boccia](#), [Pirondini](#), [Paita](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

3.4

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

3.6

[Durnwalder](#), [Unterberger](#)

V. testo 2

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol)

1. Resta ferma la ripartizione dei collegi regione Trentino-Alto Adige per la elezione del Senato della Repubblica, allegata alla legge 30 dicembre 1991, n. 422.

2. Restano ferme le sezioni di cui alla tabella B.1 - Regione: Trentino-Alto Adige/Südtirol - Circoscrizione: Trentino-Alto Adige/Südtirol, allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177.».

3.6 (testo 2)

[Durnwalder](#), [Unterberger](#)

Approvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Modifica delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol)

1. Alla tabella delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige per la elezione del Senato della Repubblica, allegata alla legge 30 dicembre 1991, n. 422, le sezioni «4. - COLLEGIO DI BOLZANO», «5. - COLLEGIO DI MERANO» e «6. - COLLEGIO DI BRESSANONE» sono sostituite dalle corrispondenti sezioni di cui all'allegato 4 alla presente legge.

2. Alla tabella B.1 - Regione: Trentino-Alto Adige/Südtirol - Circoscrizione: Trentino-Alto Adige/Südtirol, allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177, le sezioni relative ai collegi uninominali «Trentino-Alto Adige/Südtirol - U04 (Bolzano/Bozen)», «Trentino-Alto Adige/Südtirol - U05 (Merano/Meran)» e «Trentino-Alto Adige/Südtirol - U06 (Bressanone/Brixen)» sono sostituite dalle corrispondenti sezioni di cui all'allegato 5 alla presente legge.

Conseguentemente, dopo l'allegato 3, aggiungere i seguenti:

Allegato 4
(Articolo 3, comma 1)

«4. - COLLEGIO DI BOLZANO
(Tribunale di Bolzano)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano: Bolzano, Laives.

5. - COLLEGIO DI MERANO
(Tribunale di Bolzano)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano: Aldino, Andriano, Anterivo, Appiano sulla strada del vino, Avelengo, Bronzolo, Caines, Caldaro sulla strada del vino, Castelbello-Ciardes, Cermes, Cortaccia sulla strada del vino, Cortina sulla strada del vino, Curon Venosta, Egna, Gargazzone, Glorenza, Laces, Lagundo, Lana, Lasa, Lauregno, Magrè sulla strada del vino, Malles Venosta, Marlengo, Martello, Meltina, Merano, Montagna, Moso in Passiria, Nalles, Naturno, Ora, Parcines, Plaus, Postal, Prato allo Stelvio, Proves, Rifiano, San Genesio Atesino, Salorno sulla strada del vino, San Leonardo in Passiria, San Martino in Passiria, San Pancrazio, Sarentino, Scena, Senales, Senale-San Felice, Silandro, Sluderno, Stelvio, Terlano, Termeno sulla strada del vino, Tesimo, Tirolo, Tubre, Trodena, Ultimo, Vadena, Verano.

6. - COLLEGIO DI BRESSANONE
(Tribunale di Bolzano)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano: Badia, Barbiano, Braies, Brennero, Bressanone, Brunico, Campo di Trens, Campo Tures, Castelrotto, Chienes, Chiusa, Cornedo all'Isarco, Corvara in Badia, Dobbiaco, Falzes, Fiè allo Sciliar, Fortezza, Funes, Gais, Laion, La Valle, Luson, Marebbe, Monguelfo-Tesido, Naz-Sciaves, Nova Levante, Nova Ponente, Ortisei, Perca, Ponte Gardena, Predoi, Racines, Rasun-Anterselva, Renon, Rio di Pusteria, Rodengo, San Candido, San Lorenzo di Sebato, San Martino in Badia, Santa Cristina Valgardena, Selva dei Molini, Selva di Val Gardena, Sesto, Terento, Tires, Valdaora, Val di Vizze, Valle Aurina, Valle di Casies, Vandoies, Varna, Veltur, Villabassa, Villandro, Vipiteno».

2) al comma 2, sostituire l'allegato 5 con il seguente:

Allegato 5
(Articolo 3, comma 2)

«		
Trentino-Alto Adige/Südtirol - U04	Bolzano/Bozen	
		Bolzano/Bozen
		Laives/Leifers
Trentino-Alto Adige/Südtirol - U05	Merano/Meran	
		Aldino/Aldein
		Andriano/Andrian
		Anterivo/Altrei
		Appiano sulla strada del vino/Eppan an der Weinstraße
		Avelengo/Hafling
		Bronzolo/Branzoll
		Caines/Kuens
		Caldaro sulla strada del vino/Kaltern an der Weinstraße
		Castelbello-Ciardes/Kastelbell-Tschars
		Cermes/Tscherms
		Cortaccia sulla strada del vino/Kurtatsch an der Weinstraße
		Cortina sulla strada del vino/Kurtinig an der Weinstraße
		Curon Venosta/Graun im Vinschgau
		Egna/Neumarkt
		Gargazzone/Gargazon
		Glorenza/Glurns
		Laces/Latsch
		Lagundo/Algund
		Lana/Lana
		Lasa/Laas

		Lauregno/Laurein
		Magrè sulla strada del vino/Margreid an der Weinstraße
		Malles Venosta/Mals
		Marlengo/Marling
		Martello/Martell
		Meltina/Mölten
		Merano/Meran
		Montagna sulla strada del vino/Montan an der Weinstraße
		Moso in Passiria/Moos in Passeier
		Nalles/Nals
		Naturno/Naturns
		Ora/Auer
		Parcines/Partschins
		Plaus/Plaus
		Postal/Burgstall
		Prato allo Stelvio/Prad am Stilfserjoch
		Proves/Proveis
		Rifiano/Riffian
		Salorno sulla strada del vino/Salurn an der Weinstraße
		San Genesio Atesino/Jenesien
		San Leonardo in Passiria/St. Leonhard in Passeier
		San Martino in Passiria/St. Martin in Passeier
		San Pancrazio/St. Pankraz
		Sarentino/Sarntal
		Scena/Schenna
		Senales/Schnals
		Senale-San Felice/Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix
		Silandro/Schlanders
		Sluderno/Schluderns
		Stelvio/Stilfs
		Terlano/Terlan
		Termeno sulla strada del vino/Tramin an der Weinstraße
		Tesimo/Tisens
		Tirol/Tirol
		Trodene nel parco naturale/Truden im Naturpark
		Tubre/Taufers im Münstertal
		Ultimo/Ulten
		Vadena/Pfatten
		Verano/Vöran
Trentino-Alto Adige/Südtirol - U06		Bressanone/Brixen
		Badia/Abtei
		Barbiano/Barbian
		Braies/Prags
		Brennero/Brenner
		Bressanone/Brixen
		Brunico/Bruneck
		Campo di Trens/Freienfeld
		Campo Tures/Sand in Taufers
		Castelrotto/Kastelruth
		Chienes/Kiens
		Chiusa/Klausen
		Cornedo all'Isarco/Karneid
		Corvara in Badia/Corvara

	Dobbiaco/Toblach
	Falzes/Pfalzen
	Fiè allo Sciliar/Völs am Schlern
	Fortezza/Franzensfeste
	Funes/Villnöß
	Gais/Gais
	La Valle/Wengen
	Laion/Lajen
	Luson/Lüsen
	Marebbe/Enneberg
	Monguelfo-Tesido/Welsberg-Taisten
	Naz-Sciaves/Natz-Schabs
	Nova Levante/Welschnofen
	Nova Ponente/Deutschnofen
	Ortisei/St. Ulrich
	Perca/Percha
	Ponte Gardena/Waidbruck
	Predoi/Prettau
	Racines/Ratschings
	Rasun-Anterselva/Rasen-Antholz
	Renon/Ritten
	Rio di Pusteria/Mühlbach
	Rodengo/Rodeneck
	San Candido/Innichen
	San Lorenzo di Sebato/St. Lorenzen
	San Martino in Badia/St. Martin in Thurn
	Santa Cristina Valgardena/St. Christina in Gröden
	Selva dei Molini/Mühlwald
	Selva di Val Gardena/Wolkenstein in Gröden
	Sesto/Sexten
	Terento/Terenten
	Tires/Tiers
	Val di Vizze/Pfitsch
	Valdaora/Olang
	Valle Aurina/Ahrntal
	Valle di Casies/Gsies
	Vandoies/Vintl
	Varna/Vahrn
	Velturno/Feldthurns
	Villabassa/Niederdorf
	Villandro/Villanders
	Vipiteno/Sterzing

3.5

Spagnolli, Patton, Aurora Florida

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Disposizioni in materia di rappresentanza di genere nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol)

1. All'articolo 93-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima.»

Conseguentemente, sopprimere l'Allegato 4 (Articolo 3, comma 1) e l'Allegato 5 (Articolo 3, comma 2).

3.7

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Precluso

Premettere al comma 1 il seguente:

«01. La delimitazione delle circoscrizioni dei collegi elettorali deve essere effettuata sulla base di criteri oggettivi, predeterminati e verificabili, assicurando che la composizione territoriale dei collegi non determini effetti irragionevolmente favorevoli o sfavorevoli alla rappresentanza di singole forze politiche o di specifici gruppi della popolazione.»

3.8

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Precluso

Premettere al comma 1 il seguente:

«01. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate ad assicurare che la delimitazione territoriale dei collegi concorra a garantire l'effettività del principio della rappresentanza politica e il diritto degli elettori di concorrere alla scelta dei propri rappresentanti, evitando meccanismi che attribuiscono alle forze politiche il potere esclusivo di predeterminare gli eletti.»

3.9

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Precluso

Premettere al comma 1 il seguente:

«01. Nella determinazione delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è assicurato, compatibilmente con le esigenze di tutela delle minoranze linguistiche, il rispetto di un criterio di sostanziale omogeneità demografica, al fine di garantire la parità del peso del voto degli elettori.»

3.10

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Precluso

Premettere al comma 1 il seguente:

«01. Nella delimitazione dei collegi sono salvaguardate la continuità e la coerenza territoriale degli stessi, tenendo conto delle caratteristiche geografiche, storiche, sociali, economiche e culturali dei territori interessati e dei rapporti consolidati tra le rispettive comunità locali.»

3.11

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Precluso

Premettere al comma 1 il seguente:

«01. La delimitazione dei collegi della provincia autonoma di Bolzano è effettuata in modo da favorire l'effettiva partecipazione alla rappresentanza parlamentare dei diversi gruppi linguistici presenti nel territorio, tenendo conto della relativa consistenza risultante dai più recenti dati ufficiali disponibili.»

3.12

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Precluso

Premettere al comma 1 il seguente:

«01. Nell'applicazione del presente articolo è assicurata altresì la piena considerazione della consistenza e della distribuzione territoriale del gruppo linguistico ladino, al fine di evitare

che la ridefinizione delle circoscrizioni elettorali possa determinare una riduzione della sua capacità di rappresentanza politica.»

3.13

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Precluso

Premettere al comma 1 il seguente:

«01. Le modifiche delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono effettuate nel rispetto dei principi di rappresentatività democratica, uguaglianza del voto, continuità territoriale e tutela effettiva delle minoranze linguistiche riconosciute dalla Costituzione, dallo Statuto speciale e dagli obblighi internazionali assunti dalla Repubblica italiana.»

3.14

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Le modifiche delle circoscrizioni dei collegi elettorali della provincia autonoma di Bolzano sono trasmesse alla Repubblica d'Austria prima della loro definitiva approvazione, ai fini della verifica della loro coerenza con gli impegni internazionali assunti a tutela delle minoranze linguistiche dell'Alto Adige/Südtirol.»

3.15

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Prima di procedere alla modifica delle circoscrizioni dei collegi elettorali della provincia autonoma di Bolzano, il Governo trasmette alle Camere una relazione concernente gli adempimenti posti in essere nei rapporti con la Repubblica d'Austria e la conformità delle modifiche proposte agli obblighi internazionali assunti dalla Repubblica italiana a tutela delle minoranze linguistiche.»

3.16

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Precluso

Premettere al comma 1 il seguente:

«01. Le modifiche delle circoscrizioni dei collegi elettorali ricadenti nel territorio della provincia autonoma di Bolzano sono adottate previa intesa con la provincia autonoma medesima, sentito il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol.»

3.17

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. In attuazione degli obblighi internazionali assunti dalla Repubblica italiana e delle garanzie derivanti dall'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946, ogni modifica delle circoscrizioni dei collegi elettorali della provincia autonoma di Bolzano è preventivamente comunicata alla Repubblica d'Austria.»

3.18

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Le modifiche delle circoscrizioni dei collegi elettorali della provincia autonoma di Bolzano acquistano efficacia successivamente al perfezionamento dello scambio di note diplomatiche tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria diretto a verificarne la conformità agli obblighi derivanti dall'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 e alla relativa prassi applicativa.»

3.19

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Governo comunica alle Camere, prima della definitiva approvazione delle modifiche delle circoscrizioni dei collegi elettorali della provincia autonoma di Bolzano, le osservazioni eventualmente formulate dalla Repubblica d'Austria in ordine alla loro compatibilità con gli obblighi internazionali vigenti.»

3.20

[De Cristofaro, Magni, Cucchi](#)

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Le modifiche delle circoscrizioni dei collegi elettorali della provincia autonoma di Bolzano sono adottate previo parere delle competenti Commissioni parlamentari sulla loro conformità agli obblighi internazionali assunti dalla Repubblica italiana in materia di tutela delle minoranze linguistiche.»

3.21

[Parrini, Giorgis, Meloni, Valente](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

3.22

[Alfieri, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente](#)

Precluso

Al comma 1, premettere le seguenti parole "Al fine di modificare le circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'elezione del Senato della Repubblica,".

3.23

[Giacobbe, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente](#)

Precluso

Al comma 1, premettere le seguenti parole "Relativamente alla configurazione dei collegi senatoriali della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol,".

3.24

[Valente, Parrini, Giorgis, Meloni](#)

Precluso

Al comma 1, premettere le seguenti parole "Al fine di modificare i confini territoriali dei tre collegi uninominali della provincia di Bolzano per l'elezione del Senato della Repubblica,".

3.25

[La Marca, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente](#)

Precluso

Al comma 1, premettere le seguenti parole "Ferma restando un'equilibrata rappresentanza al Senato dei gruppi linguistici della regione,".

3.26

[Tajani, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente](#)

Precluso

Al comma 1, premettere le seguenti parole "Fermo restando il riconoscimento della rappresentanza parlamentare delle minoranze linguistiche residenti nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e gli impegni internazionali assunti a tale fine,".

3.27

[Verducci, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente](#)

Precluso

Al comma 1, premettere le seguenti parole "Nel rispetto dello scopo di favorire la partecipazione al Parlamento dei rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e tedesco della Provincia di Bolzano, in proporzione alla consistenza dei gruppi stessi, stabilito dalla misura n.

111 del Pacchetto di misure a favore delle popolazioni alto-atesine relativa alla configurazione dei collegi senatoriali della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol,".

3.29

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole "che ne modificano i confini territoriali,".

3.30

[Basso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole "aggiornando l'elenco dei comuni ricompresi in ciascuno di essi.".

3.28

[Rojc](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In caso di modifiche presenti o future alle disposizioni sull'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che incidano sulla rappresentanza delle minoranze linguistiche della Regione, il Governo trasmette il relativo disegno di legge alla Repubblica d'Austria prima della sua deliberazione, così da consentirle di verificarne la coerenza con gli impegni internazionali e con gli sforzi congiunti dei due Stati, quali Parti contraenti dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946, per l'attuazione e il progressivo sviluppo dell'autonomia dell'Alto Adige/Südtirol.".

3.31

[Lisei](#), [Pirovano](#), [Rosso](#), [Gelmini](#), [De Poli](#)

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) Al comma 1, sostituire l'allegato 4, con il seguente:

Allegato 4
(Articolo 3, comma 1)

«4. - COLLEGIO DI BOLZANO
(Tribunale di Bolzano)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano: Bolzano, Bronzolo, Laives, e Vadena.

5. - COLLEGIO DI MERANO
(Tribunale di Bolzano)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano: Aldino, Andriano, Anterivo, Appiano sulla strada del vino, Avelengo, Caines, Caldaro sulla strada del vino, Castelbello-Ciardes, Cermes, Cortaccia sulla strada del vino, Cortina sulla strada del vino, Curon Venosta, Egna, Gargazzone, Glorenza, Laces, Lagundo, Lana, Lasa, Lauregno, Magrè sulla strada del vino, Malles Venosta, Marlengo, Martello, Meltina, Merano, Montagna, Moso in Passiria, Nalles, Naturno, Ora, Parcines, Plaus, Postal, Prato allo Stelvio, Proves, Rifiano, San Genesio Atesino, Salorno sulla strada del vino, San Leonardo in Passiria, San Martino in Passiria, San Pancrazio, Sarentino, Scena, Senales, Senale-San Felice, Silandro, Sluderno, Stelvio, Terlano, Termeno sulla strada del vino, Tesimo, Tirolo, Tubre, Trodena, Ultimo, Verano.

6. - COLLEGIO DI BRESSANONE
(Tribunale di Bolzano)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano: Badia, Barbiano, Braies, Brennero, Bressanone, Brunico, Campo di Trens, Campo Tures, Castelrotto, Chienes, Chiusa, Cornedo all'Isarco, Corvara in Badia, Dobbiaco, Falzes, Fiè allo Sciliar, Fortezza, Funes, Gais, La Valle, Laion, Luson, Marebbe, Monguelfo-Tesido, Naz-Sciaves, Nova Levante, Nova Ponente, Ortisei, Perca, Ponte Gardena, Predoi, Racines, Rasun-Anterselva, Renon, Rio di Pusteria, Rodengo, San Candido, San Lorenzo di Sebato, San Martino in Badia, Santa Cristina Valgardena, Selva dei Molini, Selva di Val Gardena, Sesto, Terento, Tires, Val di Vizze,

Valdaora, Valle Aurina, Valle di Casies, Vandoies, Varna, Velturmo, Villabassa, Villandro, Vipiteno».

2) al comma 2, sostituire l'allegato 5 con il seguente:

Allegato 5
(Articolo 3, comma 2)

«		
Trentino-Alto Adige/Südtirol - U04	Bolzano/Bozen	
		Bolzano/Bozen
		Bronzolo/Branzoll
		Laives/Leifers
		Vadena/Pfatten
Trentino-Alto Adige/Südtirol - U05	Merano/Meran	
		Aldino/Aldein
		Andriano/Andrian
		Anterivo/Altrei
		Appiano sulla strada del vino/Eppan an der Weinstraße
		Avelengo/Hafling
		Caines/Kuens
		Caldaro sulla strada del vino/Kaltern an der Weinstraße
		Castelbello-Ciardes/Kastelbell-Tschars
		Cermes/Tscherms
		Cortaccia sulla strada del vino/Kurtatsch an der Weinstraße
		Cortina sulla strada del vino/Kurtinig an der Weinstraße
		Curon Venosta/Graun im Vinschgau
		Egna/Neumarkt
		Gargazzone/Gargazon
		Glorenza/Glurns
		Laces/Latsch
		Lagundo/Algund
		Lana/Lana
		Lasa/Laas
		Lauregno/Laurein
		Magrè sulla strada del vino/Margreid an der Weinstraße
		Malles Venosta/Mals
		Marlengo/Marling
		Martello/Martell
		Meltina/Mölten
		Merano/Meran
		Montagna sulla strada del vino/Montan an der Weinstraße
		Moso in Passiria/Moos in Passeier
		Nalles/Nals
		Naturno/Naturns
		Ora/Auer
		Parcines/Partschins
		Plaus/Plaus
		Postal/Burgstall
		Prato allo Stelvio/Prad am Stilfserjoch
		Proves/Proveis
		Rifiano/Riffian

		Salorno sulla strada del vino/Salurn an der Weinstraße
		San Genesio Atesino/Jenesien
		San Leonardo in Passiria/St. Leonhard in Passeier
		San Martino in Passiria/St. Martin in Passeier
		San Pancrazio/St. Pankraz
		Sarentino/Sarntal
		Scena/Schenna
		Senales/Schnals
		Senale-San Felice/Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix
		Silandro/Schlanders
		Sluderno/Schluderns
		Stelvio/Stilfs
		Terlano/Terlan
		Termeno sulla strada del vino/Tramin an der Weinstraße
		Tesimo/Tisens
		Tirol/Tirol
		Trodina nel parco naturale/Truden im Naturpark
		Tubre/Taufers im Münstertal
		Ultimo/Ulten
		Verano/Vöran
Trentino-Alto Adige/Südtirol - U06	Bressanone/Brixen	
		Badia/Abtei
		Barbiano/Barbian
		Braies/Prags
		Brennero/Brenner
		Bressanone/Brixen
		Brunico/Bruneck
		Campo di Trens/Freienfeld
		Campo Tures/Sand in Taufers
		Castelrotto/Kastelruth
		Chienes/Kiens
		Chiusa/Klausen
		Cornedo all'Isarco/Karneid
		Corvara in Badia/Corvara
		Dobbiaco/Toblach
		Falzes/Pfalzen
		Fiè allo Sciliar/Völs am Schlern
		Fortezza/Franzensfeste
		Funes/Villnöß
		Gais/Gais
		La Valle/Wengen
		Laion/Lajen
		Luson/Lüsen
		Marebbe/Enneberg
		Monguelfo-Tesido/Welsberg-Taisten
		Naz-Sciaves/Natz-Schabs
		Nova Levante/Welschnofen
		Nova Ponente/Deutschnofen
		Ortisei/St. Ulrich
		Perca/Percha
		Ponte Gardena/Waidbruck

		Predoi/Prettau
		Racines/Ratschings
		Rasun-Anterselva/Rasen-Antholz
		Renon/Ritten
		Rio di Pusteria/Mühlbach
		Rodengo/Rodeneck
		San Candido/Innichen
		San Lorenzo di Sebato/St. Lorenzen
		San Martino in Badia/St. Martin in Thurn
		Santa Cristina Valgardena/St. Christina in Gröden
		Selva dei Molini/Mühlwald
		Selva di Val Gardena/Wolkenstein in Gröden
		Sesto/Sexten
		Terento/Terenten
		Tires/Tiers
		Valdaora/Olang
		Val di Vizze/Pfirsch
		Valle Aurina/Ahrntal
		Valle di Casies/Gsies
		Vandoies/Vintl
		Varna/Vahrn
		Villabassa/Niederdorf
		Villandro/Villanders
		Vipiteno/Sterzing
		Veltur/Feldthurns

3.32

[Meloni, Parrini, Giorgis, Valente](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 3.6 (testo 2)

Sopprimere il comma 2.

3.33

[Lorenzin, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 3.6 (testo 2)

Al comma 2, premettere le seguenti parole "Relativamente alla configurazione delle sezioni dei collegi uninominali della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol,".

3.34

[Irto, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 3.6 (testo 2)

Al comma 2, premettere le seguenti parole "Al fine di modificare le circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'elezione del Senato della Repubblica,".

3.35

[Nicita, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 3.6 (testo 2)

Al comma 2, premettere le seguenti parole "Fermo restando il riconoscimento della rappresentanza parlamentare delle minoranze linguistiche residenti nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e gli impegni internazionali assunti a tale fine,".

3.36

[Zambito, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 3.6 (testo 2)

Al comma 2, premettere le seguenti parole "Ferma restando un'equilibrata rappresentanza dei gruppi linguistici della regione,".

3.37

[Malpezzi, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 3.6 (testo 2)

Al comma 2, premettere le seguenti parole "Nel rispetto dello scopo di favorire la partecipazione al Parlamento dei rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e tedesco della Provincia di Bolzano, in proporzione alla consistenza dei gruppi stessi, stabilito dalla misura n. 111 del Pacchetto di misure a favore delle popolazioni alto-atesine relativa alla configurazione dei collegi senatoriali della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol,".

3.38

[Manca, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 3.6 (testo 2)

Al comma 2, aggiungere le seguenti parole "che ne modifica i confini territoriali.".

3.39

[Camusso, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 3.6 (testo 2)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In caso di modifiche presenti o future alle disposizioni sull'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che incidano sulla rappresentanza delle minoranze linguistiche della Regione, il Governo trasmette il relativo disegno di legge alla Repubblica d'Austria prima della sua deliberazione, così da consentirle di verificarne la coerenza con gli impegni internazionali e con gli sforzi congiunti dei due Stati, quali Parti contraenti dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946, per l'attuazione e il progressivo sviluppo dell'autonomia dell'Alto Adige/Südtirol.".

3.40

[D'Elia, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 3.6 (testo 2)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

" 2-bis. In caso di modifiche presenti o future alle disposizioni sull'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che incidano sulla rappresentanza delle minoranze linguistiche della Regione, il Governo trasmette il relativo disegno di legge alla Repubblica d'Austria prima della sua deliberazione, così da consentirle di verificarne la coerenza con gli impegni internazionali e con gli sforzi congiunti dei due Stati, quali Parti contraenti dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946, per l'attuazione e il progressivo sviluppo dell'autonomia dell'Alto Adige/Südtirol.".

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Modifica alla legge 3 novembre 2017, n. 165)

1. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, è abrogato.

EMENDAMENTI

4.1

[Giorgis, Cataldi, De](#)

[Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto](#)

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

4.2

[Pirondini, Cataldi, Giorgis, De](#)

[Cristofaro, Musolino, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Valente, Meloni](#)

Id. em. 4.1

Sopprimere l'articolo.

4.3

De
Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Id. em. 4.1

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

(Norma transitoria in materia di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni)

1. Per le prime elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati successive all'entrata in vigore della presente legge, le condizioni di cui all'articolo 18-*bis*, comma 2, primo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge, devono sussistere alla data del 31 dicembre 2025.

EMENDAMENTI

5.1

Damante, Gaudiano, De Cristofaro, Maiorino, Cataldi

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.2

Giorgis

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «le condizioni» con le seguenti: «l'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «devono sussistere alla data del 31 dicembre 2025» con le seguenti: «si applica anche ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero che, avendo presentato candidature con proprio contrassegno, anche congiuntamente ad altri nell'ambito di un contrassegno composito, alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle circoscrizioni e ottenuto almeno cinquecentomila voti validi, siano costituiti in una componente politica del gruppo Misto della Camera dei deputati alla data di entrata in vigore della presente legge».

5.0.1

Musolino, Paita

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norma transitoria in materia di riparto dei seggi)

1. In deroga all'articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, per le prime elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati successive all'entrata in vigore della presente legge, il riparto dei seggi è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano

nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati.».

5.0.2

Musolino, Paita

Precluso

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norma transitoria in materia di riparto dei seggi)

1. In deroga all'articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, per le prime elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati successive all'entrata in vigore della presente legge, il riparto dei seggi è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

5.0.3

Giorgis, Cataldi, De

Cristofaro, Maiorino, Gaudiano, Magni, Meloni, Musolino, Cucchi, Parrini, Valente

Inammissibile

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizione transitoria)

1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo la disciplina previgente.».

5.0.4

De

Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Inammissibile

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizione transitoria)

1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo la disciplina previgente.».

ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e altre disposizioni in materia di articolazione territoriale della circoscrizione Estero)

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 1:

1.1) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) Americhe, Africa, Asia, Oceania e Antartide. »;

1.2) le lettere *c*) e *d*) sono abrogate;

2) al comma 2, le parole: « In ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 è eletto un deputato e un senatore » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'elezione della Camera dei deputati, in ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 è eletto un deputato »;

b) all'articolo 7:

1) al comma 1-*quater*:

1.1) alla lettera a), dopo le parole: « ufficio centrale » sono inserite le seguenti: « e ufficio decentrato di Napoli »;

1.2) la lettera c) è abrogata;

2) al comma 1-*quinquies*, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Con il medesimo decreto gli Stati e i territori afferenti alle ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), sono suddivisi tra gli uffici indicati al comma 1-*quater* del presente articolo, in maniera tale da distribuire in modo omogeneo il numero di cittadini italiani residenti in ciascuna ripartizione. Gli Stati o i territori non contemplati dal decreto sono assegnati all'ufficio decentrato di Milano, se appartengono alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e all'ufficio centrale, se appartengono alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) »;

c) all'articolo 8:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera a), dopo la parola: « candidati » sono aggiunte le seguenti: « per l'elezione della Camera dei deputati »;

1.2) alla lettera b), sono premesse le seguenti parole: « per l'elezione della Camera dei deputati, »;

1.3) alla lettera c), dopo la parola: « ripartizione » sono aggiunte le seguenti: « per l'elezione della Camera dei deputati, nella circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica »;

2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Per l'elezione del Senato della Repubblica, le liste sono formate da un numero di candidati non inferiore a quattro e non superiore a otto. Per l'elezione della Camera dei deputati, le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di essi »;

d) all'articolo 11:

1) al comma 1, le parole: « per ciascuna ripartizione » sono soppresse;

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « nella ripartizione » sono aggiunte le seguenti: « per l'elezione della Camera dei deputati e nella circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica »;

3) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ciascun elettore può inoltre esprimere un voto di preferenza per l'elezione della

Camera dei deputati nelle ripartizioni alle quali è assegnato un deputato, due voti di preferenza per l'elezione del Senato della Repubblica e per l'elezione della Camera dei deputati nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati »;

e) all'articolo 15, comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole: « all'articolo 6 » sono aggiunte le seguenti: « per l'elezione della Camera dei deputati e per l'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica »;

2) alla lettera a), dopo le parole: « della ripartizione » sono aggiunte le seguenti: « per l'elezione della Camera dei deputati e nell'ambito dell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica »;

3) alla lettera b), dopo le parole: « nella ripartizione » sono aggiunte le seguenti: « per l'elezione della Camera dei deputati e nell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica »;

4) alla lettera c):

4.1) dopo le parole: « nella ripartizione » sono inserite le seguenti: « per l'elezione della Camera dei deputati e nell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica »;

4.2) dopo le parole: « quoziente elettorale della ripartizione » sono inserite le seguenti: « per l'elezione della Camera dei deputati e dell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica »;

f) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: « della medesima ripartizione » sono inserite le seguenti: « per l'elezione della Camera dei deputati e nell'ambito dell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica ».

2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 4, dopo la parola: « residenti » sono inserite le seguenti: « nella circoscrizione Estero, per l'elezione del Senato della Repubblica, e, per l'elezione della Camera dei deputati, »;

b) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: « per le singole ripartizioni » sono inserite le seguenti: « relativamente all'elezione della Camera dei deputati e per l'intera circoscrizione Estero relativamente all'elezione del Senato della Repubblica »;

2) al comma 2, dopo le parole: « per ciascuna ripartizione » sono inserite le seguenti: « relativamente all'elezione della Camera dei deputati e per l'intera circoscrizione Estero relativamente all'elezione del Senato della Repubblica »;

c) all'articolo 12:

1) al comma 1, dopo le parole: « almeno pari » sono inserite le seguenti: « a quattro per l'elezione del Senato della Repubblica e, per l'elezione della Camera dei deputati, almeno pari »;

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « nella relativa ripartizione » sono inserite le seguenti: « per l'elezione della Camera dei deputati »;

d) all'articolo 15, comma 9, le parole: « per la ripartizione » sono sostituite dalle seguenti: « dalla legge ».

EMENDAMENTI

6.1

Boccia, Pirondini, De Cristofaro, Paita

Respinto

Sopprimere l'articolo.

6.2

Menia (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2001 n.459 e altre disposizioni in materia di articolazione territoriale della Circoscrizione Estero)

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n.459, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a), dopo le parole "della Turchia" inserire le seguenti: ", costituita da tre aree di voto";

2) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) Nord America, costituita da due aree di voto";

3) al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: "c) Sud America, costituita da due aree di voto";

4) al comma 1, lettera d), dopo le parole "e Antartide" inserire le seguenti: ", costituite da un'unica area di voto";

5) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Per il Senato della Repubblica ciascuna delle quattro ripartizioni corrisponde ad un collegio elettorale. Per la Camera dei deputati le aree di voto di cui al comma 1 corrispondono ad altrettanti collegi elettorali, che sono distribuiti tra le ripartizioni per quanto possibile in proporzione al numero di cittadini italiani che vi risiedono. L'indicazione degli Stati afferenti alle diverse aree di voto all'interno di ogni ripartizione è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.";

b) all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola "almeno" e le parole "e non superiore ad doppio di esso";

2) al comma 4, sostituire le parole "comma 3" con le seguenti: "comma 2";

c) all'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole "per ciascuna ripartizione" con le seguenti: "per l'intera circoscrizione";

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole "che lo contiene" inserire le seguenti: ", in cui è prestampato il nome del candidato" e sopprimere i seguenti periodi: "Ciascun elettore può inoltre esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre. Il voto di preferenza è espresso scrivendo il cognome del candidato nella apposita riga posta accanto al contrassegno votato. È nullo il voto di preferenza espresso per un candidato incluso in altra lista. Il voto di preferenza espresso validamente per un candidato è considerato quale voto alla medesima lista se l'elettore non ha tracciato altro segno in altro spazio della scheda.".

d) all'articolo 12, comma 3, dopo le parole "dei candidati nella ripartizione" inserire le seguenti: "e collegio";

e) all'articolo 15, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sostituire la parola "ripartizione" con la seguente: "circoscrizione";

2) alla lettera b) sostituire le parole "di preferenza riportati dal candidato nella ripartizione" con le seguenti: "riportati dal candidato nel collegio moltiplicata per 100 e divisa per il totale dei voti validi del collegio stesso";

3) alla lettera c), secondo periodo, sostituire le parole "nella ripartizione" con le seguenti "nell'intera circoscrizione estero" e sopprimere le seguenti parole "in tale ambito";

4) alla lettera d) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "A parità di cifra elettorale individuale è proclamato eletto il più anziano d'età.";

f) all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole da "è attribuito nell'ambito della medesima ripartizione" fino alla fine del periodo, con le seguenti: "è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria delle cifre elettorali individuali della circoscrizione."

(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Scalfarotto

6.3

[Giacobbe](#), [Giorgis](#), [La Marca](#), [Crisanti](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Rojc](#) (*)

Respinto

Sopprimere il comma 1.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.4

[Parrini](#), [Giacobbe](#), [Giorgis](#), [La Marca](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.5

[La Marca](#), [Giorgis](#), [Giacobbe](#), [Crisanti](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

6.6

[Crisanti](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

6.7

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

6.8

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), al numero 1), sopprimere il numero 1.1).

6.9

[Verducci](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), al numero 1), sopprimere il numero 1.2).

6.10

[Delrio](#), [La Marca](#), [Giorgis](#), [Giacobbe](#), [Crisanti](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

6.11

[Malpezzi](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Giacobbe](#), [Crisanti](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso, sopprimere il primo periodo.

6.12

[Tajani](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Giacobbe](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso, sopprimere il secondo periodo.

6.13

[Crisanti](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Giorgis](#), [Giacobbe](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

6.14

[Irto](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Giorgis](#), [Giacobbe](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), al numero 1), sopprimere il numero 1.1).

6.15

[Bazoli](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Giorgis](#), [Giacobbe](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), al numero 1), sopprimere il numero 1.2).

6.16

[Menia](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera c), numero 1, punto 1.2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, le parole: "possono essere candidati in una sola ripartizione della" sono sostituite dalle seguenti: "non possono essere candidati nella" e dopo la parola: "residenza" sono inserite le seguenti: "da almeno due anni"».

6.17

[Menia](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 1, punto 1.2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e le parole: "possono essere candidati in una sola ripartizione della" sono sostituite dalle seguenti: "non possono essere candidati nella"».

(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dalla senatrice Maiorino

6.18

[Camusso](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Giorgis](#), [Giacobbe](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), al numero 1), sopprimere il numero 1.3).

6.19

[Meloni](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Crisanti](#), [Giorgis](#), [Giacobbe](#), [Valente](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

6.20

[Basso](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Giorgis](#), [Giacobbe](#), [Crisanti](#), [Valente](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), al numero 2), capoverso, sopprimere il primo periodo.

6.21

[Nicità](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Giorgis](#), [Giacobbe](#), [Crisanti](#), [Valente](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), al numero 2), capoverso, sopprimere il secondo periodo.

6.22

[Fina](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Giorgis](#), [Giacobbe](#), [Crisanti](#), [Valente](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

6.23

Manca, Parrini, La Marca, Giorgis, Giacobbe, Crisanti, Valente
Respinto

Al comma 1, alla lettera d), sopprimere il numero 1).

6.24

Rando, Parrini, La Marca, Giorgis, Giacobbe, Crisanti, Valente
Respinto

Al comma 1, alla lettera d), sopprimere il numero 2).

6.25

Rojc, Parrini, La Marca, Giorgis, Giacobbe, Crisanti, Valente
Respinto

Al comma 1, alla lettera d), sopprimere il numero 3).

6.26

Valente, La Marca, Giacobbe, Crisanti, Giorgis, Meloni, Parrini
Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

6.27

Rossomando, La Marca, Giacobbe, Crisanti, Giorgis, Meloni, Parrini
Respinto

Al comma 1, alla lettera e), sopprimere il numero 1).

6.28

Verini, La Marca, Giacobbe, Giorgis, Crisanti, Meloni, Parrini, Valente
Respinto

Al comma 1, alla lettera e), sopprimere il numero 2).

6.29

Zampa, La Marca, Giacobbe, Crisanti, Giorgis, Meloni, Parrini
Respinto

Al comma 1, alla lettera e), sopprimere il numero 3).

6.30

Zambito, La Marca, Giacobbe, Crisanti, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Respinto

Al comma 1, alla lettera e), sopprimere il numero 4).

6.31

Valente, La Marca, Giacobbe, Crisanti, Giorgis, Meloni, Parrini
Respinto

Al comma 1, lettera e), al numero 4), sopprimere il numero 4.1).

6.32

Losacco, La Marca, Giacobbe, Crisanti, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Respinto

Al comma 1, lettera e), al numero 4), sopprimere il numero 4.2).

6.33

Sensi, La Marca, Giacobbe, Crisanti, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

6.34

De Cristofaro, Cucchi, Magni
Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono assicurate la piena informazione degli elettori residenti all'estero, la trasparenza delle candidature, la parità di accesso alle cariche elettive e l'equilibrio tra i generi, nel rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza e rappresentanza democratica».

6.35

Giorgis, Crisanti, La Marca, Giacobbe, Meloni, Parrini, Valente
Respinto

Sopprimere il comma 2.

6.36

Martella, Giorgis, Crisanti, La Marca, Giacobbe, Meloni, Parrini, Valente
Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

6.37

Franceschelli, Giorgis, Crisanti, La Marca, Giacobbe, Meloni, Parrini, Valente
Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

6.38

Lorenzin, Giorgis, Crisanti, La Marca, Giacobbe, Meloni, Parrini, Valente
Respinto

Al comma 2, alla lettera b), sopprimere il numero 1).

6.39

Misiani, Giorgis, Crisanti, La Marca, Giacobbe, Meloni, Parrini, Valente
Respinto

Al comma 2, alla lettera b), sopprimere il numero 2).

6.40

Giorgis, Crisanti, La Marca, Giacobbe, Meloni, Parrini, Valente
Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

6.41

Giacobbe, Giorgis, Crisanti, La Marca, Meloni, Parrini, Valente
Respinto

Al comma 2, alla lettera c), sopprimere il numero 1).

6.42

Crisanti, Giorgis, La Marca, Giacobbe, Meloni, Parrini, Valente
Respinto

Al comma 2, alla lettera c), sopprimere il numero 2).

6.43

La Marca, Giorgis, Giacobbe, Crisanti, Meloni, Parrini, Valente
Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

6.44

Magni, De Cristofaro, Cucchi
Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le amministrazioni competenti assicurano l'applicazione uniforme delle disposizioni regolamentari di cui al comma 2, garantendo la chiarezza delle procedure, l'accessibilità delle informazioni e la tutela delle minoranze linguistiche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

6.45

Giacobbe, Giorgis, Crisanti, La Marca, Parrini, Meloni, Valente
Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Il presente articolo si applica a decorrere dalla seconda legislatura successiva alla sua approvazione."

6.0.1 (già 4.0.1)

Scalfarotto, Musolino, Paita
Respinto

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104)

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari inviano a ciascun elettore un plico contenente un apposito modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza all'estero che lo riguardano e una busta affrancata con l'indirizzo dell'ufficio consolare competente, da rispedire entro trenta giorni, se necessario, per apportare correzioni e aggiornamenti ai suddetti dati anagrafici e di residenza all'estero»;

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: « Art. 5. - 1. Presso ciascun consolato è istituito un ufficio elettorale che provvede, per il territorio di propria competenza, all'aggiornamento dell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali per le votazioni di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Gli elenchi di cui al comma 1 e i relativi periodici aggiornamenti sono inviati, a cura dei singoli uffici elettorali consolari, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che predispone un unico elenco generale degli elettori residenti all'estero. Tale elenco è trasmesso al Ministero dell'interno, che lo integra con i dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e predispone le relative liste elettorali della circoscrizione Estero, da utilizzare in occasione delle votazioni.

3. Sono ammessi ad esprimere il proprio voto in Italia solo i cittadini residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3. »;

c) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: « Art. 7. - 1. Presso le corti di appello di Roma, Firenze, Milano e Napoli, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali, sono istituiti gli uffici centrali per la circoscrizione Estero, rispettivamente per le ripartizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 6. Ciascun ufficio centrale è composto da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della corte di appello. Ciascun ufficio opera con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente. »;

d) all'articolo 8:

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) i candidati, all'atto della candidatura, sono tenuti a presentare, quale condizione necessaria per l'accettazione della stessa, una dichiarazione delle autorità del Paese di residenza estera o del comune italiano di ultima residenza che certifichi la residenza continuativa all'estero da almeno tre anni precedenti la data delle elezioni. Essi inoltre devono essere residenti ed elettori nella relativa ripartizione »;

2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere »;

3) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: « 4-bis. Gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto nei dieci anni precedenti la data delle elezioni cariche di Governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o nelle Forze armate in uno Stato estero non possono essere candidati per le elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero. In conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, e alla direttiva 94/80/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, la disposizione di cui al periodo precedente non si applica relativamente ad incarichi ricoperti a livello comunale, provinciale e regionale in uno Stato membro dell'Unione europea. »;

4) dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente: « 4-ter. I deputati e i senatori decadono dalla carica con effetto immediato all'atto dell'accettazione della candidatura per le elezioni politiche in uno Stato estero. »;

e) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Il Ministero dell'interno provvede alla stampa e alla consegna del plico elettorale agli uffici elettorali consolari entro il ventitreesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Il plico, contrassegnato da un codice a barre bidimensionale (codice QR) che ne consenta la

tracciabilità, è nominativo e sigillato e contiene la scheda elettorale con le caratteristiche del modello di cui alle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge, nella quale sono riprodotti in facsimile i contrassegni di tutte le liste di candidati presentate nella ripartizione, nonché la relativa busta e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente, contrassegnata da un codice QR identificativo dell'elettore. Sul plico deve essere indicato l'indirizzo dell'ufficio consolare competente in caso di mancato recapito. Il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità di espressione del voto, le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui al comma 1 dell'articolo 6, nonché le proposte e i programmi elettorali delle medesime liste concorrenti, il cui contenuto non deve superare i duemila caratteri. Le schede elettorali inserite nel plico sono di carta consistente e di colore diverso per ciascuna votazione e per ciascuna ripartizione. L'ordine dei contrassegni è stabilito secondo le modalità previste per le liste di candidati dall'articolo 24, numero 2), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Accanto ad ogni contrassegno, nell'ambito degli stessi spazi, sono stampate le righe per l'attribuzione del voto di preferenza. »;

f) all'articolo 12:

1) i commi 1 e 2 sono abrogati;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, ciascun ufficio elettorale consolare, sotto il controllo del comitato elettorale di cui all'articolo 12-*bis*, invia agli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altro sistema che ne attesti la ricezione da parte dell'elettore stesso, il plico nominativo di cui all'articolo 11, comma 2. »;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata e contrassegnata dal codice QR identificativo dell'elettore e la spedisce all'ufficio elettorale consolare competente non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento. »;

4) dopo il comma 6 è inserito il seguente: « 6-*bis*. Le buste inviate dagli elettori agli uffici elettorali consolari e i plichi non recapitati sono custoditi in un apposito spazio individuato dall'ufficio elettorale consolare e dal comitato elettorale, in modo da garantirne l'inviolabilità fino al momento dello scrutinio di cui al comma 7. »;

5) il comma 7 è sostituito dal seguente: « 7. Sono oggetto dello scrutinio e dello spoglio di cui all'articolo 14 esclusivamente le buste di cui al comma 6 del presente articolo, pervenute all'ufficio elettorale consolare non oltre le ore 18, ora locale, del venerdì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia. L'ufficio elettorale consolare provvede quindi a spedire le buste all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero competente per la ripartizione, di cui all'articolo 7. »;

6) il comma 7-*bis* è abrogato;

7) il comma 8 è sostituito dal seguente: « 8. I responsabili degli uffici elettorali consolari, sotto il controllo dei comitati elettorali, provvedono a invalidare le buste pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7. »;

g) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente: « Art. 12-*bis*. - 1. In occasione di ciascuna consultazione elettorale o referendaria, presso gli uffici consolari sono costituiti appositi comitati elettorali, con compiti di controllo su ciascuna delle operazioni previste dagli articoli 11 e 12.

2. I membri del comitato elettorale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione Estero, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella stessa circoscrizione.

3. Il comitato elettorale, in particolare, provvede al controllo delle operazioni di ricevimento dei plichi di cui all'articolo 11, comma 2, di spedizione agli elettori di cui all'articolo 12, comma 3, di ricezione e di custodia delle buste di cui all'articolo 12, comma 6-*bis*, di invio delle buste all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero competente per la ripartizione ai sensi dell'articolo 12, comma 7, secondo periodo, e di invalidazione delle buste ai sensi dell'articolo 12, comma 8.

4. Le decisioni del comitato elettorale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

5. I comitati elettorali segnalano le eventuali anomalie riscontrate entro 24 ore alle autorità diplomatico-consolari, che le comunicano entro le successive 48 ore alle autorità competenti.»;

h) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Presso gli uffici centrali per la circoscrizione Estero di cui all'articolo 7, comma 1, sono costituiti seggi elettorali per un minimo di duemila e un massimo di tremila elettori residenti all'estero, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Ciascun seggio elettorale è competente per lo spoglio dei voti provenienti dalla ripartizione estera di competenza. I seggi sono dotati delle strumentazioni ottiche idonee per l'identificazione degli elementi connotativi dell'elettore contenuti nel codice QR apposto sulla busta chiusa contenente le schede. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero competente per ripartizione. »;

i) all'articolo 14:

1) al comma 2, le parole: « l'ufficio centrale o l'ufficio decentrato » sono sostituite dalle seguenti: « ciascun ufficio centrale »;

2) al comma 3:

2.1) all'alinea, le parole: « dall'ufficio centrale o dall'ufficio decentrato » sono sostituite dalle seguenti: « dal competente ufficio centrale »;

2.2) alla lettera a), le parole: « dall'ufficio centrale o dall'ufficio decentrato per la circoscrizione Estero » sono sostituite dalle seguenti: « dal competente ufficio centrale »;

2.3) alla lettera b), le parole: « da un'unica ripartizione elettorale estera » sono sostituite dalle seguenti: « dalla ripartizione elettorale estera di competenza »;

2.4) alla lettera c), numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e verifica la corrispondenza degli elementi identificativi contenuti nel codice QR inserito nelle buste con i dati inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1 »;

l) all'articolo 15:

1) il comma 01 è abrogato;

2) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: « Concluse le operazioni di scrutinio, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero competente per ciascuna delle ripartizioni di cui all'articolo 6: »;

m) all'articolo 17, comma 3, dopo le parole: « sui giornali quotidiani e periodici » sono inserite le seguenti: « locali e ».

2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari adempiono alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al fine di elevare i livelli di sicurezza e di trasparenza del sistema di voto per corrispondenza degli elettori italiani residenti all'estero inclusi nell'elenco generale di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, con il regolamento previsto dal comma 4 sono adottate le disposizioni volte all'applicazione delle tecnologie blockchain.

4. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, le modifiche e le integrazioni necessarie al fine dell'attuazione delle disposizioni introdotte dalla presente legge.

5. All'articolo 7 del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, il comma 6 è abrogato.».

ARTICOLO 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

Approvato

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto nella circoscrizione Estero)

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«*c-bis*) la sottoscrizione non è richiesta per i partiti o i gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere, nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi o che nell'ultima elezione hanno presentato candidature con proprio contrassegno e hanno ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere »;

b) all'articolo 12:

1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le operazioni di stampa e imbustamento possono essere effettuate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 13 luglio 1966, n. 559, in Italia »;

2) al comma 3, dopo le parole: « plico contenente il certificato elettorale » sono inserite le seguenti: « , corredato di un tagliando recante un codice alfanumerico a lettura ottica identificativo dell'elettore »;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando del certificato elettorale, comprovante l'esercizio del diritto di voto, firmato dall'elettore. L'elettore spedisce la busta affrancata entro il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento. Il tagliando del certificato elettorale è predisposto con dimensioni e modalità di stampa tali da contrastare la contraffazione o l'erroneo inserimento del tagliando nella busta contenente la scheda elettorale »;

4) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7.1. A partire dal lunedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, l'ufficio consolare pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale il numero dei plichi ricevuti nel corso delle operazioni di voto e il dato definitivo del numero dei plichi spediti ai sensi del comma 7 »;

c) all'articolo 14, comma 3, lettera c):

1) il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) accerta che il tagliando inserito nella busta sia firmato dall'elettore e, avvalendosi, ove possibile, di dispositivi per la lettura ottica del codice alfanumerico di cui all'articolo 12, comma 3, che appartenga ad un elettore iscritto nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo »;

2) il numero 4) è sostituito dal seguente:

« 4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede inserite in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale o un tagliando non firmato o di un elettore che ha votato più di una volta o di un elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata o, infine, contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando del certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile identificare il voto »;

d) all'articolo 18, comma 2, le parole: « da uno a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a cinque anni ».

2. Per l'anno 2027, gli uffici consolari effettuano l'invio di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come modificato dal comma 1 del presente articolo, con il sistema postale più affidabile e, salva comprovata impossibilità, con posta raccomandata o con altro mezzo di analoga affidabilità.

3. Per l'attuazione del comma 2 è autorizzata la spesa di 21 milioni di euro per l'anno 2027.

4. Per l'attuazione del comma 1, lettera c), numero 1), è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

5. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

EMENDAMENTI

7.1

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «Le operazioni di stampa e imbustamento possono essere effettuate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 13 luglio 1966, n. 559, in Italia» con le seguenti: «Le operazioni di stampa e di imbustamento si svolgono nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 13 luglio 1966, n. 559».

7.2

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «corredato di un tagliando recante un codice alfanumerico a lettura ottica identificativo dell'elettore» con le seguenti: «unitamente a un tagliando sul quale è riportato un codice alfanumerico a lettura ottica identificativo dell'elettore».

7.3

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso «6», primo periodo, sostituire le parole: «Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale» con le seguenti: «Dopo aver espresso il proprio voto sulla scheda elettorale».

7.4

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso «2)», sostituire le parole: «avvalendosi, ove possibile, di dispositivi per la lettura ottica» con le seguenti: «mediante l'utilizzo, ove disponibili, di dispositivi per la lettura ottica».

7.5

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono in ogni caso garantiti la personalità, la libertà e la segretezza del voto, la protezione dei dati personali dell'elettore, la non riconducibilità della scheda votata alla sua identità e la tracciabilità delle sole operazioni necessarie alla verifica dell'esercizio del diritto di voto».

7.6

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli uffici consolari assicurano agli elettori informazioni tempestive, complete e accessibili sulle modalità e sui termini di spedizione dei plichi, nonché adeguata assistenza in caso di mancato recapito o di irregolarità, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento».

ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

Approvato nel testo emendato

(Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle elezioni politiche ed europee nonché dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione)

1. È istituito, presso l'ufficio elettorale di ciascun comune, l'elenco degli elettori fuori sede che, ai sensi della disciplina di cui al presente articolo, sono ammessi a votare nel comune di temporaneo domicilio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.
2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, gli elettori che per motivi di studio o di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di iscrizione elettorale, possono chiedere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, al fine di votare per le consultazioni previste dal medesimo comma 1 che si svolgeranno nell'anno successivo nel comune di temporaneo domicilio, se la durata della permanenza prevista in quest'ultimo è di almeno nove mesi.
3. Gli elettori per i quali la condizione di elettore fuori sede si realizza dopo la data del 31 dicembre, entro trenta giorni dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti di cui al comma 2 e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione, possono chiedere di essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1, al fine di votare nel comune di temporaneo domicilio per le consultazioni previste dal medesimo comma 1 che si svolgeranno nell'anno in corso.
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, gli elettori che, per documentati motivi di cura, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni di cui al comma 1, presso una struttura sanitaria situata in un comune appartenente ad una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti possono richiedere, non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione, di essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1, al fine di votare nel comune di temporaneo domicilio per le consultazioni previste dal medesimo comma 1 che si svolgeranno nell'anno in corso.
5. La domanda di iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede è presentata personalmente o mediante l'utilizzo di strumenti telematici al comune di temporaneo domicilio ed è corredata della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità nonché della certificazione o di altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede. Nella domanda sono indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica. Con le medesime modalità, la

domanda di cui al presente comma può essere revocata entro i medesimi termini previsti per la sua presentazione.

6. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede, il comune di temporaneo domicilio acquisisce dal comune di residenza la comunicazione sul possesso del diritto di elettorato attivo da parte dell'elettore. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto in altro comune.

7. Entro il decimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia agli elettori ammessi al voto fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.

8. Nel caso in cui l'elettore non soddisfi i requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, il comune di temporaneo domicilio comunica la non ammissione al voto fuori sede e l'elettore è ammesso a votare nel comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

9. Per consentire l'espressione del voto degli elettori fuori sede, i comuni li distribuiscono nelle sezioni ordinarie, di norma in numero non superiore al 10 per cento rispetto al numero degli elettori iscritti nella sezione e secondo un criterio di prossimità territoriale.

10. Gli elettori di cui al comma 1 votano previa esibizione di un valido documento di riconoscimento e dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 7.

11. In analogia a quanto previsto per le altre categorie di elettori ammessi al voto dalla legge in un comune diverso da quello di residenza, gli elettori fuori sede sono ammessi a votare per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui è situato il comune di temporaneo domicilio.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

8.1

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura)

1. In occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero in occasione dello svolgimento di consultazioni referendarie, coloro che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, hanno temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono esercitare il diritto di voto nel comune in cui sono domiciliati.

2. Gli elettori che intendono avvalersi della possibilità di esercitare il diritto di voto, ai sensi del comma 1, in un comune diverso da quello di residenza devono presentare domanda

per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della votazione.

3. Alla domanda, presentata per via telematica ai sensi del comma 2, l'elettore deve allegare:

a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trovi in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

4. A seguito della presentazione della domanda di cui al comma 2, il sistema telematico ne rilascia ricevuta all'elettore. Per i fini di cui all'articolo 2, comma 2, il comune competente trasmette altresì all'elettore la comunicazione di accettazione della domanda, con l'indicazione della sezione elettorale di pertinenza, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 6.

5. Per i degenti in ospedali e case di cura continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 51 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

6. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che si trovano nelle condizioni di cui ai commi da 1 a 5 possono votare, in occasione di consultazioni referendarie, in una sezione elettorale del comune in cui sono temporaneamente domiciliati, indicata nella comunicazione di accettazione della domanda di cui al comma 4.

7. Nel caso previsto dal presente articolo, l'elettore, al momento dell'esercizio del voto, deve presentare al seggio, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di cui al comma 2, nel termine ivi previsto, e la comunicazione di accettazione della domanda stessa, con l'indicazione del seggio di pertinenza rispetto al proprio domicilio.

8. Dopo l'articolo 3 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - 1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esercitare il diritto di voto, in un giorno antecedente a quello previsto per la votazione nel territorio nazionale, in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, secondo modalità stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), allegando:

a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trovi in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

3. Il comune di residenza dell'elettore trasmette immediatamente al comune di temporaneo domicilio le domande presentate ai sensi del comma 2. Entro il decimo giorno che precede quello della consultazione elettorale, il comune di temporaneo domicilio invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

- a) un certificato elettorale munito di tagliando staccabile;
- b) l'indicazione della sezione elettorale presidiata, dell'indirizzo, del giorno e dell'orario nel quale l'elettore, in base al proprio domicilio, potrà recarsi a votare.

4. L'elettore esprime il proprio voto presso il seggio indicato ai sensi del comma 3, lettera b), esibendo, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, il certificato elettorale munito di tagliando staccabile di cui al comma 3, lettera a)».

9. Dopo l'articolo 48 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

«Art. 48-*bis*. - 1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esercitare il diritto di voto, in un giorno antecedente a quello previsto per la votazione nel territorio nazionale, in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, secondo modalità stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), allegando:

- a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;
- b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;
- c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

3. Il comune di residenza dell'elettore trasmette immediatamente al comune di temporaneo domicilio le domande presentate ai sensi del comma 2. Entro il decimo giorno che precede quello della consultazione elettorale, il comune di temporaneo domicilio invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

- a) un certificato elettorale munito di tagliando staccabile;
- b) l'indicazione della sezione elettorale presidiata, dell'indirizzo, del giorno e dell'orario nel quale l'elettore, in base al proprio domicilio, potrà recarsi a votare.

4. L'elettore esprime il proprio voto presso il seggio indicato ai sensi del comma 3, lettera b), esibendo, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, il certificato elettorale munito di tagliando staccabile di cui al comma 3, lettera a)».

10. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:

«Art. 13-*bis*. - 1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esercitare il diritto di voto, in un giorno antecedente a quello previsto per la votazione nel territorio nazionale, in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, secondo modalità stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto

l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), allegando:

a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

3. Il comune di residenza dell'elettore trasmette immediatamente al comune di temporaneo domicilio le domande presentate ai sensi del comma 2. Entro il decimo giorno che precede quello della consultazione elettorale, il comune di temporaneo domicilio invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

a) un certificato elettorale munito di tagliando staccabile;

b) l'indicazione della sezione elettorale presidiata, dell'indirizzo, del giorno e dell'orario nel quale l'elettore, in base al proprio domicilio, potrà recarsi a votare.

4. L'elettore esprime il proprio voto presso il seggio indicato ai sensi del comma 3, lettera b), esibendo, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, il certificato elettorale munito di tagliando staccabile di cui al comma 3, lettera a)».

11. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge, compresi i criteri per l'individuazione e la predisposizione delle sezioni elettorali presidiate, le forme di svolgimento delle operazioni di voto, con modalità che ne assicurino la personalità e la segretezza, nonché quelle per la custodia, l'invio e lo scrutinio delle schede votate in un comune diverso da quello di residenza dell'elettore.

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

8.2

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Disciplina dell'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede)

1. Nel rispetto degli articoli 3 e 48 della Costituzione e dei principi di uguaglianza, personalità, libertà, segretezza e sicurezza del voto, gli elettori che, per motivi di studio, lavoro, cura, assistenza familiare o per altre comprovate esigenze personali, si trovano temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data della consultazione, in un comune situato in una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, possono esercitare il diritto di voto secondo le modalità previste dal presente articolo:

a) in occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione;

b) in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

c) in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. L'esercizio del diritto di voto fuori sede è assicurato in condizioni di parità e senza oneri a carico dell'elettore, secondo modalità idonee a rimuovere gli ostacoli economici, sociali, territoriali e organizzativi che possono limitare l'effettiva partecipazione alle consultazioni elettorali e referendarie.

3. Gli elettori che intendono esercitare il diritto di voto ai sensi del comma 1 presentano apposita domanda al comune di temporaneo domicilio, personalmente, tramite persona delegata o mediante strumenti telematici. La domanda è presentata non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione ed è revocabile, con le medesime modalità, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.

4. La domanda reca l'indicazione dell'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove disponibile, di un recapito di posta elettronica o telefonico dell'interessato. Alla domanda sono allegate:

- a) la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- b) la copia della tessera elettorale personale o l'indicazione del comune nelle cui liste elettorali l'interessato è iscritto;
- c) la certificazione o altra documentazione idonea ad attestare la condizione di elettore fuori sede e la durata prevista del temporaneo domicilio.

5. Ai fini di cui al comma 4, lettera c), la condizione di elettore fuori sede può essere attestata mediante documentazione relativa all'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa, allo svolgimento di un'attività lavorativa, alla fruizione di cure, terapie o trattamenti sanitari, alla prestazione di assistenza in favore di un familiare o alla sussistenza delle ulteriori comprovate esigenze personali di cui al comma 1. È in ogni caso ammessa la dichiarazione sostitutiva resa nei casi e secondo le modalità previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. Al momento della presentazione della domanda, il comune di temporaneo domicilio rilascia all'interessato una ricevuta recante la data di acquisizione dell'istanza. Qualora la domanda risulti incompleta o presenti irregolarità sanabili, il comune ne dà tempestiva comunicazione all'interessato, assegnandogli un termine non superiore a cinque giorni per provvedere alla relativa integrazione. Gli errori materiali e le irregolarità formali non comportano il rigetto della domanda qualora sia comunque possibile accertare l'identità dell'elettore e la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo.

7. Entro cinque giorni dalla ricezione della domanda, il comune di temporaneo domicilio ne trasmette copia, con modalità telematiche idonee ad assicurarne la sicurezza e la tracciabilità, al comune nelle cui liste elettorali il richiedente è iscritto. Quest'ultimo verifica il possesso del diritto di elettorato attivo e, entro il quindicesimo giorno antecedente la data della consultazione, ne dà comunicazione al comune di temporaneo domicilio, provvedendo contestualmente ad annotare nella lista elettorale sezionale che l'elettore eserciterà il diritto di voto in altro comune, limitatamente alla consultazione indicata nella domanda.

8. Eventuali ritardi o disfunzioni nelle comunicazioni tra le amministrazioni interessate non possono pregiudicare l'ammissione al voto dell'elettore che abbia presentato tempestivamente una domanda completa o abbia provveduto nei termini alla sua integrazione.

9. Entro il decimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore, anche mediante strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto recante l'indicazione della consultazione, del numero e dell'indirizzo della sezione presso la quale votare e degli orari di apertura della stessa. L'elettore può richiedere gratuitamente il rilascio dell'attestazione in formato cartaceo.

10. Nel caso in cui non ricorrano i requisiti previsti dal presente articolo, il comune di temporaneo domicilio comunica tempestivamente all'interessato la mancata ammissione al voto fuori sede, indicando in modo chiaro e puntuale le ragioni della decisione e precisando che l'elettore conserva il diritto di votare presso il comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

11. In occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, gli elettori ammessi al voto fuori sede sono assegnati alle sezioni elettorali ordinarie del comune di temporaneo domicilio secondo un criterio di prossimità territoriale, tenendo conto, ove possibile, dell'accessibilità mediante il trasporto pubblico e delle esigenze delle persone con disabilità o con ridotta mobilità. Qualora il numero degli elettori fuori sede lo renda necessario, il comune può istituire sezioni elettorali temporanee nel numero di una sezione per ogni mille elettori, o frazione di essi, ammessi al voto.

12. In occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, gli elettori fuori sede votano per le liste e i candidati della circoscrizione o del collegio elettorale cui appartiene il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. A tal fine, in ogni comune capoluogo di provincia sono istituite apposite sezioni elettorali speciali, nel numero di una sezione per ogni mille elettori, o frazione di essi, ammessi al voto. Gli elettori sono aggregati, ove possibile, in ragione della circoscrizione o del collegio elettorale di appartenenza.

13. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, gli elettori fuori sede votano per le liste e i candidati della circoscrizione elettorale cui appartiene il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. A tal fine, in ogni comune capoluogo di provincia sono istituite apposite sezioni elettorali speciali, nel numero di una sezione per ogni mille elettori, o frazione di essi, ammessi al voto, aggregando nella medesima sezione, ove possibile, gli elettori appartenenti alla stessa circoscrizione elettorale.

14. Per la composizione, la costituzione e il funzionamento delle sezioni elettorali temporanee e speciali si applicano, in quanto compatibili e salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Il presidente della sezione è nominato dal presidente della corte d'appello competente per territorio tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale. Gli scrutatori sono nominati dalla commissione elettorale comunale tra gli iscritti all'albo previsto dalla legge 8 marzo 1989, n. 95. Qualora il numero degli iscritti disponibili non sia sufficiente, possono essere nominati anche gli elettori che abbiano presentato domanda di voto fuori sede, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente. Il segretario è nominato dal presidente della sezione.

15. Presso le sezioni elettorali speciali di cui ai commi 12 e 13 sono predisposte urne distinte per ciascuna circoscrizione o, ove necessario, per ciascun collegio elettorale di appartenenza degli elettori assegnati alla sezione. Il presidente consegna a ciascun elettore la scheda relativa alla circoscrizione o al collegio cui appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto. Le schede sono predisposte dal Ministero dell'interno e stampate secondo modalità idonee a garantirne l'autenticità, la sicurezza e la conformità ai modelli previsti dalla legislazione vigente.

16. Gli elettori fuori sede sono ammessi a votare previa esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità, della tessera elettorale personale e dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 9. Dell'avvenuta votazione è presa nota nella lista degli elettori ammessi al voto fuori sede. Sono adottate modalità di controllo idonee a impedire che il medesimo elettore possa votare più di una volta nella stessa consultazione.

17. Le operazioni di voto presso le sezioni elettorali temporanee e speciali si svolgono contemporaneamente alle corrispondenti operazioni presso le sezioni elettorali ordinarie. Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura della votazione e l'accertamento del numero dei votanti e si svolgono separatamente per ciascuna circoscrizione o collegio elettorale.

18. Qualora, con riferimento a una circoscrizione o a un collegio elettorale, il numero delle schede votate sia inferiore a quello individuato dal regolamento di cui al comma 23 come necessario a tutelare la segretezza del voto, le schede, senza essere scrutinate, sono inserite in appositi plichi sigillati e trasmesse all'ufficio elettorale competente, che provvede alla loro aggregazione con quelle provenienti da altre sezioni e al successivo scrutinio. In ogni fase delle operazioni sono garantite l'integrità delle schede, la tracciabilità dei plichi e la segretezza del voto.

19. Ultimate le operazioni di voto e di scrutinio, le sezioni elettorali temporanee e speciali formano distinti plichi contenenti gli atti relativi alle operazioni svolte e li trasmettono:

a) per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, agli uffici elettorali competenti ai sensi della legislazione vigente;

b) per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, all'ufficio elettorale provinciale di cui all'articolo 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, costituito presso il tribunale del capoluogo di regione;

c) per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, all'ufficio provinciale competente.

20. Gli uffici di cui al comma 19, ove necessario, completano in via surrogatoria le operazioni di scrutinio che le sezioni elettorali temporanee o speciali non abbiano potuto ultimare per causa di forza maggiore, procedono al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e provvedono al riepilogo dei voti. Gli estratti dei verbali recanti la certificazione dei risultati sono immediatamente trasmessi, anche in via telematica, agli uffici elettorali competenti per la proclamazione degli eletti o per la determinazione dei risultati della consultazione.

21. I dati personali acquisiti ai sensi del presente articolo sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'ammissione e all'esercizio del voto fuori sede, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, minimizzazione, sicurezza e limitazione della conservazione. La documentazione relativa alle condizioni di salute è acquisita limitatamente agli elementi indispensabili ad attestare il requisito previsto dal comma 1 e non può recare indicazioni relative alla diagnosi o al trattamento sanitario effettuato.

22. Il Ministero dell'interno, i comuni e le altre amministrazioni interessate assicurano, attraverso i rispettivi siti istituzionali e gli ordinari canali di comunicazione, un'adeguata informazione sulle condizioni, sui termini e sulle modalità di esercizio del voto fuori sede. Le informazioni, la modulistica e le procedure telematiche sono predisposte in formato accessibile e con linguaggio chiaro e comprensibile.

23. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinati:

a) i modelli uniformi e le modalità, anche telematiche, per la presentazione, la trasmissione, l'integrazione e la revoca delle domande;

b) le modalità di verifica del diritto di elettorato attivo e di aggiornamento delle liste elettorali, assicurando l'interoperabilità e la sicurezza delle comunicazioni tra i comuni;

c) i criteri di costituzione e di distribuzione territoriale delle sezioni elettorali temporanee e speciali;

d) le modalità di predisposizione, stampa, autenticazione, consegna e custodia delle schede elettorali;

e) le modalità di formazione, sigillatura, trasporto e consegna dei plichi elettorali, assicurandone l'integrità, la tracciabilità e la custodia;

f) le modalità di scrutinio, aggregazione, verbalizzazione e trasmissione dei risultati, con particolare riguardo alle schede riferite a circoscrizioni o collegi diversi da quelli nei quali è situata la sezione;

g) la soglia minima di schede necessaria per procedere allo scrutinio presso la singola sezione, al fine di tutelare la segretezza del voto;

h) le misure necessarie a impedire la duplicazione del voto e a garantire la sicurezza e la protezione dei dati personali;

i) le modalità di accesso al voto delle persone con disabilità o con ridotta mobilità;

l) le modalità di rimborso delle spese sostenute dai comuni per l'attuazione del presente articolo;

m) ogni altra disposizione tecnica e organizzativa necessaria a garantire il regolare, uniforme e sicuro svolgimento delle operazioni.

24. Lo schema del regolamento di cui al comma 23 è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente lo schema alle Camere, corredato delle proprie osservazioni e delle eventuali modificazioni, per l'espressione del parere definitivo entro quindici giorni.

25. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dalla prima consultazione elettorale o referendaria indetta successivamente al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 23.

26. Entro centottanta giorni dallo svolgimento di ciascuna consultazione nella quale trovano applicazione le disposizioni del presente articolo, il Ministro dell'interno trasmette alle Camere una relazione contenente i dati relativi alle domande presentate, agli elettori ammessi, all'effettiva partecipazione al voto, alle domande respinte e alle relative motivazioni, alle spese sostenute e alle eventuali criticità riscontrate, formulando, ove necessario, proposte di carattere normativo o organizzativo.

27. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo o dal regolamento di cui al comma 23 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, della legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché le altre disposizioni vigenti relative alle consultazioni elettorali e referendarie.».

Conseguentemente,
all'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni finanziarie»;
- b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, relativi all'istituzione e al funzionamento delle sezioni elettorali temporanee e speciali, alla predisposizione e alla trasmissione delle schede, all'adeguamento dei sistemi informativi e al rimborso delle spese sostenute dai comuni, si provvede a valere sulle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

8.3

[Giorgis](#), [Cataldi](#), [De Cristofaro](#), [Musolino](#), [Parrini](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Meloni](#), [Valente](#)
Respinto

Sostituire i commi 1, 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:

"1. In occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero in occasione dello svolgimento di consultazioni referendarie, coloro che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, hanno temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono esercitare il diritto di voto nel comune in cui sono domiciliati.

2. Gli elettori che intendono avvalersi della possibilità di esercitare il diritto di voto, ai sensi del comma 1, in un comune diverso da quello di residenza possono presentare, al comune dove l'elettore risiede, domanda, anche per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della votazione.

3. La domanda di cui al comma 1 è presentata al comune di residenza nelle cui liste è iscritto l'elettore che redige un apposito elenco degli elettori fuori sede e trasmette immediatamente le domande presentate ai sensi del comma 2."

Conseguentemente, sopprimere il comma 11.

8.4

[Sabrina Licheri](#), [Cataldi](#), [Giorgis](#), [De Cristofaro](#), [Musolino](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Meloni](#)
Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:*

"1. In occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero in occasione dello svolgimento di consultazioni referendarie, coloro che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, hanno temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono esercitare il diritto di voto nel comune in cui sono domiciliati.

2. Gli elettori che intendono avvalersi della possibilità di esercitare il diritto di voto, ai sensi del comma 1, in un comune diverso da quello di residenza possono presentare, al comune dove l'elettore risiede, domanda, anche per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della votazione.

3. La domanda di cui al comma 1 è presentata al comune di residenza nelle cui liste è iscritto l'elettore che redige un apposito elenco degli elettori fuori sede e trasmette immediatamente le domande presentate ai sensi del comma 2.";

b) *sostituire il comma 7, con il seguente:*

"7. Gli elettori fuori sede sono ammessi a votare nel comune di temporaneo domicilio per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui ricade il comune di residenza.".

8.5

[Parrini, Giorgis, Meloni, Valente](#)

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole "sono ammessi a votare nel comune di temporaneo domicilio" con le seguenti "hanno temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono esercitare il diritto di voto nel comune in cui sono domiciliati".

8.6

[Cucchi, De Cristofaro, Magni](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'istituzione e la gestione dell'elenco di cui al comma 1 sono improntate ai principi di uguaglianza, universalità, libertà e personalità del voto, nonché alla finalità di rimuovere gli ostacoli di carattere economico, sociale, territoriale e organizzativo che possono limitare l'effettiva partecipazione degli elettori alle consultazioni elettorali e referendarie.»

8.7

[Magni, Cucchi, De Cristofaro](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni del presente articolo sono attuate in modo da evitare che la temporanea lontananza dal comune di iscrizione elettorale determini, per ragioni economiche o logistiche, una limitazione dell'effettivo esercizio del diritto di voto.»

8.8

[Magni, Cucchi, De Cristofaro](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le amministrazioni competenti assicurano che l'esercizio del diritto di voto fuori sede avvenga secondo modalità idonee a favorire la più ampia partecipazione alle consultazioni elettorali e referendarie, nel rispetto dei principi di semplicità, accessibilità, trasparenza e certezza delle procedure.»

8.9

[Magni, Cucchi, De Cristofaro](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le procedure previste dal presente articolo sono organizzate nel rispetto dei principi di non discriminazione, inclusione e piena accessibilità per le persone con disabilità.»

8.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è assicurata la parità di trattamento tra gli elettori fuori sede, senza discriminazioni fondate sulle condizioni personali, economiche, sociali, lavorative, di studio o di salute.»

8.11

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole "Entro il 31 dicembre di ciascun anno,".

8.12

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Cataldi](#), [De](#)

[Cristofaro](#), [Musolino](#), [Cucchi](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Magni](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole "entro il 31 dicembre di ciascun anno" con le seguenti "non oltre i 60 giorni antecedenti lo svolgimento di ciascuna tornata elettorale".

8.13

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole "se la durata della permanenza prevista in quest'ultimo è di almeno nove mesi."

8.14

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, sostituire le parole "nove mesi" con le seguenti "un mese".

8.15

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole "nove mesi" con le seguenti "due mesi".

8.16

[Valente](#), [Giorgis](#), [Cataldi](#), [De](#)

[Cristofaro](#), [Parrini](#), [Cucchi](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Magni](#), [Meloni](#), [Musolino](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire la parola "nove" con la seguente "tre".

8.17

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Precluso

Al comma 2, le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle parole: "tre mesi".

8.18

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Precluso

Al comma 2, le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle parole: "cinque mesi".

8.19

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Precluso

Al comma 2, le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle parole: "sei mesi".

8.20

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Precluso

Al comma 2, le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle parole: "sette mesi".

8.21

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Precluso

Al comma 2, le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle parole: "otto mesi".

8.22

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole "per i quali la condizione di elettore fuori sede si realizza dopo la data del 31 dicembre, entro trenta giorni dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti di cui al comma 2 e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione," con le seguenti "almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della votazione,".

8.23

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Respinto

Al comma 3, le parole: "quarantacinquesimo giorno" sono sostituite dalle parole: "trentesimo giorno".

8.24

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole: "per un periodo di almeno tre mesi" .

8.25

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Respinto

Al comma 4, le parole: "per un periodo di almeno tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di almeno un mese" .

8.26

[Spinelli](#), [De Priamo](#)

V. testo 2

Al comma 4 dopo le parole: «nelle cui liste elettorali sono iscritti» inserire le seguenti: «ovvero prestino attività continuativa di caregiver familiare in favore di una persona con grave disabilità o in condizione di non autosufficienza, per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni di cui al comma 1, presso la residenza della persona assistita o presso una struttura sanitaria situati in un comune appartenente a una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti; ovvero che, per il medesimo periodo, accompagnino o prestino attività di cura in favore di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un comune appartenente a una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti».

8.26 (testo 2)

[Spinelli](#), [De Priamo](#), [Pirovano](#) (*)

Approvato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, agli elettori che sono caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni di cui al comma 1, prestano attività di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un comune appartenente ad una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. Le medesime disposizioni si applicano anche ai genitori o ai familiari conviventi di un minore che, per il medesimo periodo, accompagnino o prestino attività di cura e assistenza in favore di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un comune appartenente ad una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8.27

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Respinto

Al comma 4, le parole: "non oltre il quarantacinquesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il trentesimo giorno".

8.28

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per i degenti in ospedali e case di cura continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 51 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361."

8.29

[Cucchi](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I comuni rendono disponibili modelli uniformi, chiari e facilmente accessibili per la presentazione e la revoca della domanda, corredati di indicazioni sintetiche sulla documentazione necessaria, sui termini e sulle modalità della procedura.»

8.30

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Qualora la domanda risulti incompleta o presenti irregolarità sanabili, il comune di temporaneo domicilio ne dà tempestiva comunicazione all'interessato, assegnandogli un termine congruo per l'integrazione, purché compatibile con il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.»

8.31

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al momento della presentazione della domanda, il comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore una ricevuta recante la data di acquisizione dell'istanza e l'indicazione dei recapiti presso i quali possono essere richieste informazioni sul relativo stato di trattazione.»

8.32

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. La presentazione della domanda e il rilascio dell'attestazione di cui al comma 7 non comportano l'applicazione di imposte, diritti di segreteria o altri oneri a carico dell'elettore.»

8.33

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il comune di temporaneo domicilio assicura la possibilità di presentare la domanda sia in modalità telematica sia con modalità non telematiche, affinché l'utilizzo degli strumenti digitali non costituisca condizione esclusiva per l'accesso alla procedura.»

8.34

Magni, Cucchi, De Cristofaro
Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le informazioni e i modelli relativi alla procedura sono resi accessibili anche alle persone con disabilità e, ove necessario, sono accompagnati da forme di assistenza idonee a consentire la presentazione autonoma e consapevole della domanda.»

8.35

Magni, Cucchi, De Cristofaro
Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. La mera presenza di errori materiali o di irregolarità formali nella domanda non ne determina il rigetto qualora sia comunque possibile accertare l'identità dell'elettore e la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo.»

8.36

Cucchi, Magni, De Cristofaro
Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I dati personali acquisiti ai sensi del presente articolo sono trattati esclusivamente per finalità connesse all'ammissione e all'esercizio del voto fuori sede, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, minimizzazione e limitazione della conservazione.»

8.37

De Cristofaro, Magni, Cucchi
Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Eventuali ritardi o disfunzioni nelle comunicazioni tra le amministrazioni interessate non possono essere imputati all'elettore che abbia presentato tempestivamente una domanda completa e conforme alle disposizioni del presente articolo.»

8.38

Magni, Cucchi, De Cristofaro
Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Le comunicazioni tra il comune di temporaneo domicilio e il comune di residenza sono effettuate con modalità idonee ad assicurarne la tempestività, la tracciabilità e la sicurezza, senza imporre all'elettore adempimenti ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dal presente articolo.»

8.39

Cucchi, Magni, De Cristofaro
Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il rilascio dell'attestazione con modalità telematiche non esclude il diritto dell'elettore di richiederne gratuitamente copia in formato cartaceo presso gli uffici del comune di temporaneo domicilio.»

8.40

Magni, Cucchi, De Cristofaro
Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. L'attestazione di cui al comma 7 reca, in forma chiara e immediatamente comprensibile, le informazioni necessarie per raggiungere la sezione assegnata e per esercitare il diritto di voto, nonché i recapiti dell'ufficio comunale competente.»

8.41

De Cristofaro, Magni, Cucchi
Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. La comunicazione di non ammissione al voto fuori sede indica in modo chiaro e puntuale le ragioni della decisione e informa l'elettore della possibilità di esercitare il diritto di voto nel comune nelle cui liste elettorali è iscritto.»

8.42

Cucchi, Magni, De Cristofaro
Respinto

Sostituire il comma 9 con i seguenti:

"9. Per consentire l'espressione del voto degli elettori fuori sede, i comuni di temporaneo domicilio istituiscono apposite sezioni elettorali, in ragione di una sezione ogni 1.000 elettori ammessi al voto o frazione di tale numero, raggruppando nella medesima sezione, ove possibile, gli elettori appartenenti alla stessa circoscrizione elettorale. Presso ciascuna sezione è collocata un'urna distinta per ogni circoscrizione elettorale di appartenenza degli elettori ad essa assegnati. Il presidente della sezione consegna a ciascun elettore la scheda, predisposta dal Ministero dell'interno e stampata secondo le modalità da esso stabilite, relativa alla circoscrizione nella quale è compreso il comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto. Dopo l'espressione del voto, la scheda è restituita al presidente, che la introduce nell'urna relativa alla circoscrizione elettorale di appartenenza dell'elettore.

9-bis. Le operazioni di scrutinio e verbalizzazione presso le sezioni elettorali di cui al comma 9 sono effettuate con modalità idonee ad assicurare la distinta rilevazione dei risultati per ciascuna circoscrizione e per ciascun collegio elettorale. I risultati sono trasmessi agli uffici elettorali competenti, che provvedono al loro computo nella circoscrizione e nel collegio elettorale cui si riferiscono."

Conseguentemente sopprimere il comma 11.

8.43

De Cristofaro, Magni, Cucchi
Respinto

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Nell'assegnazione degli elettori fuori sede alle sezioni, il criterio di prossimità territoriale è applicato tenendo conto, ove possibile, dell'accessibilità mediante il trasporto pubblico e delle esigenze degli elettori con disabilità o con ridotta mobilità.»

8.44

De Cristofaro, Magni, Cucchi
Respinto

Sopprimere il comma 11.

8.45

De Cristofaro, Magni, Cucchi
Respinto

Sostituire il comma 11 con i seguenti:

"11. In occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, l'elettore fuori sede vota per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio elettorale nei quali è compreso il comune nelle cui liste elettorali è iscritto. A tale fine gli è consegnata la relativa scheda elettorale, predisposta dal Ministero dell'interno e stampata secondo le modalità da esso stabilite.

11-bis. Le operazioni di voto, di scrutinio e verbalizzazione presso le sezioni elettorali di cui al comma 9 sono effettuate con modalità idonee ad assicurare la distinta rilevazione dei risultati per ciascuna circoscrizione e per ciascun collegio elettorale. I risultati sono trasmessi agli uffici elettorali competenti, che provvedono al loro computo nella circoscrizione e nel collegio elettorale cui si riferiscono. Qualora, con riferimento a una circoscrizione o a un collegio

elettorale, il numero delle schede votate sia inferiore a quello individuato dal regolamento di cui al comma 11-*ter* come necessario a tutelare la segretezza del voto, le schede, senza essere scrutinate, sono inserite in appositi plichi sigillati e trasmesse all'ufficio elettorale competente, che provvede alla loro aggregazione con quelle provenienti da altre sezioni e al successivo scrutinio. In ogni fase delle operazioni sono garantite l'integrità delle schede, la tracciabilità dei plichi e la segretezza del voto.

11-*ter*. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinati:

- a) i modelli uniformi e le modalità, anche telematiche, per la presentazione, la trasmissione, l'integrazione e la revoca delle domande;
- b) le modalità di verifica del diritto di elettorato attivo e di aggiornamento delle liste elettorali, assicurando l'interoperabilità e la sicurezza delle comunicazioni tra i comuni;
- c) i criteri di costituzione e di distribuzione territoriale delle sezioni elettorali di cui al comma 9;
- d) le modalità di predisposizione, stampa, autenticazione, consegna e custodia delle schede elettorali;
- e) le modalità di formazione, sigillatura, trasporto e consegna dei plichi elettorali, assicurandone l'integrità, la tracciabilità e la custodia;
- f) le modalità di scrutinio, aggregazione, verbalizzazione e trasmissione dei risultati, con particolare riguardo alle schede riferite a circoscrizioni o collegi diversi da quelli nei quali è situata la sezione;
- g) la soglia minima di schede necessaria per procedere allo scrutinio presso la singola sezione, al fine di tutelare la segretezza del voto;
- h) le misure necessarie a impedire la duplicazione del voto e a garantire la sicurezza e la protezione dei dati personali;
- i) le modalità di accesso al voto delle persone con disabilità o con ridotta mobilità;
- l) le modalità di rimborso delle spese sostenute dai comuni per l'attuazione del presente articolo;
- m) ogni altra disposizione tecnica e organizzativa necessaria a garantire il regolare, uniforme e sicuro svolgimento delle operazioni.

11-*ter*. Lo schema del regolamento di cui al comma 11-*bis* è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente lo schema alle Camere, corredato delle proprie osservazioni e delle eventuali modificazioni, per l'espressione del parere definitivo entro quindici giorni.

Conseguentemente,

all'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni finanziarie»;
- b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, relativi all'istituzione e al funzionamento delle sezioni elettorali temporanee e speciali, alla predisposizione e alla trasmissione delle schede, all'adeguamento dei sistemi informativi e al rimborso delle spese sostenute dai comuni, si provvede a valere sulle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

8.46

Nicita, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo, compresi i criteri per l'individuazione e la predisposizione delle sezioni elettorali presidiate, le forme di svolgimento delle operazioni di voto, con modalità che ne assicurino la personalità e la segretezza, nonché quelle per la custodia, l'invio e lo scrutinio delle schede votate in un comune diverso da quello di residenza dell'elettore."

8.47

[Magni, Cucchi, De Cristofaro](#)

Respinto

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Il Ministero dell'interno, i comuni e le altre amministrazioni competenti assicurano, attraverso i rispettivi siti istituzionali e gli ordinari canali di comunicazione, un'adeguata informazione sulle condizioni, sui termini e sulle modalità per l'esercizio del voto fuori sede, con particolare attenzione agli studenti, ai lavoratori e alle persone temporaneamente lontane dal comune di iscrizione elettorale per motivi di cura.»

8.48

[Della Porta, De Priamo](#)

Ritirato

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

11-bis. Con successiva disposizione di legge sono disciplinate le modalità di esercizio del diritto di voto degli elettori che prestano servizio a bordo di navi mercantili, assicurando l'effettività del diritto di elettorato attivo in occasione delle elezioni politiche, europee e dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

G8.1

[Cataldi, Maiorino, Gaudiano, Damante](#)

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento interviene sulle modalità di elezione della Camera e del Senato anche con riferimento al voto degli italiani all'estero;

la segretezza del voto è un principio costituzionale essenziale e deve essere garantita non solo formalmente, ma anche concretamente, evitando situazioni nelle quali, per il numero ridotto degli elettori o per particolari condizioni territoriali, sociali o personali, sia agevole desumere l'orientamento di voto del cittadino;

in alcune sezioni elettorali di dimensioni molto ridotte, o riferite a comunità particolarmente circoscritte, il diritto alla segretezza può risultare indebolito, con possibili effetti di condizionamento, pressione sociale o rinuncia alla partecipazione;

occorre inoltre agevolare l'esercizio del diritto di voto da parte di studenti, lavoratori, persone in cura, cittadini temporaneamente domiciliati fuori dal comune di residenza, persone con disabilità, anziani e soggetti fragili,

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile volta ad impedire l'identificabilità indiretta del voto anche tramite strumenti organizzativi alternativi destinati alle sezioni elettorali con un numero ridotto di elettori, anche mediante accorpamenti dei seggi territorialmente omogenei ovvero modalità di scrutinio aggregate;

a rafforzare le garanzie di segretezza, libertà e non riconoscibilità del voto in ogni fase del procedimento elettorale;

a garantire piena accessibilità dei seggi, assistenza adeguata agli elettori fragili e procedure semplificate per chi incontra ostacoli materiali nell'esercizio del voto;

a riferire alle Camere sulle possibili soluzioni tecniche e normative per rendere il voto più accessibile, sicuro ed effettivamente segreto.

G8.1 (testo 2)

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Damante](#)

Accolto

Il Senato,

preMESSO che:

il provvedimento interviene sulle modalità di elezione della Camera e del Senato anche con riferimento al voto degli italiani all'estero;

la segretezza del voto è un principio costituzionale essenziale e deve essere garantita non solo formalmente, ma anche concretamente, evitando situazioni nelle quali, per il numero ridotto degli elettori o per particolari condizioni territoriali, sociali o personali, sia agevole desumere l'orientamento di voto del cittadino;

occorre inoltre agevolare l'esercizio del diritto di voto da parte di studenti, lavoratori, persone in cura, cittadini temporaneamente domiciliati fuori dal comune di residenza, persone con disabilità, anziani e soggetti fragili;

considerato altresì che eventuali misure dirette a implementare gli strumenti attualmente previsti a tutela dell'esercizio libero e segreto del voto da parte di tutti gli elettori richiedono una preventiva e puntuale valutazione circa l'opportunità delle misure medesime, anche sotto il profilo della loro compatibilità con le esigenze di correttezza e tempestività del procedimento elettorale;

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative possibili e ulteriori rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, finalizzate a impedire l'identificabilità indiretta del voto; a rafforzare le garanzie di segretezza, libertà e non riconoscibilità del voto in ogni fase del procedimento elettorale; a garantire piena accessibilità dei seggi, assistenza adeguata agli elettori fragili e procedure semplificate per chi incontra ostacoli materiali nell'esercizio del voto.

G8.2

[Di Girolamo](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Damante](#)

Respinto

Il Senato,

preMESSO che:

il provvedimento in esame reca modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (A.S. 1971),

impegna il Governo:

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a valutare l'opportunità di assumere le iniziative necessarie, anche sotto il profilo legislativo e amministrativo, affinché il meccanismo individuato per l'espressione del voto da parte dei cosiddetti elettori fuori sede non alteri il principio di rappresentatività, in tal caso adottando misure correttive conseguenti che assicurino la territorialità del voto.

G8.3

[Damante](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Respinto

Il Senato,

preMESSO che:

il provvedimento in esame reca modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (A.S. 1971),

impegna il Governo:

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad assumere le iniziative necessarie, anche sotto il profilo legislativo e amministrativo, affinché il meccanismo individuato per l'espressione del voto da parte dei cosiddetti elettori fuori sede non alteri il principio di rappresentatività, in tal caso adottando misure correttive conseguenti che assicurino la territorialità del voto.

G8.4

[Gaudiano](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Damante](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

l'esercizio del diritto di voto, sancito dall'articolo 48 della Costituzione come dovere civico, personale, eguale, libero e segreto, costituisce il cardine della nostra democrazia e deve essere attivamente promosso e garantito dalla Repubblica per tutti i cittadini;

il fenomeno dell'astensionismo involontario in Italia ha assunto proporzioni allarmanti, stimato in circa 5 milioni di cittadini (pari ad oltre il 12 per cento dell'elettorato totale) che vorrebbero partecipare alla vita democratica ma ne sono di fatto privati a causa di barriere geografiche, economiche e logistiche legate alla propria condizione professionale o di studio;

sebbene le prime sperimentazioni per il voto dei fuori sede abbiano rappresentato un timido passo avanti, esse risultano fortemente limitate a chi ha un domicilio stabile da mesi in un'altra provincia, escludendo la quasi totalità dei lavoratori flessibili, precari o caratterizzati da elevata mobilità geografica;

tra le categorie di lavoratori maggiormente colpite da questa forma di esclusione democratica vi sono:

1) i lavoratori del trasporto e della logistica, in particolare gli autisti di mezzi pesanti e autotrasportatori, costantemente in viaggio su tratte nazionali e internazionali, i cui tempi di riposo e vincoli di consegna rendono impossibile la pianificazione del rientro nel comune di residenza nei giorni di voto;

2) i lavoratori marittimi e naviganti, soggetti a lunghi periodi d'imbarco o stazionamento in porti lontani dal luogo di residenza, privi di qualsiasi strumento di flessibilità elettorale;

3) il personale viaggiante del trasporto ferroviario ed aereo, costretto a coprire turni festivi e tratte a lungo raggio in coincidenza con le giornate elettorali;

4) i lavoratori in trasferta temporanea e i manutentori trasfertisti (specialmente nei settori dell'edilizia, dell'energia e dell'impiantistica), che variano frequentemente cantiere o sede lavorativa su base settimanale, non potendo maturare i requisiti minimi di domicilio per l'accesso ai seggi speciali dei fuori sede;

5) i lavoratori stagionali della filiera del turismo, della ristorazione e dell'agricoltura, impiegati lontano da casa in periodi ad alta intensità lavorativa nei quali è impossibile usufruire dei permessi necessari per il viaggio di rientro;

6) i professionisti del settore dello spettacolo, dell'arte e dello sport, le cui attività e tournée si concentrano storicamente proprio nei fine settimana e nei giorni festivi;

le attuali tecnologie di identità digitale (SPID, CIE) e i sistemi di crittografia avanzata consentono oggi di superare agevolmente queste barriere fisiche, garantendo al contempo l'assoluta sicurezza informatica e la segretezza del voto, sul modello di quanto già felicemente sperimentato in altri Paesi europei ed internazionali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, volta a introdurre e disciplinare, in via sperimentale o strutturale, modalità di voto elettronico a distanza (*i-voting*) per le consultazioni elettorali politiche, europee e referendarie;

a garantire che tale modalità di voto elettronico sia rivolta prioritariamente a tutti i cittadini temporaneamente fuori sede per motivi di lavoro o studio, prestando specifica attenzione a quelle categorie professionali caratterizzate da mobilità strutturale, isolamento logistico o turnazione h24, quali autisti e autotrasportatori di linea e merci; lavoratori marittimi, naviganti e personale di volo; personale del trasporto ferroviario; lavoratori trasfertisti, stagionali, dello spettacolo e dello sport;

a definire, per le suddette categorie, procedure di accreditamento e di espressione del voto tramite i sistemi di identità digitale certificata (SPID/CIE) agili, veloci e accessibili direttamente da dispositivi mobili (*smartphone, tablet* o PC), riducendo al minimo gli oneri burocratici di pre-registrazione;

a istituire un tavolo tecnico di coordinamento tra il Ministero dell'interno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Dipartimento per la trasformazione digitale per definire i protocolli di sicurezza informatica idonei a garantire l'unicità, la personalità, la segretezza e la non tracciabilità del voto telematico.

G8.4 (testo 2)

Gaudiano, Maiorino, Cataldi, Damante

Accolto

Il Senato,

premesso che:

l'esercizio del diritto di voto, sancito dall'articolo 48 della Costituzione come dovere civico, personale, eguale, libero e segreto, costituisce il cardine della nostra democrazia e deve essere attivamente promosso e garantito dalla Repubblica per tutti i cittadini;

il fenomeno dell'astensionismo involontario in Italia interessa una quota significativa di cittadini che, pur intendendo partecipare alla vita democratica, possono incontrare difficoltà nell'esercizio del diritto di voto a causa di ostacoli di natura geografica, economica o logistica connessi alla propria condizione professionale o di studio;

sebbene le prime sperimentazioni per il voto dei fuori sede abbiano rappresentato un passo avanti, esse risultano circoscritte a chi ha un domicilio stabile in un'altra provincia, non ricomprendendo alcune categorie di lavoratori;;

considerato altresì che l'eventuale introduzione di modalità di voto elettronico a distanza richiede una preventiva e approfondita valutazione delle relative implicazioni sotto il profilo della sicurezza cibernetica, tenuto conto delle criticità e dei rischi residui connessi alle soluzioni tecnologiche attualmente disponibili, nonché dell'esigenza di assicurare in ogni caso la personalità, la libertà, la segretezza e l'integrità del voto e la sicurezza complessiva del procedimento elettorale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative per l'analisi e l'implementazione di modalità di voto elettronico a distanza, dapprima in via sperimentale, per le consultazioni elettorali politiche, europee e referendarie.

8.0.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Giorgis (*)

Respinto

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Trasparenza della pubblicità politica e garanzie per lo svolgimento delle campagne elettorali sulle piattaforme digitali)

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è designata quale autorità nazionale competente e punto di contatto nazionale ai sensi degli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, sulla trasparenza e sul targeting della pubblicità politica, ferme restando le competenze attribuite al Garante per la protezione dei dati personali e alle altre autorità competenti dalla normativa vigente.

Le disposizioni del presente articolo si applicano alla pubblicità politica diffusa attraverso piattaforme online, motori di ricerca, servizi di social network, servizi di condivisione di video e, comunque, mediante qualunque servizio della società dell'informazione, in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

La pubblicità politica e i contenuti politici oggetto di sponsorizzazione devono essere immediatamente riconoscibili dagli utenti e recare, in modo chiaro, visibile e non equivoco:

- a) l'indicazione che si tratta di pubblicità politica o di contenuto sponsorizzato;
- b) l'identità del committente e, se diverso, del soggetto che ha sostenuto la relativa spesa;
- c) l'importo corrisposto o il valore economico della prestazione;
- d) il periodo di diffusione;
- e) le categorie di destinatari, i criteri utilizzati per la loro selezione e le tecniche di targeting o di amplificazione eventualmente impiegate;
- f) un collegamento diretto alle ulteriori informazioni previste dal regolamento (UE) 2024/900.

I prestatori dei servizi di cui al comma 2 adottano misure proporzionate, trasparenti e non discriminatorie per contrastare la diffusione, nell'ambito della pubblicità politica, di contenuti audiovisivi o immagini falsificati, manipolati o generati mediante sistemi di intelligenza artificiale che possano indurre gli utenti in errore circa la loro autenticità, origine o provenienza. Tali contenuti devono recare, per tutta la durata della loro diffusione, un'avvertenza chiaramente visibile relativa alla loro natura artificiale o manipolata. Restano ferme la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di satira e l'assenza di un obbligo generale di sorveglianza sui contenuti ai sensi della normativa dell'Unione europea.

Il divieto di propaganda elettorale previsto dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, si applica anche alla diffusione a pagamento, alla sponsorizzazione, all'amplificazione algoritmica a pagamento e alla nuova pubblicazione di messaggi di propaganda elettorale attraverso i servizi di cui al comma 2. I prestatori di servizi sospendono, per la durata del silenzio elettorale, la diffusione e l'amplificazione a pagamento dei predetti messaggi. È fatta salva la permanenza dei contenuti pubblicati anteriormente, purché non siano oggetto di nuova sponsorizzazione, riproposizione o amplificazione a pagamento.

Le spese sostenute per la produzione, la pubblicazione, la sponsorizzazione, il targeting e l'amplificazione di messaggi politici a pagamento sono considerate spese elettorali e sono imputate al candidato, al partito, al movimento politico, alla lista o al comitato promotore nel cui interesse sono state sostenute, anche quando il pagamento sia effettuato da un soggetto terzo. I prestatori dei servizi rilasciano al committente idonea documentazione recante l'importo, il periodo di diffusione, il numero delle visualizzazioni e i criteri di selezione dei destinatari e conservano tali informazioni per sette anni, rendendole disponibili alle autorità competenti.

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e sino alla conclusione delle operazioni di voto, i prestatori dei servizi di cui al comma 2 rendono pubbliche, in una sezione facilmente accessibile dei propri siti internet, informazioni chiare e aggiornate:

- a) sui principali parametri e sulle logiche di funzionamento dei sistemi algoritmici utilizzati per il targeting, la profilazione, la raccomandazione e l'amplificazione della pubblicità politica;
- b) sulle categorie di dati personali utilizzate;
- c) sui criteri di inclusione o esclusione degli utenti dai gruppi destinatari;
- d) sui sistemi adottati per prevenire discriminazioni, manipolazioni e interferenze illecite nel processo elettorale;
- e) sui controlli umani e automatizzati predisposti e sui relativi sistemi di reclamo.

La pubblicazione delle informazioni di cui al presente comma non comporta l'obbligo di divulgare il codice sorgente né informazioni specificamente protette come segreti commerciali, purché tale tutela non impedisca all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di esercitare integralmente i propri poteri di vigilanza.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le altre autorità interessate, adotta un regolamento recante le modalità attuative del presente articolo, le procedure di segnalazione e reclamo, gli obblighi di conservazione e comunicazione dei dati e le misure necessarie ad assicurare interventi tempestivi durante le campagne elettorali.

In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa contestazione e nel rispetto del contraddittorio, può ordinare la

cessazione della condotta, la rimozione o la rettifica della pubblicità politica, la sospensione della relativa diffusione o amplificazione a pagamento e la pubblicazione del provvedimento. Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/900 e dalla relativa disciplina nazionale di adeguamento. Restano ferme le ulteriori sanzioni previste dalla legislazione elettorale, dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali e dal regolamento (UE) 2022/2065.

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità competenti provvedono alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8.0.2

[Rojc](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Giorgis](#), [Valente](#)

Respinto

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.».

ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 3 e 4, le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dalla presente legge mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI

9.1

[Lopreiato](#), [Cataldi](#), [Giorgis](#), [De](#)

[Cristofaro](#), [Musolino](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Meloni](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

9.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni finanziarie»;
- b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, relativi al voto degli elettori fuori sede, all'adeguamento dei sistemi informativi e al rimborso delle spese sostenute dai comuni, si provvede a valere sulle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

9.0.1

Giorgis, Cataldi, Parrini, Meloni, Valente

Respinto

Dopo l'**articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge si applica a decorrere dalla legislatura immediatamente successiva alla sua approvazione qualora, ove approvata nell'ultimo anno di legislatura rispetto alla scadenza naturale, sia stata votata a maggioranza qualificata dei due terzi in entrambe le Camere.

2. Al mancato verificarsi della condizione di cui al comma 1, la presente legge si applica a decorrere dalla seconda legislatura successiva alla sua approvazione.».

9.0.2

Pirondini, Boccia, De Cristofaro, Paita

Respinto

Dopo l'**articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge si applica a decorrere dalla seconda legislatura successiva alla sua approvazione.».

9.0.3

Cataldi, Maiorino, Gaudiano

Respinto

Dopo l'**articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore dopo 18 mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.».

Allegato B

Parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sugli emendamenti al disegno di legge n. 1971

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 3.6 (testo 2), relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

A rettifica del parere precedentemente reso, sull'emendamento 8.26 il parere non ostativo è condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione alla seguente riformulazione: "Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, agli elettori che sono caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni di cui al comma 1, prestano attività di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un comune appartenente ad una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. Le medesime disposizioni si applicano anche ai genitori o ai familiari conviventi di un minore che, per il medesimo periodo, accompagnino o prestino attività di cura e assistenza in favore di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un comune appartenente ad una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.».

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL
CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1971:

sull'emendamento 1.100, il senatore Delrio avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 1.221, il senatore Verini avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sugli emendamenti 5.0.1 (1a parte) e 8.8, il senatore Meloni avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 6.7, la senatrice Lorenzin avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 6.17, il senatore Sensi avrebbe voluto esprimere un voto di astensione; sull'emendamento 8.11, il senatore Sensi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 8.33, la senatrice Cosenza avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 8.0.2, la senatrice Cantù avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 9.0.1, la senatrice Valente avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

**SENATO DELLA REPUBBLICA
XIX LEGISLATURA**

**454^a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 2026**

**Presidenza del presidente LA RUSSA
RESOCONTO STENOGRAFICO**

Presidenza del presidente LA RUSSA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,04).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1971) Deputati BIGNAMI ed altri. - Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Approvato dalla Camera dei deputati)

(61) BOCCIA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali

(1822) MALAN ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) **(ore 10,08)**

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1971

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1971, già approvato dalla Camera dei deputati, 61 e 1822.

Ricordo che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli articoli, degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati al disegno di legge n. 1971, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.

Passiamo alla votazione finale.

CALENDA (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALENDA (*Misto-Az-RE*). Signor Presidente, noi voteremo contro questo disegno di legge elettorale e le ragioni di fondo non sono tecniche: non hanno a che fare con la soglia del premio di maggioranza, che pure credo vi si ritorcerà contro; non hanno neanche a che fare con l'indicazione del Presidente del Consiglio, fatti salvi i poteri del Presidente della Repubblica (perché abbiamo visto altre proposte di questo tipo, anche dal nostro lato dello schieramento). Le ragioni hanno invece a che fare con una ragione più di fondo, signor Presidente, e cioè che questa legge mira a perpetuare uno scontro continuo e costante che in questo Paese va avanti da ormai trent'anni e che sarebbe tempo di chiudere, mandando in soffitta il bipolarismo degenerato in bipopulismo e la seconda Repubblica.

Noi abbiamo alcune certezze su quello che accade quando si costruiscono coalizioni che hanno come obiettivo principale e fondamentale solo spodestare l'altra parte politica. Sappiamo ad esempio - e lo sapete anche voi - che questo sistema produce sempre nuovi populistici, sempre nuovi estremisti, sempre nuovo rumore e sempre nuova propaganda. Lo sappiamo perché ce l'abbiamo in questi giorni, lo sappiamo perché lo abbiamo visto, lo abbiamo sperimentato: da "l'onestà" al "prima gli italiani", al "sono una madre, sono italiana" e adesso al "generale" Vannacci e anche Fabrizio Corona. Chi sarà il prossimo? Tornerà Grillo? Poi, dopo Grillo, abbiamo altri *influencer*? Pensate che non succederà questo? Pensate davvero che non accadrà che, a ogni tornata elettorale in cui una coalizione che ha promesso di tutto e che ha fatto del populismo la sua bandiera, va al Governo e non riesce a essere all'altezza del suo populismo, si generi una domanda ancora più estrema che piano piano si affermerà a spese di quelli che prima erano i più estremi? Questa è la dinamica a cui bisognerebbe porre rimedio. Si sarebbe potuto porre rimedio facendo una cosa molto semplice e molto logica, cioè mettere un premio di maggioranza al 50% più uno dei voti, e affrontare un sistema proporzionale dove gli accordi non si fanno nei programmi elettorali, che non vogliono dire assolutamente niente, ma si fanno nei programmi di Governo, che vincolano le coalizioni.

Voi, entrambi, destra e sinistra, avete idea di avere coalizioni compatte, che hanno una linea di politica estera chiara, però voglio farvi due esempi. Oggi dei caccia italiani hanno abbattuto un drone sopra i cieli della Lituania e credo che tutti noi siamo grati a chi difende l'Alleanza e i nostri confini europei. Contemporaneamente, oggi il Vice Presidente del Consiglio di questo Governo era ad incontrare imprenditori russi e a prendere il plauso dell'ambasciatore russo. Mentre dall'altro lato, la sinistra europea difendeva e difende l'Ucraina, perché sa che lì c'è la difesa della democrazia in Europa, abbiamo avuto la conferma che l'ex presidente Conte non firmerà un patto di programma che contenga l'invio di armi all'Ucraina.

Facciamo finta di niente perché bisogna far saltare la Meloni (per fare cosa non si sa), bisogna evitare la sinistra (per fare cosa non sappiamo).

Vediamo francamente cose stupefacenti anche nei partiti, nel mio ex partito. Ho visto la segretaria dei Giovani Democratici invitare all'organizzazione della diserzione contro l'articolo della Costituzione che prevede, come dovere sacro, la difesa della Patria, soprattutto riferendolo a chi difende la sua Patria e resiste all'invasore. Allora potremmo dire che, invece di "ora e sempre resistenza", mi pare di capire che la sinistra sia evoluta verso "ora e sempre renitenza". (*Applausi*).

Così governerete il Paese? Sicuro? Abbiamo un problema di intelligenza artificiale, non abbiamo neanche compreso i limiti dei rischi che corriamo, e non ne parliamo. Abbiamo tre guerre che continuano, e non ne parliamo. Abbiamo il costo dell'energia che non deriva solo da Hormuz, ma deriva anche dalle manipolazioni del mercato che compiono tutti i giorni le aziende pubbliche, e non ne parliamo. Abbiamo l'inflazione che esplode, e non ne parliamo. Siete così convinti che fare delle coalizioni l'uno contro l'altro, cercando di mettere gli italiani l'uno contro l'altro, garantirà la compattezza a questo Paese per affrontare quello che viene? Noi non ne siamo affatto convinti. E siccome la legge elettorale serve a questo, a definire come si affrontano il presente e il futuro, noi crediamo che questo sia un grave, gravissimo errore. (*Applausi*).

DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, per le minoranze linguistiche le riforme elettorali sono da sempre interventi a cuore aperto. Lo sono perché, nella legittima ricerca di un equilibrio complessivo del sistema, vi è sempre il rischio che vengano compressi o indeboliti gli strumenti costruiti per garantire la nostra rappresentanza.

Il percorso che abbiamo seguito in questi mesi ne è una dimostrazione. Chi ha seguito il dibattito sin dalle audizioni e dall'esame delle prime bozze del testo sa bene a cosa mi riferisco. Per questo il confronto parlamentare è stato prezioso. Ha consentito di raggiungere alcuni risultati importanti, ma ha anche condotto a scelte che sul territorio e all'interno del nostro partito hanno suscitato discussioni interne e molto sentite.

Per quanto riguarda l'elezione della Camera dei deputati, il nostro giudizio è positivo. Con l'introduzione di un sistema proporzionale con premio di maggioranza, per noi si prospettavano due rischi, la cancellazione dei collegi uninominali e l'eventualità che uno dei seggi spettanti al territorio venisse assorbito dal premio di maggioranza, a scapito della rappresentanza della nostra minoranza linguistica. Entrambi questi rischi sono stati scongiurati grazie alla disponibilità delle forze di maggioranza. I collegi uninominali alla Camera sono stati confermati e, soprattutto, nessuno dei seggi spettanti alle due Province autonome sarà destinato alla forza politica eventualmente beneficiaria del premio di maggioranza.

Inoltre, questa Assemblea ha approvato un nostro emendamento relativo alla quota proporzionale. Le forze politiche espressione di minoranze

linguistiche che non partecipano a una coalizione nazionale potranno concorrere all'assegnazione dei seggi, purché eleggano un proprio rappresentante in uno dei collegi uninominali. In questo modo vengono pienamente ripristinate le condizioni previste dal cosiddetto *rosatellum*.

Più articolati sono invece i giudizi sulla disciplina relativa al Senato. Un elemento certamente positivo è rappresentato dall'approvazione della norma sulla quota di genere nei collegi uninominali, con il ripristino del principio secondo cui i candidati appartenenti allo stesso sesso non possono superare il 60% del totale. Duole invece il nodo principale, quello del collegio senatoriale di Bolzano-Bassa Atesina. Signor Presidente, con la misura 111 del pacchetto per l'Alto Adige fu affermato un principio estremamente chiaro: i collegi del Senato dovevano favorire la partecipazione di rappresentanti del gruppo linguistico tedesco e di quello italiano in proporzione alla loro consistenza sul territorio.

Per dare attuazione a tale principio, nel 1991 il Parlamento approvò la legge n. 422, con la quale la Provincia di Bolzano venne suddivisa in tre collegi, due a prevalenza di cittadini di lingua tedesca e uno, quello di Bolzano-Bassa Atesina, nel quale la popolazione di lingua italiana rappresenta circa il 60%. Quella configurazione fu il risultato di un lungo confronto politico e istituzionale avviato nel 1988. L'obiettivo era garantire una corretta rappresentanza dei gruppi linguistici e, nello stesso tempo, rispettare le specificità e la vicenda storica di ciascun territorio. Uno di questi territori era proprio la Bassa Atesina.

Durante il fascismo, alcuni suoi Comuni furono separati dall'Alto Adige e annessi alla Provincia di Trento; fu una divisione che spezzò un'unità storica, culturale e linguistica, nel quadro del processo di internalizzazione forzata del territorio. Quella ferita non venne dimenticata: nel secondo dopoguerra, proprio la riunificazione della Bassa Atesina divenne una delle prime grandi battaglie della questione sudtirolese. La minoranza tedesca chiedeva che quei Comuni tornassero a far parte dell'Alto Adige, ma chiedeva anche qualcosa di più: il riconoscimento di una comunità, della sua identità e dei suoi diritti. Per questo, quando oggi parliamo della Bassa Atesina, non ci riferiamo soltanto a una delimitazione territoriale, ma a una battaglia che appartiene alla memoria viva della nostra minoranza.

Non è dunque casuale che proprio l'approvazione della legge n. 422 del 1991, relativa ai collegi del Senato, abbia contribuito alla conclusione della controversia internazionale tra Italia e Austria sulla questione sudtirolese, con il rilascio della cosiddetta quietanza liberatoria alle Nazioni Unite. Non è casuale, altresì, che quella configurazione non sia mai stata modificata dalle successive riforme elettorali.

Per queste ragioni, signor Presidente, non stiamo discutendo di semplici confini tracciati su una carta geografica. Sono queste le ragioni che hanno alimentato in Bassa Atesina un confronto particolarmente sentito, al quale abbiamo dato voce attraverso un emendamento soppressivo che purtroppo non è stato accolto.

Grazie alle interlocuzioni svolte nelle ultime settimane, è stato tuttavia possibile ottenere un risultato comunque importante: il ripristino della unità

della Bassa Atesina, attraverso l'inserimento di tutti i suoi Comuni nel collegio di Merano. È, però, evidente che le vicende di queste settimane hanno lasciato una ferita, che dovremo ricomporre nei prossimi tempi.

Per questo, Presidente, desidero ricordare che alla Camera è stato approvato un ordine del giorno dell'SVP, con il quale si impegna il Governo, in caso di modifiche alle disposizioni sull'elezione del Senato e della Camera suscettibili di incidere sulla rappresentanza delle minoranze linguistiche, a trasmettere la relativa proposta alla Repubblica d'Austria, affinché Vienna possa verificare se l'iniziativa sia conforme agli impegni internazionali assunti e coerente con gli sforzi compiuti per l'attuazione e il progressivo sviluppo dell'autonomia del Sud Tirolo, a tutela delle minoranze linguistiche che vi risiedono. Il nostro partito rinnova pertanto la richiesta che venga avviato quanto prima lo scambio di note, affinché il Governo austriaco sia informato delle modifiche intervenute e possa esprimersi al riguardo.

In attesa di questo scambio di note, il voto dell'SVP sarà un voto di astensione. (*Applausi*).

RENZI (IV-CR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZI (IV-CR). Signor Presidente, voteremo no a questo disegno di legge elettorale, perché pensiamo che la destra abbia costretto il Parlamento per giorni, settimane, mesi a discutere di legge elettorale, non perché c'è un'esigenza di stabilità, ma perché, più banalmente, avete paura di perdere. Questo è il dato di fatto.

Onestà intellettuale vuole che si cerchi di ascoltare le ragioni degli altri in Parlamento. Proviamo a credere che sia vero ciò che dice la destra. Cambiate la legge elettorale nel settembre 2026, perché volete più stabilità dei Governi, e, sempre nel settembre 2026, ci avete fatto "una capa tanta" per dire che il Governo Meloni è il più stabile e longevo della storia repubblicana, avendo ragione. Delle due, l'una: o la stabilità nasce da ragioni politiche (ci arriverò tra poco) o la legge elettorale che c'è va benissimo.

Infatti, questa legge elettorale, che voi cambiate, è l'unica legge elettorale che ha consentito un Governo longevo. Se volete essere onesti con voi stessi, dovete dire che state mentendo: non è per la stabilità che lo fate, lo fate perché siete convinti che, anche alla luce delle vostre divisioni, al prossimo giro rischiate seriamente di perdere. (*Applausi*).

Dopodiché, è la politica che fa la differenza, non la legge elettorale, non l'emendamento. Lo sappiamo tutti, perché abbiamo una certa esperienza e l'altra volta non avete vinto per il rosatellum, avete vinto perché la sinistra si è divisa in tre (*Applausi*). Se ci fosse stata qualsiasi legge elettorale e la sinistra fosse stata unita, avreste perso, perché avete avuto 2 milioni di voti in meno di quest'altra parte, però continuate a raccontare agli italiani che il problema è la stabilità. Il problema è che avete paura di perdere: questo pone un tema - onestà intellettuale vuole, signor Presidente - alla sinistra e cioè avere la consapevolezza che chi si incarica o si incaricherà di rompere questa unità per ragioni ideologiche o personali passerà alla

storia come colui il quale, o colei la quale, darà ancora cinque anni a Meloni, Vannacci e compagnia. (*Applausi*).

Noi abbiamo fatto un dibattito una settimana fa e io ho posto tre problemi. Era il momento del dibattito sulle preferenze, dove "tanto tuonò che non piovve". Il punto fondamentale è che c'erano tre argomenti che posi all'attenzione del dibattito: l'intelligenza artificiale (era appena uscita una lettera di un giovane ingegnere che lasciava Claude e Anthropic per esigenze etiche); la questione energetica e il costo della benzina; il costo della vita e il caro scuola. È passata una settimana, anzi sono passati sei giorni. Cosa è successo? Dalla lettera di quell'ingegnere sull'intelligenza artificiale è partito un dibattito: è intervenuto Sam Altman, il fondatore di OpenAI, Dario Omodei, un ragazzo con DNA di Massa Marittima, ma fondatore di Anthropic, e Elon Musk, quello che veniva ad Atreju per fare le comparsate ma poi gli investimenti li fa dappertutto tranne che in Italia, ma ognuno fa quello che crede.

Il punto vero è che in questo dibattito è partita una discussione vera sull'intelligenza artificiale. Noi non la stiamo facendo, il Parlamento non la sta facendo, perché dobbiamo star dietro all'emendamento, al ballottaggio, alla preferenza e alle firme. Il dibattito vero chiama la politica ad avere un ruolo sull'intelligenza artificiale e il tema, non è, a mio giudizio, che Altman all'improvviso ha deciso che lui deve essere etico. Lui ha utilizzato questa lettera per bloccare l'IPO, cioè la quotazione, perché non è il momento migliore per farlo e, come sempre, c'è una questione di soldi dietro, ma sui temi dell'intelligenza artificiale siete nelle condizioni di sfidare l'opposizione a un dibattito e a una considerazione un po' meno banale di quelle che avete fatto sino ad oggi? (*Applausi*). Per me no, anche perché vorrebbe dire andare a capire le dinamiche geopolitiche. La Cina ha detto di no agli Stati Uniti, perché la Cina va avanti sull'intelligenza artificiale.

Ancora, una settimana fa, non era accaduto quello che è accaduto in questa settimana, quando gli Houthi, attaccando l'Arabia Saudita, hanno combinato quello che abbiamo visto. Oggi il petrolio è stabilmente sopra i 100 dollari al barile. Chi ne sta parlando? Quanto è importante quel quadrante del mondo su cui prendevate in giro in passato? Le conseguenze le vede la gente quotidianamente, ma questo tema geopolitico perché non c'è nel Parlamento della Repubblica? Perché siamo dietro alle vostre discussioni sul singolo emendamento.

Ancora oggi, 15 settembre, è il primo giorno di scuola nella mia Toscana. Chi va a portare i bambini a scuola, si pone la questione di come il caro libri impatta in una condizione di vita difficile (*Applausi*), perché avete raccontato che va tutto bene, ma la situazione economica non è così rosea come dite. Ecco, di fronte a tutto questo, noi non abbiamo discusso. Sono tre mesi che stiamo dietro alla legge elettorale e lo stiamo facendo non per la vostra esigenza di stabilità, ma per la vostra paura di perdere.

Allora intervengo - e chiudo - soltanto su due punti discussi in questa legge elettorale nel passaggio al Senato. Se Dio vuole, abbiamo riscoperto il bipolarismo, non il bipolarismo tra le forze politiche, ma tra Camera e Senato. Per la prima volta da anni avete modificato una legge. Bene, bravi,

bis; l'avete modificata, introducendo parzialmente le preferenze. Signor Presidente, do atto al Senato della Repubblica di aver fatto un passo in avanti sulle preferenze. Noi che abbiamo presentato un emendamento per arrivare alle preferenze totali, vi riconosciamo con onestà intellettuale che le preferenze sono state parzialmente reintrodotte; dopodiché, c'è un tema politico e secondo noi dovremmo ridurre al minimo i capilista bloccati, per far sì che le preferenze portino in Parlamento delle persone.

Avete, però, ottenuto un risultato politico e io ve ne do atto. Quello di cui non vi do atto è che quello stesso risultato politico era stato oggetto di ironie, di insulti, di veemenza verbale, per non dire di arroganza intellettuale, da parte di una giovane deputata, Giorgia Meloni, che, in una puntata della trasmissione «Porta a Porta» del 2016, utilizzava le parole più dure per dire che chi sosteneva che con il capolista bloccato più le preferenze si fosse fatto un passo in avanti stava mentendo e dicendo bugie.

La verità è che voi vi state rimangiando tutto, come vi siete rimangiati il no alle trivelle qualche giorno fa, nel silenzio. A forza di rimangiarvi tutto, state diventando esattamente l'opposto di quello che voi dicevate. *(Applausi)*.

Le preferenze ci sono, sì, sono un passo in avanti, sono state messe, ma voi avevate detto che avreste votato a favore di un emendamento sulle preferenze. Poi, però, avete visto l'opposizione unita presentarvi un testo e non lo avete votato, perché la Meloni ha avuto paura di Salvini e di Tajani. *(Applausi)*. Ed avere paura di Salvini e Tajani è sicuramente una cosa inedita, non per la Meloni, ma per qualsiasi essere umano che passi da queste parti.

Vi è poi l'ultimo tema, il tema delle firme. Anche su questo, voglio dire che io ho molto rispetto per la collega Castellone, alla quale per suo tramite, signor Presidente, replico su un punto che ella ha espresso nella discussione, cioè che le firme rischiano di tener fuori dal Parlamento delle forze politiche che, invece, avrebbero tutto il diritto di starci.

È vero. Se passa il principio della rappresentanza pura, bisogna eliminare le firme in ingresso. Però, quando si fa l'esempio di Emma Bonino e della lista del Partito Radicale nel 1976, si abbia il coraggio di dire che la motivazione per la quale quel partito è entrato, con l'1,07%, è tradita da questa legge elettorale e non per le firme. Emma Bonino, infatti, come ha detto il presidente La Russa probabilmente quell'anno avrebbe anche ottenuto le firme. Quella motivazione è tradita perché avete messo una soglia di sbarramento al 3%, che peraltro c'era già anche prima.

Nella discussione sull'ascoltare le ragioni degli altri, dovremmo essere un po' meno ideologici e capire che è evidente che, se vogliamo ridurre la frammentazione politica, è normale mettere dei correttivi. Aver messo la soglia di sbarramento al 3% porterà dei partiti che prenderanno il 2% a restare fuori. Quindi, quel partito che all'epoca aveva preso l'1,07% non sarebbe entrato in Parlamento, non per le firme, ma in ragione dello sbarramento. *(Applausi)*.

Cari colleghi, il vero problema di questa discussione è che noi dovremmo alzare un po' il tono e tentare di capire che, al netto delle nostre technicalità,

fuori da qui c'è la famiglia che il 15 settembre porta il bambino a scuola, che va a fare il pieno di benzina e che non dà la colpa agli Houthi. Quella famiglia ricorda che qualcuno aveva detto "basta accise" e quel qualcuno, anzi qualcuna, oggi non sta facendo niente e dice che non è colpa sua. *(Applausi)*.

Di fronte a questi temi, sarebbe opportuno, visto che volete restare in carica fino a novembre del 2027, avendone pieno diritto costituzionale, che in questo ultimo anno la smettete, per piacere, di chiacchierare di totem ideologici e parlaste di contenuti. Questo perché? Perché la politica è una cosa seria, perché la politica è quella che decide, perché sull'intelligenza artificiale è la politica che decide. Mi sembra, invece, che facciamo come l'Albatros di Baudelaire che, quando viene catturato dai marinai, ha quelle ali grandi che dovrebbero aiutarlo a volare e invece gli impediscono di muoversi con libertà.

Nel dichiarare il voto negativo del mio Gruppo, il mio è un appello finale: torniamo a dare valore alla politica, occupiamoci di cose concrete, parliamo dei problemi della gente. Smettetela con le vostre bugie, come quella secondo la quale questa legge elettorale è nata per la stabilità. È nata perché avete paura di perdere: e perderete! *(Applausi)*.

GELMINI (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GELMINI (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, di fronte all'approvazione di una nuova legge elettorale, due sono i possibili approcci politici. Il primo è quello di raccontare che questa anomalia italiana, per effetto della quale negli ultimi 33 anni abbiamo avuto quattro leggi elettorali approvate, questa è la quinta, sia la manifestazione di una specie di torsione autoritaria, che, ovviamente, è esclusivamente del centrodestra, che vorrebbe assicurarsi, attraverso una nuova legge elettorale, la possibilità di vincere. Questa è la strada che ha scelto una sinistra contraddittoria e, soprattutto, smemorata.

Spiace constatare che anche chi ha svolto il ruolo di Presidente del Consiglio e, da Presidente del Consiglio, ha fatto approvare una legge elettorale che conteneva alcuni degli elementi presenti nello stabilicum che la sinistra ostacola, abbia deciso di votare contro e di scegliere la retorica. Capisco la difficoltà del senatore Renzi che, in materia di legge elettorale, ha raggiunto un record; l'approvazione di una legge che è entrata in vigore, ma non è mai stata applicata. Il riferimento all'italicum è puramente voluto.

Lasciatemelo dire, colleghi, questo stracciarsi le vesti e gridare all'assalto della Costituzione per una legge elettorale che stabilisce un principio molto semplice - chi vince governa - cozza con un principio di non contraddizione. Voglio altresì dire al Partito Democratico che quel partito ha partecipato a varie revisioni della legge elettorale. Voglio ricordare che il PD ha approvato l'italicum sotto un Governo guidato dal suo segretario, ha votato a favore del rosatellum e si è benevolmente astenuto sul cosiddetto mattarellum, che ha segnato l'avvio della seconda Repubblica.

Con il mattarellum, una legge per tre quarti maggioritaria, non ha vinto sempre il centrodestra; hanno vinto governi di centrodestra e anche governi di centrosinistra. Quindi sostenere che il centrodestra oggi vuole abolire la democrazia, come ci siamo sentiti ripetere in quest'Aula e in Commissione, francamente è privo di senso. Semmai, il centrodestra sta cercando di affermare un principio sacrosanto: al governo va chi ha vinto le elezioni.

C'è poi un secondo approccio più legato alla storia di questo Paese che parte da un dato di realtà ovvero che in questo Paese gli italiani, dopo che per quarantacinque anni hanno votato con la stessa legge elettorale proporzionale, al referendum del 1993 hanno scelto di abolire il proporzionale al Senato. Questo perché si erano stancati della palude della Prima Repubblica, del susseguirsi di governi balneari e di maggioranze instabili che non erano in grado di fare le riforme e con l'82% dei voti hanno votato sì a quel referendum. È inutile dare la colpa al centrodestra. C'è stata una rottura dentro la storia della Repubblica e da lì il legislatore ne ha tenuto conto, per esempio, nel voto dei sindaci. Questi ultimi vengono scelti dai cittadini. Se ne è tenuto conto con la vecchia legge sulle Province. I presidenti delle Province, infatti, prima della legge Delrio, venivano votati dai cittadini. Se ne tiene conto anche alle elezioni regionali, dove il presidente viene indicato sempre dagli elettori in un turno unico.

Solo a Palazzo Chigi si può arrivare senza il previo consenso degli italiani. Pertanto lo stabilicum sta allineando la legge nazionale a quella che è già in vigore per i sindaci e per i presidenti di Regione. È quindi uno scandalo far decidere agli italiani da chi farsi governare? Io penso di no.

Anche con riferimento al tanto vituperato premio di maggioranza, ricordo che esso esiste nelle Regioni e nei Comuni. Voglio ricordare che esisteva anche nell'italicum, ma la sinistra aveva scelto un premio di maggioranza al 40%. Il centrodestra ha innalzato quel premio di maggioranza al 42%. E allora non si può dire che il premio di maggioranza, quando lo fate voi al 40% è democratico e quando lo facciamo noi al 42% è uno scandalo. (*Applausi*). C'è qualcosa che non va.

Vengo anche al tema delle preferenze e al famoso emendamento che voi avete presentato. Intanto voglio ricordare che nel rosatellum le preferenze non c'erano, non ce ne era traccia. Ai colleghi del MoVimento 5 Stelle, che anche loro hanno presentato un emendamento per le preferenze *tout-court*, voglio far fare uno scatto di memoria; nel 2020 avete presentato un disegno di legge a prima firma Brescia per sostituire il rosatellum con il cosiddetto germanicum.

Ricordate nel germanicum qual era il vostro schema di gioco? Non le preferenze, ma le liste bloccate, perché Conte - alla faccia dell'uno vale uno - voleva scegliere tutti i parlamentari (*Applausi*), e il vostro criterio non è stato quello delle preferenze, ma delle liste bloccate. Allora qui la soluzione qual è? Un sistema misto: i capilista più tutti a preferenze e, guardate un po', questo criterio dello stabilicum è molto simile a quello dell'italicum, durante il Governo Renzi, dove pure c'era il capolista bloccato (anche se fu una legge elettorale mai attuata), e gli altri a preferenza.

Allora vogliamo finirla di spendere tempo e parole in contrapposizioni inutili? Possiamo razionalmente dividerci in chi è più proporzionalista e chi, legittimamente, come noi, è più per un sistema maggioritario. La differenza è che il centrodestra è sempre maggioritario, il centrosinistra sceglie il maggioritario quando pensa di vincere le elezioni, dopodiché, quando invece ha qualche dubbio sulla possibilità di vincerle, cambia opinione.

Vengo all'ultimo tema, le preferenze di genere, la questione di genere. Ricordo che il rosatellum contiene norme a tutela delle quote di genere, però ricordo anche che nel 2018 e anche nel 2022 ci sono state polemiche trasversali a tutti i partiti sul fatto che quel criterio sulla parità di genere era stato in qualche modo aggirato. Questa polemica ha riguardato anche il Partito Democratico. Ciò a significare che cosa? Dobbiamo anche su tale tema uscire dalla demagogia e dire con chiarezza agli italiani che le liste le fanno i partiti, e i partiti si prendono la responsabilità di garantire la parità di genere oppure no. Sulla base delle scelte che faranno - non sulla base di un criterio astratto - all'interno delle proprie liste, verranno giudicati dagli elettori. Quindi, francamente, colleghi, non analizziamo questa proposta di legge, facendo finta di non ricordare quali sono i passaggi fatti nelle precedenti proposte di legge elettorali e soprattutto non pieghiamo le scelte a interessi di parte.

La verità è che Giorgia Meloni e questa maggioranza approvano una legge elettorale che non garantisce per niente la vittoria del centrodestra, ma garantisce un principio: a Palazzo Chigi si va con il voto degli italiani, e credo che questo sia un qualcosa che deve essere visto positivamente da tutti. Raccontare che questa è una legge che aiuta qualcuno è profondamente falso.

Per tutte queste ragioni, Noi Moderati, UDC, Civici per l'Italia e MAIE voteranno favorevolmente a questa proposta. (*Applausi*).

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, non so se lo sa, ma siamo arrivati al centosettesimo giorno in cui il Parlamento discute della legge elettorale. È stata presentata il 31 marzo e l'*iter* in Commissione affari costituzionali della Camera è iniziato qualche giorno dopo. Sono 170 giorni in cui in questo Paese, invece di vedere il Parlamento nazionale che si occupa delle grandi questioni che stanno a cuore agli italiani, quindi la crisi salariale, il caro prezzi, l'inflazione, la benzina alle stelle, parliamo esclusivamente di legge elettorale. Perché parliamo di legge elettorale? Perché c'era l'esigenza democratica di cambiarla oppure perché qualcuno ha pensato che bisognava cambiare la legge elettorale perché ne serviva una che consentiva alla destra di Governo di blindare le proprie poltrone e il proprio potere? Penso che a questa domanda dovete rispondere davanti al Paese, perché è un punto di fondo di questa discussione che facciamo.

Penso anche - perché qualche volta il diavolo ci mette la coda - che avete sbagliato i conti, perché sette mesi fa, quando la legge elettorale l'avete

presentata alla Camera, Vannacci e il suo partito erano all'1%, al 2%, però nel frattempo sono cresciuti.

Quindi questa legge elettorale, che vi siete fatti su misura, in qualche modo potrebbe dimostrarsi addirittura controproducente per il vostro interesse. Io sono molto convinto che tutti voi, anche se non lo potete dire e voterete palesemente fra qualche minuto, stiate fortemente sperando che questa legge elettorale venga affossata nel voto segreto della Camera fra qualche settimana (*Applausi*). È il vostro grande desiderio, inconfessabile naturalmente, perché qualche volta in politica succede esattamente così: non si sa più come tornare indietro.

Peraltro, qualche giorno fa avete davvero fibrillato quando, per l'appunto, le opposizioni hanno presentato un giusto ed importante emendamento per sbloccare davvero le preferenze. Ma quand'è che succede questo, Presidente? Succede quando si decide, come avete fatto voi, invece di inseguire l'interesse generale (come sempre dovrebbe essere), di pensare solo ed esclusivamente all'interesse di parte. Se si pensa a cambiare la legge, perché in qualche modo ci si vuole blindare, e poi succede che magari arriva qualche contrattempo in corso d'opera, si determinano situazioni politiche che invece non lo consentono.

Voi non avete fatto questa legge elettorale, non volete cambiare questa legge elettorale per aggredire i nodi aperti o i punti di crisi della nostra democrazia. Non state facendo questo perché vi ponete il problema di come si recupera quell'elemento di rottura e anche di connessione tra i rappresentanti e i rappresentati. Io ho fatto mesi e mesi di discussione in Commissione e non c'è stato mai nemmeno un minuto dedicato, per esempio, al fatto che in questo Paese l'astensionismo ha raggiunto quote altissime e che allora il Parlamento dovrebbe interrogarsi su come favorire un maggiore rapporto tra gli eletti e gli elettori. Niente di tutto ciò. È semplicemente un modo per aggirare le norme e anche per aggirare la Costituzione italiana, perché - non dimentichiamolo mai - uno dei punti di fondo di questa legge elettorale più sbagliati è che prova a reintrodurre per via normativa quella che invece, perlomeno, dovrebbe essere una riforma costituzionale. Ve l'ho detto tante volte in queste settimane: se volete aggirare la Costituzione, se volete introdurre un premierato di fatto, se volete per l'appunto cambiare la forma di Governo, dovete perlomeno lasciare che l'ultima parola la esprima il popolo italiano attraverso un referendum, come è stato sulla magistratura poche settimane fa, quando il popolo italiano ha rispedito al mittente il vostro tentativo di scardinare l'equilibrio dei poteri. (*Applausi*).

Ora ci state riprovando, perché il tema è sempre lo stesso: come si scardina l'equilibrio dei poteri. In quel caso veniva fatto sulla magistratura, con il premierato viene fatto contro il Parlamento. In qualche modo si immagina una democrazia sempre più asservita al potere del capo, quella "capocrazia" di cui tante volte abbiamo discusso, che io penso sia oggi il grande rischio delle società democratiche. Però penso che su questo, da parte della destra che governa questo Paese, non solo non ci sia stata una

riflessione positiva, ma invece ci sia stato, per l'appunto, un tentativo di stravolgere le regole così come le abbiamo conosciute.

Più volte in questi giorni ho parlato delle tante criticità di questa legge: l'indicazione del Premier, questo premio abnorme che avete scelto di fare - peraltro senza nemmeno lo scorrimento, ma immaginando un listone bloccato che davvero è un pugno nell'occhio a qualunque elemento democratico - e la totale mortificazione della questione di genere, che davvero porta indietro l'orologio della storia in questo Paese di tanti anni, di tanti decenni addirittura. Ciò la dice davvero lunga sull'idea con la quale state immaginando questa vostra proposta. *(Applausi)*.

Io credo che questi tentativi, che avete fatto molte volte nel corso di questi mesi, alla fine non passeranno. Fra pochi minuti voteremo la legge elettorale, ma sono convinto che la popolazione di questo Paese non accetti questo schema di gioco. Ve l'ha detto tante volte: ci tiene alla sua Costituzione, ci tiene al fatto che esista un equilibrio dei poteri tale da poter mettere i soggetti in campo in una condizione per cui nessuno di loro può stravolgere le regole del gioco.

Guardate che parliamo di cose serissime.

Il vostro abnorme premio di maggioranza renderà più semplice intaccare le soglie di garanzia, quelle che i Padri costituenti giustamente vollero, perché il nostro Paese all'epoca usciva da vent'anni di regime e quindi sapevano bene che il punto di fondo doveva essere garantire un grande equilibrio tra i poteri. Ebbene, quelle soglie di garanzia - ho finito, Presidente - oggi le state mettendo clamorosamente in discussione. Non si tratta semplicemente - e già sarebbe gravissimo - di provare a eleggere da soli il Capo dello Stato; non si tratta semplicemente di provare a eleggere da soli i giudici costituzionali; si tratta, addirittura, di come si cambia la Costituzione italiana. Noi abbiamo un articolo scolpito nella pietra, che è il 138, che dice che la Costituzione italiana si cambia o con una maggioranza dei due terzi dei parlamentari oppure con il referendum popolare. *(Applausi)*.

Cos'è questo, se non un tentativo volgare di aggirare quell'articolo e di immaginare in futuro di poter modificare quella Costituzione, che noi difenderemo fino in fondo, senza nemmeno dare l'ultima parola ai cittadini di questo Paese? Già solo questo è inaccettabile. Io penso che, dinanzi a questo tentativo, bisogna fare muro fino in fondo, perché la Costituzione è una cosa troppo seria per essere trattata così. *(Applausi)*.

PIRONDINI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRONDINI (M5S). Signor Presidente, proviamo a metterci nei panni di un italiano qualunque, che non può fermare i treni a proprio piacimento, che non può campare di politica tutta la vita, che magari non apre ristoranti con prestanome della camorra; insomma, un italiano che non è iscritto a Fratelli d'Italia. *(Applausi)*.

Prendiamo questo come esempio, Presidente. Come ha vissuto questo italiano qualunque negli ultimi mesi? Sicuramente ha guardato la tv, ha

passato un'estate particolarmente difficile per il caldo, per i pronto soccorso in *tilt*, per gli incendi, per il caro prezzi, per il caro bollette, aumentate alle stelle, per il caro carburante alle stelle, per il carrello della spesa aumentato del 30%. Sicuramente ha dovuto ridurre le vacanze perché ha meno soldi di prima, molto probabilmente (quasi sicuramente), le vacanze non le ha potute nemmeno fare, proprio perché ha molti meno soldi di prima. Poi, alla sera, arrivando a casa, accendeva la tv e vedeva il mondo bruciare per le guerre, le grandi crisi geopolitiche, le grandi crisi industriali di questo Paese; avrà visto sicuramente il caso di Ilva, con 2.500 lettere di licenziamento nell'indotto, avrà visto il caso di Electrolux, con 1.500 esuberi. Avrà visto, a settembre, che per mandare i figli a scuola deve spendere tra gli 800 e i 900 euro a ragazzo per comprare i libri e tutto il materiale scolastico. Ecco, questo cittadino italiano, secondo me, dà per scontato che in Parlamento ci si occupi di queste cose. Invece, probabilmente, questo cittadino italiano scopre che da alcune settimane il Parlamento è paralizzato per parlare della legge elettorale, perché questa maggioranza vuole imbullonarsi, ancora di più, alla poltrona. (*Applausi*).

Sta diventando quasi anacronistico rileggere i *tweet* che faceva la Presidente del Consiglio quando era in minoranza. Ve ne leggo uno del 13 luglio 2022, poco prima delle elezioni, che poi il centrodestra ha vinto, in cui Giorgia Meloni scriveva: «Guerra, pandemia, inflazione, povertà crescente, caro bollette, aumento costo materie prime, rischi su approvvigionamento energetico, crisi alimentare. E il governo "dei migliori" è immobile, alle prese coi giochi di palazzo di questo o quel partito. Basta, pietà. #ElezioniSubito». Bene, ora lo diciamo noi a lei: basta, pietà ed elezioni subito, presidente Meloni. (*Applausi*).

State modificando la legge elettorale con il vostro stile, cioè facendo i conti, guardando i sondaggi, vedendo come vi torna più utile spostare un articolo piuttosto che un altro. Allora vediamo cosa c'è dentro questo disegno di legge elettorale. Ci sono, intanto, le preferenze farlocche. Fratelli d'Italia diceva di volerle (anche se, secondo me, non era proprio verissimo), la Lega non le voleva, Forza Italia non le voleva; il colpo di genio qual è stato? Si è detto: inseriamole, ma per finta, ossia per quei posti che tanto non verranno eletti, mentre quelli che verranno eletti li diamo ai capilista che decidiamo noi.

Questa è stata la grande novità e questa, Presidente, è la scheda elettorale che gli italiani si troveranno davanti quando andranno a votare - quindi sto facendo divulgazione, non è un cartello - dove si dice che c'è il capolista bloccato, che è quello che viene sempre eletto e che scelgono i partiti, e poi sotto ci sono altri sei nomi che i cittadini italiani potranno barrare, sapendo che tanto non verranno mai eletti. Di questi ne verrà eletto uno su cinque (*Applausi*). Se si dice che sono state inserite le preferenze, non è vero. Quella non è una legge elettorale, ma è una legge truffa. Questa è una legge, truffa, signor Presidente. (*Esibisce un cartello*). (*Commenti. Applausi*).

PRESIDENTE. Pirondini, lei è un Capogruppo. Forse non era proprio necessaria questa caduta di stile. La ringrazio e la richiamo all'ordine. Siamo in diretta televisiva. *(Applausi)*.

PIRONDINI (M5S). Ho tutto il diritto di niente che per il Gruppo del MoVimento 5 Stelle questa è una legge truffa e dubito fortemente che lei possa commentare il mio intervento. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È il cartello, non quello che dice, ma quello che ha fatto. *(Commenti del senatore Pirondini)*. È diverso.

PIRONDINI (M5S). Lei non può intervenire per interrompere il mio intervento, signor Presidente. *(Applausi)*.

Poi avete fatto altro: tra l'altro, sulle preferenze vi siete superati, perché siete venuti in quest'Aula, avete chiesto quattro ore di sospensione, siete andati in Via della Scrofa a litigare, siete tornati qua. Avete votato contro l'emendamento per le preferenze e poi siete andati in TV a dire che avete inserito le preferenze. Ma che coraggio avete? *(Applausi)*. Avete fatto di più: siete tornati in quest'Aula con i cartelli, con scritto "abbiamo inserito le preferenze", poi ho capito. I cartelli non erano per dire "abbiamo inserito le preferenze", ma era per coprirvi la faccia dalla vergogna per aver preso in giro gli italiani e i vostri elettori. *(Applausi. Commenti)*. Questo avete fatto.

Passiamo ad altre menzogne in questa legge elettorale. Avete detto: i cittadini sceglieranno il candidato Premier. Io vorrei, a nome del nostro Gruppo, testimoniare tutta la nostra vicinanza alla ministra Alberti Casellati che viene smentita tutti i giorni dalla Presidente del Consiglio. La ministra Casellati è l'unica che ha detto la verità e glielo riconosco Ministra *(Applausi)*: lei ha detto che l'indicazione del Premier sulla scheda non toglie al Presidente della Repubblica la prerogativa di individuare una persona alla quale verrà affidato il mandato per verificare una maggioranza in Parlamento. La Presidente del Consiglio, invece, continua a dire che saranno gli italiani a scegliere il Premier, mettendo il nome sulla scheda. Allora, o questa norma è incostituzionale, o la Presidente del Consiglio è una bugiarda: noi la risposta la sappiamo. *(Applausi)*.

Spostate le firme per entrare in Parlamento da 1.500 a collegio a un totale di 400.000. Oggi penso che nessun partito in quest'Aula probabilmente riuscirebbe ad arrivare a 400.000 preferenze. Nemmeno Fratelli d'Italia avrebbe avuto all'inizio, Presidente, le firme per entrare con questi numeri e l'altro giorno ricordava quanto è stato bello raccogliere le firme per Fratelli d'Italia per entrare in Parlamento, ma erano 40.000 firme; voi ora ne chiedete 400.000, non è esattamente la stessa cosa. *(Applausi)*.

Poi l'ultimo capolavoro che c'è in questa legge elettorale: i listoni, che definirei i listoni dei migliori, cioè premio di maggioranza a chi vince 105 seggi in più (70 alla Camera e 35 al Senato). Sono seggi in cui ci saranno i nominati dai partiti: voi immaginate cosa ci finirà lì dentro (proprio i migliori, la *crème de la crème*). Ci finirà Delmastro, detto anche il *recordman*, perché oggettivamente, quando uno ha dei meriti, è anche giusto riconoscere: uno che in una legislatura soltanto riesce a finire nel casino di Capodanno con lo sparo dove lui non c'era, perché era fuori a

portare la spazzatura; condannato per rivelazione di segreto d'ufficio; uno che riesce nella stessa legislatura a fondare una società per un ristorante con la figlia di un prestanome della camorra, vuoi non riportarlo in Parlamento un genio del genere? (*Applausi*). Lì dentro ci metterete quelli: ci metterete la Santanché, ci metterete Bignami vestito da nazista e magari vi do un consiglio (avete fatto 30, fate 31): metteteci anche Caroccia, il prestanome della camorra che avete difeso settimane scorse impedendo alla procura di Roma di indagare su di lui (*Applausi*), legato al clan Senese, perché nelle chat c'era anche un esponente di Fratelli d'Italia. Dovreste vergognarvi. (*Applausi*). La verità è che la dignità e l'onore di cui vi riempiete molto la bocca di fronte alla poltrona ha perso. Ha vinto la poltrona. La verità è che la vostra vera festa non è stata il 4 settembre a Bari, ma sarà ad aprile quando scatteranno i vitalizi per i parlamentari. Lì sì che festeggerete per davvero.

A proposito, in chiusura, signor Presidente, rispetto alla festa di Bari, ho sentito la Presidente del Consiglio che aveva molto tempo a disposizione, perché oggettivamente non poteva parlare delle cose che ha fatto, perché non ne ha fatta una, e quindi ha dovuto attaccare il MoVimento 5 Stelle e Giuseppe Conte.

Io credo che sia corretto poter attaccare il MoVimento 5 Stelle su delle riforme che ha fatto, anche perché noi ne abbiamo fatte, a differenza di questo Governo che non ne ha fatto una in cinque anni. (*Applausi*).

Detto questo, c'è una cosa sulla quale il MoVimento 5 Stelle non può essere attaccato da questo Governo, perché il MoVimento 5 Stelle mai ha fatto un provvedimento per favorire la mafia, mai ha fatto un provvedimento per tutelare una persona legata alla camorra! Non siamo noi quelli che hanno cancellato l'abuso d'ufficio, non siamo noi quelli che hanno limitato le intercettazioni, non siamo noi, quelli che fanno società con la figlia di Caroccia. Non so se la Presidente del Consiglio possa dire esattamente la stessa cosa, ma credo di no. (*Applausi*).

In conclusione, potete continuare a mentire agli italiani, potete continuare a utilizzare il servizio pubblico come se fosse l'eco di Telemeloni, potete continuare ad attaccare e a diffamare Giuseppe Conte, dal quale siete leggermente ossessionati. Ad un certo punto il tempo della verità arriva e chiede il conto e per voi quel tempo è sempre più vicino. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha ora nuovamente facoltà di intervenire la senatrice Craxi. CRAXI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, pensavo di riuscire ad intervenire ma ancora non riesco.

PRESIDENTE. Senatrice Craxi, procediamo allora con le dichiarazioni di voto e potrà intervenire successivamente.

PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, accetto l'invito del senatore Renzi a trattare questo tema senza ipocrisie e con onestà intellettuale. Io ho avuto l'onore e l'onere, in questi mesi, di trattare per la Lega, insieme

al ben più esperto Roberto Calderoli, questa riforma sulla legge elettorale. (*Applausi*).

Dico con chiarezza che non esiste un sistema elettorale perfetto. Esistono sistemi elettorali perfezionabili. Tra i costituzionalisti, qualcuno teorizza che l'unico sistema elettorale perfetto, in termini astratti, in termini teorici, sia il proporzionale puro. Poi, però, nella pratica, il sistema elettorale proporzionale pure lo abbiamo avuto per più di quarant'anni nella Prima Repubblica e si è tradotto in una totale instabilità politica, in cinquanta Governi differenti in quarant'anni, con la durata media di ogni Governo di undici mesi.

Qual era in quella situazione il potere dei cittadini? Contava qualcosa il voto dei cittadini? Sì, contava, ma contava poco, perché i Governi nascevano e finivano all'interno del Parlamento, in un sostanziale gioco di correnti della Democrazia Cristiana, che gestiva in continuità il potere, gestendolo in una logica consociativa con l'opposizione.

È nella crisi di quel sistema politico che nasce il nostro movimento, in quella che Umberto Bossi chiamava crisi della partitocrazia. Quindi, noi non ragioniamo di quello che è il sistema elettorale perfetto, ma di quelli che sono gli obiettivi che si pone un sistema elettorale. Veniamo, dunque, agli obiettivi che si pone lo stabilicum.

Il primo obiettivo, cui teniamo molto come Lega, è quello di fare chiarezza sulla proposta politica delle coalizioni prima del voto. (*Applausi*). È prima del voto che si deve decidere da quali liste è composta una coalizione e qual è il programma elettorale. Queste non sono novità. La novità introdotta dallo stabilicum è soprattutto questa: indicare quale persona dovrà essere poi proposta al Presidente della Repubblica per ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio. Questo nome verrà allegato al programma elettorale.

Naturalmente, appena abbiamo inserito questa novità, che è una novità di trasparenza e di chiarezza nei confronti dei cittadini, dalle opposizioni di sinistra questa novità è stata subito bollata come grave attacco alle prerogative del Presidente della Repubblica. A tal riguardo, io vorrei qui citare quello che c'è scritto, perché basta avere la pazienza di leggere il testo.

Nel testo della legge è scritto, è vero, che insieme al programma viene indicato il nome di chi sarà proposto in caso di vittoria come Presidente del Consiglio, ma è altrettanto vero che è scritto che sono fatte salve le prerogative del Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92 della Costituzione.

Aggiungo, se non fosse abbastanza chiaro, che il programma elettorale, che non è un programma elettorale della Lega, lo chiarisco subito, prevedeva di inserire a tal fine sulla scheda elettorale - proprio su di essa e quindi in forma anche più strong rispetto alla soluzione che abbiamo trovato noi - l'indicazione del candidato Premier designato dalla coalizione. Volete sapere di chi era questo programma? Era di chi oggi ci bolla di aver attaccato le prerogative dello Stato; era il 1996 ed era il programma elettorale dell'Ulivo con candidato Romano Prodi. (*Applausi*).

Passiamo al secondo obiettivo di questa riforma, che è quello fondamentalmente di dare stabilità di governo alla coalizione che vince le elezioni. Lo abbiamo fatto con l'introduzione di un premio di maggioranza, che non è un premio abnorme prevedendo 70 deputati e 35 senatori. Lo abbiamo fatto seguendo esattamente i dettami della Corte costituzionale, che, ormai dieci anni fa, in una sentenza ha detto che il premio di maggioranza può essere inserito a patto che si introduca anche una soglia minima che deve raggiungere la coalizione vincente, identificando tale soglia nel 40%. Noi siamo stati ancora più scrupolosi e l'abbiamo alzata al 42%. Oltretutto abbiamo inserito nella legge anche una soglia massima di seggi che la maggioranza può raggiungere; 220 seggi alla Camera, 113 seggi al Senato, proprio per salvaguardare non solo la governabilità, ma anche le prerogative dell'opposizione.

Da una notizia, visto che in molti hanno parlato di una legge antidemocratica; guardando i numeri, se nel 2022, nelle medesime condizioni, quindi, con il centrodestra unito e il centrosinistra diviso, si fosse andati non con il rosatellum, ma con l'attuale legge che stiamo per approvare, con lo stabilicum, questa legge è talmente illiberale e antidemocratica, che il centrodestra avrebbe vinto, prendendo però meno seggi di quelli che ha avuto con il rosatellum. Con il rosatellum abbiamo avuto 235 seggi alla Camera, ne avremmo avuti 220; con il rosatellum abbiamo avuto 115 seggi al Senato, ne avremmo avuto 113. Quindi non è vero quello che viene detto, che questa è una legge con un premio abnorme. *(Applausi)*.

Consentitemi anche una parentesi; finché le accuse di essere illiberali e antidemocratici ci vengono dai banchi del Partito Democratico, sono accuse che naturalmente respingiamo al mittente e non accettiamo, ma alle quali di fatto siamo abbastanza abituati, perché è da 30 o 40 anni che veniamo accusati di questo e, forse, è anche uno dei tanti motivi per cui il centrodestra vince spesso le elezioni. Non accettiamo però queste accuse quando vengono, come è stato fino ad oggi, in questi giorni, dai banchi del MoVimento 5 Stelle, i cui membri si ergono oggi a novelli padri della Patria a fini difensori dei pesi e contrappesi degli organi costituzionali, quando loro erano fino a pochi anni fa quelli che, a botte di Vaffa-Day, andavano a colpire le prerogative del Presidente della Repubblica. *(Applausi)*. Quelli che dovevano aprire il Parlamento come una scatoletta! Lezioni da voi non le accettiamo!

Aggiungo inoltre che non avete mandato a casa nessuno. L'unico che avete aperto e inscatolato come un tonno è Beppe Grillo, cioè colui che vi ha creato. *(Applausi)*. Non accettiamo pertanto lezioni da voi.

In conclusione, signor Presidente, con questa legge noi vogliamo che chi vince possa avere i numeri per governare cinque anni, dall'inizio alla fine della legislatura. Quando infatti c'è chi vince, ma non ha i numeri per governare, quelli sono i momenti dove viene meno la decisione politica e arriva la tecnocrazia dei poteri forti, dell'Europa e in quei momenti si verificano le vere fregature per la sovranità di questo Paese. *(Applausi)*.

Quindi noi preferiamo perdere, ma non vogliamo più Governi tecnici e Governi dell'Europa (*Applausi*); preferiamo perdere, ma non vogliamo più Governi di questo tipo.

A questo punto, annunciando il voto favorevole della Lega, aggiungo che noi porteremo a termine questa legislatura e diventerà una cosa normale che un Governo inizi la legislatura e la finisca. Ci riproporremo, con questa coalizione unita, per altri cinque anni, con Giorgia Meloni come Presidente del Consiglio, e finalmente e giustamente, come Lega, con Matteo Salvini che tornerà a occuparsi di immigrazione e di sicurezza per gli italiani (*Applausi*), nella carica di Ministro dell'interno, carica che doveva avere già in questa legislatura, ma un complotto giuridico e mediatico glielo ha impedito. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Siamo anche in diretta televisiva e questi ululati non vi fanno onore. Prego, senatore Paganella, concluda.

PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, concludo. Annuncio il voto fermamente convinto e favorevole della Lega. (*Applausi*).

ROSSO (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, sostituisco immeritatamente la presidente Craxi, ma abbiamo sentito che è veramente in difficoltà. Siamo arrivati al termine di una discussione lunga, intensa e spesso aspra. Credo che proprio nelle battute finali sia necessario riportare il confronto a un elemento fondamentale: la verità dei fatti. In queste settimane abbiamo ascoltato molte cose, molte critiche e legittime osservazioni che meritano rispetto, e qualche sparuta proposta alternativa meritevole di attenzione. Abbiamo però soprattutto assistito a qualcosa di diverso: una sistematica rappresentazione caricaturale di questa maggioranza, del Governo e di questa riforma, con l'ormai solita formula del "rischio democratico". Si può dire che non stiamo votando una legge perfetta; per carità, ci sta, le leggi perfette non esistono, sono scritte da donne e da uomini che perfetti non sono, ma nessuno può dire che questa legge rappresenti una deriva.

Questo testo è uno sforzo sincero per rispondere a tre esigenze fondamentali, che ogni democrazia moderna deve saper tenere insieme: la rappresentatività, la responsabilità e la governabilità. Chiunque affronti la materia elettorale con un minimo di onestà intellettuale sa che tenere insieme questi tre principi non è mai semplice. Partiamo dalla rappresentanza. Abbiamo varato un sistema misto che reintroduce le preferenze, andando incontro alle richieste di un rapporto diretto tra elettori e territorio. Allo stesso tempo abbiamo ritenuto corretto - scelta che rivendichiamo - che i partiti mantengano una quota di responsabilità nella selezione della classe dirigente, perché la politica non può essere soltanto competizione individuale. Piaccia o non piaccia, i partiti restano strumenti essenziali della nostra democrazia; chi sostiene che ogni scelta dei partiti di per sé sia una negazione democratica, nega il ruolo stesso che la Costituzione assegna loro. Questa è la sintesi che abbiamo costruito ed è un approdo di cui Forza Italia è soddisfatta.

Anche sulla questione delle firme per la presentazione delle liste si è aperta una polemica strumentale. Come tutti sanno in quest'Aula, grazie anche all'opera di mediazione del presidente La Russa si è arrivati a un compromesso, eppure in questa fine settimana non sono mancate le grida spagnolesche, come se non ci fosse stato un accordo. Questo dimostra che, quando c'è la volontà politica, il confronto produce sempre risultati. Il problema è che in questi mesi l'opposizione ha deciso di ritirarsi da ogni reale volontà di confronto. È tutto legittimo, per carità, ma non raccontate ai cittadini che volevate dare un contributo costruttivo, perché sarebbe una rappresentazione davvero poco aderente alla realtà. In queste settimane abbiamo assistito a una curiosa amnesia collettiva delle opposizioni.

Coloro che oggi gridano allo scandalo per un sistema che combina preferenze e capilista individuati dai partiti non sono spesso gli stessi che hanno proposto e votato l'italicum? Coloro che oggi raccontano le preferenze come l'unico strumento compatibile con la democrazia rappresentativa non sono spesso le stesse forze politiche che per anni le hanno combattute, indicandole come uno dei mali della Repubblica, come una fonte di clientele, come una delle ragioni che avevano portato alla stagione referendaria degli anni Novanta e alla loro eliminazione in tutte le leggi elettorali successive? E ancora, coloro che oggi denunciano i capilista bloccati come una lesione insopportabile della volontà popolare dovrebbero spiegare perché non hanno avuto alcuna remora a utilizzare strumenti analoghi nelle realtà che amministrano. Penso, ad esempio, al listino bloccato utilizzato in Toscana proprio da chi oggi si straccia le vesti e grida vergogna.

Allora, colleghi, siamo seri. Tutto è legittimo, ma smettetela di parlare di ferite inferte alla democrazia; nessuno venga qui a evocare il fascismo, nessuno venga qui a parlare di regime, perché le parole hanno sempre un peso. Quando si evocano il fascismo, la soppressione della libertà o la deriva democratica bisognerebbe avere il senso della misura e il senso della storia: sono questioni troppo serie per essere trasformate in un *talk show* o in un comizio. Per questo è insopportabile che proprio chi distribuisce lezioni di diritto, di libertà e di morale in quest'Aula mostri poi molto meno zelo quando si tratta di denunciare chi quelle libertà non le riconosce. Penso all'Ucraina, che taluni vorrebbero abbandonare al suo destino. Quando si parla di libertà e democrazia serve meno propaganda e più coerenza.

Entrando nel merito della riforma, la legge introduce elementi positivi: penso al premio di maggioranza collegato a una soglia significativa di consenso popolare. Non è un artificio, ma un meccanismo che collega la possibilità di governare al consenso ricevuto dagli elettori. È una differenza enorme. Noi siamo per una democrazia governante, perché lo stallo delle istituzioni è l'anticamera del depauperamento della democrazia, e vogliamo dare la possibilità a chi vince di governare davvero. Sembra una banalità, ma non lo è, visto che negli ultimi anni non sempre è stato così. Il premio di maggioranza immaginato in questa legge non produce dittature: evita la paralisi, obbliga alla responsabilità e alla chiarezza innanzi agli elettori, nel rispetto della forma parlamentare prevista dal dettato costituzionale. La

soglia garantisce che chi riceve quel premio lo faccia sulla base di un consenso ampio e riconoscibile nel Paese.

Viene poi detto che la stabilità non è tutto. È vero, la stabilità non è tutto, ma è la preconditione per quasi tutto: per attirare investimenti, per favorire la crescita, per dialogare coi mercati, per essere interlocutori credibili in Europa e nel mondo, per programmare le riforme strutturali di cui l'Italia ha bisogno. Certo, è ovvio che la durata di un Governo non garantisce automaticamente la qualità di un Governo, ma l'instabilità garantisce la paralisi e comunque, sempre, l'impossibilità di governare bene.

E allora smettiamo di considerare la governabilità come una parola sospetta o in contrapposizione al principio di rappresentanza. La governabilità è un valore democratico, perché una democrazia funziona quando i cittadini scelgono chi governa e possono giudicarlo alla fine del mandato, non quando i Governi nascono e muoiono nel tempo necessario a varare una manovra finanziaria.

Quale sarebbe stata l'alternativa? Continuare con sistemi che producono frammentazione? Continuare con maggioranze assembleate dopo il voto, anziché dalle scelte degli elettori? Continuare con Governi deboli, precari e permanentemente sotto ricatto? Noi pensiamo di no. Per questo riteniamo che questa legge rappresenti un punto di equilibrio serio, costituzionalmente sostenibile e politicamente utile all'attuale quadro italiano. Una buona legge è quella che garantisce ai cittadini il diritto di scegliere, ai partiti il diritto di assumersi le proprie responsabilità e ai Governi la possibilità di governare.

Noi scegliamo la responsabilità, altri hanno scelto la polemica. Alla fine, come sempre, saranno gli italiani a giudicare, perché la democrazia non vive di veti, non vive di slogan, non vive di scomuniche morali; la democrazia vive di scelte e oggi noi facciamo una scelta con serietà, con trasparenza, a viso aperto, nell'interesse non di una maggioranza, ma dell'Italia. Annuncio il voto favorevole dei senatori di Forza Italia. *(Applausi)*.

BOCCIA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, mi consentirà di esprimere la mia solidarietà alla presidente Craxi, certamente per la gola, ma anche un po' per la legge elettorale. *(Applausi)*.

Signor Presidente, c'è una domanda che, attraverso di lei, vorrei lasciar cadere in quest'Aula prima ancora di parlare di soglie, di premi, di firme, di preferenze (fasulle). Presidente La Russa, è davvero questo il problema dell'Italia? Lei più volte ha tentato, ha cercato di difendere il Senato dicendo che, in realtà, stiamo anche facendo altro. Era una difesa d'ufficio, inevitabile, ma che nascondeva, in realtà, la condizione che è stata richiamata da tutti i Gruppi parlamentari di opposizione, che sono stati obbligati in questi quattro anni dalla maggioranza a trascorrere tutto il nostro tempo, le nostre energie, a provare in qualche modo a fermare la vostra ossessione del potere. Avete iniziato con l'autonomia (ed è finita come è finita e il ministro Calderoli ne è consapevole); avete continuato

con la riforma del premierato, che è stata in quest'Aula per decine e decine di ore e per centinaia di ore in Commissione affari costituzionali, salvo poi nascondersela, un po' per la vergogna, un po' perché sapete che il popolo italiano avrebbe detto esattamente quello che vi ha detto sulla riforma costituzionale della giustizia: un sonoro no. (*Applausi*).

Non paghi di tutto questo, non vi siete fermati, avete deciso di fare *all-in*, di provare a comprimere la Costituzione, aggirandola con una pessima legge ordinaria, e oggi ci presentate un disegno di legge elettorale che noi non abbiamo problemi nel definire un imbroglio, una truffa. (*Applausi*).

In questi pochi minuti cercherò di spiegarvi perché e cercherò, attraverso questo dibattito, di far uscire fuori da quest'Aula il perché. Tutto questo lo fate provando ad aggrapparvi a motivazioni che smentiscono questi stessi quattro anni di Governo. Fuori da qui ci sono famiglie che ci osservano, donne, uomini, lavoratori e lavoratrici, che ogni giorno ci chiedono una cosa sola: provare a vivere meglio con quel che resta dei loro salari. E voi non riuscite - non riuscite! - a venire incontro alle istanze che arrivano continuamente. Questa mattina abbiamo sentito i territori, che abbiamo coinvolto per il caso ex Ilva, su un decreto-legge che non c'entra con l'ex Ilva. E non ve ne chiediamo un altro perché, ogni volta che ne fate uno, lo sbagliate, fate altri danni e provocate, con il ministro Urso, altri disastri su quei territori. Così come è accaduto oggi in 9ª Commissione, ogni giorno accade in Commissione sanità e lavoro o in Commissione bilancio o in Commissione finanze.

Signor Presidente, la gente ci chiede di non fare più questa scelta drammatica tra chi deve rinunciare alle cure e chi deve aspettare un anno per avere una TAC e voi sembrate indifferenti a queste richieste.

L'unica cosa che vi interessa è il potere, il potere per il potere, siete ossessionati. Le riforme fallite sono l'unica certezza che resterà di questa legislatura, non ne resteranno altre. (*Applausi*).

Veniamo alla legge elettorale. Avete previsto, collega Rosso, che il 42% possa far scattare un premio - lo dico davvero a chi ci segue da casa - fino a 70 deputati e 35 senatori. Che idea di democrazia è questa? Col 42% prendete quasi tutto e in qualche modo sperate anche, con quel 42%, di eleggervi da soli il Presidente della Repubblica? Che idea è di democrazia? (*Applausi*). Che idea è? A meno che dietro non c'è sempre la solita ossessione: si arriva al Colle e si nominano i cinque giudici della Corte costituzionale, perché questa Corte costituzionale alla fine, così straordinariamente costruita dai Costituenti, non vi è mai piaciuta e non l'avete mai sentita vostra, così come la Costituzione non riuscite a farla sentire vostra (e c'è una motivazione se fate ancora fatica a definirvi antifascisti), ma non è questo il nodo e ogni volta che ci torniamo reagite nello stesso modo.

Ci avete sfidato sulla governabilità? Parliamo di governabilità. Volete per una volta non confondere la governabilità con la rappresentanza? Voi con la governabilità vi divorate la rappresentanza, ma la rappresentanza è alla base della nostra Repubblica. (*Applausi*). La Corte costituzionale ci ha ricordato già più volte che tra queste due esigenze deve esistere un

equilibrio ragionevole. Presidente La Russa, in questa legge elettorale quell'equilibrio non c'è, questa legge elettorale viola chiaramente l'articolo 57 della Costituzione, che prevede l'elezione del Senato su base regionale; non tiene conto di una serie di questioni che sono state messe sul tavolo della Commissione affari costituzionali dai principali costituzionalisti di questo Paese e purtroppo saremo ancora una volta - non perché faccio il chiromante, presidente La Russa - corretti dalla Corte costituzionale. Fino a quando siamo in tempo, Presidente, fermiamoci.

Veniamo alle preferenze: quando le opposizioni unite vi hanno portato in quest'Aula preferenze vere per tutti, senza capilista bloccati, con la parità e l'alternanza di genere e vi abbiamo anche messo sul tavolo l'ipotesi di collegi uninominali veri per tutti, avete votato contro. Quello è stato il momento della verità. Nella vostra legge il primo nome resta bloccato e lo decide il partito prima che l'elettore entri in cabina. Poi concedete delle crocette su nomi decisi da voi che avete spacciato come sistema toscano che con la Toscana non c'entra nulla. Allora basta chiamarle preferenze, abbiate l'onestà intellettuale di dire che avete scelto ancora una volta come saranno composti Camera e Senato della prossima legislatura; le preferenze - lo abbiamo capito purtroppo dal dibattito fatto qui in Senato - piacevano a Giorgia Meloni solo quando faceva propaganda; quando sono diventate vere è scappata e ha preferito i nominati. *(Applausi)*.

Sull'alternanza di genere, la prima donna Presidente del Consiglio della storia repubblicana aveva l'occasione di compiere un passo avanti e definitivo nella rappresentanza femminile. Ha fatto esattamente il contrario. State cacciando le donne dal Parlamento e bisogna dirlo con chiarezza *(Applausi)*. Basta celebrare il fatto che una donna abbia raggiunto la carica più alta del Governo, se poi da quella carica danneggia in maniera irrimediabile le donne stesse del suo Paese *(Applausi)*.

Sono stati cambiati i collegi degli eletti all'estero. Cosa vi hanno fatto gli italiani che vivono all'estero? Quale danno pensate vi abbiano fatto? Quale problema c'è, collega Paganella? Quale problema c'è, presidente Malan?

Avete riscritto la previsione di legge, ovviamente offendendo la memoria dell'ex ministro Tremaglia. Io mi assumo la responsabilità per quello che sto dicendo. Smentitemi su questo. *(Applausi)*.

Sul premierato, se è soltanto un'indicazione politica, perché renderla obbligatoria? La nostra è una Repubblica parlamentare. L'articolo 92 della Costituzione affida al Presidente della Repubblica e solo al Presidente della Repubblica la nomina del Presidente del Consiglio. Non la affida a Giorgia Meloni, che si autonoma preventivamente ancora Presidente del Consiglio. Non siamo arrivati ancora lì. *(Applausi)*.

Per anni Giorgia Meloni ha costruito la propria narrazione politica sull'idea dell'underdog. C'era qualcosa di affascinante nell'idea di chi, partendo da una posizione di svantaggio, combatte e vince. La sfida più difficile per un underdog, però, non è vincere, ma cosa fare quando hai vinto e cosa fai delle regole quando hai vinto. *(Applausi)*.

Giorgia Meloni in questi quattro anni purtroppo per l'Italia non ha fatto nulla. Prova a resistere. Ci lascia in eredità Vannacci e l'estremizzazione e la radicalizzazione della destra. *(Applausi)*.

DE PRIAMO *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PRIAMO *(FdI)*. Signor Presidente, vorrei e dovrei parlare della legge elettorale, ovviamente, ma non posso iniziare questa dichiarazione di voto senza dire, per suo tramite, al collega Pirondini che, a partire dal carcere ostativo, se c'è un Governo che ha dato battaglia senza tregua alla mafia è il Governo Meloni. *(Applausi)*.

Non abbiamo nulla da imparare da voi per quanto riguarda il contrasto alla mafia! Non abbiamo proprio lezioni da prendere, tantomeno dal MoVimento 5 Stelle. *(Commenti del senatore Pirondini)*.

PRESIDENTE. Senatore Pirondini, la prego, lei ha parlato ora stanno parlando loro, non credo con toni molto diversi dai suoi.

DE PRIAMO *(FdI)*. Signor Presidente, veniamo alla legge elettorale, che è uno strumento tecnico, ma, come abbiamo visto, anche profondamente politico. Infatti, questa legge elettorale nasce per superare una precedente legge elettorale, il cosiddetto rosatellum, che palesemente è stata costruita per portare ad un pareggio, per portare alla palude, per portare all'incertezza rispetto alle scelte dei cittadini. Infatti, con quella legge elettorale abbiamo avuto tre Governi assolutamente lontani da quelli che erano stati i programmi e gli impegni della campagna elettorale e da quelle che erano state le proposte dei partiti in campagna elettorale.

Le circostanze di questa legislatura, da un lato il grande consenso di Giorgia Meloni, ma, dall'altro, l'assoluta divisione dei contendenti, hanno portato pochi giorni fa a raggiungere il record di Governo più longevo della storia repubblicana. Ciò con evidenti ricadute dal punto di vista economico-finanziario, di credibilità internazionale, di ricaduta occupazionale e potrei continuare lungamente: altro che le cose non fatte. Ci sono mille e più cose fatte che potremmo raccontare una ad una e che racconteremo.

Rispetto a questo, la volontà è proprio quella di trasformare una circostanza episodica in una costante strutturale del sistema politico italiano e di farlo nel modo più semplice possibile, ovvero chiamando gli italiani a pronunciarsi sulla scelta di una coalizione di Governo, di un programma rispetto al quale vi è l'indicazione del Presidente del Consiglio, ferme restando, chiaramente, le prerogative dell'articolo 92 della Costituzione.

Ci piacerebbe sapere cosa vi dia fastidio nel fatto che le forze politiche, prima delle elezioni, dicano agli italiani chi vorrebbero come Presidente del Consiglio. Un motivo ci sarà e un giorno ce lo direte. *(Applausi)*.

Qualcuno, anche nei lavori di Commissione e di Aula, ha detto che la stabilità e l'unità di una coalizione non si determinano con una legge elettorale. È chiaro che la legge elettorale è una preconditione, ma molto importante. Poi, certo, colleghi del cosiddetto campo largo, se vogliamo parlare della vostra coalizione, della vostra capacità di essere uniti, lì non c'è legge che tenga, purtroppo.

Temo che non ci soccorrano nemmeno le leggi della fisica perché forse l'unica cosa che sapete fare all'unanimità è respingervi reciprocamente e quindi, insomma, è alquanto complicato. In realtà una legge elettorale che determini le condizioni per la stabilità è uno strumento importante per l'Italia, non è certamente uno strumento che noi immaginiamo a favore di una parte politica o della nostra parte politica.

Voglio dire, in particolar modo al collega De Cristofaro che ne ha molto parlato, ma lo ha fatto anche ora il senatore Boccia, che non vi è alcuna contrapposizione in questa legge elettorale tra rappresentanza e governabilità. Vi è, al contrario, una sintesi perché la rappresentanza senza governabilità produce un indebolimento della politica, un impaludamento dei Parlamenti rispetto al quale poi le decisioni se non le prende la politica, soprattutto in questo mondo e nei tempi di oggi, le prendono le Big Tech, il potere economico finanziario e la tecnocrazia. Noi vogliamo invece che al centro ci siano la politica e l'essere umano. (*Applausi*).

E allora qui non c'è alcuna mortificazione da questo punto di vista. È vero, in Italia negli ultimi decenni abbiamo cambiato troppe leggi elettorali ed è proprio per questo che questa legge elettorale - pur senza la pretesa che sia perfetta, perché forse non esiste la legge elettorale perfetta - anche attraverso i molti miglioramenti che hanno visto anche qui in Senato, per una volta, un buon funzionamento del bicameralismo perfetto, ha l'ambizione di essere una legge - e qui cito il collega Barcaiuolo - per i prossimi lustri e non certamente per questa o quella maggioranza.

Abbiamo sentito i colleghi dire che le regole si scrivono insieme. Giustissimo. Le regole andrebbero sempre scritte insieme, ma ogni volta che abbiamo voluto realizzare il nostro programma e, quindi, le riforme e anche questa legge elettorale è sempre stato chiesto alle forze di opposizione di fare un tavolo preventivo di confronto. Avete sempre detto che ci aspettavate in Aula e perché ci aspettavate in Aula? Per fare ostruzionismo, come avete fatto in questi giorni legittimamente, ma poi anche per andare a dare delle cifre false. Il collega De Cristofaro sa che personalmente lo stimo, ma deve spiegarci da dove vengono questi 180 giorni perché a me risultano 28 giorni di lavoro tra Camera e Senato e non 180. Quindi, con le fake è chiaro che informiamo male i cittadini. Questa è una delle tante menzogne e fake news che si raccontano su questa legge elettorale perché è chiaro che è più facile e preferibile dipingerci come i bruti che non rispettano la Costituzione. Facendo infatti questi appelli alla difesa della Costituzione, accade che qualcuno ci creda e, del resto, il presidente del Partito Democratico Bonaccini ha espresso dei giudizi che tanto democratici non ci sono sembrati sul tasso di alfabetizzazione o di lettura. (*Commenti. Applausi*). Ci aspettiamo anche che ci dica cosa leggere. Gli ricordo però che chi ha letto Marx e lo ha capito non è di sinistra. Detto questo, in ogni caso, negli ultimi anni, questa forza politica si è anche abituata più volte a governare senza aver vinto le elezioni. Pertanto, anche se non è stato possibile scrivere insieme queste regole, è palese che esse mettono tutti nelle stesse condizioni di competere e sondaggi alla mano, con la soglia del 42 per cento, anche questa frutto di

discussione e di confronto con i costituzionalisti, gli italiani sanno molto bene che se indicheranno una coalizione fino al 42%, senza disperdere il voto, avranno un vincitore e avranno chi sarà all'opposizione. Non si capisce, anche sondaggi alla mano, quale sarebbe il vantaggio di questa legge elettorale. La partita è aperta e ognuno se la gioca come può e come sa. C'è anche un tetto massimo, come è stato ricordato, del premio di governabilità che fa salve tutte le soglie per le designazioni degli organi costituzionali e poi c'è quella conquista di democrazia - perché tale è e, da questo punto di vista, non vi potete inventare niente - che sono le preferenze che tornano in Parlamento dopo più di trent'anni (*Applausi*) grazie al Governo Meloni e a questa maggioranza.

Auspico, con rispetto, che i colleghi della Camera possano confermare questa scelta, perché siamo tutti parlamentari, sappiamo quanto sia impegnativo andare a cercare le preferenze, ma sappiamo anche quanto sia importante essere legittimati e rafforzati dal consenso popolare.

Colleghi dell'opposizione, presidente Boccia, ci dispiace, ma non siamo caduti nel vostro tranello, perché è evidente che quei subemendamenti sulle preferenze avevano un duplice obiettivo: da un lato, far dimenticare agli italiani quelle scene indecenti di festeggiamenti (*Applausi*), quando le preferenze sono state sconfitte in un emendamento alla Camera; dall'altro lato, mandare in crisi la maggioranza, far saltare la legge elettorale e quindi far saltare anche le preferenze.

Al senatore Renzi, che ci parla di capilista bloccati, ricordo che quella legge, mai applicata, l'*italicum*, aveva ben cento collegi - quindi il doppio di quelli che ha questa legge - tutti con capilista bloccati. (*Applausi*).

Ne abbiamo sentite veramente tante, per cui è difficile anche ricordare tutte le *fake news* e tutte le menzogne che abbiamo sentito. (*Applausi*). Si è parlato del fantomatico listone occulto: ci saranno dei parlamentari che, come dei fantasmi di una novella di Edgar Allan Poe, entreranno in Parlamento senza che nessuno sappia chi sono. È falso: quei parlamentari sono tutti o capilista o preferenze e libereranno dei posti a preferenza per altri parlamentari. Il collegio di Bolzano lo abbiamo disegnato per far perdere il PD? Allora prima era stato disegnato per farlo vincere? (*Applausi*). Spiegatecelo. E poi: le firme sono troppe. Le firme sono aumentate, è vero, perché evidentemente vogliamo evitare la proliferazione di listarelle che farebbero diventare un megalenzuolo la scheda elettorale, però le firme forse, facendo un po' meno salotto e stando più in periferia, si raccolgono, si possono raccogliere e noi lo abbiamo fatto tante volte. (*Applausi*).

Signor Presidente, mi lasci concludere. Sul voto ai fuorisede, ieri ho avuto l'impressione di essere su Scherzi a parte. I colleghi ci dicevano che andava fatto in questo o in quell'altro modo, ma loro ne hanno parlato per decenni. Noi abbiamo introdotto un diritto (*Applausi*), quello del voto ai fuorisede, agli studenti, ai lavoratori e ora anche ai *caregiver* che hanno un familiare in ospedale. Voi ne avete parlato, noi lo abbiamo fatto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La prego di concludere.

DE PRIAMO (*FdI*). L'ultima cosa, perché anche poco fa abbiamo sentito nuovamente evocare e tirare in ballo Mirko Tremaglia, dalle stesse forze politiche che qui hanno dipinto spesso il Movimento Sociale Italiano come il male assoluto. Ricordo che Mirko Tremaglia era orgogliosamente missino (*Applausi*), allora lasciamo in pace la sua memoria. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La ringrazio.

DE PRIAMO (*FdI*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole di Fratelli d'Italia su questa proposta di legge che ha un solo obiettivo... (*Applausi*). (*Commenti*).

PRESIDENTE. Grazie.

DE PRIAMO (*FdI*). L'obiettivo di dare a tutti gli italiani, come si dice nell'articolo 1 della Costituzione, la sovranità popolare e il diritto di scegliere da chi essere governati. (*Applausi*). (*Commenti*).

FLORIDIA Aurora (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola. Ha un minuto di tempo.

FLORIDIA Aurora (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, mi dà solo un minuto, mentre io avevo previsto almeno due minuti. Intervengo per dire che sono contraria a questo disegno di legge e mi lego subito a quanto detto dal collega De Priamo, che ha parlato dell'Alto Adige. Il deputato di Fratelli d'Italia Urzì si è svegliato una mattina, ha preso una penna e, come fa l'amico Trump, ha deciso di stravolgere un collegio elettorale senza interpellare i cittadini e senza che ci fosse un reale bisogno nella bassa atesina. Il motivo in realtà è semplice: vuole essere rieletto e vuole che sia un eletto della destra ad entrare in Parlamento. (*Applausi*). È come state facendo con il premio di maggioranza, che ricorda tempi bui della nostra vita parlamentare e della nostra Repubblica. Mi permetta, signor Presidente, di ringraziare di cuore la popolazione della bassa atesina, perché si è ribellata in massa. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È al secondo minuto, ma prosegua.

FLORIDIA Aurora (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Sì, termino, la ringrazio. Si è ribellata in massa, solo che purtroppo è stata tradita da chi li governa in Alto Adige. E mi fermo qui, perché veramente sono disgustata da quello che abbiamo vissuto negli ultimi mesi rispetto a questa legge elettorale indecente. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame della proposta di coordinamento Coord. 1, che è stata già distribuita e che si intende illustrata.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di coordinamento Coord. 1, presentata dal senatore De Priamo.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 1971, nel suo complesso, nel testo emendato.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo:

Senatori presenti	187
Senatori votanti	186
Maggioranza	93
Favorevoli	113
Contrari	71
Astenuti	2

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 61 e 1822.

La seduta è sospesa fino alle ore 15,30.

(La seduta è sospesa alle ore 11,47).